

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO E SCIENZE UMANE
XXXV CICLO



**VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ E METODI DI
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO**

Relatore:
Chiar.ma Prof.ssa Silvia Marino

Tesi di dottorato di:
Curzio Fossati
Matricola n. 743185

Anno accademico 2022/2023

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
PARTE PRIMA: LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO EUROPEO	3
CAPITOLO I. IL FORO SPECIALE IN MATERIA DI ILLECITI E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ A CARATTERE TRANSNAZIONALE	3
1. Il foro speciale dell’illecito: l’art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012.....	3
2. La giurisprudenza della Corte di giustizia sugli illeciti a distanza.....	10
3. La diffamazione a mezzo stampa: la sentenza <i>Shevill</i>	14
4. La diffamazione a mezzo internet: la sentenza <i>eDate-Martinez</i>	18
5. La lesione della reputazione delle persone giuridiche e il foro delle azioni inibitorie: la sentenza <i>Ilsjan</i>	23
6. La violazione dei diritti all’identità e alla dignità nazionali: la sentenza <i>Mittelbayerischer Verlag</i>	28
7. Giurisdizione in caso di cumulo tra azione risarcitoria e azione inibitoria: la sentenza <i>Gtflix Tv</i>	31
CAPITOLO II. LA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.....	35
1. L’esclusione delle violazioni dei diritti della personalità dal regolamento Roma II.....	35
1.1. <i>L’iter verso l’esclusione</i>	35
1.2. <i>Le ragioni dell’esclusione</i>	38
1.3. <i>La portata dell’esclusione</i>	39
2. Le iniziative delle istituzioni europee per l’introduzione della norma di conflitto armonizzata	40
3. Le norme di conflitto nazionali applicabili: alcuni esempi.....	43
3.1. <i>Norme di conflitto generali</i>	43
3.2. <i>Norme di conflitto speciali</i>	46
3.3. <i>La “double actionability rule” dei Paesi di common law</i>	48
4. La legge applicabile alle violazioni commesse dai prestatori dei servizi della società dell’informazione: il principio del “paese d’origine” nella direttiva sull’ <i>e-commerce</i> e il nuovo regolamento sui servizi digitali.....	50
CAPITOLO III. ASPETTI PROBLEMATICI DELLE ATTUALI SOLUZIONI IN PUNTO DI GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.....	57
1. Il principio ubiquitario e la moltiplicazione dei fori competenti	57
2. Criticità del <i>mosaic approach</i>	59
3. Il criterio del centro degli interessi della vittima.....	63

4. Il criterio del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso i contenuti diffamatori	66
5. Il <i>libel tourism</i> : cause e cenni comparatistici	68
6. Il bilanciamento tra il diritto all'onore e la libertà di espressione	74
CAPITOLO IV. IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ	79
1. La libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale: cenni sul progressivo superamento delle procedure di <i>exequatur</i>	79
2. Motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione e sentenze relative a casi di diffamazione.....	82
2.1. <i>L'ordine pubblico</i>	82
2.2. <i>L'incompatibilità tra decisioni</i>	85
3. La Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile o commerciale	87
3.1. <i>L'esclusione della diffamazione e della privacy dall'ambito di applicazione della Convenzione</i>	89
3.2. <i>Il richiamo della Convenzione nella risoluzione dell'Institut de Droit International del 31 agosto 2019 sulle violazioni dei diritti della personalità tramite internet</i>	90
4. Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia di diffamazione negli Stati Uniti	91
CAPITOLO V. QUESTIONI INTERNAZIONALPRIVATISTICHE DEI TRATTAMENTI TRANSFRONTALIERI DI DATI PERSONALI.....	95
1. Cenni introduttivi sul diritto alla protezione dei dati personali.....	95
2. La direttiva 95/46/CE: l'art. 4 e la sua interpretazione ad opera della Corte di giustizia.....	97
3. Il GDPR: l'ambito d'applicazione territoriale.....	102
4. <i>Segue</i> : aspetti internazionalprivatistici	105
4.1. <i>Profili di giurisdizione: coordinamento tra il GDPR e il regolamento Bruxelles I-bis</i>	106
4.2. <i>Legge applicabile</i>	111
4.3. <i>Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni</i>	113
5. La portata territoriale delle misure di deindicizzazione: il caso <i>Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)</i>	114
PARTE SECONDA: I METODI DI COORDINAMENTO TRA ORDINAMENTI NELLE ATTUALI SOLUZIONI E NELLE POSSIBILI ALTERNATIVE	121
CAPITOLO I. METODI DI COORDINAMENTO TRA ORDINAMENTI.....	121
1. Premessa: le ragioni dell'approccio metodologico e i metodi di diritto internazionale privato	121
2. Il metodo classico della localizzazione delle fattispecie e il principio di prossimità	123

2.1. <i>Caratteristiche generali del metodo</i>	123
2.2. <i>Le evoluzioni del metodo classico e il principio di prossimità</i>	125
3. Il metodo materiale dei conflitti di legge	127
4. Il <i>jurisdictional approach</i>	132
5. Il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente	135
5.1. <i>Caratteristiche generali del metodo</i>	135
5.2. <i>Criticità del metodo</i>	137
5.3. <i>Metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente e metodo di riconoscimento delle situazioni giuridiche</i>	138
CAPITOLO II. L'APPLICAZIONE DEI METODI DI COORDINAMENTO ALLE SOLUZIONI DI CONFLITTO IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ	143
1. L'applicazione del metodo della localizzazione della fattispecie	143
1.1. <i>Segue: il targeting test</i>	145
1.2. <i>Segue: il principio di prossimità</i>	148
2. L'applicazione del metodo delle norme materiali di conflitto	149
3. L'applicazione del <i>jurisdictional approach</i>	153
4. L'applicazione dei metodi del riferimento all'ordinamento giuridico competente e del riconoscimento delle situazioni giuridiche	155
ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE	157
BIBLIOGRAFIA.....	163
ELENCO DELLE SENTENZE	173
Corte di giustizia dell'Unione europea.....	173
Corte europea dei diritti dell'uomo	176
Giurisprudenza nazionale	176

INTRODUZIONE

Lo studio degli aspetti internazionalprivatistici relativi alle controversie aventi ad oggetto violazioni dei diritti della personalità¹ a carattere transnazionale si presenta complesso specialmente sul fondamento di due considerazioni.

In primo luogo, tali controversie hanno ad oggetto lesioni di diritti immateriali, non facilmente localizzabili. Conseguentemente le stesse risultano difficilmente compatibili con le tradizionali norme di conflitto in materia di illeciti, basate proprio sulla localizzazione degli elementi costitutivi dell'illecito. Inoltre, la localizzazione degli illeciti in esame risulta ancora più complessa quando gli stessi – come sempre più spesso capita nella prassi – vengono commessi tramite l'uso di strumenti che trascendono i confini nazionali, e in particolare, tramite internet.

In secondo luogo, le controversie in esame vedono contrapposti soggetti titolari di diritti fondamentali di pari rango: il diritto all'onore, alla riservatezza (o altro diritto della personalità), da una parte, e il diritto alla libertà di espressione (con le sue declinazioni, quali il diritto di cronaca e di critica), dall'altra. Le soluzioni alle questioni internazionalprivatistiche applicabili a queste controversie, pertanto, possono avere un notevole impatto sul delicato bilanciamento tra tali diritti.

Il principale obiettivo del presente lavoro consiste nel verificare se le norme di diritto internazionale privato attualmente vigenti nel contesto europeo, applicabili alle controversie in esame, tengano adeguatamente conto degli aspetti problematici sottesi a tali controversie.

A tal fine, occorre prendere le mosse da un esame delle norme sulla giurisdizione - e in particolare l'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis e la sua interpretazione ad opera della Corte di giustizia - e di quelle sulla legge applicabile. Vanno, quindi, analizzate le principali criticità che derivano dall'applicazione dei titoli

¹ La categoria dei diritti della personalità trova la sua prima elaborazione dogmatica ad opera della scienza giuridica tedesca della seconda metà dell'Ottocento e si riferisce - nell'ambito degli ordinamenti di *civil law*, oltre che in alcuni sistemi giuridici misti, come il Quebec e la Louisiana - a quelle situazioni giuridiche soggettive inerenti ad attributi essenziali della persona umana, connotate dai caratteri della necessità, assolutezza, imprescrittibilità, non patrimonialità e indisponibilità (quali, a titolo esemplificativo, i diritti alla vita, alla libertà personale, all'integrità fisica, all'onore, alla riservatezza, al nome e all'immagine). Nei sistemi di *common law*, invece, espressioni quali "*personality rights*" o "*right of personhood*" sono utilizzate molto raramente e senza la valenza di categorie ordinanti: nell'ambito di tali sistemi la disciplina dei diritti della personalità va ricercata nella cornice dei *privacy torts* e dei *defamation torts*. Sulla definizione della categoria in esame si vedano fra i tanti: Rescigno, *Personalità (i diritti della)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. 13, Roma, 1991, pagg. 1-14; Zeno-Zencovich, *Personalità (diritti della)*, in *Digesto delle discipline privatistiche - sez. civile*, vol. 13, 1995, pagg. 430 e ss.; Pino, *Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di metagiurisprudenza analitica. Materiali per una storia della cultura giuridica*, Bologna, 2003, pagg. 237-274; Audit, d'Avout, *Droit international privé*, 7^a edizione, Parigi, 2013, pagg. 620 e ss.; Carrascosa González, *The Internet – Privacy and Rights Relating to Personality*, in *Recueil des Cours*, vol. 378, 2016, pagg. 261-468, spec. pagg. 309-327. Per esigenze espositive talvolta nel presente lavoro si farà riferimento al solo illecito diffamatorio (inteso come violazione dell'onore di un soggetto, commessa tramite la comunicazione, a due o più persone, di scritti o altri contenuti lesivi della sua reputazione, sullo schema del reato previsto, fra gli altri, dal Codice penale italiano all'art. 595). Tali riferimenti, se non diversamente specificato, andranno considerati relativi alle violazioni dei diritti della personalità in generale.

di giurisdizione e dei criteri di collegamento previsti da tali norme, nonché le problematiche che caratterizzano il quadro d'insieme risultante dal loro coordinamento.

L'indagine delle soluzioni attualmente vigenti deve riguardare altresì le regole sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze straniere, al fine di verificare l'adeguatezza delle stesse rispetto alle peculiarità correlate alla circolazione tra Stati delle sentenze in materia di violazioni dei diritti della personalità.

Inoltre, dal momento che tra i diritti della personalità rientra anche il diritto alla protezione dei dati personali (di recente riconosciuto nelle fonti sovranazionali come diritto fondamentale dell'uomo autonomo rispetto al diritto alla *privacy*), occorre verificare l'incidenza delle specifiche normative adottate a tutela di questo diritto – in particolare il regolamento (UE) n. 2016/679 (c.d. GDPR) – sulla regolamentazione degli aspetti internazionalprivatistici delle controversie in esame.

L'analisi della normativa vigente nel contesto europeo va arricchita da un'indagine comparatistica, da svolgersi in parallelo, che metta in luce le principali differenze tra tale normativa e quella dei principali sistemi giuridici extraeuropei, in particolare quella degli Stati Uniti.

Una volta compiuta l'analisi appena descritta, il lavoro si prefigge l'ulteriore obiettivo di esaminare i medesimi aspetti adottando un approccio diverso, basato sullo studio dei metodi di coordinamento tra ordinamenti giuridici. A tale fine, sarà necessario premettere alcuni cenni sulle più note ricostruzioni e classificazioni dei metodi che ispirano i moderni sistemi di diritto internazionale privato, soffermandosi, in particolare, sullo studio di quattro metodi: quello tradizionale della localizzazione delle fattispecie, quello delle norme materiali di conflitto, quello dell'applicazione generalizzata della *lex fori* e quello del riferimento all'ordinamento giuridico competente. Seguirà, quindi, un'indagine su quale di questi metodi ispiri le norme che attualmente regolano gli aspetti internazionalprivatistici delle violazioni dei diritti della personalità a carattere transnazionale, e si tratterà un quadro di raffronto con soluzioni alternative, basate ciascuna su un metodo di coordinamento diverso, nel tentativo di verificare se un cambiamento di metodo possa risultare maggiormente funzionale per la tutela degli interessi coinvolti.

L'obiettivo finale della ricerca è quello di dimostrare l'utilità, nel settore in esame, di una regolamentazione coerente dei tre aspetti di diritto internazionale privato (giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere), ispirata ad un unico metodo di coordinamento, e di individuare quale debba essere tale metodo.

PARTE PRIMA

LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO EUROPEO

CAPITOLO I

IL FORO SPECIALE IN MATERIA DI ILLECITI E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ A CARATTERE TRANSNAZIONALE

SOMMARIO: 1. Il foro speciale dell'illecito: l'art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012. – 2. La giurisprudenza della Corte di giustizia sugli illeciti a distanza. – 3. La diffamazione a mezzo stampa: la sentenza *Shevill*. – 4. La diffamazione a mezzo internet: la sentenza *eDate*. – 5. La lesione della reputazione delle persone giuridiche e il foro delle azioni inibitorie: la sentenza *Ilsjan*. – 6. La violazione dei diritti all'identità e alla dignità nazionali: la sentenza *Mittelbayerischer Verlag*. – 7. Giurisdizione in caso di cumulo tra azione risarcitoria e azione inibitoria: la sentenza *Gtflifx Tv*.

1. Il foro speciale dell'illecito: l'art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012

La disposizione fondamentale per affrontare una trattazione delle principali questioni relative alla giurisdizione sulle controversie in materia di violazione dei diritti della personalità a carattere transnazionale è l'art. 7 n. 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. *Bruxelles I-bis*) sulla giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹. Come noto, tale regolamento rappresenta la rifusione del regolamento (CE) n. 44/2001 (detto “*Bruxelles I*”)² che a sua volta aveva recepito la Convenzione di Bruxelles del 1968, in seguito alla c.d. comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria civile ad opera del Trattato di Amsterdam.

L'applicabilità di tali strumenti normativi, in successione temporale tra loro, alle controversie che traggono origine da violazioni dei diritti della personalità non è mai stata messa in discussione, giacché queste ultime rientrano nella materia civile e commerciale³.

In particolare, tali controversie sono ricomprese nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi⁴, alle quali il regolamento n. 1215/2012, confermando

¹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUUE* L 351 del 20.12.2012, pagg. 1-32.

² Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *GUCE* L 12 del 16.01.2001, pagg. 1-23.

³ Mankowski, *Special Jurisdictions: Article 7*, in Magnus e altri (eds.), *Brussels Ibis Regulation – Commentary*, Monaco, 2016, pag. 273.

⁴ Il considerando n. 16 del regolamento *Bruxelles I-bis* menziona espressamente le “controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della *privacy* e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione” a riprova dell'applicabilità del regolamento, e più nello specifico del foro speciale previsto dall'art. 7 n. 2 dello stesso, alla materia. Si osservi che, nel

l'impostazione già seguita nel regolamento n. 44/2001 e prima ancora nella Convenzione di Bruxelles, dedica la previsione di un foro speciale (contenuta nell'art. 7 n. 2), che va ad aggiungersi a quello generale del domicilio del convenuto, di cui all'art. 4⁵.

L'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis*, in particolare, prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”⁶.

Tale disposizione è stata oggetto dell'opera ermeneutica della giurisprudenza e della dottrina, che occorre di seguito delineare nei suoi tratti essenziali.

La Corte di Giustizia ha affermato a più riprese che la materia degli illeciti, oggetto della disposizione appena citata, va ricostruita in maniera autonoma rispetto agli ordinamenti nazionali e in modo complementare rispetto alla materia contrattuale di cui all'art. 7 n. 1, così da ricomprendere in essa ogni azione che miri ad accertare la responsabilità del convenuto e che non sia riconducibile alla sfera contrattuale⁷.

caso in cui il titolare dei diritti della personalità abbia trasferito a terzi, mediante contratto, lo sfruttamento economico dei suoi diritti, le controversie che dovessero sorgere da tale contratto non rientrerebbero più nell'ambito di applicazione del foro dell'illecito ma nel foro contrattuale di cui all'art. 7 n. 1 Bruxelles I-*bis* (v. Carrascosa González, *The Internet cit.*, pag. 329). Sul foro competente in caso di illecito extracontrattuale commesso da una parte contrattuale ai danni dell'altra v. Corte di giustizia, 13 marzo 2014, in causa C-548/12, *Brogssitter*, ECLI:EU:C:2014:148, par. 23-27; Corte di giustizia, 24 novembre 2020, in causa C-59/19, *Wikingerhof*, ECLI:EU:C:2020:950, par. 19-38).

⁵ Come emerge dalla “Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”, in *GUCE* C 59 del 5.3.1979, nota come “relazione Jenard”, dal nome del suo relatore, le c.d. competenze speciali erano state introdotte in modo da designare, in determinate materie, direttamente l'autorità giudiziaria territorialmente competente, così da non dover più prendere in considerazione le norme sulla competenza territoriale dei singoli Stati membri. Infatti, i fori speciali non si limitano ad indicare lo Stato la cui autorità giudiziaria è dotata di giurisdizione, ma stabiliscono direttamente lo specifico luogo ove siede il giudice munito di competenza (per una affermazione di tale principio da parte della Corte di giustizia si veda sentenza 3 maggio 2007, in causa C-386/05, *Color Drack*, ECLI:EU:C:2007:262, par. 30). Altra ragione giustificativa delle competenze speciali indicata nella relazione era la necessità di garantire che a decidere determinate controversie fossero le autorità giudiziarie più vicine ai fatti di causa (Relazione cit., pag. 21). Inoltre, il considerando n. 12 del regolamento n. 44/2001 spiega che la previsione di fori alternativi rispetto a quello generale trova la sua ragione nel “collegamento stretto” che essi presentano rispetto alla controversia e mira ad agevolare la buona amministrazione della giustizia. Infine, il considerando n. 16 del regolamento n. 1215/2012 aggiunge che la disciplina dei fori speciali è improntata ad una esigenza di certezza del diritto e di prevedibilità dei giudici competenti, che sarebbero minate qualora il convenuto potesse essere chiamato a costituirsi davanti ad una autorità giurisdizionale non ragionevolmente prevedibile.

⁶ Va notato che nel corrispondente articolo della Convenzione di Bruxelles del 1968 la versione linguistica italiana riportava, in luogo della dicitura “illeciti civili dolosi o colposi”, quella di “delitti o quasi-delitti”, che rappresentava un precipitato della tradizione giuridica francese, tutt'ora presente nelle traduzioni del regolamento nelle altre lingue ufficiali. Nonostante questa differenza terminologica, in tutte le versioni linguistiche del regolamento occorre interpretare la disposizione in modo che essa comprenda tutti gli illeciti, a prescindere dalla natura dolosa o colposa degli stessi (v. Mankowski, *op. cit.*, pag. 271). Inoltre, occorre garantire continuità interpretativa fra la Convenzione, il regolamento n. 44/2001 e il regolamento n. 1215/2012, così che quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia con riferimento all'art. 5 n. 3 della Convenzione e del regolamento n. 44/2001 valga oggi rispetto all'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1215/2012 (cfr. i considerando n. 19 regolamento Bruxelles I e n. 34 regolamento Bruxelles I-*bis*, nonché, fra le tante, Corte di giustizia, 16 luglio 2020, in causa C-73/19, *Movic BV e a.*, ECLI:EU:C:2020:568, par. 32).

⁷ Si vedano: Corte di giustizia, 27 settembre 1988, in causa C-189/87, *Kalfelis*, ECLI:EU:C:1988:459, par. 17; 1° ottobre 2002, in causa C-167/00, *Henkel*, ECLI:EU:C:2002:555, par.

Secondo tale definizione, pertanto, devono sussistere due requisiti affinché un'azione possa essere ricondotta alla materia degli illeciti: il primo – che impone che la domanda sia diretta ad accertare la responsabilità del convenuto – è un requisito positivo, che riguarda l'oggetto della domanda (*petitum*); il secondo – che richiede che la responsabilità invocata non si debba ricollegare alla materia contrattuale – è, invece, un requisito negativo, che attiene al fondamento della domanda (*causa petendi*)⁸.

Quanto al requisito positivo, la Corte di giustizia ha affermato che esso sussiste allorché l'attore, con la domanda, invochi la responsabilità del convenuto in relazione ai danni lamentati, chiedendo al giudice di accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra tali danni e l'evento che li ha originati⁹.

Con riferimento al secondo requisito, la Corte di giustizia ha precisato che occorre verificare che la domanda non verta su obblighi liberamente assunti da una parte nei confronti dell'altra, bensì su obblighi involontariamente assunti dal convenuto, derivanti dalla violazione da parte dello stesso di un dovere posto dalla legge in capo a chiunque¹⁰. Ne consegue che un'ampia gamma di azioni rientra nell'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 7 n. 2 Bruxelles I-bis¹¹, anche se appare oggi superata l'affermazione secondo cui la disposizione in esame abbia natura residuale rispetto a quella che prevede il foro contrattuale, in quanto si è osservato che vi sono delle azioni che non rientrano né nell'art. 7 n. 1 né nell'art. 7 n. 2, quali ad esempio, quelle di arricchimento senza causa¹².

Chiarito l'ambito di applicazione della disposizione, occorre ora soffermarsi sul foro designato dalla stessa, vale a dire quello del “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

36; 18 luglio 2013, in causa C-147/12, *ÖFAB*, ECLI:EU:C:2013:490, par. 32; sent. *Brogssitter* cit., par. 20; 28 gennaio 2015, in causa C-375/13, *Kolassa*, ECLI:EU:C:2015:37, par. 44; 12 settembre 2018, in causa C-304/17, *Löber*, ECLI:EU:C:2018:701, par. 19; sent. *Wikingerhof* cit., par. 23.

⁸ Si vedano: conclusioni dell'Avvocato generale Jääskinen, presentate il 19 aprile 2012, in causa C-133/11, *Folien Fischer*, ECLI:EU:C:2012:226, par. 45; conclusioni dell'Avvocato generale Saugmandsgaard Øe, presentate il 10 settembre 2020, in causa C-59/19, *Wikingerhof GmbH & Co KG contro Booking.com BV*, ECLI:EU:C:2020:688, par. 43 e ss.

⁹ Cfr. Corte di giustizia, 30 novembre 1976, in causa 21/76, *Bier*, ECLI:EU:C:1976:166, par. 16 e sent. *ÖFAB* cit., par. 34.

¹⁰ Corte di giustizia, 17 settembre 2002, in causa C-334/00, *Tacconi*, ECLI:EU:C:2002:499, par. 23-27; sent. *ÖFAB* cit., par. 32-33; v. anche conclusioni *Wikingerhof* cit., par. 48.

¹¹ Si ricordi ad esempio che anche l'azione avente ad oggetto la responsabilità precontrattuale è stata ricondotta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell'ambito della disposizione relativa al foro dell'illecito, di cui art. 5 n. 3 dell'allora vigente Convenzione di Bruxelles (sent. *Tacconi* cit., par. 27). Per una elencazione completa del novero delle azioni che vi rientrano si veda Mankowski, *op. cit.*, pagg. 273-274.

¹² In tal senso si vedano: conclusioni dell'Avvocato generale Wahl, presentate il 7 aprile 2016, in causa C-102/15, *Gazdasági Versenyhivatal contro Siemens Aktiengesellschaft Österreich*, ECLI:EU:C:2016:225, par. 55-75; conclusioni *Wikingerhof* cit., par. 47; da ultimo, Corte di giustizia, 9 dicembre 2021, in causa C-242/20, *RVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb contro BP Europa SE*, ECLI:EU:C:2021:985, par. 55-56, nella quale la Corte ha affermato che l'azione di arricchimento senza causa non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi di cui all'art. 5 n. 3 del regolamento n. 44/2001, poiché la stessa si basa su un'obbligazione che non trae origine da un evento dannoso e non mira ad ottenere l'accertamento della responsabilità del convenuto. In dottrina, Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano, 2013, pag. 17, evidenzia come le obbligazioni di carattere reale non rientrino né nella materia contrattuale né in quella degli illeciti. Per una ricostruzione in termini residuali della disposizione in materia di foro dell'illecito v. sent. *Henkel* cit., par. 36, nonché, in dottrina, Mosconi, Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. 1, 8ª edizione, Milano, 2017, pag. 84.

Tale formulazione, lasciata volontariamente priva di una definizione dagli autori della Convenzione di Bruxelles del 1968¹³, ha dato adito a numerosi dubbi interpretativi con i quali si sono dovute confrontare giurisprudenza e dottrina.

La prima pronuncia nella quale la Corte di giustizia ha fornito la propria interpretazione sul punto è la celebre sentenza relativa al caso *Bier*. In essa la Corte ha chiarito per la prima volta che l'espressione di cui all'allora vigente art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles (corrispondente all'attuale art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis*) "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" deve essere inteso nel senso di ricomprendere sia "il luogo ove si è manifestato il danno" sia "il luogo dell'evento generatore di tale danno", e di attribuire all'attore la scelta tra uno di essi, nel caso in cui non coincidano¹⁴.

La Corte, pur avendo avuto il merito di affermare in tale pronuncia un principio rimasto granitico nella propria giurisprudenza per oltre quarant'anni¹⁵, ha lasciato alcuni aspetti irrisolti, non avendo chiarito, in particolare, che cosa dovesse intendersi per evento generatore del danno e che cosa, invece, per manifestazione del danno.

In particolare, in relazione alle ipotesi di illecito nelle quali è possibile individuare una pluralità di atti prodromici e/o una pluralità di conseguenze dannose, ci si è chiesti quali tra essi vadano presi in considerazione ai fini dell'applicazione del principio enunciato nella suddetta sentenza.

Con riferimento alla definizione del luogo dell'evento dal quale è insorto il danno, parte della dottrina ha suggerito di prendere in considerazione quelle azioni che secondo la legge del luogo in cui sono state compiute (*lex causae*) sono considerate già come integranti l'illecito e non meri atti preparatori¹⁶. Altri autori hanno sostenuto la rilevanza di quegli atti che nelle intenzioni dell'autore dell'illecito non erano più considerati atti preparatori, ma veri e propri atti esecutivi¹⁷. Infine, vi è chi ha affermato che le uniche azioni che integrano la nozione di evento generatore del danno sono quelle "originarie", vale a dire quelle che, dal punto di vista fattuale, si pongono all'inizio della catena degli eventi culminati nel danno e che fanno sorgere la responsabilità del loro autore¹⁸.

Significative indicazioni interpretative circa la definizione della nozione in esame si rinvencono altresì nella giurisprudenza della Corte di giustizia successiva alla sentenza *Bier*.

¹³ V. Relazione Jenard cit., pag. 26, ove si legge che il Comitato ha preferito non precisare se con luogo dell'evento dannoso dovesse intendersi il luogo in cui è avvenuto il fatto che ha provocato il danno, oppure quello in cui il danno si è verificato.

¹⁴ Sent. *Bier* cit., par. 19.

¹⁵ Carrascosa González, *Distance Torts: The Mines de Potasse Decision Forty Years On*, in *Yearbook of private international law*, 2016/2017, pagg. 19-38. La pronuncia in questione rappresenta, infatti, il *leading case* in materia di illeciti a distanza (vale a dire quelli nei quali il luogo della condotta dannosa non coincide con quello dell'evento dannoso), che ha dato vita ad un filone giurisprudenziale di fondamentale importanza per lo studio della materia delle violazioni dei diritti della personalità, e che pertanto sarà affrontato più approfonditamente nel paragrafo successivo (v. *infra*, par. 2).

¹⁶ V. Mankowski, *op. cit.*, pag. 283.

¹⁷ Kubis, *Internationale Zuständigkeit bei Persönlichkeits- und Immaterialgüterrechtsverletzungen*, Bielefeld, 1999, pagg. 143 e ss.

¹⁸ Kaye, *Civil Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments: The Application in England and Wales of the Brussels Convention of 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters Under the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, Abingdon, 1987, pag. 580.

In particolare, nella sentenza relativa al caso *DFDS Torline*¹⁹, la Corte ha affermato che, affinché un fatto possa essere considerato evento originante il danno ai sensi dell'art. 5 n. 3 dell'allora vigente Convenzione di Bruxelles, non è necessario che da esso sia scaturito "certamente o verosimilmente" il danno, ma è sufficiente che rappresenti un "presupposto necessario" dello stesso (parr. 29 e ss.).

Inoltre, è utile ricordare che nella sentenza *Kainz*²⁰ la Corte di giustizia ha precisato che nelle azioni in materia di responsabilità da prodotto difettoso, il luogo in cui si situa il fatto generatore del danno, rilevante ai fini dell'art. 5 n. 3 del regolamento n. 44/2001, si colloca nel luogo di fabbricazione del prodotto, trattandosi del luogo che, per la sua prossimità rispetto alla controversia, maggiormente facilita la raccolta delle prove, agevola l'organizzazione del processo e garantisce, di conseguenza, la corretta amministrazione della giustizia, rispondendo anche all'esigenza di prevedibilità del foro da parte del produttore (parr. 25-29). La Corte, pertanto, in tale pronuncia, ha individuato l'evento generatore del danno nel fatto "originale", avendo attribuito rilevanza unicamente al primo anello della catena degli eventi che hanno condotto all'illecito, vale a dire la fabbricazione del prodotto, e scartato invece gli altri (la distribuzione e la vendita del prodotto).

Prendendo in esame l'altro concetto su cui si incentra la sentenza *Bier*, vale a dire quello del luogo in cui si è manifestato il danno, occorre rammentare che la Corte di giustizia ha fornito indicazioni utili a delineare i contorni dello stesso nelle sentenze relative ai casi *Dumez*²¹ e *Marinari*²².

Nella prima, la Corte ha precisato che il luogo di manifestazione del danno va inteso come quello in cui si producono gli effetti dannosi, causalmente connessi con il fatto generatore, nei confronti della sola vittima immediata, mentre esso non ricomprende i vari luoghi ove sono risentiti eventuali danni da parte di vittime indirette²³.

Nella sentenza *Marinari*, invece, la Corte ha chiarito che l'espressione evento generatore del danno non può essere inteso in modo da includere anche le

¹⁹ Corte di giustizia, 5 febbraio 2004, in causa C-18/02, *DFDS Torline*, ECLI:EU:C:2004:74. In tale sentenza la Corte si è dovuta pronunciare sulla competenza a conoscere della domanda volta ad accertare l'illegittimità di azioni sindacali e i relativi danni; in particolare, la sentenza ha affrontato la questione se l'azione sindacale dovesse essere fonte certa o verosimile del danno ovvero solo presupposto necessario dello stesso, al fine di poter estendere la competenza del foro dell'illecito di cui all'art. 5 n. 3 Convenzione di Bruxelles anche alla causa relativa alla legittimità dell'azione sindacale.

²⁰ Corte di giustizia, 16 gennaio 2014, in causa C-45/13, *Kainz*, ECLI:EU:C:2014:7.

²¹ Corte di giustizia, 11 gennaio 1990, in causa C-220/88, *Dumez*, ECLI:EU:C:1990:8. La sentenza ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 5 n. 3 Convenzione di Bruxelles con riferimento ad una azione intentata da due società francesi contro due banche tedesche, volta ad accertare i danni indirettamente subiti a causa della revoca dei finanziamenti che le seconde avevano concesso ad un operatore immobiliare nell'interesse del quale le prime avevano avviato un programma di costruzioni immobiliari, conseguentemente interrotto.

²² Corte di giustizia, 19 settembre 1995, in causa C-364/93, *Marinari*, ECLI:EU:C:1995:289. Sebbene si tratti di una pronuncia ormai risalente e molto nota, si ricorda che in essa la Corte di giustizia si è pronunciata sulla applicabilità della norma sul foro dell'illecito, dell'allora vigente Convenzione di Bruxelles, all'azione con la quale il signor Marinari aveva chiesto la condanna della Lloyd Bank al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suo arresto da parte delle autorità britanniche, avvenuto a seguito della denuncia della banca per i numerosi pagherò cambiari alla stessa presentati dal Marinari e ritenuti di provenienza sospetta.

²³ Sent. *Dumez* cit., par. 20. La soluzione per la quale ha optato la Corte è stata giustificata dalla stessa sulla base dall'esigenza di evitare una moltiplicazione eccessiva dei fori competenti, con conseguente rischio di contrasto di giudicati (par. 18).

“conseguenze dannose di un evento che ha già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo”, e non va dunque attribuita rilevanza al luogo in cui si sono perpetrate le conseguenze patrimoniali indirette di un danno alla persona subito altrove (parr. 14-15).

Va da ultimo ricordato, con riferimento al concetto di evento dannoso, che la dottrina e la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno precisato che esso va individuato nel fatto implicante solo una “eventuale responsabilità” del convenuto, mentre non è necessario provare, in sede di accertamento della giurisdizione, che il fatto possa aver generato una effettiva responsabilità, poiché quest’ultima rappresenta una questione attinente al merito della causa²⁴.

Tornando al tenore letterale della disposizione di cui all’art. 7 n. 2 regolamento Bruxelles I-bis, si può osservare che essa indica come competente, oltre al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, anche l’autorità giudiziaria del luogo in cui l’evento dannoso può avvenire. Tale dicitura, non presente nell’art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles, è stata introdotta per la prima volta nel regolamento n. 44/2001, sebbene già in precedenza non si dubitasse che la disposizione della Convenzione fosse applicabile anche alle azioni inibitorie²⁵.

Sul punto va precisato che affinché possa radicarsi la competenza del giudice ai sensi della disposizione in esame con riferimento ad un danno non ancora avvenuto è necessario che il rischio di verificazione dello stesso sia concreto e non meramente astratto²⁶. Inoltre, con riferimento ai criteri di individuazione del luogo di concretizzazione del danno futuro, la dottrina ha proposto di distinguere l’ipotesi in cui tale danno si sia già verificato in passato, da quella in cui il danno rischia di verificarsi per la prima volta. Nel primo caso opera una presunzione di verificazione del danno futuro nel luogo in cui si è manifestato il precedente. Nel secondo, occorrerebbe distinguere ulteriormente due ipotesi: qualora l’autore abbia già preannunciato il luogo in cui intende ledere la vittima, tale luogo è idoneo a radicare la competenza in relazione al danno futuro; nel caso in cui, invece, il suddetto luogo non sia conoscibile, il foro va individuato sulla base di una analisi della fattispecie concreta²⁷.

²⁴ Per la dottrina si veda Carrascosa González, *The Internet* cit., pag. 333. Per la giurisprudenza si vedano: Corte di giustizia, 16 luglio 2009, in causa C-189/08, *Zuid-Chemie*, ECLI:EU:C:2009:475, par. 26 e sentenza 19 aprile 2012, in causa C-523/10, *Wintersteiger*, ECLI:EU:C:2012:220, par. 21.

²⁵ Si vedano sent. *Henkel* cit., par. 50 e sent. *DFDS Torline* cit., par. 27.

²⁶ Si vedano conclusioni *Folien Fischer* cit., par. 49, laddove l’Avvocato generale ha affermato che la giurisdizione ai sensi dell’art. 5 n. 3 del regolamento non può fondarsi su basi discrezionali quali sono quelle di un danno solo astrattamente concretizzabile. Per la dottrina si veda Mankowski, *op. cit.*, pag. 340.

²⁷ Mankowski, *op. cit.*, pagg. 339-340. Secondo l’autore, qualora il luogo in cui insorgerà il danno non si possa individuare sulla base di quanto preannunciato dal responsabile (ad esempio tramite una sua minaccia o altri suoi comportamenti), occorre prendere in considerazione il luogo in cui sono collocati i beni (materiali o immateriali) della vittima, che possono essere oggetto di aggressione.

In relazione agli illeciti a distanza²⁸ l'interpretazione cui ha aderito la Corte nella sentenza *Bier* conduce ad individuare (almeno) due fori competenti. Si tratta del c.d. "principio dell'ubiquità"²⁹.

Tale opzione è stata preferita rispetto alle altre possibili in base all'ampio tenore letterale della norma. La Corte, infatti, avrebbe potuto optare per la competenza del solo giudice del luogo della condotta illecita, ovvero per quella del giudice del luogo di verifica delle conseguenze dannose³⁰ ovvero, infine, avrebbe potuto seguire un approccio legato al criterio del collegamento più stretto (il c.d. "centro di gravità della sfera giuridica dell'atto illecito" ovvero "most significant approach"), idoneo ad attribuire competenza al giudice del luogo più prossimo, nel caso concreto, "alla situazione derivante dal fatto dannoso"³¹.

²⁸ Per illecito a distanza si intende quello in cui il fatto all'origine del danno e le sue conseguenze dannose si collocano in Stati differenti. Per meglio comprendere la categoria in esame può essere utile ricordare i fatti oggetto della sent. *Bier* cit.: un'azienda di orticoltura olandese (la Handelskwekerij GJ Bier BV) e una fondazione che perseguiva lo scopo del miglioramento della qualità delle acque del Reno avevano agito dinanzi all'autorità giudiziaria dell'Aia contro l'impresa francese Mines de potasse d'Alsace Sa, poiché quest'ultima aveva riversato nel fiume Reno rifiuti salini che avevano elevato il tenore di sale delle sue acque, danneggiando le colture dell'azienda ricorrente, irrigate con le medesime acque. Come dimostrato da tale caso, le ipotesi di inquinamento ambientale rappresentano l'esempio tipico di illecito a distanza, in quanto una condotta inquinante posta in essere in uno Stato può produrre i propri effetti a notevole distanza, anche travalicando i confini nazionali e creando danni in altri Stati. Occorre precisare che, oltre alla categoria degli illeciti a distanza, la dottrina ha individuato quella degli illeciti complessi - nei quali vi sono una pluralità di fatti generatori collocati in vari Paesi diversi - e quella degli illeciti con danni plurilocalizzati, nei quali, appunto, i danni si manifestano in diversi Stati (v. De Cristofaro, *La Corte di Giustizia tra forum shopping e forum non conveniens nelle azioni risarcitorie da illecito*, in *Giurisprudenza italiana*, 1997, pagg. 5 e ss., spec. pag. 19). È ben possibile, tuttavia, che vi siano degli illeciti che integrano tutte e tre le suddette categorie (v. *infra*, par. 3).

²⁹ Sent. *Bier* cit., parr. 17 e 24.

³⁰ Si ricordi dell'Avvocato generale Capotorti, nelle sue conclusioni aveva suggerito di interpretare l'art. 5 n. 3 Convenzione di Bruxelles in modo da attribuire competenza unicamente al giudice del luogo in cui si è prodotto il danno (conclusioni dell'Avvocato generale Capotorti, presentate il 10 novembre 1976, in causa C-21/76, *Bier*, ECLI:EU:C:1976:147, par. 10). La soluzione - poi fatta propria dalla Corte - del cumulo della competenza del giudice del luogo della condotta e della competenza del giudice del luogo delle conseguenze dannose, secondo l'Avvocato generale, era contraria sia al tenore letterale della norma (che parla di "giudice" e non di "giudici" del luogo dell'evento dannoso), sia allo "spirito" della Convenzione, vale a dire quello di realizzare una suddivisione della competenza internazionale secondo un criterio distributivo, che evitasse il moltiplicarsi dei fori (par. 7).

³¹ Si tratta delle soluzioni prospettate nelle osservazioni presentate alla Corte dalle parti di causa, dal governo francese, da quello olandese e dalla Commissione europea. In particolare, la possibile interpretazione della norma in esame in base al "most significant approach" era stata proposta nelle osservazioni presentate dai Paesi Bassi e in quelle presentate dalla Commissione, e trovava il suo fondamento nel principio, di origine anglosassone, della "*proper law of torts*", impiegato nel settore della scelta della legge applicabile. Secondo l'opzione in esame, il criterio del "collegamento preponderante" avrebbe dovuto integrare quello del *locus commissi delicti*, correggendo le soluzioni irragionevoli cui quest'ultimo avrebbe potuto portare in taluni casi. Mentre la Corte, nella sentenza, aveva scartato tale soluzione senza soffermarsi sulla stessa, l'Avvocato generale Capotorti aveva affermato che il criterio in esame non poteva trovare accoglimento, sia perché avrebbe potuto condurre ad attribuire la competenza ad un giudice diverso da quello testualmente indicato dalla norma (quello del luogo dell'evento dannoso), sia perché si trattava di un criterio poco obiettivo, che avrebbe lasciato eccessiva discrezionalità al giudice nella determinazione della propria competenza, in contrasto con i principi su cui si basava la Convenzione e, infine, avrebbe stabilito un parallelismo fra giurisdizione e legge applicabile (facendo dipendere la giurisdizione da considerazioni in ordine al diritto applicabile),

Le ragioni che hanno spinto la Corte di giustizia ad optare per il principio ubiquitario risiedono nel fatto che, in relazione ad un illecito, il luogo in cui è stato posto in essere il fatto originatore dello stesso e quello in cui si sono manifestate le conseguenze dannose, rappresentano generalmente criteri di collegamento parimenti utili per agevolare l'acquisizione delle prove e facilitare, di conseguenza, lo svolgimento del processo³².

Il principio dell'ubiquità è poi completato dall'altra fondamentale regola sancita nella sentenza *Bier*, vale a dire quella della “*optio fori*”. Secondo la stessa, spetta all'attore la scelta se intentare l'azione dinanzi al giudice del luogo in cui è stata realizzata la condotta che ha dato origine al danno ovvero a quello del luogo in cui tale danno si è manifestato³³.

Per concludere la presente sintetica trattazione relativa alla disposizione sul foro speciale dell'illecito va da ultimo osservato che la competenza del giudice del luogo dell'evento dannoso, individuato sulla base dei criteri sopra illustrati, permane anche nel caso in cui, nel suddetto luogo, in corso di causa, l'autore abbia sospeso la condotta illecita, ovvero siano venute meno le conseguenze dannose dello stesso. La Corte di giustizia, infatti, ha affermato l'applicabilità del principio della *perpetuatio fori* anche in materia di illeciti³⁴.

2. La giurisprudenza della Corte di giustizia sugli illeciti a distanza

A partire dalla sentenza *Bier*, la Corte di giustizia ha mantenuto costante il principio dell'ubiquità, applicandolo a varie tipologie di illeciti a distanza oggetto delle questioni alla stessa sottoposte.

Per citare alcuni dei più significativi esempi³⁵ si possono innanzitutto ricordare le sentenze *Zuid-Chemie* e *Kainz*, nelle quali la Corte ha applicato il principio ubiquitario al settore delle controversie in materia di danni da prodotti difettosi. Nella seconda di tali sentenze la Corte ha chiarito che il fatto generatore del danno cagionato dal prodotto difettoso si colloca nel luogo in cui ha sede il produttore e dunque nel

non ammesso dalla Convenzione stessa (conclusioni *Bier* cit., par. 6; in dottrina si veda Carrascosa González, *Distance Tort* cit., pag. 21).

³² Sent. *Bier* cit., par. 17. Si vedano anche: Corte di giustizia, 22 gennaio 2015, in causa C-441/13, *Hejduk* ECLI:EU:C:2015:28, par. 19; 21 maggio 2015, in causa C-352/13, *Peroxide*, ECLI:EU:C:2015:335, par. 40. Inoltre, la giurisprudenza successiva alla sentenza *Bier*, nel confermare il principio ubiquitario, ha osservato che lo stesso risponde altresì all'esigenza di prevedibilità del foro competente. Sia la competenza del giudice del luogo del fatto generatore che quella dell'autorità giudiziaria del luogo di manifestazione del danno sono sufficientemente prevedibili tanto per la vittima dell'illecito, quanto per il convenuto, autore dello stesso (sent. *OFAB* cit., par. 49-51; sent. *Kainz* cit., par. 24-28). La giurisprudenza ha altresì precisato che la moltiplicazione dei fori competenti che consegue dall'applicazione del principio ubiquitario non trova il suo fondamento giustificativo nella volontà di agevolare la vittima dell'illecito, tanto è vero che le regole di individuazione della competenza non cambiano a seconda che l'azione sia intentata dalla vittima ovvero dall'asserito responsabile (sent. *Folien Fischer* cit., par. 46-47; sent. *Kainz* cit., par. 30-31).

³³ Sent. *Bier* cit., par. 19. Nell'effettuare tale scelta l'attore è totalmente libero, ben potendo optare per il foro più conveniente non solo perché a lui più accessibile, ma anche perché più favorevole dal punto di vista della normativa sostanziale sulla base della quale verrà decisa la controversia (v. Carrascosa González, *Distance Tort* cit., pag. 24).

³⁴ V. sent. *DFDS Torline* cit., par. 37.

³⁵ Di seguito verranno omesse le sentenze relative ai casi di violazioni dei diritti della personalità, oggetto di trattazione separata nei successivi paragrafi (v. *infra*, par. 3-7).

luogo di fabbricazione del prodotto (par. 33). Nella sentenza *Zuid-Chemie*, invece, la Corte ha affermato che il luogo in cui si sono verificate le conseguenze dannose – il cui giudice può essere adito in alternativa rispetto a quello del luogo di produzione – coincide con quello in cui il difetto del prodotto esplica i propri effetti e il danno si manifesta in concreto (par. 27).

Altra applicazione del principio in esame si è avuta in materia di responsabilità del direttore ed amministratore di una società per i danni arrecati nell’esercizio delle sue funzioni. Nella sentenza relativa al caso *Ferho*³⁶, la Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 5 n. 3 regolamento n. 44/2001, sono competenti a conoscere delle azioni di accertamento della suddetta responsabilità e di risarcimento dei relativi danni sia il giudice del luogo del “fatto generatore”, sia il giudice del luogo di “concretizzazione del danno” (par. 72). A parere della Corte, nei casi come quello di specie, il primo va individuato nel luogo in cui l’amministratore svolgeva abitualmente i propri compiti, mentre il secondo si colloca ove si è “manifestato concretamente” il danno lamentato dalla società amministrata (parr. 76-77).

Con riferimento al settore della proprietà intellettuale ed industriale, la Corte di giustizia nella sentenza *Wintersteiger*³⁷ ha affermato che un’azione relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro da parte di un inserzionista operante per un motore di ricerca di un altro Stato membro può essere intentata, ai sensi dell’art. 5 n. 3 regolamento Bruxelles I, davanti al giudice del luogo di “concretizzazione del danno”, che, nel caso, coincide con quello di registrazione del marchio, e davanti al giudice del luogo del “fatto generatore del danno”, da intendersi, nella fattispecie, quello in cui si trova lo stabilimento dell’inserzionista, in cui ha avuto avvio il processo tecnico finalizzato alla comparsa degli annunci³⁸.

Con specifico riguardo alla materia del diritto d’autore, poi, la Corte, nella pronuncia relativa al caso *Pinckney*³⁹, dopo aver ribadito l’interpretazione dell’art. 5 n. 3 regolamento n. 44/2001 alla luce del principio ubiquitario (par. 26), ha fornito precisazioni in ordine alla collocazione del luogo di concretizzazione del danno in caso di violazione del diritto d’autore perpetrata tramite la vendita *online* non autorizzata di brani musicali su supporto materiale. In particolare, la Corte ha concluso nel senso che il danno si concretizza in ogni luogo in cui è accessibile il sito internet dal quale è possibile procurarsi l’opera musicale oggetto dell’illecito, con la precisazione, tuttavia, che il giudice di tale luogo è competente a conoscere unicamente dei danni

³⁶ Corte di giustizia, 10 settembre 2015, in causa C-47/14, *Ferho*, ECLI:EU:C:2015:574.

³⁷ Nel caso oggetto della pronuncia, in particolare, la *Wintersteiger*, società austriaca attiva nel campo dei macchinari per la messa a punto di attrezzature sciistiche, aveva agito davanti ai giudici austriaci lamentando l’utilizzo abusivo del proprio marchio da parte della società tedesca Products 4U, in quanto quest’ultima aveva introdotto un collegamento al suo sito internet come primo risultato che compariva digitando la parola “*wintersteiger*” nel motore di ricerca *google.de*, nonostante le due società non avessero alcun rapporto commerciale.

³⁸ Sent. *Wintersteiger* cit., parr. 29 e 37. Si osservi che la Corte, con riferimento alla individuazione del luogo del fatto generatore del danno nei casi del tipo di quello di specie, ha escluso la rilevanza della collocazione del *server* del motore di ricerca sul quale è stato caricato il collegamento al sito internet dall’autore della violazione del marchio. Il luogo in cui si trova tale *server*, infatti, secondo la Corte, è eccessivamente incerto e difficile da individuare e non potrebbe dunque assurgere a titolo di giurisdizione, in quanto contrasterebbe con il principio di prevedibilità dei fori competenti sul quale si fonda il regolamento Bruxelles I.

³⁹ Corte di giustizia, 3 ottobre 2013, in causa C-170/12, *Pinckney*, ECLI:EU:C:2013:635.

manifestatisi nel suo territorio nazionale, stante l'assoggettamento dei diritti d'autore al principio di territorialità⁴⁰.

Degna di considerazione è poi la giurisprudenza in materia di illeciti *antitrust* e in particolare la sentenza *Peroxide*⁴¹, nella quale la Corte di giustizia si è pronunciata sulla competenza giurisdizionale a conoscere delle azioni di risarcimento del danno causato da un'intesa anticoncorrenziale vietata tra imprese. In siffatto contesto la Corte ha precisato, innanzitutto, che l'evento causale del danno da intesa anticoncorrenziale consiste nella conclusione dell'intesa stessa, e che, pertanto, sarà il giudice del luogo in cui tale intesa è stata raggiunta a potersi pronunciare sulla relativa controversia⁴². Nel caso, invece, in cui l'intesa non sia stata conclusa in un unico luogo, ma sia stata il frutto di una pluralità di accordi, adottati in varie circostanze spazio-temporali, occorre verificare quale di tali accordi sia stato da solo l'evento causale del danno⁴³. Quanto, invece, alla concretizzazione del danno, la Corte ha affermato che essa va collocata nel luogo ove è situata la sede sociale dell'impresa danneggiata dall'intesa anticoncorrenziale e il giudice di tale luogo potrà conoscere dell'azione risarcitoria dei danni subiti dall'impresa nel proprio territorio di competenza⁴⁴.

⁴⁰ Sent. *Pinckney* cit., par. 44. Si noti che la Corte, nella pronuncia in esame, ha precisato che l'individuazione del luogo di concretizzazione del danno varia a seconda del tipo di diritto violato. In caso di violazione di un diritto della proprietà intellettuale ed industriale, il danno può concretizzarsi solo nel Paese di registrazione del marchio, poiché solo in esso il suddetto diritto è tutelato. In caso di violazione dei diritti della personalità e di quelli d'autore, invece, il danno può insorgere potenzialmente in ogni Stato membro, poiché tali diritti ricevono tutela in tutti gli Stati dell'Unione (parr. 36 e 39). Si osservi che, a differenza della soluzione adottata in materia di violazione dei diritti della personalità tramite internet, per le ipotesi di violazioni del diritto d'autore a mezzo internet la Corte non ha ritenuto che il luogo di concretizzazione del danno si possa collocare, oltre che nei vari luoghi in cui il sito internet è accessibile, anche nel centro di interessi della vittima (v. *infra*, par. 4). Da ultimo, va ricordato che la Corte ha escluso la rilevanza della valutazione dell'indirizzamento del sito internet verso un determinato Stato al fine di individuare il luogo di concretizzazione del danno, e ciò sulla scorta della considerazione che la norma sul foro dell'illecito non contempla tale requisito a differenza di quella relativa ai contratti conclusi con consumatore, di cui all'art. 15, par. 1, lett. c), regolamento n. 44/2001 (sent. *Pinckney* cit., par. 42). Per l'affermazione dei medesimi principi appena esposti in riferimento ad un caso di violazione del diritto d'autore perpetrata tramite la pubblicazione di fotografie su un sito internet senza il consenso dell'autrice si veda sent. *Hejduk* cit., parr. 27-37. Per una soluzione diversa per quanto concerne il requisito dell'indirizzamento del sito internet si veda Corte di giustizia, 18 ottobre 2012, in causa C-173/11, *Football Dataco*, ECLI:EU:C:2012:642, parr. 36-39.

⁴¹ Nel giudizio del rinvio che ha dato origine alla sent. *Peroxide* cit., una società di diritto belga, cessionaria di crediti risarcitori derivanti da intese anticoncorrenziali, aveva chiesto la condanna di sei società, con rispettive sedi in differenti Stati membri, al rilascio di informazioni e al risarcimento del danno con riferimento ad una intesa vietata dall'art. 81 del TCE (oggi art. 101 TFUE), atta ad alterare il mercato di alcuni prodotti chimici (nel caso di specie, il perossido di idrogeno e il perborato di sodio).

⁴² Sent. *Peroxide* cit., par. 44.

⁴³ Sent. *Peroxide* cit., parr. 46 e 50. La Corte non ha precisato quale sia la soluzione nel caso in cui tra i vari accordi attraverso i quali si è perfezionata l'intesa non ve ne sia uno in particolare che possa essere individuato quale unico e principale evento causale del danno. Si può ipotizzare che nel caso in cui vi siano più luoghi nei quali si sono perfezionati gli accordi che hanno causato il danno, ognuno di essi sia idoneo a fondare la competenza a conoscere della causa risarcitoria. In senso opposto si potrebbe sostenere che in tal caso non ricorrono i presupposti per l'applicazione del principio ubiquitario e il foro competente sia unicamente quello del luogo di concretizzazione del danno (cfr. sent. *Marinari* cit., par. 13; v. *infra* questo paragrafo). La Corte ha però chiarito, sotto altro profilo, che il giudice del luogo dell'evento causale, individuato secondo i criteri sopra illustrati, è competente a conoscere delle domande proposte nei confronti di tutti i partecipanti dell'intesa illecita, a prescindere dal luogo in cui questi ultimi sono stabiliti (sent. *Peroxide* cit., parr. 47-48).

⁴⁴ Sent. *Peroxide* cit., parr. 52-55.

Il principio ubiquitario è stato altresì applicato nel settore della responsabilità professionale. In particolare, nella sentenza *Universal Music*⁴⁵, la Corte di giustizia si è pronunciata sul giudice competente a conoscere dell'azione risarcitoria intentata da una società discografica contro alcuni avvocati che avevano commesso degli errori nella redazione di un contratto tra la stessa ed altra società discografica, indicando un prezzo di acquisto delle azioni della seconda da parte della prima notevolmente più alto di quello effettivamente pattuito (parr. 7-4). La Corte ha affermato che il luogo in cui è insorto il danno, nel caso di specie, doveva individuarsi nel luogo in cui le parti avevano concluso la transazione (davanti ad un collegio arbitrale) che aveva posto fine alla controversia circa la determinazione dell'esatto ammontare del prezzo da corrispondere (par. 31). La Corte ha invece escluso che potesse ritenersi rilevante, in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo in cui la società ricorrente aveva subito la perdita economica, vale a dire il luogo ove aveva sede la banca presso la quale la società aveva il proprio conto corrente⁴⁶.

In altra pronuncia, la Corte di giustizia ha poi affermato che il fatto generatore del danno derivante da una violazione da parte di una banca degli obblighi informativi nei confronti degli investitori, va individuato laddove sono state assunte da parte della banca le decisioni riguardanti le modalità degli investimenti e il contenuto dei relativi prospetti informativi, ovvero laddove tali prospetti sono stati redatti e distribuiti⁴⁷. La Corte, inoltre, ha precisato che, in applicazione del principio ubiquitario, in alternativa al giudice del suddetto luogo, l'investitore che intenda lamentare le carenze informative della banca, può adire il giudice del luogo di concretizzazione del danno, che nel caso, coincide con la sede della banca presso la quale si trova il proprio conto corrente⁴⁸.

Occorre da ultimo ricordare un caso nel quale la Corte di giustizia ha escluso l'applicabilità del principio dell'ubiquità. Nella sentenza *Reunion Europeenne*⁴⁹, la Corte si è pronunciata nell'ambito di un'azione intentata da alcune compagnie assicurative contro i vettori marittimi che, sebbene non formalmente incaricati, avevano provveduto al trasporto di merci assicurate dalle ricorrenti, causandone l'avaria (parr. 8-9). In tale occasione la Corte ha richiamato la propria pronuncia relativa al caso *Marinari*, nel quale aveva affermato che il principio ubiquitario e la conseguente *optio fori* in capo all'attore tra il giudice del luogo del fatto originatore del danno e quello del luogo di concretizzazione dello stesso, non hanno applicazione assoluta, giacché gli stessi non possono trovare spazio nei casi in cui non ricorrono le

⁴⁵ Corte di giustizia, 16 giugno 2016, in causa C-12/15, *Universal Music*, ECLI:EU:C:2016:449.

⁴⁶ Sent. *Universal Music* cit., parr. 38-40. Nell'effettuare tale precisazione la Corte ha richiamato il principio affermato nella sentenza *Marinari*, secondo cui la nozione di luogo dell'evento dannoso contenuta nella disposizione sul foro dell'illecito non può essere interpretata in modo così estensivo da ricomprendere i vari luoghi in cui si sono verificate tutte le "conseguenze lesive di un fatto che ha causato un danno effettivamente avvenuto in un altro luogo". Inoltre, come indicato dalla Corte, il luogo in cui è avvenuto l'effettivo esborso patrimoniale non rappresenta un titolo di giurisdizione "affidabile" nei casi (come quello di specie) in cui la parte lesa può optare tra conti correnti in vari Paesi dai quali effettuare il pagamento (sent. *Universal Music* cit., par. 38).

⁴⁷ Sent. *Kolassa* cit., par. 53.

⁴⁸ Sent. *Kolassa* cit., par. 55. Si può notare che nel caso in esame la Corte ha adottato una soluzione, in punto di individuazione del luogo di concretizzazione del danno, divergente rispetto a quella per la quale ha optato nella sent. *Universal Music* cit., parr. 38-40.

⁴⁹ Corte di giustizia, 27 ottobre 1998, in causa C-51/97, *Réunion européenne*, ECLI:EU:C:1998:509.

“circostanze particolari” che li giustificano⁵⁰. Tali circostanze, secondo la Corte, non sussistono, ad esempio, nel caso oggetto del giudizio di rinvio, in cui il luogo dell’evento generatore del danno è di difficile, se non impossibile, determinazione (par. 33). In simili casi, viene meno la possibilità di scelta da parte dell’attore, il quale potrà adire soltanto il giudice del luogo di concretizzazione del danno.

3. La diffamazione a mezzo stampa: la sentenza *Shevill*

La prima applicazione dei principi sanciti dalla sentenza *Bier* nel settore delle violazioni dei diritti della personalità risale alla sentenza relativa al caso *Shevill*⁵¹.

In tale pronuncia la Corte di giustizia ha fornito la propria interpretazione dell’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” di cui all’art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 rispetto ad un caso di diffamazione a carattere transnazionale perpetrata a mezzo stampa⁵².

Nel rispondere a tale questione interpretativa, la Corte ha affermato che il principio ubiquitario e quello dell’*optio fori*, teorizzati nella sentenza *Bier* con riferimento ad una azione risarcitoria di danni materiali, dovessero trovare applicazione anche alle azioni aventi ad oggetto il risarcimento di danni immateriali, quali quelli derivanti dalla diffamazione di una persona fisica per il tramite della pubblicazione di un articolo di giornale⁵³. Pertanto, secondo la Corte, anche in tali casi, qualora il luogo del fatto generatore del danno non coincida con quello in cui tale danno si è concretizzato, la competenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 5 n. 3 Convenzione di Bruxelles spetta potenzialmente sia al giudice del primo luogo che al giudice del secondo e l’attore può operare la scelta in ordine a quale fra questi giudici adire⁵⁴.

La Corte è poi passata a precisare cosa debba intendersi per luogo del fatto generatore e cosa, invece, per luogo di manifestazione del danno, nei casi di diffamazione a mezzo stampa.

⁵⁰ Sent. *Réunion européenne* cit., par. 29. V. anche sent. *Marinari* cit., par. 14. Si ricorda che in tale pronuncia la Corte aveva affermato che l’*optio fori* che deriva dall’interpretazione dell’art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles alla luce del principio ubiquitario non può condurre a “svuotare di contenuto” il principio su cui si fonda la Convenzione stessa, vale a dire che la competenza giurisdizionale spetta in via generale al giudice del domicilio del convenuto e solo in casi eccezionali, espressamente previsti, possono trovare spazio ipotesi di *fora actoris*. Secondo la Corte, quindi, la disposizione sul foro dell’illecito può attribuire competenza sia al giudice del luogo del fatto generatore che a quello del luogo delle conseguenze dannose solo se entrambi i luoghi, nel caso concreto, sono parimenti prossimi alla controversia. Il suddetto sdoppiamento del foro dell’illecito non può essere giustificato in forza di altre ragioni, quali ad esempio la tutela dalla parte lesa.

⁵¹ Corte di giustizia, 7 marzo 1995, in causa C-68/93, *Shevill*, ECLI:EU:C:1995:61.

⁵² La Corte si è pronunciata nell’ambito di una controversia insorta tra la signora Shevill, residente del Regno Unito, e una casa editrice di un giornale francese che aveva pubblicato un articolo nel quale la prima veniva accusata di riciclaggio di denaro sporco. Sebbene il giornale fosse stato distribuito prevalentemente in Francia, mentre poche copie erano state vendute nel Regno Unito, la signora Shevill ha intentato la causa di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa davanti ai giudici inglesi. Nell’ambito di tale procedimento la *House of Lords* ha effettuato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo, fra le varie questioni sollevate, se il foro inglese potesse essere competente ai sensi dell’art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles.

⁵³ Sent. *Shevill* cit., par. 23.

⁵⁴ Sent. *Shevill* cit., par. 20.

Il primo dei suddetti luoghi è stato collocato nel luogo di stabilimento dell'editore della pubblicazione asseritamente diffamatoria, poiché da questo luogo, secondo la Corte, "la diffamazione è stata formulata e messa in circolazione"⁵⁵. Stante la genericità dell'espressione utilizzata dalla Corte, ci si è chiesti se la stessa intendesse far riferimento unicamente allo stabilimento principale, oppure anche ad una sede secondaria dell'editore⁵⁶. Da una attenta lettura della sentenza, tuttavia, emerge che la Corte ha voluto attribuire carattere dirimente al luogo in cui è realizzato il fatto iniziale, ritenendo, invece, irrilevante lo specifico stabilimento nel quale tale fatto è avvenuto. La sentenza *Shevill*, infatti, ha rappresentato la prima affermazione del principio del "fatto causale iniziale", quale criterio guida nella selezione del fatto, generatore del danno, rilevante nei casi di illeciti complessi⁵⁷.

Quanto al luogo di concretizzazione del danno, esso, invece, è stato individuato sulla base della combinazione di due criteri: la diffusione della pubblicazione e la conoscenza della vittima. Secondo la Corte, infatti, il pregiudizio alla reputazione e all'onore di una persona, arrecato per il tramite di un giornale pubblicato in più Stati,

⁵⁵ Sent. *Shevill* cit., par. 24. Si noti che la Corte sul punto non ha tenuto conto delle conclusioni dell'Avvocato generale Darmon, il quale aveva affermato che per individuare il luogo del fatto originatore del danno non fosse rilevante la sede o lo stabilimento dell'editore, quanto il luogo in cui le pubblicazioni sono fisicamente stampate (conclusioni dell'Avvocato generale Darmon, presentate il 14 luglio 1994, in causa C-68/93, *Shevill*, ECLI:EU:C:1994:303, par. 111). Inoltre, la Corte ha precisato che il luogo di stabilimento dell'editore coincide di norma con il luogo di domicilio del convenuto, sul quale si fonda la regola generale di competenza sancita dall'art. 2, par. 1 della Convenzione. Proprio da tale coincidenza discenderebbe, secondo la Corte, l'esigenza di affermare la competenza anche dei giudici dei luoghi di concretizzazione del danno, altrimenti si svuoterebbe di utilità pratica il foro dell'illecito (v. sent. *Shevill* cit., par. 26-27). Sul punto si osservi che mentre l'art. 53 della Convenzione di Bruxelles faceva coincidere il domicilio delle persone giuridiche con la loro sede, da determinarsi in base alle norme di diritto internazionale privato dello Stato del foro, il regolamento n. 44/2001 e il regolamento n. 1215/2012 stabiliscono direttamente che il domicilio delle persone giuridiche corrisponde alla sede statutaria o alla sua amministrazione centrale o al suo centro d'attività principale. Se pertanto nella vigenza della Convenzione potevano esservi delle ipotesi nelle quali non vi era coincidenza tra il domicilio di una società e il luogo di suo stabilimento (allorquando il diritto internazionale privato del foro distingueva tali concetti), a partire dal regolamento Bruxelles I tali ipotesi sono venute quasi totalmente meno, stante l'ampiezza della definizione di domicilio delle persone giuridiche ivi presente, idonea a ricomprendere quella di stabilimento. Una ipotesi in cui ancora può venir meno questa coincidenza è quella in cui la società trasferisca il proprio domicilio dopo la commissione dell'illecito ma prima dell'inizio della causa. Mentre, infatti, il domicilio rilevante per determinare il foro generale ex art. 4 regolamento n. 1215/2012 è quello sussistente al momento dell'instaurazione della causa (cfr. Vlas, *Chapter V: General Provisions*, in Magnus e altri (eds.), *Brussels Ibis Regulation* cit., pag. 991), il luogo di stabilimento dell'editore, quale luogo del fatto generatore del danno, rilevante per stabilire il foro dell'illecito, è quello sussistente al momento dell'illecito.

⁵⁶ Sul punto si veda Márton, *Violation of Personality Rights through the Internet: Jurisdictional Issues under European Law*, Baden-Baden, 2016, pagg. 159-160. Secondo l'autrice un'interpretazione del luogo di stabilimento dell'editore che includa anche la sede secondaria conferisce maggiore autonomia al criterio in esame rispetto a quello del domicilio del convenuto, che si riferisce prevalentemente alla sede principale della persona giuridica.

⁵⁷ V. Monaco, *Il foro in materia di diffamazione online alla luce della sentenza IIsjan*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, pagg. 359-381, spec. pag. 361. Il caso oggetto della sentenza *Shevill* può dirsi integrante un illecito complesso (v. *supra*, nota 28) se si considera che l'origine del danno poteva essere individuata sia nell'ideazione e nella stampa dei quotidiani nello stabilimento dell'editore (sito in Francia) sia nella vendita degli stessi ai rivenditori al dettaglio, collocati in vari Stati, tra i quali, il Regno Unito. L'opzione a favore della rilevanza del solo fatto iniziale, inaugurata con la sentenza in esame, è stata poi seguita nella giurisprudenza successiva della Corte (si vedano sent. *Kainz* cit., par. 33 e sent. *Kolassa* cit., par. 53).

si concretizza in ciascuno Stato in cui la pubblicazione è diffusa e in cui la vittima sia conosciuta⁵⁸. Sul punto, ci si è chiesti, innanzitutto, se il luogo di distribuzione della pubblicazione debba intendersi quello in cui la pubblicazione è stata distribuita ai rivenditori ovvero quello in cui la stessa è stata venduta ai lettori, acquirenti finali. Secondo l'opzione maggioritaria, la Corte intendeva riferirsi alla distribuzione ai lettori, poiché la mera distribuzione della pubblicazione ai rivenditori non può rappresentare già la concretizzazione del danno rispetto alla vittima. Tale danno, infatti, si concretizza quando l'informazione diffamatoria viene a conoscenza del pubblico dei lettori⁵⁹.

Dubbi interpretativi ha sollevato altresì il requisito della conoscenza della vittima nello Stato del foro. Ci si è chiesti, in particolare, se la Corte abbia voluto subordinare l'affermazione della competenza dell'autorità giudiziaria di uno Stato alla circostanza che nel territorio di detto Stato la vittima fosse effettivamente conosciuta, ovvero al fatto che ivi la vittima lamenti di aver subito un danno alla propria reputazione⁶⁰. Quest'ultima opzione, secondo alcuni autori, è da preferire, poiché sarebbe illogico privare di giurisdizione il giudice di quello Stato in cui la vittima non era conosciuta prima della pubblicazione, ma nel quale diviene nota proprio a causa della stessa, subendo, per l'effetto, una lesione del proprio onore⁶¹. Altri autori hanno invece aderito all'opzione contraria, osservando che tale soluzione è imposta da esigenze di certezza e di prevedibilità del foro competente da parte dell'editore della pubblicazione, le quali verrebbero frustrate se la vittima potesse adire anche le autorità giurisdizionali degli Stati nei quali non era conosciuta (prima della pubblicazione)⁶².

Altro aspetto non chiarito dalla Corte e sul quale pertanto ci si è interrogati è, poi, quello se i due criteri per individuare il luogo di manifestazione del danno debbano ricorrere cumulativamente ovvero se l'uno (la lesione alla reputazione o la conoscenza della vittima) non incorpori l'altro (la distribuzione della pubblicazione)⁶³. In proposito, la dottrina prevalente ha aderito alla seconda delle suddette opzioni,

⁵⁸ Sent. *Shevill* cit., par. 28-29.

⁵⁹ V. Marton, *op. cit.*, pagg. 164-165. Tale interpretazione è conforme a quanto affermato dall'Avvocato generale Darmon nelle sue conclusioni presentate nel caso in esame, il quale aveva precisato che nei casi di diffamazione a mezzo stampa il danno si concretizza nei vari luoghi in cui la pubblicazione diffamatoria viene portata a conoscenza del pubblico (conclusioni *Shevill* cit., par. 53).

⁶⁰ Il dubbio sorge dal fatto che, mentre nel par. 29 della motivazione la Corte afferma che il luogo di concretizzazione del danno si colloca "ove la pubblicazione viene diffusa, quando la vittima sia ivi conosciuta", nel par. 30 e nel dispositivo la Corte conclude per l'affermazione della competenza dei "giudici di ogni Stato in cui è diffusa la pubblicazione o la vittima asserisce di aver subito una lesione alla propria reputazione" (sent. *Shevill* cit., par. 29, 30 e dispositivo). Non è chiaro dunque se, nelle intenzioni della Corte, la "conoscenza della vittima" fosse un requisito autonomo ovvero una esemplificazione del requisito della lesione della reputazione della vittima.

⁶¹ Nagy, *The Word is a Dangerous Weapon: Jurisdiction, Applicable Law and Personality Rights in EU Law – Missed and New Opportunities*, in *Journal of Private International Law*, 2012, pagg. 251-296, spec. pag. 258; Svantesson, *Private International Law and the Internet*, 2^a edizione, Alphen aan den Rijn, 2012, pag. 346.

⁶² Wagner, *Article 5 of the Commission Proposal: Violation of Privacy – defamation by Mass Media*, in *European Review of Private Law*, 2005, pagg. 21-37, spec. pagg. 26-27.

⁶³ Anche in tal caso il dubbio sorge dal momento che la Corte in un passaggio della motivazione utilizza la congiunzione "o" tra i due concetti (laddove afferma che sono competenti i "giudici di ogni Stato in cui è diffusa la pubblicazione o la vittima asserisce di aver subito una lesione alla propria reputazione" – par. 30), mentre nel dispositivo utilizza la congiunzione "e" (laddove afferma che sono competenti i "giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione").

osservando che la prima porterebbe ad una soluzione irragionevole allorché il luogo di distribuzione della pubblicazione e quello in cui la vittima ha subito la lesione alla propria reputazione non coincidano: a voler ritenere che i requisiti debbano ricorrere cumulativamente si giungerebbe, in tali casi, a negare la competenza ai giudici di entrambi i luoghi⁶⁴.

Tralasciando per il momento ulteriori aspetti critici relativi ai criteri di individuazione del luogo dell'evento dannoso⁶⁵, occorre soffermarsi su un altro aspetto centrale della sentenza *Shevill*. In essa, infatti, la Corte di giustizia non si è limitata ad affermare la competenza dei giudici dei luoghi come sopra individuati e la possibilità dell'attore di scegliere quale di essi adire, ma ha altresì provveduto a differenziare l'estensione del potere giurisdizionale di tali giudici. In particolare, la Corte ha precisato che mentre il giudice del luogo di stabilimento dell'editore è competente a conoscere della domanda relativa a tutti i danni cagionati dalla pubblicazione illecita, ovunque essi siano stati subiti dalla vittima, i giudici degli Stati nei quali la pubblicazione è stata diffusa e nei quali la vittima fosse conosciuta sono competenti a conoscere ciascuno del danno manifestatosi nel proprio territorio nazionale⁶⁶.

Sebbene il regolamento Bruxelles I-bis (così come, prima, il regolamento n. 44/2001 e la Convenzione di Bruxelles del 1968) a differenza di altri regolamenti europei⁶⁷, attribuisca ai giudici indicati dalle proprie disposizioni competenze su intere controversie, senza prevedere frazionamenti, la Corte di giustizia ha in più occasioni adottato soluzioni del tipo di quella appena esposta.

Ad esempio, nella già menzionata sentenza *Pinckney*, la Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 5 n. 3 regolamento n. 44/2001, la competenza a conoscere delle azioni risarcitorie del danno per violazione del diritto d'autore spetta ai giudici dei vari

⁶⁴ V. Marton, *op. cit.*, pag. 171; Kaye, *Law of the European Judgments Convention*, vol. 2, Chichester, 1999, pag. 1460. Si noti che il luogo di distribuzione della pubblicazione e quello in cui la vittima subisce la lesione alla propria reputazione possono non coincidere nel caso in cui l'informazione giunga a conoscenza del pubblico di un luogo mediante forme diverse dalla distribuzione intenzionale dell'editore (ad esempio allorché il giornale contenente la suddetta informazione venga acquistato da un lettore in un luogo ed esportato dallo stesso altrove). Per contro è possibile osservare che il problema in questione non si pone nel caso in cui si adotti un'interpretazione più ampia del concetto di distribuzione, comprensiva di tutte le ipotesi in cui la notizia venga a conoscenza di un dato pubblico: in tal modo si escluderebbe in radice la possibilità che il luogo in cui la vittima ha subito un danno alla propria reputazione non coincida con quello di distribuzione del materiale lesivo.

⁶⁵ Sulle criticità della moltiplicazione dei fori competenti risultante dalla soluzione adottata nella sentenza *Shevill* si veda *infra*, capitolo III, par. 1.

⁶⁶ Sent. *Shevill* cit., par. 30. Secondo la Corte, infatti, in base al principio di buona amministrazione della giustizia, se la diffamazione è stata perpetrata sui territori di vari Stati, l'autorità giudiziaria di ognuno di essi è la più qualificata per valutare i danni subiti dalla vittima nel proprio territorio.

⁶⁷ Si veda ad es. il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari in *GUCE* L 3 del 05.01.2002, pagg. 1 – 24, che, all'art. 83, distingue la competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari a seconda del tipo di azione di contraffazione: per le azioni di contraffazione e di minaccia di contraffazione (oltre che per le relative riconvenzionali di nullità di disegni o modelli), il tribunale dello Stato membro nel quale la contraffazione è stata commessa (o minaccia di essere commessa) è competente a conoscere dei soli atti compiuti nel territorio di tale Stato. I giudici competenti in base agli altri titoli di giurisdizione indicati nell'art. 82 (domicilio o stabile organizzazione del convenuto, domicilio o stabile organizzazione dell'attore, sede dell'Ufficio disegni e modelli), invece, sono competenti a conoscere degli atti di contraffazione commessi in tutti gli Stati membri. Per una analoga frammentazione della competenza si veda anche l'art. 101 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in *GUCE* L 227 del 01/09/1994, pagg. 1 – 30.

Stati in cui la copia illegittima di un'opera fosse reperibile, prevedendo, tuttavia, che ciascuno di detti giudici fosse competente a conoscere solo del danno verificatosi nel territorio dello Stato della propria sede⁶⁸.

Ancora, nella sentenza *Hejduk*⁶⁹, la Corte ha effettuato il medesimo frazionamento di competenze in relazione ad una controversia che traeva origine dalla violazione dei diritti economici e morali d'autore tramite la pubblicazione non autorizzata su un sito internet di alcune fotografie. La Corte ha affermato che sono competenti a conoscere di tali controversie i giudici degli Stati membri in cui il sito internet è accessibile, con la precisazione che la competenza di ciascun giudice è limitata ai danni manifestatisi nel proprio territorio nazionale⁷⁰.

Nonostante la giurisprudenza della Corte abbia seguito in maniera costante tale approccio, c.d. a mosaico, in relazione ai casi di illecito plurilocalizzato, la dottrina non ha mancato di far notare le criticità che esso comporta, oltre che la dubbia compatibilità dello stesso con il tenore letterale delle disposizioni del regolamento Bruxelles I-bis e con i principi su cui quest'ultimo si fonda⁷¹.

4. La diffamazione a mezzo internet: la sentenza *eDate-Martinez*

A sedici anni dalla sentenza *Shevill*, la Corte di giustizia è stata chiamata a valutare l'adeguatezza dei criteri elaborati in tale sentenza rispetto alle ipotesi di violazioni dei diritti della personalità perpetrate tramite internet⁷².

Nella sentenza *eDate-Martinez*, del 25 ottobre 2011⁷³, infatti, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi – in occasione di due rinvii pregiudiziali sollevati da due distinte autorità giurisdizionali nazionali⁷⁴ – su come dovesse essere interpretata l'espressione

⁶⁸ Sent. *Pinckney* cit., par. 45. Si veda anche sent. *Hejduk* cit., par. 24.

⁶⁹ V. *supra*, note 32 e 40.

⁷⁰ Sent. *Hejduk* cit., par. 36. Per l'applicazione del medesimo frazionamento in materia di violazioni dei diritti della personalità a mezzo internet v. *infra*, par. 4.

⁷¹ Per una trattazione approfondita delle criticità del c.d. “*mosaic approach*” si veda, *infra*, capitolo III, par. 2.

⁷² Le spiccate differenze tra le pubblicazioni su stampa e quelle a mezzo internet, consistenti in particolare nella più rapida ed estesa accessibilità delle seconde rispetto alle prime, avevano ingenerato numerosi dubbi sul fatto che le regole elaborate dalla Corte nella sentenza *Shevill* potessero valere anche per determinare la competenza a conoscere degli illeciti perpetrati a mezzo internet. In primo luogo, si erano evidenziate le difficoltà applicative del titolo di giurisdizione del “luogo in cui la vittima era conosciuta” (che secondo la sentenza *Shevill* attribuiva una competenza limitata ai soli danni subiti nello Stato del foro), correlate all'assenza di parametri affidabili per distinguere i danni da diffamazione *online* patiti dalla vittima nel territorio di uno Stato da quelli complessivamente (e globalmente) subiti. Inoltre, si sottolineava che l'applicazione del criterio della “distribuzione della pubblicazione” ai casi di diffamazione a mezzo internet avrebbe comportato una eccessiva moltiplicazione dei fori competenti, incompatibile con i principi di buona amministrazione della giustizia e di prevedibilità del giudice competente (per una sintesi di tali criticità si vedano le conclusioni dell'Avvocato generale Cruz Villalón, presentate il 29 marzo 2011, nelle cause riunite C-509/09 e C-161/2010, *eDate Advertising GmbH e a. contro X e Société MGN LIMITED*, ECLI:EU:C:2011:192, par. 50-51; se vedano anche Marton, *op. cit.*, pagg. 201 e ss. e Svantesson, *op. cit.*, pagg. 324 e ss.).

⁷³ Corte di giustizia, 25 ottobre 2011, nelle cause riunite C-509/09 e C-161/2010, *eDate*, ECLI:EU:C:2011:685.

⁷⁴ Con la sentenza *eDate*, la Corte di giustizia si è pronunciata su due rinvii pregiudiziali, riuniti dal proprio presidente. Il primo, di cui alla causa C-509/09, è stata effettuato dal *Bundesgerichtshof*, nell'ambito di un procedimento instaurato dal sig. X, domiciliato in Germania, contro la società di diritto austriaco *eDate Advertising*, al fine di inibire quest'ultima dalla pubblicazione, sul portale internet dalla

“luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, di cui all’art. 5, n. 3 del regolamento n. 44/2001, nel caso in cui l’evento dannoso consista nella pubblicazione su un sito internet di materiali lesivi della reputazione e dell’onore di una persona. Con tale questione i due giudici remittenti miravano ad ottenere dalla Corte un chiarimento su quale fosse il foro competente, ai sensi della suddetta norma del regolamento, a conoscere delle azioni inibitorie e risarcitorie intentate dalla (asserita) vittima di una diffamazione *online*⁷⁵.

La Corte di giustizia, nel rispondere alla questione, ha in primo luogo richiamato i principi enunciati nella sentenza *Shevill* e affermato che gli stessi possono valere anche allorché la violazione dei diritti della personalità sia perpetrata con mezzi diversi dalla stampa⁷⁶. Tuttavia, la Corte ha subito posto in evidenza le peculiarità che contraddistinguono internet rispetto agli altri mezzi di comunicazione: i dati caricati sul *web* sono ubiquitari, potendo essere consultati istantaneamente in tutto il mondo da un numero indeterminato di soggetti (par. 45). Per la Corte tale peculiarità pone in crisi uno dei criteri elaborati nella sentenza *Shevill* al fine di determinare il luogo di concretizzazione del danno, vale a dire quello della “diffusione” (o “distribuzione”) della pubblicazione (par. 46). Secondo il ragionamento della Corte, infatti, se per le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa questo criterio può condurre all’individuazione della competenza di un numero circoscritto di giudici, poiché le copie cartacee dei giornali e delle riviste vengono di norma distribuite in un numero ben preciso di Stati, in caso di diffamazione *online*, il medesimo criterio può condurre all’affermazione della competenza dei giudici di tutti gli Stati membri, stante l’accessibilità - in via di principio - globale dei siti internet⁷⁷.

stessa gestito, di una notizia tendenziosa e dal carattere diffamatorio, relativa ad una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto (v. conclusioni *eDate* cit., parr. 10-14; sent. *eDate* cit., parr. 15-24). Il secondo rinvio, di cui alla causa C-161/10, è stato sollevato dal *Tribunal de grande instance* di Parigi, nell’ambito del procedimento che vedeva opposti, da una parte, l’attore francese Oliver Martinez e suo padre, e, dall’altra, la società proprietaria del quotidiano britannico Sunday Mirror, in merito alla pubblicazione sul sito internet di quest’ultimo, di un articolo di giornale (corredato da alcune fotografie), lesivo della vita privata dei primi (v. conclusioni *eDate* cit., parr. 15-17; sent. *eDate* cit., parr. 25-29).

⁷⁵ In particolare, il giudice tedesco aveva chiesto alla Corte se ai sensi dell’art. 5 n. 3 del regolamento n. 44/2001, in caso di minacciata lesione dei diritti della personalità a mezzo internet siano competenti a conoscere dell’azione inibitoria intentata dall’interessato contro il gestore del sito i giudici dei vari Stati membri in cui il sito internet è consultabile, ovvero solo quelli degli Stati membri che presentano uno specifico collegamento con i contenuti pubblicati e, in tal caso, come si debba determinare tale collegamento. Il *Bundesgerichtshof* aveva chiesto altresì alla Corte dei chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 3 nn. 1 e 2 della direttiva 2000/31/CE (Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)), in *GUCE* L 178 del 17.7.2000, pagg. 1-16) e, in particolare, se tali disposizioni abbiano carattere di norme di conflitto ovvero rappresentino un correttivo alle norme di conflitto nazionali (sent. *eDate* cit., par. 24). Il giudice francese, invece, nella propria ordinanza di rinvio aveva chiesto se per determinare la competenza ai sensi degli artt. 2 e 5 n. 3 del regolamento n. 44/2001 a conoscere di un’azione in materia di violazioni dei diritti della personalità tramite internet sia sufficiente il requisito della mera possibilità di consultazione del sito nel territorio dello Stato dell’autorità giudiziaria, ovvero sia necessario un “collegamento sufficiente, sostanziale e significativo” tra lo Stato del foro e la controversia e come tale collegamento debba essere determinato (v. sent. *eDate* cit., par. 29).

⁷⁶ Sent. *eDate* cit., par. 44. La Corte ha motivato questa affermazione richiamando un passaggio delle conclusioni dell’Avvocato generale (v. conclusioni *eDate* cit., par. 39).

⁷⁷ Sent. *eDate* cit., par. 46. Secondo la Corte, inoltre, allo stato delle attuali conoscenze tecniche non è possibile stabilire con esattezza l’effettiva diffusione di un sito internet e la sua accessibilità in

L'applicazione del criterio della accessibilità, senza alcun correttivo, sarebbe particolarmente svantaggiosa per la vittima della diffamazione a mezzo internet, la quale, per ottenere una riparazione integrale della lesione, sarebbe costretta ad intentare una causa in ciascuno Stato in cui ha subito danni alla propria reputazione⁷⁸. Tale onere finirebbe per aggravare ulteriormente la posizione, già di per sé particolarmente grave, in cui la stessa si trova⁷⁹. Per questa ragione la Corte ha ritenuto necessario un ripensamento dei principi sanciti nella sentenza *Shevill*, in particolare, tramite l'introduzione di un correttivo al titolo di giurisdizione del luogo di concretizzazione del danno, in modo tale da individuare un giudice competente a conoscere della totalità del danno subito dalla vittima nell'Unione europea (par. 48). Tale giudice, secondo la Corte, deve essere quello del luogo in cui la vittima ha il proprio "centro di interessi" (par. 48). Esso, di norma, coincide con il luogo di residenza, ma può essere collocato anche in un luogo diverso, con il quale la vittima abbia uno stretto collegamento, evincibile da specifici indizi, tra i quali, in particolare, l'esercizio dell'attività professionale (par. 49).

La competenza del suddetto giudice è giustificata dalla Corte sulla base dei principi di buona amministrazione della giustizia e di prevedibilità delle regole della competenza (parr. 48 e 50). Secondo la Corte, infatti, il giudice del luogo del centro di interessi della vittima è il più idoneo a valutare le conseguenze lesive che la pubblicazione dei contenuti diffamatori in rete ha provocato sulla persona offesa⁸⁰. Inoltre, tale foro risulta prevedibile non solo dalla vittima, ma anche dall'autore dell'illecito, il quale è certamente in grado di conoscere il centro di interessi del soggetto cui si riferiscono le informazioni che ha caricato in rete⁸¹.

Occorre ricordare che tale soluzione della Corte segue solo in parte quella suggerita dall'Avvocato generale Cruz Villalón nelle sue conclusioni relative al caso in esame. Questi, infatti, aveva proposto di adeguare i principi enunciati nella sentenza *Shevill* rispetto alle ipotesi di diffamazione via *web* tramite l'introduzione di un

uno specifico Stato, rendendo per l'effetto impossibile l'accertamento dei danni subiti dalla vittima nei singoli Stati.

⁷⁸ La dottrina ha osservato che tale affermazione è valida in particolare nei casi – tutt'altro che rari - in cui la vittima della diffamazione è un personaggio di fama internazionale. Questi, infatti, potrebbe subire danni alla propria reputazione in un numero elevato di Stati e applicando il c.d. *mosaic approach* adottato nella sentenza *Shevill* potrebbe esser costretto ad intentare una causa presso i giudici di ognuno di tali Stati per ottenere il risarcimento di tutti i danni (Nagy, *The Word* cit., pag. 271). Si osservi, tuttavia, che anche in base all'applicazione della soluzione della sentenza *Shevill* la vittima avrebbe potuto evitare una simile proliferazione di cause scegliendo di adire il giudice del luogo di stabilimento dell'editore ovvero, se non coincidente, quello del domicilio del convenuto, competenti, secondo la Corte, a conoscere della totalità dei danni subiti dalla vittima.

⁷⁹ Sent. *eDate* cit., par. 47. In questo passaggio, la Corte, richiamando le conclusioni dell'Avvocato generale, ha evidenziato come una diffamazione *online* arrechi alla vittima una lesione alla reputazione più grave (poiché più estesa) rispetto ad una diffamazione a mezzo stampa. Per tale motivo è irragionevole che in questi casi la vittima subisca un aggravio della propria posizione per effetto dell'applicazione del c.d. *mosaic approach*, anziché una maggiore tutela (cfr. conclusioni *eDate* cit., par. 56).

⁸⁰ Sent. *eDate* cit., par. 48. Il principio di buona amministrazione della giustizia è il cardine su cui si fondano le disposizioni che, nell'attuale regolamento Bruxelles I-bis, prevedono i fori speciali (v. *supra*, nota 5). Per l'affermazione del principio secondo cui la disposizione sul foro dell'illecito debba essere interpretata in modo da garantire il perseguimento della buona amministrazione della giustizia si vedano: sent. *Bier* cit., par. 11; sent. *Dumez* cit., par. 17; sent. *Shevill* cit., par. 19; sent. *Marinari* cit., par. 10; sent. *Zuid-Chemie* cit., par. 24.

⁸¹ Sent. *eDate* cit., par. 50.

ulteriore foro competente, da individuarsi tramite il criterio del “centro di gravità del conflitto” (par. 32). Tale concetto diverge in parte da quello elaborato dalla Corte, poiché va individuato tenendo conto non solo del centro degli interessi della vittima, ma anche del luogo in cui si sia “manifestata con maggiore intensità” la lesione della reputazione del soggetto interessato, che coincide con il luogo in cui le notizie diffamatorie suscitano maggiore interesse nel pubblico⁸². Quindi, mentre secondo la Corte il giudice del centro di interessi della vittima è competente a conoscere della totalità dei danni subiti dalla persona offesa, a prescindere dall’accertamento che in tale luogo le informazioni diffamatorie fossero idonee a suscitare l’interesse dei lettori locali, secondo l’Avvocato generale il suddetto giudice è competente solo se le informazioni risultino di oggettivo interesse nel territorio di sua competenza.

Le conclusioni dell’Avvocato generale e la sentenza sono perfettamente allineate per quanto concerne, invece, la conferma degli altri fori indicati nella sentenza *Shevill*: l’Avvocato generale e la Corte hanno entrambi affermato che l’attore, in alternativa al giudice dello Stato membro in cui si trova, rispettivamente, il centro di gravità del conflitto ovvero il centro di interessi della vittima, può adire i giudici dello Stato membro ove è collocato lo stabilimento dell’autore dell’illecito, nonché i giudici dei vari Stati membri nei quali l’informazione diffamatoria è o è stata accessibile.

Pertanto, la sentenza *eDate-Martinez* ha riproposto l’interpretazione della disposizione del foro dell’illecito (di cui all’art. 5 n. 3 dell’allora vigente regolamento Bruxelles I) secondo il principio ubi sita e quello dell’*optio fori*, teorizzati nella sentenza *Bier*, affermando la competenza alternativa del giudice del luogo del fatto generatore del danno e di quello del luogo di concretizzazione dello stesso.

Quanto al primo dei suddetti luoghi, la Corte ha ritenuto che nelle ipotesi di diffamazione *online* esso vada collocato nel luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso i contenuti lesivi della reputazione della vittima⁸³. La Corte, in questo modo,

⁸² Conclusioni *eDate* cit., parr. 58-61. L’Avvocato generale aveva precisato anche che il requisito della oggettiva rilevanza delle notizie non va confuso con quello dell’indirizzamento delle stesse verso lo Stato del foro. Egli aveva preso le distanze dal possibile ricorso, per individuare il giudice competente in materia di diffamazione *online*, al c.d. *targeting test*, affermando che, a differenza di quanto previsto nella disposizione relativa al foro speciale in materia di contratto con consumatore, di cui all’art. 15, n. 1, lett. c), regolamento Bruxelles I, l’art. 5 n. 3 dello stesso non presentava alcun riferimento testuale che consentisse di attribuire rilevanza all’intenzionale indirizzamento da parte dell’editore della pubblicazione verso un dato luogo (v. par. 63; per l’affermazione del medesimo principio si veda anche sent. *Pinckney* cit., par. 42). L’Avvocato generale aveva affermato, poi, che per verificare la sussistenza del requisito della oggettiva rilevanza dell’informazione diffamatoria occorre aver riguardo in via prioritaria al contenuto della stessa, e in via meramente indiziaria anche al dominio di primo livello del sito internet, alla lingua in cui le informazioni presenti sul sito sono disponibili, alla sezione del sito in cui l’informazione è collocata (specialmente se le sezioni sono divise per Stati), alle parole chiave fornite ai motori di ricerca dal gestore del sito e, infine, ai dati sugli accessi alla pagina *web* (par. 65). Si noti che i medesimi elementi menzionati dall’Avvocato generale rappresentano i principali indizi per determinare l’indirizzamento della pagina *web*, in base al c.d. *targeting test* (v. *infra*, capitolo III, par. 6 e parte seconda, capitolo II, par. 1.1).

⁸³ Sent. *eDate* cit., par. 52 e dispositivo. La Corte non ha dedicato molte parole della motivazione al foro del luogo di stabilimento dell’autore dell’illecito, limitandosi ad una sostanziale conferma del criterio elaborato nella sentenza *Shevill*, con la sola sostituzione dell’espressione “soggetto che ha emesso tali contenuti” (*ndr* i contenuti diffamatori) in luogo di “editore”. Rispetto al foro così individuato si ripresentano le problematiche già emerse nella sentenza *Shevill* sulla tendenziale coincidenza dello stesso con il foro generale del domicilio del convenuto di cui all’art. 2, par. 1 regolamento n. 44/2001, oggi art. 4, par. 1 regolamento n. 1215/2012, e del conseguente rischio di una

ha deciso di attribuire rilevanza unicamente al luogo in cui detto stabilimento è situato, a prescindere da quale tra le varie condotte prodromiche dell'illecito - vale a dire la creazione del contenuto, la decisione di caricarlo *online*, il caricamento dello stesso sul sito *web* e il salvataggio dei relativi dati nel *server* - sia stata realizzata in tale luogo⁸⁴.

Quanto al criterio del luogo concretizzazione del danno, la Corte ha affermato che lo stesso attribuisce competenza ai giudici dei vari Stati membri nei quali l'informazione diffamatoria è (ovvero è stata) accessibile⁸⁵. Il titolo di giurisdizione della accessibilità rappresenta l'adeguamento, per le diffamazioni *online*, del criterio della distribuzione delle pubblicazioni diffamatorie, di cui alla sentenza *Shevill*. La Corte, tuttavia, nella sentenza *eDate-Martinez*, non ha posto il suddetto criterio in combinazione con quello della conoscenza della vittima. Sarebbe, pertanto, che essa abbia considerato il luogo in cui l'informazione digitale è accessibile quale luogo di concretizzazione del danno, a prescindere dalla circostanza che la vittima fosse ivi conosciuta⁸⁶.

Non è chiaro, invece, se la Corte abbia inteso il centro di interessi della vittima quale luogo di concretizzazione del danno, in aggiunta rispetto ai luoghi in cui il contenuto diffamatorio è accessibile, ovvero quale titolo di giurisdizione autonomo⁸⁷. Il fatto che la Corte lo abbia introdotto per superare le criticità correlate al criterio della accessibilità (segnatamente, l'eccessivo frazionamento della lite che esso comporta nei casi di diffamazione *online*) fa propendere per la prima delle suddette soluzioni⁸⁸.

sua inutilità pratica (v. *supra* note 55 e 56). Si osservi, inoltre, che la genericità dell'espressione "soggetto che ha emesso i contenuti", non accompagnata da ulteriori indicazioni, ha fatto sorgere numerosi dubbi in dottrina sul soggetto al quale la Corte intendesse far effettivamente riferimento. Alcuni autori hanno interpretato tale espressione come riferita al c.d. *content provider*, vale a dire quel soggetto che ha materialmente caricato i dati su internet (la questione verrà approfondita *infra*, capitolo III, par. 4). Si noti che l'Avvocato generale, nelle sue conclusioni, aveva fatto riferimento al "luogo di stabilimento dell'editore della pubblicazione lesiva dei diritti della personalità" (conclusioni *eDate* cit., par. 67), una espressione più precisa rispetto a quella usata dalla Corte.

⁸⁴ Parte della dottrina, tuttavia, ha osservato criticamente che solo alcune delle menzionate condotte possono qualificarsi come veri e propri fatti generatori del danno e che, di conseguenza, la Corte avrebbe dovuto attribuire rilevanza giurisdizionale solo ai luoghi in cui queste sono state compiute (v. Feraci, *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2012, pagg. 461-469, spec. pag. 467).

⁸⁵ Sent. *eDate* cit., par. 51.

⁸⁶ V. Marton, *op. cit.*, pag. 278. In senso contrario si veda Kuipers, *Joined Cases C-509/09 & 161/10, eDate Advertising v. X and Olivier Martinez and Robert Martinez v. MGN Limited, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 25 October 2011*, nyr., in *Common Market Law Review*, 2012, pagg. 1211-1232, spec. pag. 1218, secondo cui l'attore può scegliere di intentare l'azione davanti ai giudici di ogni Stato membro in cui l'informazione è stata accessibile e in cui la vittima godesse di una certa reputazione.

⁸⁷ Si veda Luzzi, *Internet Cases in Eu Private International Law — Developing A Coherent Approach*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2017, pagg. 687-721, spec. pag. 695. Secondo parte della dottrina, invece, il centro di interessi della vittima è da considerarsi luogo del fatto dannoso, che va ad aggiungersi rispetto a quello di stabilimento dell'autore dell'illecito (Monico, *Il foro* cit., pagg. 365 e 378).

⁸⁸ Fa propendere per la stessa opzione anche l'affermazione della Corte – già richiamata *supra* – secondo cui il nuovo criterio conduce alla competenza del giudice più idoneo a valutare le conseguenze lesive che la pubblicazione dei contenuti diffamatori in rete ha provocato sulla persona offesa (sent. *eDate* cit., par. 48). Per una trattazione più approfondita delle criticità correlate al criterio in esame si rimanda *infra*, capitolo III, par. 3.

Con riferimento, infine, all'estensione della competenza dei fori individuati in base ai criteri sopra illustrati, la Corte, nella sentenza *eDate-Martinez*, ha mantenuto la medesima impostazione della sentenza *Shevill*, prevedendo che il giudice dotato di giurisdizione in base al criterio della accessibilità del materiale lesivo ha il potere di conoscere soltanto dei danni concretizzatisi nel proprio territorio nazionale, mentre il giudice del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso i contenuti diffamatori può conoscere della totalità dei danni, ovunque subiti dalla vittima⁸⁹.

La principale differenza rispetto al precedente *Shevill* è la previsione di un ulteriore foro presso il quale intentare una causa per la totalità dei danni, vale a quello individuato in forza del nuovo criterio del centro di interessi della vittima. Tale soluzione è coerente con le ragioni dell'introduzione del suddetto criterio, consistenti nella necessità di offrire un più facile accesso alla tutela giurisdizionale alla vittima di una diffamazione *online*, a fronte della particolare gravità della lesione che in tali casi essa subisce, a causa dell'elevata capacità offensiva del mezzo impiegato⁹⁰.

5. La lesione della reputazione delle persone giuridiche e il foro delle azioni inibitorie: la sentenza *Ilsjan*

La Corte di giustizia è tornata a pronunciarsi sulla giurisdizione in materia di diffamazione *online* nella sentenza *Ilsjan*⁹¹. In tale occasione, in particolare, la Corte è stata chiamata a risolvere la questione interpretativa relativa all'applicabilità del criterio del centro degli interessi della vittima, introdotto con la sentenza *eDate-Martinez*, alle controversie nelle quali il soggetto leso sia una persona giuridica⁹².

⁸⁹ Cfr. sent. *eDate* cit., parr. 51-52.

⁹⁰ Cfr. sent. *eDate* cit., parr. 45-48.

⁹¹ Corte di giustizia, 17 ottobre 2017, in causa C-194/16, *Ilsjan*, ECLI:EU:C:2017:766. Il giudizio nell'ambito del quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale traeva origine da un'azione intentata davanti al tribunale di primo grado di Harju, Estonia, dalla società di diritto estone Bolagsupplysningen e da una sua dipendente, la signora *Ilsjan*, contro la società svedese Svensk Handel. Le ricorrenti, in particolare, lamentavano che quest'ultima aveva fatto comparire sul proprio sito internet i loro nomi in una lista nera, accusandole di truffe e frodi, e provocando commenti degli utenti nel *forum* presente sul sito, alcuni dei quali incitanti alla violenza nei loro confronti. Per tali ragioni le ricorrenti avevano chiesto al giudice estone di condannare la società svedese alla rettifica delle informazioni errate contenute nel sito internet, alla rimozione dei commenti e al risarcimento del danno economico patito. Il tribunale adito aveva tuttavia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, affermando che l'Estonia non potesse ritenersi il luogo dell'evento dannoso ai sensi dell'art. 7 n. 2 regolamento n. 1215/2012, poiché, nonostante il sito internet della convenuta fosse accessibile in tale Paese, il suo contenuto era in lingua svedese e dunque, in mancanza di una traduzione, era del tutto incomprensibile per gli estoni. Tale decisione veniva poi confermata dalla Corte d'appello di Tallin. Infine, la causa approdava davanti al *Riigikohus* (Corte Suprema estone) che effettuava il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (si vedano le conclusioni dell'Avvocato generale Bobek, presentate il 13 luglio 2017, in causa C-194/16, *Ilsjan*, ECLI:EU:C:2017:766, parr. 10-16; sent. *Ilsjan* cit., parr. 9-14).

⁹² Sent. *Ilsjan* cit., par. 21. Occorre ricordare che la sentenza *eDate-Martinez* era stata pronunciata con riferimento ad un caso che vedeva come vittima della diffamazione *on line* una persona fisica. Il dubbio interpretativo sorto dinanzi al giudice estone era se il criterio di competenza del centro degli interessi della vittima, introdotto in considerazione della particolare condizione di svantaggio in cui si trova la vittima di una diffamazione *online* (cfr. sent. *eDate* cit., parr. 47-48), potesse valere anche per le persone giuridiche, nonostante le stesse, di norma, non siano considerate soggetti deboli, meritevoli di una particolare protezione. Va precisato che il *Riigikohus* ha altresì chiesto alla Corte, in

Inoltre, il giudice remittente ha chiesto alla Corte se il criterio della accessibilità del sito internet, elaborato nella sentenza da ultimo citata con riferimento alle azioni risarcitorie, valesse anche per determinare la competenza a conoscere delle azioni inibitorie dirette ad ottenere la correzione ovvero la rimozione dal sito *web* del contenuto diffamatorio⁹³.

Nel rispondere alla prima di tali questioni⁹⁴, la Corte di giustizia, richiamati il principio ubiquitario, nonché i principi elaborati nei precedenti *Shevill* ed *eDate-Martinez*⁹⁵, si è concentrata sull'analisi del criterio del centro degli interessi della vittima. Essa, in primo luogo, ha ribadito che il foro individuabile in base a tale criterio è il migliore per valutare le conseguenze lesive di una pubblicazione via *web* dal contenuto diffamatorio ed è facilmente prevedibile sia dalla vittima che dall'autore dell'illecito⁹⁶. La Corte, inoltre, ha precisato che la natura materiale ovvero immateriale del danno lamentato non incide sulla validità del criterio in esame. Pertanto, il giudice dello Stato in cui si trova il centro degli interessi della vittima di una diffamazione *online* è competente a conoscere tanto dei danni materiali che di quelli immateriali subiti dalla vittima⁹⁷.

La Corte è poi passata a chiarire il punto centrale della questione, vale a dire se anche le persone giuridiche, qualora siano vittime di una diffamazione a mezzo internet, possano adire l'autorità giurisdizionale dello Stato in cui si trova il proprio centro di interessi, per il risarcimento di tutti i danni, ovunque subiti.

Va premesso che, come precisato dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni, i dubbi sottesi a tale questione sorgevano dal combinarsi di due postulati:

caso di risposta affermativa alla suddetta questione, di precisare i criteri per determinare il centro di interessi delle persone giuridiche.

⁹³ Sent. *Ilsjan* cit., par. 21. Si noti che nella sentenza *eDate-Martinez* la Corte si era pronunciata solo sulla competenza a conoscere di un'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno da diffamazione *online*, sebbene la questione sollevata da uno dei due giudici remittenti (il *Bundesgerichtshof*) si riferisse ad una azione inibitoria (v. sent. *eDate* cit., parr. 17 e 24).

⁹⁴ Occorre ricordare che nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale la questione in esame era stata formulata per seconda, seguita da quella, ad essa subordinata, relativa ai criteri di determinazione del centro degli interessi delle persone giuridiche. La Corte ha affrontato queste due questioni per prime.

⁹⁵ Sent. *Ilsjan* cit., parr. 29, 31-32.

⁹⁶ Sent. *Ilsjan* cit., parr. 33-35.

⁹⁷ Sent. *Ilsjan* cit., parr. 36-37. Tale precisazione assume rilevanza nella soluzione della questione pregiudiziale poiché la natura del danno arrecato da una pubblicazione diffamatoria è un elemento che segna una differenza tra persone giuridiche e persone fisiche. Mentre queste ultime possono subire sia danni materiali che immateriali, le prime possono subire solo danni materiali. Questa differenza poteva alimentare il dubbio che per le persone giuridiche non valessero gli stessi criteri di determinazione del foro competente - tra i quali in particolare il criterio del centro degli interessi della vittima - elaborati dalla Corte con riferimento alle persone fisiche. Come emerge dalle conclusioni dell'Avvocato generale Bobek, il dubbio era stato altresì alimentato dalla questione più generale se si potesse parlare di violazioni dei diritti della personalità e di conseguenza se si potesse parlare di violazioni dei diritti della personalità con riferimento alle persone giuridiche (v. conclusioni *Ilsjan* cit., par. 37). L'Avvocato generale, sul punto, ha ricordato che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emerge un riconoscimento indiretto della titolarità in capo alle persone giuridiche di diritti della personalità e in particolare del diritto alla reputazione (v. Corte EDU, 21 settembre 1990, *Fayed c. Regno Unito*, ric. n. 17101/90), e che negli ordinamenti nazionali di vari Stati membri i suddetti diritti sono disciplinati anche con riferimento alle persone giuridiche (parr. 45, 55-56). Ne consegue che è ben possibile che sorgano controversie per diffamazione di persone giuridiche, alle quali sarà applicabile la disposizione sul foro dell'illecito di cui all'attuale regolamento Bruxelles I-bis e i relativi criteri sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (par. 57). Sul punto si veda *infra*, capitolo V, par. 1.

il primo è che le persone giuridiche sono per definizione più “forti” delle persone fisiche⁹⁸; il secondo è che il foro del centro degli interessi della vittima è stato introdotto nella sentenza *eDate* per compensare la maggior gravità della lesione subita dalla vittima di una diffamazione commessa a mezzo internet⁹⁹. Di qui il dubbio che una interpretazione favorevole del foro dell’illecito non fosse necessaria nel caso in cui la diffamazione colpisca una persona giuridica, soggetto, per sua natura, “forte”¹⁰⁰.

Orbene, la risposta della Corte alla questione è stata affermativa, sulla scorta di un unico, determinante argomento. Il criterio del centro degli interessi della vittima di una diffamazione *online*, introdotto nella sentenza *eDate*, mira a garantire la buona amministrazione della giustizia e non la tutela dell’attore. Pertanto, è irrilevante che l’attore sia una persona fisica o una persona giuridica.

Secondo il ragionamento della Corte, infatti, il criterio in esame va ancorato alla disposizione che esso mira ad integrare, vale a dire quella sul foro dell’illecito di cui all’art. 7 n. 2 regolamento n. 1215/2012. Tale disposizione, a differenza di quelle contenute nelle sezioni 3, 4 e 5 del regolamento, è strutturata in modo da prevedere non già un foro che favorisca la parte debole di un rapporto giuridico, bensì un foro particolarmente prossimo alla controversia. Poiché dunque la disposizione sul foro dell’illecito non può essere interpretata in base al principio del *favor actoris*, il titolo di giurisdizione del centro degli interessi della vittima opera a prescindere da quale sia il rapporto di forza sussistente tra le parti e, dunque, anche quando la vittima, parte attrice, sia una persona giuridica¹⁰¹.

Risolta positivamente la suddetta questione, la Corte è passata alla soluzione dell’ulteriore dubbio sollevato dal giudice del rinvio, relativo ai criteri di determinazione del centro di interessi delle persone giuridiche. Secondo la Corte di giustizia, detto centro va individuato nel luogo in cui la persona giuridica svolge “la parte essenziale della sua attività economica”, poiché è in tale luogo che la sua reputazione commerciale è più solida e rischia, pertanto, di essere maggiormente lesa in caso di diffamazione. Sebbene il centro degli interessi dell’ente coincida di norma con la sua sede statutaria, non va data importanza determinante alla collocazione di quest’ultima¹⁰².

⁹⁸ L’Avvocato generale ha criticato il postulato secondo cui le persone giuridiche vanno sempre considerate forti mentre le persone fisiche sempre deboli. Tale postulato, infatti, secondo l’Avvocato generale, non tiene conto dei “casi limite” quali, da un lato, le persone giuridiche più piccole, come le imprese individuali, e, dall’altro, le persone fisiche più ricche e influenti (cfr. conclusioni *Ilsjan* cit., par. 65). Inoltre, nei casi di diffamazione *online* si può sovente verificare l’eventualità che si fronteggino due parti che presentano un rapporto di forza invertito rispetto allo stereotipo diffamato-parte debole, diffamante-parte forte, allorquando, ad esempio, l’autore sia un piccolo *blogger* (persona fisica o piccola persona giuridica) e la vittima sia un personaggio ricco e famoso (par. 67). Da ultimo, secondo l’Avvocato generale, subordinare l’individuazione del foro competente nella materia in esame a valutazioni attinenti al rapporto di forza delle parti sarebbe in contrasto con il principio di prevedibilità delle norme sulla competenza, che il foro speciale dell’illecito deve rispettare (par. 68).

⁹⁹ Conclusioni *Ilsjan* cit., par. 62. Sulle giustificazioni date dalla Corte nella sentenza *eDate* al criterio del centro di interessi della vittima si veda sent. *eDate* cit., parr. 47 e 48 (primo periodo).

¹⁰⁰ Conclusioni *Ilsjan* cit., par. 62.

¹⁰¹ Sent. *Ilsjan* cit., par. 39.

¹⁰² Sent. *Ilsjan* cit., par. 41. Sul punto si veda Bizer, *International jurisdiction for violations of personality rights on the internet: Bolagsupplysningen*, in *Common Market Law Review*, 2018, pagg. 1941-1957, spec. pagg. 1953-1957. Secondo l’autrice, la Corte, nella sentenza in esame, pur non avendo preso una posizione precisa sul criterio da prediligere nella determinazione del centro di interessi delle persone giuridiche, parrebbe aver tradito una preferenza per il criterio astratto della sede statutaria,

Inoltre, a differenza di quanto affermato nella sentenza *eDate* con riferimento alle persone fisiche¹⁰³, nella sentenza *Ilsjan* la Corte parrebbe aver escluso che le persone giuridiche possano beneficiare di una presunzione della sussistenza del centro degli interessi nel luogo in cui è posta la loro sede statutaria. La Corte, infatti, ha affermato che per le persone giuridiche sussiste sempre un onere di fornire al giudice elementi che comprovino che la parte preponderante dell'attività economica è da esse svolta nello Stato del foro. Nel caso in cui tale onere non dovesse dalle stesse essere assolto, il centro degli interessi non potrebbe essere determinato e le persone giuridiche non potrebbero beneficiare del relativo foro¹⁰⁴.

Chiariti tali aspetti sulla seconda e terza questione oggetto del rinvio pregiudiziale, la Corte è passata all'analisi della prima questione, vale a dire quella relativa alla possibilità di utilizzare il criterio della accessibilità del sito internet per determinare la competenza a conoscere oltre che delle azioni risarcitorie anche di quelle inibitorie e, in particolare, di quelle dirette ad ottenere la rettifica o la rimozione dal *web* dei contenuti diffamatori.

Va premesso che la sottoposizione alla Corte di tale questione ha rappresentato più in generale un banco di prova per la soluzione nel suo complesso adottata nella sentenza *eDate-Martinez* in relazione al foro in materia di diffamazione *online* e soggetta a forti critiche da parte della dottrina¹⁰⁵.

L'affermazione della validità del criterio dell'accessibilità del sito internet anche con riferimento alle azioni inibitorie, infatti, presupponeva una sostanziale conferma da parte della Corte dell'approccio seguito nel proprio precedente.

Una simile conferma non era stata auspicata dall'Avvocato generale Bobek, il quale nelle sue conclusioni al caso *Ilsjan* aveva proposto di superare l'approccio "a mosaico" e di ridurre a due i titoli di giurisdizione: il luogo del fatto generatore del danno, consistente in quello da cui provengono le informazioni diffamatorie (e, più precisamente, in cui si trova il soggetto che controlla tali informazioni) e il luogo di concretizzazione del danno, coincidente con il luogo in cui la vittima ha il centro dei propri interessi¹⁰⁶. Tale soluzione è stata respinta dalla Corte di giustizia, la quale,

lasciando tuttavia aperta la possibilità di prendere in considerazione fattori concreti, tra i quali, in particolare, lo svolgimento della parte preponderante dell'attività economica.

¹⁰³ Sent. *eDate* cit., par. 49.

¹⁰⁴ Si osservi che tale soluzione è coerente con la *ratio* sottesa al criterio del centro degli interessi della vittima, così come spiegata dalla Corte nei passaggi precedenti della sentenza (v. sent. *Ilsjan* cit., par. 38), vale a dire quella di individuare un foro che presenta degli effettivi e significativi legami con la controversia e non quella di fornire un foro particolarmente favorevole all'attore, in quanto a lui prossimo. Da notare, inoltre, che questa soluzione parrebbe non recepire le osservazioni fatte sul punto dall'Avvocato Bobek nelle sue conclusioni. In esse, infatti, è lasciata aperta la possibilità che vi siano una pluralità di centri di interessi (tanto delle persone fisiche quanto di quelle giuridiche), collocati in Stati diversi, tutti parimenti rilevanti, con il conseguente riconoscimento in capo all'attore della facoltà di scelta fra i giudici di tali diversi luoghi (cfr. conclusioni *Ilsjan* cit., par. 116-117).

¹⁰⁵ V. *infra*, capitolo III.

¹⁰⁶ Secondo l'Avvocato generale, la necessità di superare il c.d. *mosaic approach* era imposta dal più grave inconveniente che esso comporta, vale a dire l'eccessiva moltiplicazione dei fori competenti, che è contraria ai principi di prevedibilità delle norme sulla competenza e della buona amministrazione della giustizia, non rispondendo neppure agli interessi di alcuna delle parti (conclusioni *Ilsjan* cit., par. 90). Sotto tale ultimo profilo, l'Avvocato generale ha osservato che il titolo di giurisdizione basato sull'accessibilità del sito internet non risponde neppure ad un interesse (legittimo) dell'attore, il quale non può trarre alcun vantaggio dall'instaurazione delle cause davanti ai vari giudici competenti in forza del suddetto criterio per ottenere risarcimenti parziali, quando ha la possibilità di ottenere il risarcimento integrale agendo davanti al giudice dello Stato ove si trova il centro

rispondendo alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio, ha implicitamente confermato l'impostazione della sentenza *eDate-Martinez* e l'approccio a mosaico su cui quest'ultima si basava¹⁰⁷.

Tale conferma, tuttavia, vale soltanto con riferimento alle azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno¹⁰⁸. Infatti, la Corte di giustizia, aderendo sul punto alle conclusioni dell'Avvocato generale, ha stabilito che il medesimo approccio non andasse seguito per la determinazione della competenza a conoscere delle azioni inibitorie. Secondo la Corte, a differenza della domanda risarcitoria, quella inibitoria - diretta ad ottenere la rettifica o la rimozione di contenuti diffamatori pubblicati in un sito internet e dunque universalmente accessibili - è "una ed indivisibile"¹⁰⁹. Da tale premessa la Corte ha tratto la conclusione che la tutela inibitoria può essere domandata solamente a uno dei giudici muniti di competenza sulla totalità dei danni subiti, mentre non può essere domandata ai giudici competenti a conoscere soltanto dei danni verificatisi nei rispettivi territori nazionali.

La Corte ha dunque voluto affermare la competenza a conoscere delle azioni inibitorie in materia di diffamazione *online* solo in capo al giudice del luogo ove si trova lo stabilimento del soggetto che ha emesso i contenuti diffamatori e a quello dello Stato in cui si trova il centro degli interessi della vittima e non anche al giudice competente sulla base del criterio della accessibilità del sito *web*¹¹⁰.

Sebbene la Corte non abbia illustrato in modo completo l'*iter* logico che l'ha condotta a tale conclusione, parrebbe che la stessa abbia condiviso le preoccupazioni

dei propri interessi. La possibilità che il criterio dell'accessibilità garantisce all'attore di instaurare azioni di disturbo ai danni del convenuto non rappresenta invece un interesse legittimo, meritevole di considerazione (par. 88).

¹⁰⁷ Se la Corte avesse deciso di superare l'approccio "a mosaico", abbandonando il criterio dell'accessibilità del sito *web*, sarebbe stata superflua l'analisi della questione dell'applicabilità di tale criterio alle azioni inibitorie (cfr. conclusioni *Ilsjan* cit., parr. 123-124). Per una lettura diversa del passaggio in esame si vedano però le conclusioni dell'Avvocato generale Hogan, presentate il 16 settembre 2021, causa C-251/20, *Gtflix Tv contro DR*, ECLI:EU:C:2021:745, par. 48, secondo cui nella sentenza *Ilsjan* la Corte ha "deliberatamente evitato di prendere posizione sulla questione se mantenere o meno l'approccio a mosaico adottato in materia di risarcimento".

¹⁰⁸ Cfr. Monico, *Il foro* cit., pagg. 373-374 e 378; Bizer, *International jurisdiction* cit., pag. 1950; Luzzi, *Shevill is dead, long live Shevill*, in *Law Quarterly Review*, 2018, pagg. 208-213.

¹⁰⁹ Sent. *Ilsjan* cit., par. 48. Il motivo dell'unicità ed indivisibilità della domanda inibitoria è ben illustrata dall'Avvocato generale Bobek. Secondo quest'ultimo, infatti, il danno da diffamazione *online* ha un'unica fonte, vale a dire il contenuto del sito internet. Per far cessare il danno, pertanto, va modificato o rimosso il contenuto nella sua interezza, non essendo immaginabile una modifica o rimozione "solo in misura proporzionale al danno subito in un determinato territorio" (conclusioni *Ilsjan* cit., parr. 126 e 127). Rispetto a tale argomento si potrebbe tuttavia criticamente osservare che una tutela inibitoria limitata alla porzione di danno verificatosi in un determinato Stato potrebbe realizzarsi mediante gli strumenti di blocco geografico, che inibiscano, appunto, l'accesso al sito agli utenti di un determinato Paese (in tal senso Bogdan, *Regulation Brussels Ia and Violations of Personality Rights on the Internet*, in *Nordic Journal of International Law*, 2018, pagg. 212-219, spec. pagg. 217-218; v. però anche quanto osservato *infra*, nota 111).

¹¹⁰ Per una lettura in tale senso dei passaggi in esame si vedano le conclusioni dell'Avvocato generale Bobek, presentate il 23 febbraio 2021, in causa C-800/19, *Mittelbayerischer Verlag KG contro SM*, ECLI:EU:C:2021:124, parr. 34-35. L'Avvocato generale ha tratto da tali passaggi il principio secondo cui i giudici dotati di una competenza limitata "basata sull'approccio a mosaico" hanno il potere di emettere solo provvedimenti "divisibili", mentre i giudici dotati di una competenza piena (quali, in particolare, i giudici dello Stato del centro degli interessi della vittima), possono rilasciare sia provvedimenti "divisibili" sia provvedimenti "indivisibili". Per i primi - secondo l'Avvocato generale - si devono intendere le sentenze di condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario, mentre per i secondi vanno intesi i provvedimenti di rettifica e di rimozione delle informazioni lesive.

dell'Avvocato generale circa le conseguenze del riconoscimento della competenza a conoscere dell'azione inibitoria in capo a tutti i giudici muniti di giurisdizione in forza del criterio dell'accessibilità: essendo la tutela inibitoria, come già osservato, unica ed indivisibile, vi sarebbe stato il rischio di rendere possibile l'adozione di una pluralità di provvedimenti inibitori, da parte di giudici diversi, e dal contenuto potenzialmente divergente, ancorché diretti a contrastare la medesima condotta, ingenerando una situazione di incertezza per il destinatario degli stessi¹¹¹.

6. La violazione dei diritti all'identità e alla dignità nazionali: la sentenza *Mittelbayerischer Verlag*

Un'ulteriore precisazione sulla portata del foro del centro degli interessi della vittima nelle ipotesi di violazioni dei diritti della personalità perpetrate a mezzo internet è stata fornita nel caso *Mittelbayerischer Verlag*¹¹².

La controversia oggetto del giudizio di rinvio originava dalla pubblicazione sul sito internet della società tedesca *Mittelbayerischer Verlag KG* di un articolo, relativo alla vita di un ebreo sfuggito all'Olocausto, nel quale il campo di concentramento di Treblinka, costruito dai nazisti nel territorio dell'attuale Polonia, durante il periodo di occupazione tedesca, veniva definito come “campo di sterminio polacco”¹¹³. A seguito di tale pubblicazione, un cittadino polacco conveniva in giudizio dinanzi al tribunale regionale di Varsavia - sua città di residenza - la società *Mittelbayerischer Verlag*, accusandola di aver leso i suoi diritti alla dignità e all'identità nazionali, poiché il contenuto dell'articolo rischiava di ingenerare nei lettori l'errato convincimento che il campo di sterminio in questione fosse stato realizzato dai polacchi e che gli stessi fossero responsabili dei crimini ivi compiuti¹¹⁴. La controversia si distingue dai precedenti perché l'attore lamentava non tanto la lesione del diritto all'onore e alla reputazione patita *uti singulus*, quanto piuttosto la violazione dei diritti alla dignità e all'identità nazionali, subita in qualità di soggetto appartenente ad una determinata nazione.

Sorta contestazione sulla competenza del giudice adito in forza del criterio del centro degli interessi della vittima, nel secondo grado di giudizio¹¹⁵ il giudice

¹¹¹ Cfr. conclusioni *Ilsjan* cit., par. 129. Parte della dottrina ha notato che la soluzione adottata dalla Corte tiene conto altresì della presenza di quei soggetti (quali ad esempio gli utenti di un *social network* o gli editori di una enciclopedia *online*) che non dispongono degli strumenti per bloccare la pubblicazione rispetto ad alcuni soltanto degli Stati membri e si troverebbero pertanto in difficoltà a dare esecuzione ad un provvedimento inibitorio ad efficacia territoriale limitata, trovandosi costretti comunque ad eliminare del tutto il contenuto da loro pubblicato (Lutzi, *Private International Law Online: Internet Regulation and Civil Liability in the EU Law*, Oxford, 2020, pagg. 82 e 105). La soluzione della Corte pertanto risulta più equa, dal momento che evita la disparità di trattamento dei vari *editors*.

¹¹² Corte di giustizia, 17 giugno 2021, in causa C-800/19, *Mittelbayerischer Verlag KG contro SM*, ECLI:EU:C:2021:489.

¹¹³ Sent. *Mittelbayerischer* cit., par. 9.

¹¹⁴ Sent. *Mittelbayerischer* cit., par. 12.

¹¹⁵ In particolare, secondo la società convenuta il titolo di giurisdizione del centro degli interessi della vittima non poteva operare in un caso come quello di specie nel quale l'attore lamenta la lesione dei propri diritti della personalità ad opera di un articolo che non si riferisce specificamente alla sua persona, bensì indistintamente a una collettività di soggetti a cui egli appartiene. Il giudice polacco di primo grado, tuttavia, respingeva le argomentazioni della convenuta ritenendo sussistente la propria

nazionale decideva di effettuare rinvio pregiudiziale chiedendo se rispetto ai casi, come quello di specie, nei quali l'attore lamenta la lesione dei propri diritti della personalità ad opera di una pubblicazione *online* che contenga informazioni riferite ad una collettività alla quale egli appartiene, possa affermarsi la competenza del foro del centro degli interessi della vittima ai sensi dell'art. 7, n. 2 del regolamento n. 1215/2012¹¹⁶.

La Corte di giustizia ha ricordato i principi generali ermeneutici ricavabili dalla sua giurisprudenza, quali l'interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie, la prossimità fra la fattispecie e il giudice competente, la certezza del diritto e la prevedibilità del foro. Quindi la Corte ha richiamato i propri precedenti relativi alle fattispecie di illecito a distanza, con particolare riguardo al centro degli interessi della vittima e alla prevedibilità di questo foro per il danneggiante, in base all'argomento secondo cui il soggetto che pubblica un'informazione offensiva è in grado di conoscere il centro degli interessi del soggetto (o dei soggetti) cui tale informazione si riferisce (come chiarito nella sentenza *eDate*).

Tuttavia, la Corte ha evidenziato una significativa differenza tra il caso oggetto del giudizio di rinvio e quello trattato nella sentenza *eDate*, determinato proprio dal fatto che nel caso *Mittelbayerischer* l'attore ha denunciato una violazione dei propri diritti all'identità e alla dignità nazionali tramite uno scritto pubblicato *online*, che non conteneva, tuttavia, alcun riferimento alla sua persona, menzionando unicamente la collettività alla quale egli appartiene, vale a dire il popolo polacco.

Secondo la Corte, in un caso come questo, l'affermazione della giurisdizione del foro del centro degli interessi della vittima lederebbe i principi della prevedibilità delle norme sulla competenza e della certezza del diritto. Infatti, l'autore della pubblicazione non può conoscere la collocazione del centro degli interessi di persone che non ha in alcun modo menzionato. Inoltre, l'applicazione del criterio in esame rispetto ai casi del tipo di quello di specie condurrebbe ad un'eccessiva moltiplicazione dei fori competenti a conoscere della medesima controversia, alcuni dei quali, peraltro, privi di uno stretto collegamento con la lite.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha concluso che l'art. 7, n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis* può essere interpretato nel senso che in caso di violazione dei diritti della personalità tramite internet il giudice del centro degli interessi della vittima è competente a conoscere della totalità dei danni patiti dalla persona offesa solo se quest'ultima risulti identificabile direttamente o indirettamente dal contenuto lesivo.

Nell'adottare tale soluzione la Corte si è posta in netto contrasto con le conclusioni presentate dall'Avvocato generale Bobek. Questi infatti - pur non

giurisdizione ai sensi dell'art. 7, n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis*. Avverso l'ordinanza del giudice di prime cure la *Mittelbayerischer Verlag* proponeva ricorso alla Corte d'appello di Varsavia lamentando la violazione della suddetta norma del regolamento (sent. *Mittelbayerischer* cit., par. 14-17).

¹¹⁶ Sent. *Mittelbayerischer* cit., par. 23. Si noti che il giudice del rinvio sottoponeva alla Corte l'ulteriore questione se nei casi di violazione dei diritti della personalità tramite internet, al fine di individuare il giudice competente in base al titolo di giurisdizione del luogo dell'evento dannoso, rilevino elementi quali: il pubblico a cui è principalmente rivolto il sito internet dal contenuto lesivo, la lingua in cui tale sito è disponibile, il periodo in cui l'informazione offensiva è rimasta disponibile *online* e le caratteristiche individuali dell'attore dalle quali emerga la sua legittimazione a ricorrere contro la pubblicazione. Tale questione, tuttavia, non è stata specificamente affrontata dalla Corte nella sentenza in esame.

ritenendo che la causa fosse l'occasione opportuna per rimediare l'orientamento giurisprudenziale nella materia in questione¹¹⁷ - aveva suggerito alla Corte di adottare una soluzione che contribuisse a delineare meglio il criterio del centro di interessi della vittima. Quest'ultimo - a parere dell'Avvocato generale - dovrebbe essere individuato avendo riguardo non soltanto alla persona danneggiata e ai danni da questa subiti, ma anche al contenuto oggettivo della pubblicazione. Secondo l'Avvocato generale, infatti, occorre interpretare la disposizione sul foro dell'illecito in modo tale da attribuire competenza rispetto ai casi di lesione dei diritti della personalità a mezzo internet alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale si colloca il centro degli interessi della vittima e nel quale le informazioni lesive risultino di oggettivo interesse per il pubblico¹¹⁸. Solo attraverso questa interpretazione la disposizione rispetta l'obiettivo di prevedibilità del foro competente, indicato nei considerando n. 15 e n. 16 del regolamento Bruxelles I-bis¹¹⁹.

In coerenza con tale premessa, l'Avvocato generale Bobek aveva concluso nel senso che la competenza del foro del centro degli interessi può essere ammessa anche nei casi in cui la pubblicazione diffamatoria non si riferisca alla vittima, purché risulti, in base alla natura, al contenuto e alla portata della pubblicazione, che l'autore della stessa fosse comunque in grado di conoscere *ex ante* la collocazione di tale centro¹²⁰.

La Corte, tuttavia, come anticipato, ha optato per la soluzione opposta, ritenendo essenziale per l'operatività del criterio del centro degli interessi della vittima l'identificabilità di quest'ultima dal contenuto lesivo pubblicato in rete. Secondo la Corte, infatti, la competenza del foro del centro degli interessi della vittima può trovare legittimazione solo in presenza di un collegamento stretto tra tale foro e la controversia¹²¹. Un simile collegamento non può sussistere – a differenza di quanto sostenuto dall'Avvocato generale – se nella pubblicazione manchino elementi oggettivi e verificabili dai quali poter identificare la vittima quale individuo. In assenza di tali elementi, la competenza di questo foro va esclusa anche se il contenuto della pubblicazione in questione risulti di interesse per il pubblico dello Stato in cui si trova il centro degli interessi della vittima.

¹¹⁷ Conclusioni *Mittelbayerischer Verlag* cit., par. 43. Va ricordato che l'Avvocato generale Bobek, nelle sue conclusioni relative al caso *Ilsjan*, aveva già fermamente criticato le soluzioni raggiunte dalla Corte di giustizia con riferimento alla giurisdizione in materia di violazioni dei diritti della personalità tramite internet, auspicando un totale superamento dell'approccio "a mosaico" sulla quale esse si basano (conclusioni *Ilsjan* cit., par. 73-90; v. *supra*, par. 5).

¹¹⁸ Conclusioni *Mittelbayerischer Verlag* cit., par. 64-65. In tale passaggio viene richiamato il criterio del centro di gravità del conflitto suggerito dall'Avvocato generale Cruz Villalón nelle sue conclusioni relative al caso *eDate* (v. *supra*, par. 4). Secondo l'Avvocato generale Bobek tale criterio è da preferire perché in grado di meglio precisare i due fattori da prendere in considerazione nell'individuazione del giudice competente in caso di diffamazione *online*, uno incentrato sulla persona della vittima e l'altro sul contenuto oggettivo della pubblicazione. Da notare che secondo l'Avvocato generale, dall'opzione della Corte a favore del diverso criterio del centro degli interessi della vittima non è possibile trarre una presa di posizione contro la rilevanza del secondo dei suddetti fattori. Nei casi oggetto delle sentenze *eDate* e *Ilsjan*, infatti, si poteva presumere che le pubblicazioni diffamatorie oggetto di causa fossero di oggettivo interesse per il pubblico dello Stato del centro degli interessi delle vittime, poiché facevano espresso riferimento a queste ultime.

¹¹⁹ Conclusioni *Mittelbayerischer Verlag* cit., par. 59.

¹²⁰ Conclusioni *Mittelbayerischer Verlag* cit., par. 88.

¹²¹ Sent. *Mittelbayerischer Verlag* cit., par. 40.

7. Giurisdizione in caso di cumulo tra azione risarcitoria e azione inibitoria: la sentenza *Gtflix Tv*

La Corte di giustizia ha avuto modo di fornire ulteriori precisazioni sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis in materia di diffamazione a mezzo internet nella recente sentenza sul caso *Gtflix Tv*¹²².

Il giudizio di rinvio ha ad oggetto un'azione con la quale una società produttrice di contenuti multimediali per adulti, con sede in Repubblica Ceca, lamenta la pubblicazione su vari siti internet di frasi denigratorie, lesive della propria reputazione commerciale, da parte di un regista, produttore e distributore cinematografico, domiciliato in Ungheria. In particolare, la società attrice ha chiesto al tribunale di Lione di ordinare al regista di cessare ogni condotta lesiva nei suoi confronti e di condannarlo al risarcimento del danno subito. Il convenuto si è costituito contestando la giurisdizione del giudice adito. Quest'ultimo ha accolto l'eccezione e la società attrice ha interposto appello. La *Cour d'appel de Lyon* ha confermato la sentenza di primo grado, sostenendo che per affermare la competenza del giudice francese non fosse sufficiente la circostanza secondo cui i contenuti diffamatori oggetto del giudizio fossero accessibili nel suo ambito territoriale, occorrendo che gli stessi fossero di interesse per il pubblico francese. L'attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione. Il giudice di ultima istanza ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiedendo chiarimenti circa la determinazione del foro competente ai sensi dell'art. 7, n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis in caso di cumulo dell'azione inibitoria e di quella risarcitoria da parte della vittima della diffamazione *online*¹²³.

La Corte, nel rispondere alla questione pregiudiziale, dopo aver richiamato i principi affermati nei propri precedenti *eDate* e *Ilsjan*¹²⁴, ha affermato che nel caso in cui la vittima di una diffamazione *online* agisca in giudizio chiedendo contemporaneamente la tutela inibitoria e quella risarcitoria va esclusa la sussistenza di una giurisdizione esclusiva a conoscere di tale azione cumulativa in capo al giudice del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso i contenuti diffamatori o a quello del centro degli interessi della vittima. Secondo la Corte, infatti, l'azione risarcitoria e quella inibitoria, anche quando vengono proposte in relazione ai medesimi fatti, si distinguono per oggetto, fondamento e capacità di essere divise, e conseguentemente non presentano un legame di interdipendenza tale da rendere necessaria una loro trattazione congiunta. Inoltre, l'affermazione della competenza esclusiva a conoscere di entrambe le domande non è imposta neppure dal principio di buona amministrazione della giustizia. Anzi, secondo la Corte, tale principio risulterebbe vulnerato qualora si privasse l'attore della facoltà di adire per il risarcimento del danno i giudici dei vari Stati membri in cui il contenuto diffamatorio è o è stato accessibile¹²⁵.

La Corte ha quindi concluso che l'art. 7, n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis va interpretato nel senso che qualora la vittima di una diffamazione *online* a carattere transnazionale domandi contemporaneamente la tutela risarcitoria e quella inibitoria al giudice di uno Stato membro nel cui territorio il contenuto lesivo è o è stato accessibile, tale giudice può pronunciarsi sulla (sola) domanda risarcitoria,

¹²² Corte di giustizia, 21 dicembre 2021, in causa C-251/20, *Gtflix Tv c. DR*, ECLI:EU:C:2021:1036.

¹²³ Sent. *Gtflix Tv* cit., parr. 11-19.

¹²⁴ Sent. *Gtflix Tv* cit., parr. 22-33.

¹²⁵ Sent. *Gtflix Tv* cit., parr. 35-40.

limitatamente al danno concretizzatosi all'interno del proprio territorio nazionale, ancorché sia privo di competenza giurisdizionale rispetto alla domanda di rettifica o rimozione del contenuto diffamatorio¹²⁶.

La Corte ha altresì ribadito che la mera accessibilità del contenuto lesivo nel territorio di uno Stato membro è sufficiente per radicare la giurisdizione dei giudici di tale Stato membro - nei limiti appena chiariti - senza che occorra accertare che tale contenuto fosse indirizzato verso il pubblico del medesimo Stato¹²⁷.

La sentenza in esame si caratterizza, dunque, per una netta conferma da parte della Corte di giustizia dei principi sanciti nei propri precedenti – e segnatamente del principio ubiquitario e del *mosaic approach* – nonostante le numerose critiche espresse dalla dottrina contro di essi¹²⁸.

In particolare, la principale motivazione addotta dalla Corte a sostegno della propria decisione è quella secondo cui il riconoscimento in favore della vittima di una diffamazione *online* della facoltà di intentare l'azione risarcitoria dinanzi ai giudici dei vari Stati membri nei quali il contenuto diffamatorio è o è stato accessibile risponde all'interesse della buona amministrazione della giustizia, poiché tali giudici sono nella posizione migliore per valutare il danno che si è verificato nel rispettivo territorio nazionale¹²⁹. Inoltre, secondo la Corte, affermare la competenza dei medesimi giudici è particolarmente utile nell'eventualità in cui la vittima non possa avvalersi del foro del centro dei propri interessi, a causa dell'impossibilità di individuare detto luogo¹³⁰.

La decisione della Corte si pone solo parzialmente in linea con le conclusioni presentate dall'Avvocato generale Hogan nel caso in esame. Questi, infatti, se da un lato si era dichiarato a favore della conservazione del *mosaic approach*¹³¹, dall'altro lato aveva suggerito di temperare le conseguenze negative in termini di prevedibilità del foro competente che tale approccio comporta, tramite il ricorso al criterio della destinazione¹³². In particolare, l'Avvocato generale aveva suggerito di sostituire il criterio dell'accessibilità della pubblicazione diffamatoria con quello

¹²⁶ Sent. *Gtflif Tv* cit., par. 43.

¹²⁷ Sent. *Gtflif Tv* cit., par. 41-42. Secondo la Corte, l'adozione del requisito dell'indirizzamento della pubblicazione, in aggiunta rispetto a quello dell'accessibilità, va esclusa poiché tale requisito avrebbero dovuto essere previsto espressamente dalla norma, al pari di quanto disposto dall'art. 17, par. 1, lett. c), del regolamento Bruxelles I-bis, che ai fini della determinazione del giudice competente in materia di contratti con consumatore, attribuisce rilevanza all'indirizzamento delle attività del professionista verso un determinato Stato membro.

¹²⁸ V. *infra*, capitolo III, parr. 1 e 2.

¹²⁹ Sent. *Gtflif Tv* cit., par. 38.

¹³⁰ Sent. *Gtflif Tv* cit., par. 39. Sul punto la Corte ha richiamato sent. *Ilsjan* cit., par. 43.

¹³¹ Conclusioni *Gtflif Tv* cit., parr. 60-63. In particolare, l'Avvocato generale aveva osservato che l'abbandono del *mosaic approach* non era giustificato dall'esigenza di contrastare la moltiplicazione dei fori competenti che esso comporta. Infatti, secondo l'Avvocato generale, non vi sono problemi di coordinamento tra i vari giudizi instaurati presso tali fori, poiché ciascuno di questi procedimenti ha un diverso *petitum* (una diversa porzione di danno) e una diversa *causa petendi* (una diversa legge su cui si fonda l'azione). Inoltre, secondo l'Avvocato generale Hogan, la *Mosaiktheorie* non doveva essere contrastata neppure in ragione del fatto che essa può facilitare il ricorso da parte della vittima della diffamazione a strategie giudiziarie vessatorie, finalizzate unicamente a mettere in difficoltà il convenuto. L'uso di simili strategie – quali l'instaurazione di una moltitudine di procedimenti in Stati membri diversi per costringere il convenuto a difendersi nell'ambito di ciascuno di essi – andrebbe contrastato con altri strumenti, quali l'adozione da parte dei vari Stati membri di normative sulle spese di lite idonee a disincentivare l'instaurazione di liti temerarie. Per un approfondimento di questi aspetti si rinvia *infra*, capitolo III, parr. 2 e 5.

¹³² Conclusioni *Gtflif Tv* cit., par. 82.

dell'indirizzamento della stessa verso un determinato Stato membro. In tal modo solo i giudici degli Stati membri verso i quali la pubblicazione diffamatoria è stata specificamente destinata sarebbero dotati della competenza limitata – in base alla *Mosaiktheorie* – a conoscere dei danni concretizzatisi nel proprio territorio nazionale¹³³. Tuttavia, la Corte, come sopra anticipato, non ha aderito al suggerimento dell'Avvocato generale, rimanendo fedele al criterio dell'accessibilità¹³⁴.

¹³³ Conclusioni *Gtflix Tv* cit., par. 88.

¹³⁴ Sent. *Gtflix Tv*, par. 41-42. Si noti che l'Avvocato generale aveva affermato che il rinvio pregiudiziale in esame non fosse l'occasione giusta per una presa di posizione della Corte nel senso della conservazione ovvero dell'abbandono del *mosaic approach*, poiché la questione pregiudiziale non riguardava un caso di violazione dei diritti della personalità, bensì un caso di violazione delle regole in materia di concorrenza. La società ricorrente, infatti, ha posto a fondamento della propria domanda le norme di diritto francese sulla concorrenza sleale. Secondo l'Avvocato generale, pertanto, nel caso di specie la giurisdizione dovrebbe essere determinata non tanto facendo applicazione dei principi sanciti dalla Corte di giustizia in materia di diffamazione, quanto piuttosto alla luce dei principi affermati dalla Corte in materia di concorrenza sleale (v. Corte di giustizia, 29 luglio 2019, in causa C-451/2018, *Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. contro DAF TRUCKS N.V.*, ECLI:EU:C:2019:635, par. 33, secondo cui, in tali casi, è competente ai sensi dell'art. 7, n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis, quale giudice del luogo in cui si è concretizzato il danno, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro il cui mercato sia stato interessato dalla condotta anticoncorrenziale). Conseguentemente, secondo l'Avvocato generale, nel caso oggetto del giudizio del rinvio dovrebbe essere affermata la competenza del giudice francese qualora venga dimostrato che la *Gtflix Tv* abbia un numero rilevante di clienti francesi, così che la reputazione commerciale della stessa possa essere stata danneggiata dalla pubblicazione, su siti internet accessibili in Francia, delle frasi denigratorie da parte del convenuto (v. conclusioni *Gtflix Tv* cit., par. 95-105). La Corte, tuttavia, ha considerato la fattispecie come un'ipotesi di violazione dei diritti della personalità.

CAPITOLO II

LA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

SOMMARIO: 1. L'esclusione delle violazioni dei diritti della personalità dal regolamento Roma II. - 1.1. *L'iter verso l'esclusione*. - 1.2. *Le ragioni dell'esclusione*. - 1.3. *La portata dell'esclusione*. - 2. Le iniziative delle istituzioni europee per l'introduzione della norma di conflitto armonizzata. - 3. Le norme di conflitto nazionali applicabili: alcuni esempi. - 3.1. *Norme di conflitto generali*. - 3.2. *Norme di conflitto speciali*. - 3.3. *La double actionability rule dei Paesi di common law*. - 4. La legge applicabile alle violazioni commesse dai prestatori dei servizi della società dell'informazione: il principio del "paese d'origine" nella direttiva sull'*e-commerce* e il nuovo regolamento sui servizi digitali.

1. L'esclusione delle violazioni dei diritti della personalità dal regolamento Roma II

1.1. L'iter verso l'esclusione

Il regolamento n. 864/2007¹ spezza l'uniformità e l'armonia della cooperazione giudiziaria civile escludendo dal proprio campo di applicazione "le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione" (art. 1, par. 1, lett. g). *L'iter* che ha portato a questa scelta è stato particolarmente travagliato e merita di essere ripercorso nei suoi tratti principali².

La bozza preliminare della proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 3 maggio 2002 contemplava espressamente le obbligazioni extracontrattuali nascenti dalla violazione dei diritti della personalità e dalla diffamazione, prevedendo, all'art. 7, che la legge ad esse applicabile fosse quella del Paese in cui la vittima risiedeva abitualmente al momento dell'illecito³.

Tale soluzione veniva abbandonata nella proposta definitiva della Commissione, nella quale si optava per l'estensione alle obbligazioni in questione della regola generale, di cui all'art. 3, basata sul criterio del *locus damni*⁴, con la

¹ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), in *GUCE* L 199 del 31.7.2007, pagg. 40-49.

² Secondo autorevole dottrina l'esclusione in esame è stata la questione più controversa fra quelle affrontate durante i lavori preparatori del regolamento (Dickinson, *The Rome II Regulation: the Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, 2008, pag. 234).

³ V. Dickinson, *op. cit.*, pagg. 234-235. Tale proposta vide subito l'opposizione degli esponenti dei *mass media*, che ritenevano il criterio di collegamento della residenza abituale della vittima eccessivamente favorevole per quest'ultima (Warshaw, *Uncertainty From Abroad: Rome II and the Choice of Law for Defamation Claims*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 2006, pagg. 269 e ss., spec. pag. 293).

⁴ In particolare, l'art. 3 della proposta conteneva la regola generale poi confermata nel testo definitivo del regolamento, che prevedeva l'applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno (con la precisazione che non viene in rilievo il luogo in cui si è verificato il fatto all'origine del danno, né il luogo in cui si sono verificate le conseguenze indirette), fatta salva l'applicazione della

previsione che in caso di contrarietà della legge così designata rispetto ai principi fondamentali del foro in materia di libertà di espressione e di informazione, avrebbe dovuto trovare applicazione la *lex fori*⁵. Inoltre, veniva introdotta una regola speciale per il diritto di rettifica e misure equivalenti, nella quale si prevedeva l'applicazione della legge del Paese di residenza abituale dell'organo di radiodiffusione o dell'editore del giornale⁶.

La Commissione aveva così cercato di garantire nella materia una coerenza tra la norma sulla legge applicabile e quella sulla giurisdizione, così come interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza *Shevill*⁷. Allo stesso tempo, in risposta alla preoccupazione degli editori di dover essere costretti - in forza dell'applicazione della regola di conflitto generale - al rispetto di un cospicuo numero di leggi (in numero pari agli Stati in cui la pubblicazione fosse stata distribuita), la Commissione aveva introdotto una clausola speciale di ordine pubblico, destinata ad operare nel caso di contrarietà della *lex loci damni* (o delle altre leggi designate dall'art. 3) con i principi fondamentali del foro in materia di libertà di espressione e di informazione, con conseguente applicazione della legge dello Stato dell'editore (in caso di azioni instaurate davanti ai giudici di tale Stato)⁸.

La proposta della Commissione aveva incontrato comunque l'opposizione dei rappresentanti degli editori dei giornali e di altri *mass media*, i quali invocavano fermamente una norma di conflitto fondata sul criterio del "paese d'origine"⁹.

Il Parlamento europeo, nel tentativo di trovare una soluzione che accontentasse maggiormente i *media*, approvava in prima lettura un emendamento alla disposizione formulata dalla Commissione, che andava a sostituire il richiamo della regola di conflitto generale con la previsione secondo cui alle obbligazioni in questione avrebbe

legge del paese di residenza abituale comune delle parti al momento del danno, nonché l'applicazione della legge del paese con il quale l'illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), COM/2003/0427 def. - COD 2003/0168, 22 luglio 2003 (consultabile all'indirizzo <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003PC0427&from=LT>>), art. 6, par. 1.

⁶ Proposta di regolamento cit., art. 6, par. 2.

⁷ V. *supra* capitolo I, par. 3. Il criterio della *lex loci damni* in combinazione con i principi sanciti nella sentenza *Shevill* avrebbe condotto alle seguenti soluzioni: se la vittima avesse scelto di adire il giudice di uno Stato in cui la pubblicazione fosse stata distribuita, tale giudice, competente secondo la "dottrina *Shevill*" a conoscere solo del danno verificatosi nel proprio territorio, avrebbe fatto applicazione della propria legge per pronunciarsi su tale danno; se invece la vittima avesse deciso di agire dinanzi al giudice della sede dell'editore, il quale è competente a conoscere della totalità dei danni ovunque subiti dalla vittima, tale giudice avrebbe dovuto fare una applicazione distributiva delle varie leggi degli Stati nei quali la vittima avesse subito i danni (v. Proposta di regolamento cit., pag. 19).

⁸ V. Nagy, *The Word* cit., pagg. 280-281. Si noti che la clausola d'ordine pubblico speciale prevista dalla Commissione non era in grado di realizzare una situazione particolarmente favorevole per i *media* nei casi di azioni intentate davanti a giudici diversi da quelli dello Stato della loro sede. Inoltre, come osservato dalla dottrina, la previsione di tale clausola era del tutto ultronea, poiché lo stesso risultato era ottenuto dalla clausola generale di ordine pubblico, già prevista nella proposta di regolamento all'art. 22 (Nagy, *The Word* cit., pag. 281).

⁹ V. Dickinson, *op. cit.*, pag. 234; Nagy, *The Word* cit., pag. 282; Kuipers, *Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Personality Rights*, in *German Law Journal*, 2011, pagg. 1681-1705, spec. pag. 1692; Cedeño Hernán, *La tutela transfronteriza de los derechos de la personalidad en la Unión Europea*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2021, 1, pagg. 110-133, spec. pag. 112; si veda anche Proposta di regolamento cit., pag. 20. Circa l'incidenza sulla legge applicabile alla diffamazione tramite *mass media* del principio del "paese d'origine" sancito nella direttiva sull'*e-commerce* v. *infra*, par. 4.

dovuto trovare applicazione la legge dello Stato in cui si collocano gli elementi più significativi del danno¹⁰. In aggiunta, la disposizione emendata precisava che in caso di violazioni causate da pubblicazioni a mezzo stampa o da trasmissioni, il suddetto Stato coincide con quello in cui le pubblicazioni o le trasmissioni sono principalmente indirizzate, ovvero, se quest'ultimo luogo non sia evidente, con quello in cui è esercitato il controllo editoriale¹¹. L'emendamento, rispetto alla proposta della Commissione, aggiungeva anche che la suddetta norma avrebbe dovuto trovare applicazione, "per analogia", anche nei casi di pubblicazioni *online* o su altre reti elettroniche¹².

La Commissione, tuttavia, nella proposta modificata di regolamento, respingeva l'emendamento del Parlamento, in quanto eccessivamente favorevole per gli editori, e concludeva nel senso dell'esclusione dal regolamento dei soli illeciti commessi a mezzo della stampa e di altri *media*, prevedendo, invece, l'applicazione della norma di conflitto generale alle altre violazioni dei diritti della personalità¹³.

Quest'ultima soluzione di compromesso, tuttavia, non veniva condivisa dal Consiglio, che considerava l'esclusione di tutte le violazioni dei diritti della personalità dal campo d'applicazione del regolamento Roma II l'unica soluzione possibile per superare le difficoltà sorte durante i lavori preparatori¹⁴.

In conclusione, nell'ambito della procedura di conciliazione, i rappresentanti del Parlamento europeo accettavano l'esclusione della materia in esame, nel senso proposto dal Consiglio, in cambio di una clausola di revisione in forza della quale la Commissione avrebbe dovuto presentare, entro il 31 dicembre 2008, uno studio sulla legge applicabile alle obbligazioni derivanti dalla violazione della vita privata e dei diritti della personalità, tenendo conto delle norme vigenti nei vari Stati membri in

¹⁰ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), COM/2003/0427 – C5-0338/2003 – COD 2003/0168, 27 giugno 2005 (consultabile all'indirizzo <<https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-20050284&language=IT&ring=A6-2005-0211>>), art. 5, par. 1.

¹¹ Risoluzione legislativa del Parlamento cit., art. 5, par. 1, secondo cpv. La disposizione aggiungeva anche l'indicazione dei criteri dai quali desumere l'indirizzamento della pubblicazione o della trasmissione, vale a dire la lingua e i dati relativi alle vendite o agli ascolti delle stesse.

¹² Risoluzione legislativa del Parlamento cit., art. 5, par. 1, terzo cpv. La disposizione manteneva poi la previsione speciale relativa alla legge applicabile al diritto di rettifica e alle misure equivalenti, indicandola in quella del paese di residenza abituale dell'editore o dell'organo di radiodiffusione, con l'aggiunta, rispetto alla proposta della Commissione, che la stessa regola avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento a tutte le azioni preventive o inibitorie contro gli editori o organi di radiodiffusione, nonché alle violazioni della *privacy* e dei diritti della personalità correlate ai trattamenti dei dati personali (art. 5, parr. 2 e 3).

¹³ Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, COM/2006/0083 def. - COD 2003/0168, 21 febbraio 2006 (consultabile all'indirizzo <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52006PC0083>>), art. 1, lett. h).

¹⁴ Posizione comune n. 22/2006, in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), definita dal Consiglio il 25 settembre 2006, in *GUCE* C 289 E, pagg. 68 e ss. e la relativa motivazione, in *ibidem*, pagg. 76-77. Il Consiglio, tuttavia, a fronte della suddetta esclusione aveva suggerito di inserire una speciale previsione nella clausola di revisione del regolamento, che incaricasse la Commissione di esaminare in particolar modo gli aspetti relativi alle obbligazioni derivanti dalle violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

materia di libertà di stampa e di espressione nei mezzi d'informazione, oltre che sulla protezione della vita privata in relazione al trattamento dei dati personali¹⁵.

1.2. Le ragioni dell'esclusione

Dall'analisi dell'*iter* che ha condotto all'esclusione delle obbligazioni nascenti dalla violazione dei diritti della personalità dall'ambito d'applicazione del regolamento Roma II emerge chiaramente che la causa della stessa è da ravvisare nella difficoltà riscontrata nell'elaborazione di una norma di conflitto di compromesso tra le opzioni proposte, che oscillavano tra i due approcci della *lex loci damni*, da una parte, e della legge del Paese d'origine dell'editore, dall'altra.

Il primo, seguito dalla Commissione nella sua proposta iniziale, era stato osteggiato dai *mass media*, in ragione del fatto che una norma di conflitto strutturata sulla base di tale criterio avrebbe condotto alla designazione di una pluralità di leggi, potenzialmente tra loro contrastanti, in relazione ad un medesimo caso di diffamazione a mezzo stampa o tramite qualsiasi altro canale di comunicazione. Infatti, una simile soluzione avrebbe imposto ai *media* il gravoso onere di individuare, di volta in volta, i vari Stati nei quali il destinatario della pubblicazione avesse subito danni alla propria reputazione, di verificare i sistemi giuridici di tali Stati e di conformarsi a quello tra questi ultimi che presentasse gli standard più restrittivi di tutela dei diritti della personalità¹⁶.

Quanto al criterio di collegamento del Paese d'origine degli editori, fortemente invocato da questi ultimi, non era mai stato preso pienamente in considerazione dalle istituzioni europee nelle proposte relative alla norma di conflitto uniforme¹⁷, per due ordini di ragioni. In primo luogo, una norma di conflitto basata su di un criterio che mira a designare una legge prossima all'autore della violazione si sarebbe discostata eccessivamente dalla norma di conflitto generale in materia di illeciti, caratterizzata, al contrario, per il richiamo - tramite il criterio della *lex loci commissi delicti* - di una legge prossima alla fattispecie illecita e alla vittima¹⁸. Inoltre, il criterio di collegamento del Paese di stabilimento degli editori avrebbe attribuito a questi ultimi il potere di influire sulla legge applicabile, tramite una modifica, prima di commettere

¹⁵ Accordo relativo al regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), del Comitato di conciliazione Parlamento-Consiglio, C/07/111, 16 maggio 2007 (consultabile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/PRES_07_111>).

¹⁶ Nagy, *The Word* cit., pag. 284. La dottrina ha evidenziato che furono in particolare i rappresentanti del Regno Unito ad opporsi ad una norma di conflitto incentrata sul criterio della *lex loci damni*, in ragione del fatto che questi consideravano inaccettabile che un editore con sede nel Regno Unito fosse giudicato davanti ai giudici del proprio Stato in base alla (sola) legge straniera dello Stato di verifica del danno (Carrascosa Gonazález, *The Internet* cit., pagg. 390-391). Sul punto, è utile ricordare che nel Regno Unito, in occasione dell'adozione del *Private International Law Act* del 1995, era sorto un acceso dibattito circa la regola di conflitto da adottare in materia di diffamazione. Tale dibattito si era concluso con la scelta del Parlamento britannico di escludere dall'ambito di applicazione del nuovo atto normativo la diffamazione, mantenendo la regola di *common law* basata sulla *double actionability rule* che, come meglio si vedrà *infra*, si basa su un'applicazione cumulativa della *lex loci commissi delicti* e della *lex fori* (v. *infra*, par. 3.3). È evidente come un sistema improntato su questa regola fosse restio ad accogliere una regola di conflitto uniforme europea che conducesse all'applicazione della sola *lex loci damni*.

¹⁷ Come sopra osservato, il criterio in esame compariva nell'emendamento del Parlamento europeo alla proposta della Commissione, anche se in via residuale rispetto al criterio dell'indirizzamento della pubblicazione o della trasmissione televisiva (v. *supra*, par. 1.1).

¹⁸ V. Nagy, *The Word* cit., pag. 284.

l'illecito, degli elementi rilevanti per l'individuazione del luogo in cui essi si considerano stabiliti¹⁹.

Lo scontro tra l'esigenza di rispettare i principi cardine delle norme di conflitto in materia di illeciti, da una parte, e le istanze dei *media*, forti del loro potere lobbistico ma anche della rilevanza degli interessi di cui erano portatori (quali la libertà di espressione e di informazione), dall'altra, ha indotto le istituzioni europee ad accantonare momentaneamente l'idea di una norma di conflitto armonizzata in materia di violazione dei diritti della personalità, per evitare di paralizzare i lavori e ritardare eccessivamente l'emanazione del regolamento Roma II.

1.3. La portata dell'esclusione

Nonostante il nodo incontrato durante i lavori preparatori del regolamento riguardasse unicamente la diffamazione a mezzo della stampa ovvero di altri mezzi di comunicazione, l'esclusione di cui all'art. 1, par. 2, lett. g), del regolamento ha una portata ben più estesa.

Innanzitutto, come osservato dalla dottrina, l'espressione "violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione", è stata formulata in modo volutamente ampio, così da ricomprendere ogni tipologia di lesione alla persona umana, qualunque sia il mezzo impiegato e la categoria giuridica utilizzata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per definire tali lesioni²⁰.

In secondo luogo, la disposizione non presenta alcuna differenziazione sotto il profilo soggettivo della vittima, con la conseguenza che essa si riferisce tanto alle violazioni perpetrate ai danni delle persone fisiche, quanto a quelle commesse ai danni delle persone giuridiche, in particolare, alle violazioni della loro reputazione commerciale²¹. L'unica eccezione è rappresentata dai casi di violazioni di segreti aziendali poste in essere da un'impresa concorrente della vittima, che sfuggono all'esclusione, in quanto rientranti nell'ambito d'applicazione dell'art. 6, par. 2, del regolamento²².

¹⁹ *Ib.*, pag. 285.

²⁰ Si vedano: Dickinson, *op. cit.*, pag. 240; Feraci, *La legge applicabile alla tutela dei diritti della personalità nella prospettiva comunitaria*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009, pagg. 1020-1085, spec. pag. 1022. L'autrice ricorda che mentre i sistemi giuridici di *civil law* contemplano la categoria dei diritti della personalità (*droits de la personnalité*, *Personlichkeitsrechten* o *derechos de la personalidad*) che ricomprende quelle situazioni giuridiche soggettive caratterizzate dall'assolutezza, non patrimonialità, essenzialità, indisponibilità e imprescrittibilità (quali il diritto alla vita, alla libertà, all'integrità fisica, all'onore, alla riservatezza, al nome, all'immagine, etc.), nei sistemi di *common law* tale categoria è per lo più ignota o scarsamente utilizzata (Feraci, *La legge applicabile cit.*, pag. 1023). Nell'ordinamento inglese, ed esempio, la riservatezza non è oggetto di uno specifico diritto, così definito e protetto dalla legge, ma è tutelata da una pluralità di rimedi di *common law* o statutari (v. Dickinson, *op. cit.*, pag. 238).

²¹ V. Dickinson, *op. cit.*, pag. 239. Sulla titolarità da parte delle persone giuridiche di diritti della personalità si richiamano le conclusioni *Ilsjan cit.*, par. 37 (v. *supra*, capitolo I, nota 97).

²² V. Dickinson, *op. cit.*, pag. 239. Secondo altra parte della dottrina l'art. 6, par. 2, si applicherebbe a qualsiasi azione con la quale si lamenti una violazione di un segreto aziendale, non solo quelle intentate contro un'impresa concorrente, ma anche quelle dirette contro un dipendente o contro qualsiasi altro soggetto (Thunken, *Multi-State Advertising over the Internet and the Private International Law of Unfair Competition*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2002, pagg. 909-942, spec. pag. 916).

Da ultimo, secondo la dottrina, l'esclusione in esame si riferisce anche alle violazioni commesse nell'ambito dei trattamenti dei dati personali²³. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che, durante i lavori preparatori, la norma di conflitto uniforme proposta dal Parlamento europeo disciplinava espressamente anche la legge applicabile alle violazioni commesse in occasione del trattamento dei suddetti dati, individuandola in quella del paese di residenza abituale dell'editore o dell'organo di radiodiffusione²⁴. Inoltre, la clausola di revisione di cui all'art. 30 della versione finale del regolamento menziona "la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" quale oggetto dello studio che la Commissione è stata incaricata di compiere in forza di tale clausola e finalizzato all'introduzione di una norma di conflitto armonizzata per colmare la lacuna lasciata dall'art. 1, par. 2, lett. g)²⁵.

2. Le iniziative delle istituzioni europee per l'introduzione della norma di conflitto armonizzata

Lo studio previsto dall'art. 30, par. 2, del regolamento Roma II fu completato e pubblicato nel febbraio 2009²⁶. La relazione finale, estremamente articolata ed approfondita, tracciava un quadro comparatistico delle discipline interne degli Stati membri, sia di diritto sostanziale che di diritto internazionale privato, in materia di violazioni dei diritti della personalità, ed evidenziava le significative differenze sussistenti tra i vari ordinamenti²⁷. Essa concludeva prospettando tre possibili soluzioni.

La prima era quella di mantenere inalterato il regolamento Roma II, senza introdurre alcuna norma di conflitto armonizzata per la materia in esame²⁸. Tale soluzione però – come si affermava nello stesso *report* – non avrebbe posto rimedio all'impatto negativo che le notevoli differenze tra i vari sistemi giuridici degli Stati membri (sia dal punto di vista sostanziale sia da quello delle norme di conflitto) hanno sulla costituzione del mercato comune europeo e sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia²⁹.

²³ V. Dickinson, *op. cit.*, pag. 240. Ci si riferisce a tutte le violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali, oggi contenuta (in gran parte) nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, in *GUUE* L 119 del 4.5.2016, pagg. 1–88).

²⁴ V. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo cit., art. 5.

²⁵ Art. 30, par. 2, regolamento Roma II.

²⁶ Comparative study on the situation in the 27 Member States as regards the law applicable to non-contractual obligations arising out of violations of *privacy* and rights relating to personality, JLS/2007/C4/028, Final Report (c.d. *Mainstrat study*), consultabile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/studies/doc/study_privacy_en.pdf>.

²⁷ Comparative study cit., pagg. 42-51 e 77-112.

²⁸ Comparative study cit., pag. 140.

²⁹ Comparative study cit., pag. 141. Nel *report* finale si sottolinea, infatti, che il corretto funzionamento del mercato interno passa attraverso alla consolidazione del principio di mutuo riconoscimento, il quale rischia di essere fortemente compromesso dalle importanti differenze presenti fra i sistemi giuridici dei vari Stati membri, nel settore delle violazioni dei diritti della personalità.

La seconda soluzione prospettata era nel senso di riprendere la strada iniziata durante i lavori preparatori del regolamento Roma II, cercando di elaborare una norma di conflitto armonizzata³⁰. Una simile norma avrebbe giovato alla certezza e prevedibilità della legge applicabile, nella misura in cui avrebbe eliminato l'onere in capo alle parti di conoscere le disposizioni di diritto internazionale privato di tutti gli Stati membri potenzialmente collegati alla fattispecie, con conseguente riduzione dei costi di lite³¹. Tuttavia, l'attuazione di tale soluzione si sarebbe scontrata nuovamente con il problema della difficile individuazione di un criterio di collegamento capace di bilanciare i contrapposti interessi in gioco³².

Da ultimo, lo studio suggeriva di procedere ad una armonizzazione delle legislazioni sostanziali degli Stati membri, tramite l'introduzione di alcuni principi comuni in materia di diritti della personalità, da fissare in una direttiva³³. Il ricorso a tale strumento non avrebbe però evitato l'adozione della norma di conflitto armonizzata, ma avrebbe solo agevolato la sua introduzione. Una volta attuata l'armonizzazione delle legislazioni sostanziali degli Stati membri, infatti, si sarebbe potuto con più facilità raggiungere il consenso sull'introduzione nel regolamento Roma II di una norma di conflitto basata sul criterio di collegamento del *locus damni*³⁴.

Allo studio seguiva la pubblicazione, nel giugno 2010, di un "*Working document*" da parte della Commissione giuridica del Parlamento europeo, dedicato ad una possibile modifica del regolamento Roma II tramite l'introduzione di una norma di conflitto in materia di violazione dei diritti della personalità³⁵. Nel documento venivano ripresi nuovamente i principali problemi sorti durante i lavori preparatori in merito alla norma di conflitto in questione e si proponeva una soluzione che traeva ispirazione dalla legge di diritto internazionale privato della Romania³⁶. In particolare, quest'ultima prevede una norma di conflitto in materia di lesioni dei diritti della personalità causati dai *mass media*, che attribuisce alla persona offesa la scelta tra l'applicazione della legge dello Stato in cui si trova il suo domicilio o la sua residenza, di quella dello Stato in cui si sono verificate le conseguenze dannose dell'illecito o di quella dello Stato in cui l'autore del danno ha il domicilio, la residenza o la sede³⁷. In aggiunta, tale disposizione stabilisce che, nel caso in cui la vittima scelga la prima o la seconda delle suddette leggi, è necessario che fosse ragionevolmente prevedibile per l'autore del danno che la lesione alla reputazione si sarebbe verificata nello Stato la cui legge è stata scelta³⁸.

³⁰ Comparative study cit., pag. 141.

³¹ Comparative study cit., pag. 142.

³² Comparative study cit., pagg. 142-148.

³³ Comparative study cit., pagg. 146-148.

³⁴ Comparative study cit., pag. 150. Infatti, con l'armonizzazione delle legislazioni sostanziali sarebbe venuta meno la principale ragione che aveva condotto i rappresentanti dei *media* ad opporsi al criterio della *lex loci damni*, vale a dire il rischio di doversi adeguare in via cautelativa agli standard più rigidi fra quelli degli Stati in cui potesse concretizzarsi il danno da diffamazione (v. *supra*, par. 1.2).

³⁵ Working Document on the amendment of Regulation (EC) No 864/2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), Commissione giuridica del Parlamento europeo, 23 giugno 2010, relatore Diana Wallis (consultabile al seguente indirizzo: <<https://conflictoflaws.de/News/2010/07/Working-document-Rome-II.doc>>).

³⁶ Working document cit., pagg. 7-10.

³⁷ Legge n. 105 del 22 settembre 1992, sulla regolamentazione dei rapporti di diritto internazionale privato, art. 112, par. 1.

³⁸ L. 105/1992 ult. cit., art. 112, par. 2.

Secondo la Commissione giuridica tale disposizione rappresentava un buon modello da cui partire per l'elaborazione della norma di conflitto uniforme destinata a regolare le ipotesi di diffamazione perpetrate tramite *mass media*, in quanto dotata di un giusto grado di flessibilità – tramite il meccanismo di scelta tra più leggi collegate alla controversia – e idonea ad assicurare un buon bilanciamento degli interessi in gioco, tramite la clausola di prevedibilità della legge applicabile da parte dell'autore dell'illecito³⁹. La Commissione parlamentare sottolineava però la necessità di specificare gli elementi attraverso i quali stabilire tale prevedibilità, suggerendo di tener conto dello strumento di comunicazione utilizzato, della lingua usata e della percentuale di pubblicazioni effettuate nello Stato in questione⁴⁰.

Tuttavia, la soluzione proposta dalla Commissione giuridica non veniva seguita dal Parlamento europeo, che nella risoluzione del 10 maggio 2012, recante raccomandazioni alla Commissione per la modifica del regolamento Roma II⁴¹, proponeva di introdurre una norma di conflitto che ricalcava quasi integralmente quella oggetto della risoluzione del Parlamento in seconda lettura durante i lavori preparatori del regolamento⁴². Da essa si differenziava unicamente per l'introduzione della clausola che escludeva l'applicazione della legge del Paese in cui fossero collocati gli elementi più significativi della perdita e del danno in favore della legge del Paese di residenza abituale del responsabile, in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo di prevedere l'applicabilità della prima legge⁴³. Inoltre, la risoluzione del maggio 2012 prevedeva l'introduzione di un nuovo considerando - che riecheggiava la clausola di ordine pubblico speciale prevista nella proposta iniziale della

³⁹ Working document cit., pag. 10.

⁴⁰ Working document cit., pag. 10. Si noti che la Commissione giuridica prendeva in considerazione la proposta suggerita nel *Mainstrat Study* di procedere ad armonizzare, tramite una direttiva, le normative interne dei vari Stati membri in materia di diritti della personalità (v. *supra*, questo stesso paragrafo). Con una simile armonizzazione, secondo la Commissione giuridica, non sarebbe stato più necessario realizzare una norma di conflitto che bilanciassero gli interessi delle parti e sarebbe risultato accettabile anche il ricorso al criterio di collegamento del luogo di stabilimento dell'editore. Per queste ragioni la Commissione suggeriva di istituire, nei vari Stati membri, degli organismi incaricati di monitorare il bilanciamento tra la libertà di espressione, da una parte, e la *privacy* e i diritti della personalità, dall'altra.

⁴¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), (2009/2170 INI), 10 maggio 2012, consultabile all'indirizzo <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012IP0200>>. Si noti che oltre alla richiesta di modifica del regolamento Roma II tramite l'introduzione della norma di conflitto in materia di diritti della personalità, la risoluzione qui in esame chiedeva alla Commissione di presentare una proposta per l'istituzione di un centro di risoluzione volontaria delle controversie transfrontaliere nella materia in esame. L'obiettivo dell'iniziativa era quello di creare un sistema di risoluzione delle controversie in materia di violazioni dei diritti della personalità che garantisse un più agevole accesso alla giustizia, una riduzione dei costi di lite, un corretto funzionamento del mercato interno e un buon equilibrio fra gli interessi coinvolti nelle controversie in questione, evolvendo verso una "giustizia maggiormente orientata a forme moderne di mediazione".

⁴² V. *supra*, par. 1.1.

⁴³ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 cit., allegato alla risoluzione, raccomandazioni particolareggiate concernenti il contenuto della proposta richiesta, art. 5-*bis*, par. 2. Più precisamente questa disposizione prevedeva l'applicazione della "legge del paese in cui il convenuto risiede abitualmente, qualora questi non abbia potuto ragionevolmente prevedere le conseguenze sostanziali del proprio atto commesso nel paese di cui al paragrafo 1" vale a dire il paese in cui "si sono verificati o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi della perdita o del danno".

Commissione durante i lavori preparatori⁴⁴ - contenente la precisazione secondo cui, qualora la legge designata dal regolamento avesse comportato una riduzione significativa dell'ambito di applicazione delle norme costituzionali del foro in materia di libertà di stampa e di espressione nei mezzi di informazione, essa avrebbe potuto essere considerata contraria all'ordine pubblico dello Stato del giudice adito⁴⁵.

Alla menzionata risoluzione non seguiva alcuna iniziativa della Commissione, così che ancora oggi il regolamento Roma II conserva l'esclusione dal proprio ambito d'applicazione delle "obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione" (art. 1, par. 2, lett. g).

3. Le norme di conflitto nazionali applicabili: alcuni esempi

In mancanza di una norma di conflitto armonizzata a livello europeo, per individuare la legge applicabile ai casi di violazione dei diritti della personalità a carattere transfrontaliero occorre prendere in considerazione le discipline di diritto internazionale privato dei vari Stati membri. Infatti, il giudice chiamato a decidere tali casi dovrà fare applicazione della legge designata dalle norme di conflitto del proprio ordinamento di appartenenza, tenendo conto di tutte le disposizioni c.d. di funzionamento (rinvio, ordine pubblico, norme di applicazione necessaria, etc.) del sistema internazionalprivatistico nazionale.

È utile, pertanto, analizzare alcuni esempi di queste norme di conflitto⁴⁶, raggruppandole in due categorie, a seconda se esse rappresentino le norme generali in materia di obbligazioni extracontrattuali vigenti nell'ordinamento in questione ovvero siano norme applicabili esclusivamente alle obbligazioni nascenti dalle violazioni dei diritti della personalità. Merita, invece, una trattazione autonoma la c.d. *double actionability rule*, che rappresenta la principale norma di conflitto utilizzata nei Paesi di *common law* nei casi di diffamazione transnazionale.

3.1. Norme di conflitto generali

Nella maggior parte degli Stati membri, le discipline di diritto internazionale privato non prevedono norme di conflitto speciali per le obbligazioni nascenti dalla violazione dei diritti della personalità, con il conseguente assoggettamento di tali ipotesi alle norme di conflitto generali in materia di obbligazioni extracontrattuali. Queste ultime, nella maggioranza dei casi, presentano il criterio di collegamento della *lex loci commissi delicti*, da solo o in combinazione con altri criteri (quali ad esempio il criterio del collegamento più stretto ovvero quello della residenza o nazionalità comuni delle parti)⁴⁷.

⁴⁴ V. *supra*, par. 1.1.

⁴⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 cit., allegato alla risoluzione, raccomandazioni particolareggiate concernenti il contenuto della proposta richiesta, considerando 32 *bis*.

⁴⁶ Per una analisi dei tratti essenziali delle normative di diritto internazionale privato degli Stati membri si veda il portale <www.e-justice.europa.eu>.

⁴⁷ Comparative Study cit., pagg. 79-80.

Nella categoria in esame rientra innanzitutto la legge di diritto internazionale privato italiana⁴⁸. Essa, all'art. 24, prevede una norma di conflitto speciale dedicata ai diritti della personalità che regola però solo la legge applicabile all'esistenza e al contenuto di tali diritti⁴⁹, mentre per le obbligazioni nascenti dalla loro violazione si limita a richiamare la norma generale sulla legge applicabile alla responsabilità per fatto illecito, contenuta nell'art. 62. Quest'ultima disposizione attribuisce al soggetto danneggiato una facoltà di scelta tra la legge dello Stato in cui si è verificato l'evento e quella dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno. Tuttavia, se le parti hanno cittadinanza e residenza nel medesimo Stato, si applica la legge di tale Stato⁵⁰.

Analogamente, in Germania, nei casi di violazione dei diritti della personalità va fatta applicazione della norma di conflitto generale in materia di illecito, prevista dall'art. 40 dell'*EGBGB*⁵¹. Secondo tale disposizione la legge applicabile alle obbligazioni nascenti da un illecito è quella del Paese in cui è stata realizzata la condotta dannosa, ma la vittima può richiedere l'applicazione della legge del Paese in cui si è verificata la violazione dei suoi diritti (art. 40, par. 1). Inoltre, se il danneggiante e il danneggiato risiedevano abitualmente nel medesimo Stato al momento dell'illecito, si applica la legge di tale Stato (art. 40, par. 2). Tuttavia, in forza della clausola d'eccezione contenuta nel successivo art. 41, quest'ultima legge dovrà essere scartata in favore di quella dello Stato con cui l'illecito presenta un collegamento più stretto⁵².

Anche nella legge di diritto internazionale privato slovacca le obbligazioni nascenti dalle violazioni dei diritti della personalità sono assoggettate alla norma di conflitto generale in materia di obbligazioni extracontrattuali, che richiama alternativamente la legge del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso e quella del luogo in cui si è manifestato il danno⁵³.

Gli esempi appena analizzati sono accumulati dal fatto che si fondano tutti sul principio ubiquitario. Esso comporta che in caso di illecito a distanza la legge dello Stato in cui si è verificato il fatto dannoso non coincide con quella dello Stato in cui si è manifestato il danno, e, di norma, l'attore può scegliere quale tra queste leggi debba trovare applicazione⁵⁴. Le norme di conflitto così strutturate sono tuttavia inadeguate

⁴⁸ Legge 31 maggio 1995, n. 218, riforma del sistema di diritto internazionale privato, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 128 del 3.6.1995 - Suppl. Ordinario n. 68.

⁴⁹ L'art. 24, co. 1, L. 218/1995 prevede che "(l)'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia, i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto".

⁵⁰ L. 218/1995, art. 62, par. 2. In dottrina si è osservato che in caso di pluralità di danneggiati la previsione del secondo comma della disposizione in esame non può trovare applicazione allorché anche uno di essi abbia residenza o cittadinanza in uno Stato diverso da quello di cittadinanza e residenza delle altre parti coinvolte. Dunque, la norma in questione si applica soltanto qualora l'illecito interessi un unico Stato (v. Mosconi, Campiglio, *op. cit.*, pag. 487).

⁵¹ Legge introduttiva al Codice civile nella versione pubblicata il 21 settembre 1994, in *Gazzetta ufficiale federale* 1994 I pag. 2494, art. 40.

⁵² Legge introduttiva cit., art. 41. Si noti, inoltre, che l'art. 42 prevede la possibilità in capo alle parti di scegliere, successivamente alla verificazione dell'illecito, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali da quest'ultimo scaturenti.

⁵³ Legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e processuale, art. 15.

⁵⁴ V. Comparative study cit., pagg. 82-84. Si noti che la norma di conflitto della Slovacchia non precisa che la vittima debba operare una scelta tra la legge dello Stato in cui si è verificato il fatto illecito e quella dello Stato di concretizzazione del danno. Pertanto, si deve ritenere che tale scelta spetti al giudice.

a regolare quei casi, come la diffamazione a mezzo internet, nei quali il danno può concretizzarsi in un numero considerevole di Stati: in essi, infatti, la prevedibilità della legge applicabile risulta fortemente ridotta⁵⁵.

Altre norme di conflitto generali in materia di illeciti, invece, non seguono l'approccio ubiquitario, basandosi esclusivamente sul criterio di collegamento del luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno. È il caso delle norme di conflitto vigenti in Grecia, Spagna e Austria. In particolare, l'art. 26 del Codice civile greco e l'art. 10.9 del capitolo IV del Codice civile spagnolo prevedono che alle obbligazioni extracontrattuali da illecito si applica la sola legge dello Stato in cui è stata perpetrata la condotta dannosa⁵⁶. L'art. 48 della *Gesetz über das internationale Privatrecht (IPRG)*, invece, stabilisce l'applicazione della legge dello Stato in cui è stato compiuto il comportamento che ha causato il danno solo in assenza di una *electio legis* ad opera delle parti e in mancanza di un collegamento più stretto con la legge di un altro Paese⁵⁷.

⁵⁵ Nei casi di diffamazione, il *favor laesi* - perseguito dalle suddette norme di conflitto tramite l'attribuzione della facoltà di scelta della legge applicabile in capo alla vittima - rischia di penalizzare eccessivamente gli editori, autori dell'illecito, con conseguente pregiudizio per l'interesse di cui sono portatori, vale a dire la libertà di informazione e di espressione. La vittima, infatti può mettere in seria difficoltà il convenuto, autore dell'illecito, tramite l'opzione in favore della legge del luogo in cui si è concretizzato il danno, poiché in tal caso la fattispecie rischia di essere regolata da una pluralità di leggi, la cui applicazione era difficilmente prevedibile da parte del convenuto. Con particolare riferimento all'inadeguatezza della norma di conflitto di cui all'art. 62 della legge di diritto internazionale privato italiana a regolare i casi di diffamazione a mezzo internet si vedano: Malatesta, *Riflessioni per una revisione della legge n. 218/1995 in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, pagg. 318-331, spec. pag. 329; Campiglio, *La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (con particolare riguardo alla violazione della privacy)*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, pagg. 857-866, spec. pagg. 863-865. Quest'ultima autrice, in particolare, ha evidenziato la necessità che il legislatore italiano proceda ad una riscrittura dell'art. 62 della legge 218/1995, tenendo conto delle problematiche connesse agli illeciti transfrontalieri perpetrati tramite *mass media* e recependo le soluzioni adottate dalla Corte di giustizia per quanto attiene alla competenza giurisdizionale a conoscere delle azioni relative ai medesimi illeciti (in particolare la soluzione adottata nella sentenza *eDate*). L'autrice ha quindi proposto di modificare la norma in esame introducendo una previsione che renda applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla violazione della vita privata e dei diritti della personalità la legge dello Stato di comune residenza degli interessati e, in mancanza, la legge dello Stato in cui la vittima ha subito il danno, con la facoltà in capo a quest'ultima di agire per la totalità dei danni subiti sulla base della legge dello Stato in cui risiede ovvero della legge dello Stato in cui si trova lo stabilimento del responsabile del danno.

⁵⁶ V. Comparative study cit., pagg. 80-81. Si osservi, tuttavia, che la norma di conflitto spagnola è stata oggetto di differenti interpretazioni con riferimento agli illeciti a distanza. Secondo una prima opzione, in ossequio alla teoria dell'ubiquità, la vittima può scegliere fra la legge del Paese in cui è stata realizzata la condotta dannosa e quella del Paese in cui si è manifestato il danno. Secondo altra impostazione, occorre interpretare la norma di conflitto alla stregua dell'art. 4 del regolamento Roma II e dunque in modo che sia applicabile la sola legge dello Stato in cui si è verificato il danno, senza considerare il luogo in cui si è verificato il fatto all'origine del danno. Sotto altro profilo, la giurisprudenza spagnola ha avuto modo di precisare che il luogo di verifica del danno nei casi di diffamazione a carattere transnazionale va inteso come il luogo in cui l'informazione lesiva è stata diffusa, purché ivi la vittima goda di una buona reputazione. Qualora tale criterio conduca al richiamo di una pluralità di leggi, secondo la medesima giurisprudenza, occorre procedere ad una applicazione distributiva delle stesse, in base al noto "*mosaic principle*" (v. Carrascosa González, *The Internet* cit., pagg. 394-395).

⁵⁷ Legge austriaca sul diritto internazionale privato del 15 giugno 1978, in *Gazzetta Ufficiale Austriaca (BGBl)*, n. 304/1978, art. 48.

Analogamente, in Francia, la giurisprudenza interpreta la generalissima norma di diritto internazionale privato di cui all'art. 3 del *Code Civil*⁵⁸, nel senso che gli illeciti a carattere transfrontaliero sono regolati dalla legge del Paese in cui è avvenuto il fatto che ha causato il danno⁵⁹. Tuttavia, la stessa giurisprudenza, rispetto alle ipotesi di diffamazione a carattere transnazionale, segue una soluzione che non garantisce l'applicazione di una sola legge, bensì l'applicazione distributiva delle varie leggi degli Stati in cui la pubblicazione diffamatoria è stata diffusa e la vittima ha subito una lesione della propria reputazione⁶⁰. Va osservato però che il 31 marzo 2022 un gruppo di lavoro incaricato dal Ministero della giustizia francese ha presentato una bozza di codice di diritto internazionale privato contenente significative novità sotto il profilo della legge applicabile alle fattispecie in esame⁶¹. L'art. 94 di tale progetto prevede che alle obbligazioni extracontrattuali si applica la legge richiamata dalle norme di conflitto del Regolamento (CE) n. 864/2007, anche rispetto alle materie escluse dal suo ambito d'applicazione, ma l'art. 95, par. 2, sancisce che in caso di violazione dei diritti della personalità o di diffamazione si applica la legge dello Stato in cui si trova il centro degli interessi della vittima⁶².

3.2. Norme di conflitto speciali

Come dimostrato dagli esempi appena illustrati, l'applicazione della norma di conflitto generale in materia di obbligazioni extracontrattuali ai casi di violazione dei diritti della personalità presenta alcune criticità.

Infatti, il criterio della *lex loci commissi delicti* su cui si basano tradizionalmente le norme di conflitto generali sulle obbligazioni non contrattuali presenta difficoltà applicative rispetto agli illeciti in questione, poiché il loro oggetto è un bene immateriale (l'onore, la reputazione, l'immagine, etc.) la cui lesione non è facile da localizzare ed ancorare ad un preciso spazio. Inoltre, quando si tenta di operare tale localizzazione (tramite, ad esempio, i criteri della distribuzione della pubblicazione o dell'accesso alla pagina internet dal contenuto diffamatorio), l'esito è sovente quello di una frammentazione dell'illecito in una pluralità di Stati, con la conseguenza che il medesimo criterio di collegamento finisce per richiamare una moltitudine di leggi⁶³. Una simile situazione di incertezza e di mancanza di prevedibilità della legge applicabile rischia di pregiudicare gli interessi di cui sono

⁵⁸ Questa disposizione così recita: “(l)es lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangère”.

⁵⁹ V. Comparative Study cit., pag. 85. Per la prima sentenza nella quale è stato affermato il suddetto principio si veda *Cour de Cassation, ch. civ., 25 maggio 1948, in Revue Critique de Droit International Privé, 1949*, pagg. 89 e ss., con nota di Batiffol.

⁶⁰ V. Comparative Study cit., pagg. 86-87.

⁶¹ Si veda “*Projet de code de droit international privé*”, consultabile sul sito del Ministero della giustizia francese <<http://www.textes.justice.gouv.fr/>>.

⁶² V. *Project* cit. Si noti che l'art. 95, par. 1, contiene una norma di conflitto applicabile a tutti gli illeciti commessi a mezzo dei *mass media*, ad eccezione delle violazioni dei diritti della personalità e della diffamazione, che prevede l'applicazione distributiva delle varie leggi degli Stati verso cui il presunto responsabile ha indirizzato la propria attività.

⁶³ Malatesta, *Riflessioni per una revisione* cit., pag. 329; Feraci, *La legge applicabile* cit., pag. 1039.

portatori gli editori e in generale i *mass media*, vale a dire quelli alla libertà di stampa e di informazione⁶⁴.

Le norme di conflitto speciali di alcuni Stati membri tentano di prendere in considerazione proprio tali aspetti critici.

Così, il codice di diritto internazionale privato del Belgio, all'art. 99, par. 2, prevede che alle obbligazioni derivanti dalla diffamazione o dalla violazione della vita privata trova applicazione, a scelta della vittima, la legge del Paese nel cui territorio è stato posto in essere l'atto illecito ovvero quella dello Stato in cui si è verificato o rischia di verificarsi il danno, salvo che l'autore dell'illecito non dimostri che non avrebbe potuto prevedere che il danno si sarebbe verificato in quello Stato⁶⁵. L'introduzione del requisito della prevedibilità da parte dell'autore dell'illecito della legge designata in base al criterio del *locus damni* mira a garantire un migliore bilanciamento degli interessi in gioco, vale a dire la tutela della riservatezza e la libertà di informazione⁶⁶.

Una soluzione del tutto simile è seguita dalla già citata norma di conflitto della legge di diritto internazionale privato rumeno che era stata scelta dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo come modello da seguire per la modifica del regolamento Roma II⁶⁷, nonché dalla norma di conflitto vigente in Bulgaria. L'art. 108 del codice di diritto internazionale privato bulgaro, infatti, stabilisce che le obbligazioni nascenti dalle violazioni dei diritti della personalità perpetrate dai *media* e, in particolare, dalla stampa, dalla radio, dalla televisione o dagli altri mezzi di informazione, sono regolati, a scelta della persona offesa, da una delle seguenti leggi: quella dello Stato ove si trova la sua residenza abituale; quella del Paese in cui il danno si è verificato; quella del Paese della residenza abituale o della sede di attività dell'autore dell'illecito⁶⁸. Qualora la vittima opti per la prima o per la seconda delle suddette leggi, queste possono trovare applicazione solo se era prevedibile per l'autore dell'illecito che il danno si sarebbe verificato nel territorio dei rispettivi Stati (art. 108, par. 4).

Parzialmente analoga agli esempi appena analizzati si presenta la norma di conflitto speciale della Repubblica Ceca. L'art. 101 della legge sul diritto internazionale privato ceco prevede, infatti, che alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della *privacy* e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, si applica la legge dello Stato in cui si è verificata la violazione, salvo che la vittima opti per l'applicazione della legge dello Stato in cui si trova la sua residenza abituale o sede legale, ovvero della legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale o la sede dell'autore dell'illecito, ovvero ancora della legge dello Stato in cui si sono verificate le conseguenze dell'illecito⁶⁹. Qualora la scelta della

⁶⁴ Tali problematiche correlate al criterio di collegamento in esame erano state prese in considerazione anche dalla commissione giuridica del Parlamento europeo durante i lavori per la modifica del regolamento Roma II (Working document cit., pag. 4). Per porvi rimedio, la commissione parlamentare aveva suggerito di introdurre una norma di conflitto che prevedesse una clausola di prevedibilità della legge applicabile da parte degli autori delle violazioni (v. *supra*, par. 2).

⁶⁵ Legge 16 luglio 2004, contenente il codice di diritto internazionale privato, in *Gazzetta Ufficiale Belga* del 27 luglio 2004, art. 99, par. 2.

⁶⁶ Comparative Study cit., pagg. 97-98.

⁶⁷ V. *supra*, par. 2.

⁶⁸ Codice di diritto internazionale privato promulgato con la legge n. 42 del 17 maggio 2005, art. 108, par. 3. V. Comparative Study cit., pagg. 98-99.

⁶⁹ Legge n. 91 del 25 gennaio 2012 sul diritto internazionale privato.

vittima ricada su quest'ultima legge, essa può trovare applicazione solo se l'autore della violazione poteva prevedere che le suddette conseguenze si sarebbero potute verificare nel territorio dello Stato in questione⁷⁰.

Più simile ad una norma di conflitto generale in materia di illeciti si presenta, invece, la disposizione speciale sulla legge applicabile ai diritti della personalità della Lituania. L'art. 1.45 del Codice civile della Repubblica di Lituania prevede, infatti, che le controversie in materia di risarcimento del danno da violazione dei diritti non patrimoniali della persona perpetrati dai *mass media* sono regolate, a scelta della vittima, dalla legge del Paese in cui quest'ultima è domiciliata, ovvero da quella del Paese in cui la violazione è stata commessa, ovvero ancora dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o la sede d'affari dell'autore del danno⁷¹. Tale disposizione, tuttavia, a differenza degli esempi sopra riportati, non presenta alcuna clausola di prevedibilità in favore dell'autore della lesione, prestandosi dunque particolarmente sbilanciata a vantaggio della vittima.

Da ultimo, va ricordato che anche l'Ungheria, prima dell'introduzione della nuova legge di diritto internazionale privato del 2017, presentava una norma di conflitto speciale in materia di violazioni dei diritti della personalità. Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 13/1979 sul diritto internazionale privato, alle suddette violazioni si applicava la legge dello Stato in cui si è verificato l'illecito, con la previsione, però, che avrebbe dovuto trovare applicazione la legge ungherese qualora fosse risultata più favorevole per la vittima⁷². La nuova disciplina, introdotta con la legge XXVIII del 2017, non contempla più la suddetta disposizione, con la conseguenza che i casi in esame ricadono nella norma di conflitto generale in materia di obbligazioni extracontrattuali, prevista dall'art. 28 di tale legge⁷³.

3.3. La “double actionability rule” dei Paesi di common law

La “*double actionability rule*” è una peculiare regola di conflitto introdotta dalle Corti inglesi nel XIX secolo per stabilire quale legge i giudici britannici dovessero applicare nelle azioni davanti a loro intentate, relative ad illeciti commessi all'estero. Tale regola si basa su una applicazione congiunta della *lex fori* e della *lex loci delicti* e prevede che i giudici del Regno Unito possono accogliere una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per un fatto commesso all'estero solo se tale fatto costituisce un illecito sia per legge del foro, sia per quella del Paese in cui è stato commesso⁷⁴.

⁷⁰ Si noti che rispetto alle norme di conflitto speciali della Romania e Bulgaria, nella norma in esame una clausola di prevedibilità della legge applicabile da parte dell'autore dell'illecito opera solo se la legge richiamata è quella dello Stato in cui si è concretizzato il danno e non anche se è quella del Paese in cui la vittima ha la residenza o la sede legale.

⁷¹ V. Comparative Study cit., pag. 96.

⁷² V. Comparative Study cit., pag. 95.

⁷³ Legge XXVIII dell'11 aprile 2017 sul diritto internazionale privato, art. 28. Tale disposizione prevede che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è quella del Paese in cui si è concretizzato il danno. Se tuttavia nello Stato in cui si è verificato il fatto illecito si trova anche la residenza di entrambe le parti (vittima e autore dell'illecito), va fatta applicazione della legge di tale Stato. In ogni caso è fatta salva l'applicazione della legge che disciplinava l'eventuale rapporto giuridico intercorrente tra le parti al momento dell'illecito. Infine, è consentito alle parti scegliere la legge applicabile, purché la scelta sia fatta dopo il verificarsi dell'illecito e, durante il giudizio, entro il termine fissato dal giudice.

⁷⁴ Mills, *The law applicable to cross-border defamation on social media: whose law governs free speech in 'Facebookistan'?*, in *Journal of Media Law*, 2015, pagg. 1-35, spec. pagg. 7-8. La prima

La stessa giurisprudenza inglese, tuttavia, nel tempo ha introdotto delle eccezioni a tale regola, affermando, ad esempio, l'applicazione della sola *lex fori* alle ipotesi nelle quali l'illecito, pur commesso all'estero, coinvolgeva solo cittadini britannici, ovvero l'applicazione della sola legge dello Stato in cui era stato commesso l'illecito nei casi in cui tale legge presentava il collegamento più stretto con la controversia⁷⁵.

Nonostante le eccezioni elaborate dalla giurisprudenza, la *double actionability rule* continuava ad essere fortemente critica per la scarsa apertura agli ordinamenti stranieri che essa comportava, fino al suo pressoché totale superamento con l'adozione del *Private International Law Act* del 1995⁷⁶. Tale atto – che rappresenta attualmente la principale fonte del diritto internazionale privato del Regno Unito – ha introdotto una norma di conflitto in materia di illeciti basata essenzialmente sul criterio del *locus commissi delicti*, accompagnata, però, da una clausola di eccezione che rende applicabile la legge che risulti più appropriata a regolare la fattispecie in base alle peculiarità del caso concreto⁷⁷.

Tuttavia, il *P.I.L. Act* del 1995 esclude espressamente dal proprio ambito di applicazione le azioni di risarcimento del danno da diffamazione, cosicché, in relazione a tali azioni, i giudici del Regno Unito devono fare ancora oggi ricorso alla norma di conflitto di *common law* della *double actionability rule*⁷⁸. Le ragioni di tale esclusione vanno ravvisate nella volontà di sottrarre la diffamazione – in virtù della rilevanza pubblicistica degli interessi che essa coinvolge – a quel fenomeno di apertura verso gli ordinamenti esteri, perseguito con la riforma del 1995 tramite la riduzione dell'impiego del criterio della *lex fori*. La *double actionability rule* garantisce, infatti, una migliore tutela per i *media* inglesi - e per l'interesse alla libertà di informazione di cui essi sono portatori - nella misura in cui impedisce che gli stessi siano chiamati a rispondere di diffamazione in base ad una legge straniera, per un fatto non considerato illecito dalla propria legge⁷⁹.

affermazione della regola in esame risale al 1870, nella sentenza *Philips contro Eyre* della Queen's Bench Division (*Phillips v. Eyre* (1870) LR 6 QB 1). Si noti che nei casi in cui l'illecito è stato commesso nel Regno Unito la regola prevede che trovi applicazione la sola legge inglese, anche se la fattispecie presenta dei collegamenti con altri Stati (Hartley, *'Libel Tourism' and Conflict of Laws*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2010, pag. 27).

⁷⁵ Mills, *The law applicable* cit., pag. 9.

⁷⁶ Mills, *The law applicable* cit., pag. 11. La section 10 del Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, abolisce espressamente la *double actionability rule* e le sue eccezioni salvo che per le controversie escluse dal campo d'applicazione delle disposizioni sulla legge applicabile agli illeciti.

⁷⁷ P.I.L. Act 1995, sec. 11-12.

⁷⁸ La section 13 del P.I.L. Act 1995 prevede: (1) *Nothing in this Part applies to affect the determination of issues arising in any defamation claim* (2) *For the purposes of this section "defamation claim" means— (a) any claim under the law of any part of the United Kingdom for libel or slander or for slander of title, slander of goods or other malicious falsehood and any claim under the law of Scotland for verbal injury; and (b) any claim under the law of any other country corresponding to or otherwise in the nature of a claim mentioned in paragraph (a) above.* Si noti che l'esclusione è più ristretta rispetto a quella di cui all'art. 1, par. 2, lett. g), del regolamento Roma II, riferendosi solo alla diffamazione e non anche alle altre violazioni dei diritti della personalità (sul punto si veda Dickinson, *op. cit.*, pag. 238).

⁷⁹ Mills, *The applicable law* cit., pag. 13. Si noti che la *double actionability rule* consente ai *media* di avvantaggiarsi anche delle legislazioni più favorevoli in materia di libertà di espressione rispetto a quella inglese, come quella degli USA. Si pensi, infatti, al caso in cui l'editore di un giornale del Regno Unito sia convenuto in giudizio dinanzi ai giudici inglesi per aver pubblicato negli Stati Uniti

La perdurante operatività della regola di conflitto in esame nella giurisprudenza inglese è comprovata da alcune recenti sentenze, nelle quali essa è stata applicata in relazione a casi di diffamazione *online*⁸⁰. È proprio in questi casi che la regola ha disvelato la sua principale criticità, vale a dire quella di condurre ad una applicazione “eccessiva” della legge inglese, anche in relazione a fattispecie che presentino scarsi collegamenti con la stessa⁸¹.

La “*double actionability rule*”, oltre che nel Regno Unito, è diffusa anche a Malta e a Cipro⁸². In Irlanda, invece, tale regola è stata applicata dalla giurisprudenza fino alla metà degli anni Ottanta del Novecento, quando una celebre pronuncia della Suprema Corte irlandese⁸³ ne ha sancito l’abbandono in favore di una norma di conflitto flessibile, che seleziona la legge più idonea a disciplinare la fattispecie, tenuto conto delle conseguenze socio-economiche dell’illecito⁸⁴.

4. La legge applicabile alle violazioni commesse dai prestatori dei servizi della società dell’informazione: il principio del “paese d’origine” nella direttiva sull’e-commerce e il nuovo regolamento sui servizi digitali

Le problematiche correlate alla difficile prevedibilità della legge applicabile alle violazioni dei diritti della personalità, causate dalla mancanza di una norma di conflitto uniforme a livello europeo, possono essere parzialmente ridimensionate

un articolo dal carattere asseritamente diffamatorio. Se l’articolo non dovesse essere considerato diffamatorio in base alla legge statunitense, i giudici inglesi non potrebbero condannare l’editore neppure se lo stesso articolo integrasse una diffamazione in base alla legge inglese.

⁸⁰ V. Mills, *The applicable law* cit., pagg. 17-18. Si veda, in particolare, la sentenza della England and Wales High Court (Queen’s Bench Division), 6 marzo 2015, *The Bussey Law Firm PC v. Page*, [2015] EWHC 563 (QB), relativa ad un’azione intentata da un avvocato statunitense e diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa di una recensione diffamatoria postata sul proprio profilo di “*google maps*” dal convenuto. Il giudice della *High Court* ha fatto applicazione della *double actionability rule* affermando che “*a claimant seeking a remedy in this jurisdiction regarding a defamatory publication anywhere abroad must plead, and if necessary prove, that the words in question are actionable under the lex loci delicti as well as under English law*”. Si vedano altresì le meno recenti sentenze *Godfrey v. Demon Internet Ltd (Application to Strike Out)* [2001] QB 201, del 23 aprile 1999, e *Louchansky v. Times Newspapers Ltd (No 2)* [2002] EMLR 241, del 5 dicembre 2001, nelle quale i giudici inglesi hanno considerato *locus commissi delicti* della diffamazione *online* il luogo in cui il materiale è stato “scaricato” dagli utenti (da intendersi più correttamente come il luogo in cui è stato fatto l’accesso alle pagine *web*).

⁸¹ Mills, *The applicable law* cit., pag. 19. L’effetto della c.d. *over-application* della legge inglese è amplificato dalla tendenza dei giudici britannici ad affermare la propria giurisdizione con estrema facilità, specie nei casi di diffamazione *online*, sia in applicazione dei titoli di giurisdizione previsti dalla legge interna sia in forza di quelli previsti dal regolamento Bruxelles I-*bis* (attualmente non più in vigore nel Regno Unito). Ne consegue che molto spesso i giudici inglesi si trovano a conoscere cause di diffamazioni perpetrate tramite internet che presentano scarsi collegamenti con il Regno Unito, poiché pochissimi utenti di questo Paese hanno visualizzato i contenuti diffamatori in questione. Ciononostante, in applicazione delle regole di conflitto sopra analizzate, i giudici britannici applicano anche in tali casi la legge inglese, la quale è nota per essere particolarmente favorevole per le vittime delle diffamazioni. Per una trattazione più approfondita del fenomeno in questione - il c.d. “*libel tourism*” - si veda *infra*, capitolo III, par. 5.

⁸² *Comparative Study* cit., pagg. 91-93.

⁸³ Supreme Court of Ireland, *Grehan v. Medical Incorporated and Pine Valley Associates* [1986] IR 528.

⁸⁴ *Comparative Study* cit., pagg. 93-94.

grazie al principio del “paese d’origine” sancito nella direttiva 2000/31/CE sull’*e-commerce*.

Come noto, la direttiva stabilisce delle norme comuni tra gli Stati membri per la regolamentazione di taluni aspetti dei servizi della società di informazione⁸⁵ e, in particolare, del commercio elettronico, al fine di creare un quadro giuridico che assicuri la libertà di circolazione di tali servizi e, di conseguenza, garantisca il buon funzionamento del mercato interno⁸⁶. Tra i servizi in questione vi rientrano anche quelli che si sostanziano nella “trasmissione di informazione mediante una rete di comunicazione”⁸⁷, ai quali appartengono i servizi di notizie *online* (ed esempio i quotidiani e le riviste *web*). Di qui l’interferenza della disciplina della direttiva con le questioni che ci occupano.

In particolare, l’art. 3 della direttiva fissa il “principio del paese d’origine”, prevedendo che, da un lato, ciascuno Stato membro deve provvedere a far rispettare le proprie disposizioni nazionali, nella materia oggetto della direttiva stessa, da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti nel proprio territorio e, dall’altro, gli Stati membri non possono limitare la circolazione dei servizi provenienti da altri Stati membri, salvo che in presenza di specifiche condizioni indicate nella norma⁸⁸.

Sebbene l’art. 1, par. 4, della direttiva stabilisca espressamente che la stessa “non introduce norme supplementari di diritto internazionale privato”, parte della dottrina aveva affermato che il suddetto art. 3 conteneva una norma di conflitto che impone l’applicazione della legge del Paese di stabilimento del prestatore del servizio

⁸⁵ Per “servizi della società di informazione” si intendono quei servizi prestati normalmente “dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”. Tale è la definizione contenuta nell’art. 1, par. 2, della direttiva 98/48/CE (direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, in *GUCE* L 217 del 5.8.1998, pagg. 18–26), richiamato dalla direttiva sull’*e-commerce*.

⁸⁶ Si vedano in particolare i considerando nn. 6, 7 e 8 e l’art. 1, par. 1 della direttiva.

⁸⁷ Si veda il considerando n. 18 della direttiva. Si veda anche Corte di giustizia, 11 settembre 2014, in causa C-291/13, *Sotiris Papasavvas contro O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd e a.*, ECLI:EU:C:2014:2209, par. 30.

⁸⁸ Gli Stati membri possono adottare provvedimenti limitativi della circolazione dei servizi provenienti da altri Stati membri nella misura in cui tali provvedimenti siano necessari per la tutela dell’ordine pubblico, della sanità pubblica, della pubblica sicurezza e dei consumatori. I provvedimenti in questione possono essere adottati nei confronti di un determinato servizio che sia lesivo dei suddetti obiettivi o che rappresenti un rischio serio e grave di pregiudizio degli stessi e, in ogni caso, nel rispetto del principio di proporzionalità e osservando la procedura indicata dalla disposizione in esame (v. art. 3, par. 4 della direttiva). Si noti che la disposizione in esame è espressione del più generale principio su cui si fonda la direttiva, del mutuo riconoscimento dei beni e servizi nell’Unione europea. Esso impone a ciascuno Stato membro di applicare in relazione ai servizi e ai beni prestati sul proprio territorio da soggetti stabiliti in altro Stato membro la legge di tale Stato, sulla base di una presunzione di equivalenza della garanzia offerta dalle normative dei Paesi dell’Unione con riferimento agli standard di sicurezza e qualità (dei prodotti e dei servizi). Sul punto si veda Fallon, Meeusen, *Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit international privé*, in *Revue critique de droit international privé*, 2002, pagg. 435-490, spec. pag. 435.

per la regolamentazione degli aspetti coperti dalla direttiva stessa⁸⁹. Sul punto si era quindi ingenerato un vivace dibattito tra gli interpreti⁹⁰.

A porre fine (almeno apparentemente) a tale dibattito è intervenuta la Corte di giustizia in una delle questioni sollevate nell'ambito del caso *eDate*⁹¹. In particolare, il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 della direttiva 2000/31/CE fossero qualificabili come norme di conflitto, che rendono applicabile in via esclusiva la legge del paese d'origine dei prestatori dei servizi in luogo di quella richiamata dalle norme di conflitto nazionali, ovvero se fossero da intendere come un "correttivo" idoneo a modificare il contenuto della legge designata da queste ultime norme di conflitto⁹².

La Corte ha risposto a tale questione affermando che l'art. 3, n. 1, della direttiva non rappresenta una norma di diritto internazionale privato che designa come legge applicabile quella del Paese di stabilimento dei prestatori di servizi, e neppure l'art. 3, n. 2 impone agli Stati membri di dotarsi di una norma di conflitto in tal senso. Tuttavia, poiché tali disposizioni mirano a perseguire gli obiettivi del mercato interno, esse devono essere considerate quali norme imperative, cui va assicurata applicazione anche in presenza di una opzione diversa da parte del legislatore nazionale. Pertanto, esse vietano che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia assoggettato, nel Paese ospitante, a prescrizioni più rigide di quelle previste dall'ordinamento del proprio Paese di stabilimento, salve le deroghe di cui all'art. 3, n. 4.

Secondo parte della dottrina, le affermazioni della Corte sarebbero in contraddizione tra loro, poiché ha poco senso dire che le disposizioni di cui all'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva non incidono sul diritto internazionale privato degli Stati membri, quando questi ultimi sono costretti ad applicare la legge del Paese d'origine del prestatore di servizio se più favorevole rispetto a quella designata dalle norme di conflitto applicabili⁹³. Quanto sostenuto dalla Corte, secondo questa dottrina, non può

⁸⁹ North, *Private international law: change or decay?* in *International and Comparative Law Quarterly*, 2001, pagg. 477-508, spec. pag. 505. Fallon, Meeusen, *Le commerce électronique* cit., pagg. 484-490. Secondo questi ultimi autori, in particolare, l'art. 3, nn. 1 e 2 della direttiva poteva configurarsi come una disposizione di diritto internazionale privato basata su di un metodo diverso rispetto a quello tradizionale (che individua la legge applicabile mediante un criterio di collegamento) e che opera in modo diverso a seconda se ci si metta nella prospettiva dello Stato di stabilimento del prestatore del servizio ovvero in quella dello Stato di destinazione. Rispetto al primo Stato il principio del Paese d'origine ha la funzione di "norma di applicazione immediata", che impone l'applicazione del diritto sostanziale di tale Stato ai soggetti stabiliti nel proprio territorio, i quali intendano prestare i servizi all'estero, e mette fuori gioco in partenza le norme di conflitto e le leggi da esse richiamate. Rispetto allo Stato di destinazione del servizio il principio in esame agisce, invece, come "eccezione al mutuo riconoscimento", poiché obbliga – salvo che nei casi eccezionali di cui all'art. 3, par. 4 - le autorità di tale Stato ad applicare la legge del Paese di stabilimento del prestatore del servizio in luogo di quella designata dalle norme di conflitto, per raggiungere un risultato a questi più favorevole. Si tratta di una clausola analoga all'eccezione dell'ordine pubblico - dal momento che opera anch'essa dopo che le norme di conflitto sono state prese in considerazione, correggendone i risultati - dal quale, però, si differenzia nella misura in cui non utilizza come correttivo dei risultati applicativi delle norme di conflitto la *lex fori*, bensì la legge del Paese d'origine del prestatore del servizio.

⁹⁰ Per una ricostruzione delle diverse posizioni si vadano: Marino, *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2012, pagg. 363-380, spec. pagg. 369-370; Hellner, *The Country of Origin Principle in the E-Commerce Directive: A Conflict with Conflict of Laws*, in *European Review of Private Law*, 2004, pagg. 193-213, spec. pag. 205. Si veda anche *infra*, parte seconda, capitolo II, par. 4.

⁹¹ Sent. *eDate* cit., par. 53-68. V. *supra*, capitolo I, nota 75.

⁹² Sent. *eDate* cit., par. 53.

⁹³ Nagy, *The Word* cit., pag. 289.

dunque escludere che le disposizioni in questione siano delle vere e proprie norme di conflitto, che presentano solo la peculiarità di non essere indipendenti, bensì accessorie e con funzione correttiva rispetto alle norme di conflitto di volta in volta applicabili⁹⁴.

Secondo altra parte della dottrina, le affermazioni della Corte andrebbero intese nel senso che l'art. 3 incide sulla competenza degli Stati membri ad individuare - nel settore coperto dalla direttiva - le norme di applicazione necessaria, nella misura in cui attribuisce alle disposizioni dello Stato d'origine del prestatore dei servizi informatici carattere di norme imperative, che prevalgono, salvo casi eccezionali, sulla legge del Paese di destinazione, allorché quest'ultima imponga condizioni più stringenti al prestatore⁹⁵.

Quale che sia la corretta qualificazione delle disposizioni in esame, è pacifico che esse incidono sulla legge applicabile ai settori compresi nell' "ambito regolamentato" della direttiva. Ai sensi dell'art. 2, lett. i), quest'ultimo include le prescrizioni relative, da una parte, all'"accesso all'attività" (e dunque quelle sulle qualifiche e sulle autorizzazioni richieste per lo svolgimento dell'attività) e, dall'altra, all'"esercizio dell'attività". Con riferimento a queste ultime, la disposizione specifica che esse comprendono le normative sui contenuti dei servizi, sui contratti e sulla responsabilità del prestatore.

Pertanto, con particolare riferimento ai servizi di informazione *online*, il principio del paese d'origine incide sulla legge applicabile alla responsabilità del prestatore per le violazioni dei diritti della personalità perpetrate in occasione della fornitura del servizio, imponendo ai vari Stati membri di applicare la legge del Paese di stabilimento del prestatore se la legge designata dalle norme di conflitto nazionali risultasse meno favorevole per quest'ultimo. In questo senso, il principio in esame rappresenta un rimedio alla difformità tra le varie norme di diritto internazionale privato degli Stati membri in materia di violazioni dei diritti della personalità (applicabili in mancanza di una norma di conflitto uniforme), garantendo un livello minimo di armonizzazione delle soluzioni dei conflitti di leggi in esame⁹⁶.

Tuttavia, si tratta di un rimedio insufficiente per la ristretta portata dello stesso. In primo luogo, è dubbio se, oltre ai profili attinenti alla responsabilità del prestatore, l'ambito regolamentato cui si riferisce il principio del paese d'origine comprenda anche la valutazione del danno⁹⁷. Inoltre, lo stesso ambito di applicazione della direttiva risulta limitato, poiché, dal lato soggettivo, si riferisce solo ai prestatori stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea e, dal lato oggettivo, riguarda solo i servizi trasmessi via *web*, mentre non si applica né alla stampa né ai *media* radiotelevisivi⁹⁸. La presenza di regole diverse a seconda del canale utilizzato per

⁹⁴ *Ib.*

⁹⁵ Marino, *La violazione cit.*, pag. 371.

⁹⁶ Sull'effetto di uniformazione delle soluzioni di conflitto fra gli Stati membri prodotto dal principio del Paese d'origine si veda Fallon, Meeusen, *Le commerce électronique cit.*, pagg. 487-488.

⁹⁷ Nel senso dell'esclusione di tale profilo dall'ambito regolamentato alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza *eDate* si veda Marino, *La violazione cit.*, pag. 372.

⁹⁸ I servizi radiotelevisivi rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi di *media* audiovisivi (direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di *media* audiovisivi, in *GUUE* L 95 del 15.04.2010, pagg. 1-24). Anche tale direttiva contempla il principio del "Paese d'origine", ma non è chiaro se essa si applichi anche agli aspetti privatistici degli illeciti commessi dai prestatori dei servizi (si vedano: Nagy, *The Word cit.*, pag. 292; Kuipers, *Towards a European Approach cit.*, pag. 1695).

veicolare l'informazione è particolarmente inadeguata in considerazione del fatto che, di norma, uno stesso soggetto diffonde la medesima informazione utilizzando contestualmente la stampa, internet e i canali radiotelevisivi⁹⁹.

Vi è da chiedersi in ogni caso se l'influenza della direttiva *e-commerce* sugli aspetti internazionalprivatistici qui in esame rimarrà inalterata a seguito dell'adozione del nuovo regolamento sui servizi digitali¹⁰⁰.

Tale regolamento ha introdotto norme armonizzate, direttamente applicabili in tutti gli Stati dell'Unione europea, relative alla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno, che fissano in particolare le regole per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori dei servizi, gli obblighi di diligenza e le regole attuative, ivi incluse quelle attinenti alla cooperazione tra autorità competenti (art. 1).

Dal momento che il regolamento armonizza la disciplina sui servizi digitali in tutti gli Stati membri non ha più ragione di sancire in relazione a tale disciplina il principio del Paese d'origine del prestatore del servizio. Il regolamento, piuttosto, all'art. 2 si preoccupa di assoggettare alla disciplina contenuta nel regolamento tutti i prestatori (anche quelli stabiliti al di fuori dell'UE) di servizi intermediari¹⁰¹ che offrano servizi a persone fisiche che si trovano nell'Unione europea e a persone giuridiche stabilite all'interno della stessa.

Va osservato, tuttavia, che, sotto il profilo della responsabilità dei prestatori, il regolamento si limita a stabilire i casi di esenzione da tale responsabilità, mentre non disciplina le condizioni alle quali il prestatore può essere ritenuto responsabile, rinviando sul punto alle norme applicabili del diritto dell'Unione europea o nazionali¹⁰².

Si potrebbe sostenere, pertanto, che per i profili attinenti alla responsabilità non regolati dal nuovo regolamento rimanga applicabile la regola stabilita dall'art. 3 della direttiva *e-commerce*, basata sul principio del Paese d'origine del prestatore del servizio. In tal senso depone la previsione contenuta nell'art. 2, par. 3, del regolamento - secondo cui lo stesso lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 2000/31/CE - nonché la previsione del considerando n. 9 del regolamento stesso, secondo cui gli Stati membri, sebbene non possano adottare o mantenere prescrizioni nazionali aggiuntive rispetto a quelle contenute nel nuovo regolamento, conservano "la possibilità di applicare altre normative nazionali applicabili ai prestatori di servizi intermediari, in conformità del diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2000/31/CE, in particolare l'articolo 3", nei limiti in cui "le disposizioni nazionali perseguono obiettivi legittimi di interesse pubblico diversi da quelli perseguiti dal regolamento".

In base a tale interpretazione, pertanto, gli Stati membri, per stabilire la responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell'informazione - quanto ai

⁹⁹ Nagy, *The Word* cit., pag. 292.

¹⁰⁰ Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva n. 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), in *GUUE* L 277 del 27.10.2022, pagg. 1-102.

¹⁰¹ Ai sensi del successivo art. 3, lett. g), per servizi intermediari si intendono i servizi della società dell'informazione, di semplice trasporto ("*mere conduit*"), di memorizzazione temporanea ("*caching*") o di memorizzazione non temporanea di informazioni ("*hosting*"). Per la definizione di servizio della società dell'informazione si fa rinvio all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che coincide con la definizione contenuta nella direttiva sull'*e-commerce* (v. *supra*, nota 85).

¹⁰² Si veda il considerando n. 17 del regolamento; sulle condizioni di esenzione da responsabilità si veda *infra*, capitolo III, par. 4.

profili non disciplinati dal nuovo regolamento – dovranno ancora applicare la legge del Paese d'origine dei prestatori, se più favorevole rispetto alla propria legge nazionale, come imposto dall'art. 3 della direttiva *e-commerce*.

CAPITOLO III

ASPETTI PROBLEMATICI DELLE ATTUALI SOLUZIONI IN PUNTO DI GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

SOMMARIO: 1. Il principio ubiquitario e la moltiplicazione dei fori competenti. – 2. Criticità del *mosaic approach*. – 3. Il criterio del centro degli interessi della vittima. – 4. Il criterio del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso i contenuti diffamatori. – 5. Il *libel tourism*: cause e cenni comparatistici. – 6. Il bilanciamento tra il diritto all'onore e la libertà di espressione.

1. Il principio ubiquitario e la moltiplicazione dei fori competenti

Il principio ubiquitario – enunciato nella sentenza *Bier* del 1976 e mai abbandonato dalla Corte di giustizia nella successiva giurisprudenza sul foro dell'illecito¹ – è stato fortemente criticato dalla dottrina.

In primo luogo, si è osservato che la soluzione della Corte si scontra con il dato letterale della norma sul foro dell'illecito, che, sia nella Convenzione di Bruxelles del 1968 sia nei regolamenti Bruxelles I e I-bis, ha sempre designato come competente un'unica autorità giurisdizionale e segnatamente quella del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto². Un'interpretazione elastica come quella operata dalla Corte risulta inopportuna se si considera che le disposizioni del regolamento che prevedono i fori speciali, ponendosi in deroga rispetto al foro generale del domicilio del convenuto, dovrebbero essere interpretate restrittivamente³.

Inoltre, si è evidenziata la dubbia validità dell'argomentazione posta dalla Corte a fondamento della propria opzione sugli illeciti a distanza, vale a dire quella secondo cui i principi di prossimità e di buona amministrazione della giustizia impongono di ritenere competenti sia i giudici dello Stato membro in cui l'atto illecito è stato commesso sia quelli dello Stato membro in cui il danno si è concretizzato, in quanto parimenti prossimi alla controversia⁴. Si è osservato, infatti, che i due fori non sono equiparabili sotto il profilo dei costi di lite che devono sostenere le parti⁵. Se, infatti, affrontare una causa presso il giudice del luogo della condotta può essere economicamente vantaggioso per l'autore dell'illecito, lo stesso non si può affermare per la vittima (rispetto alla quale esso può risultare particolarmente distante, specie nelle ipotesi di illeciti via *web*). Il radicamento della causa presso il foro del luogo di concretizzazione del danno, invece, risulta vantaggioso per la vittima per ragioni di prossimità e di collegamento con i propri interessi, e non particolarmente svantaggioso per l'autore dell'illecito, che presumibilmente conosce il luogo in cui il destinatario della sua pubblicazione subisce danni.

¹ V. *supra*, capitolo I, par. 2.

² Saravalle, *Forum damni o fora damni?*, in *Il foro italiano*, 1995, pagg. 331-340.

³ V. Mosconi, Campiglio, *op. cit.*, pagg. 79 e 82. Si vedano anche: Corte di giustizia, sent. *Zuid-Chemie* cit., par. 22; sent. *OFAB* cit., par. 31; sentenza 8 maggio 2019, in causa C-25/18, *Kerr*, ECLI:EU:C:2019:376, par. 21 e 22; sent. *Mittelbayerischer Verlag* cit., par. 26.

⁴ Sent. *Bier* cit., par. 21 e 24.

⁵ Carrascosa González, *Distance Torts* cit., pag. 35.

La dottrina ha poi individuato altre specifiche ragioni per le quali il titolo di giurisdizione del luogo della condotta illecita non dovrebbe trovare spazio nell'interpretazione dell'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis*. In primo luogo, esso rappresenta nella maggior parte dei casi un "doppione" del criterio generale del domicilio del convenuto: la sua utilità pratica si rinviene solo nelle (rare) ipotesi in cui il fatto generatore del danno non sia stato realizzato nel luogo in cui il suo autore è domiciliato⁶. Inoltre, si è osservato che nella dogmatica dell'illecito civile l'insorgere della responsabilità è subordinata non tanto al compimento della condotta, quanto piuttosto alla verifica del danno (in base al principio "non c'è illecito senza danno"). Per questa ragione ha poco senso attribuire competenza al giudice del luogo in cui è stato commesso il fatto all'origine del danno⁷.

Oltre alle carenze appena individuate, che attengono alla sua giustificazione teorica, il principio ubiquitario presenta anche un'importante controindicazione applicativa: la moltiplicazione dei fori potenzialmente competenti a conoscere della medesima controversia.

Sul punto va ricordato che oltre al foro di cui all'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis* nelle controversie in materia di illeciti vengono in considerazione anche: a) il foro generale del domicilio del convenuto di cui all'art. 4; b) il foro speciale previsto dall'art. 7, n. 3, che sancisce la competenza a conoscere l'azione per il risarcimento del danno o per le restituzioni da illecito penale in capo al giudice presso il quale è intentata l'azione penale; c) in caso di pluralità di convenuti, il foro del luogo presso il quale è domiciliato uno di essi, come facoltizzato dall'art. 8, n. 1⁸.

Pertanto, la lettura della disposizione del foro dell'illecito alla luce del principio ubiquitario aggiunge al già ampio ventaglio di fori competenti (almeno) altri due fori: quello del luogo della condotta illecita e quello del luogo di concretizzazione del danno. Inoltre, essa non garantisce sempre una coincidenza tra *forum* e *ius*, stante la divergenza rispetto alla soluzione prevista dalla norma di conflitto generale in materia obbligazioni extracontrattuali, applicabile ai casi in esame: l'art. 4 del regolamento Roma II richiama, infatti, la legge del paese in cui si è verificato il danno "indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno".

Con specifico riferimento alle controversie in materia di violazione dei diritti della personalità, la moltiplicazione dei fori competenti diventa ancora più significativa se si considerano gli ulteriori principi sanciti nelle sentenze *Shevill* ed *eDate*. Alla luce di tali principi, il titolo di giurisdizione del luogo di concretizzazione del danno è potenzialmente idoneo ad attribuire competenza ad una pluralità di autorità

⁶ Kubis, *op. cit.*, pag. 132; Krog, *Jurisdiction Pursuant to the Lugano Convention Art. 5.3 Applied on Defamatory Statements in TV Broadcasting*, in *IPRax*, 2004, vol. 2, pagg. 154-157, spec. pag. 156. Si noti che proprio la possibile coincidenza tra il luogo del fatto generatore del danno e il luogo del domicilio del convenuto aveva spinto la Corte ad interpretare la disposizione del foro dell'illecito in modo da ricomprendervi anche il luogo in cui il danno si è concretizzato, per evitare di privare di ogni effetto utile la disposizione sul foro dell'illecito (v. *supra*, capitolo I, par. 2; v. sent. *Bier* cit., pag. 20).

⁷ Carrascosa González, *Distance Torts* cit., pag. 36. Lo stesso principio era stato menzionato dall'Avvocato generale Capotorti nelle sue conclusioni relative al caso *Bier*, secondo il quale il foro dell'illecito non avrebbe potuto essere "localizzato se non là dove avviene il perfezionamento del fatto giuridico, ossia là dove si produce l'evento dannoso nella sfera giuridica del soggetto passivo" (conclusioni *Bier* cit., par. 9).

⁸ V. Feraci, *Diffamazione internazionale* cit., pag. 462.

giurisdizionali, vale a dire: a) nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, ai giudici dei vari Stati membri nei quali la pubblicazione diffamatoria è stata distribuita e in cui la vittima ha subito danni alla propria reputazione⁹; b) nelle ipotesi di diffamazione a mezzo internet, ai giudici di tutti gli Stati membri in cui il sito internet dal contenuto lesivo è o è stato accessibile, nonché al giudice del luogo in cui la vittima ha il centro dei propri interessi¹⁰. Con particolare riguardo a tali ultime ipotesi, stante la vasta accessibilità che di norma i siti internet possiedono, è possibile affermare che il titolo di giurisdizione in esame conferisca competenza ai giudici di tutti gli Stati membri¹¹.

Una così ampia gamma di fori potenzialmente competenti pone, allo stesso tempo, l'attore in una posizione di forte vantaggio e il convenuto in una posizione di estremo svantaggio¹². Il primo, infatti, ha la possibilità di scegliere di instaurare la controversia nel foro a lui più conveniente. Di norma, quest'ultimo coincide con l'autorità giudiziaria a lui più prossima (ad esempio il giudice del luogo in cui risiede), poiché rappresenta in genere la soluzione che consente di contenere maggiormente i costi di lite. Se però il soggetto che intende agire in giudizio non ha particolari esigenze di contenimento dei costi, questi potrà fondare la scelta del foro su altre ragioni: in particolare, sceglierà il foro che, pur trovandosi in uno Stato diverso da quello di origine, risulterà più vantaggioso in base alla normativa che applicherà al caso di specie, e dunque quello presso il quale avrà maggiori possibilità di risultare vittorioso. Si tratta del ben noto fenomeno del *forum shopping* che, nel peculiare settore delle cause di diffamazione, viene definito *libel tourism*¹³. La posizione del convenuto risulta, invece, particolarmente penalizzata dall'ampio ventaglio di giudici potenzialmente competenti, per la mancanza di prevedibilità del foro presso cui verrà chiamato a difendersi.

In definitiva, l'interpretazione della disposizione sul foro dell'illecito con riferimento alle ipotesi di diffamazione a carattere transnazionale, effettuata dalla Corte di giustizia alla luce del principio ubiquitario, mal si concilia con uno dei principi cardine del regolamento Bruxelles I-bis, vale a dire quello della prevedibilità del giudice competente da parte del convenuto¹⁴.

2. Criticità del *mosaic approach*

Una trattazione a parte meritano le criticità e gli aspetti problematici correlati al *mosaic approach*, quella particolare regola di individuazione della competenza giurisdizionale a conoscere dei casi di violazione dei diritti della personalità a carattere transnazionale adottata per la prima volta nella sentenza *Shevill*¹⁵.

⁹ V. *supra*, capitolo I, par. 3.

¹⁰ V. *supra*, capitolo I, par. 4.

¹¹ V. Feraci, *Diffamazione internazionale cit.*, pag. 468.

¹² Si noti che nello studio delle fattispecie in esame si tende a dare per scontato che si verta nell'ipotesi in cui la causa sia introdotta dalla parte lesa contro l'autore dell'illecito. È ben possibile, tuttavia, che avvenga il contrario: l'autore della pubblicazione potrebbe anticipare la parte asseritamente lesa, convenendola in un giudizio di accertamento negativo dell'illecito, al fine di paralizzare qualsiasi successiva iniziativa di quest'ultima. I principi sanciti dalla Corte valgono per entrambe le ipotesi.

¹³ Sul fenomeno in questione v. *infra*, par. 5.

¹⁴ Si vedano i considerando nn. 15 e 16 del regolamento Bruxelles I-bis.

¹⁵ V. *supra* capitolo II, par. 3. A sostegno del "principio del mosaico" si vedano le argomentazioni di Lagarde con riferimento all'applicazione di tale principio da parte della

Partendo da una osservazione di carattere prettamente pratico, si è evidenziato che il *mosaic approach* non risulta vantaggioso né per l'attore, né per il convenuto¹⁶. Il primo, infatti, difficilmente avrà interesse ad agire presso i vari giudici dotati di competenza a conoscere dei soli danni manifestatisi nello Stato in cui essi siedono, mentre più ragionevolmente egli preferirà agire presso uno dei giudici muniti di competenza a conoscere dei danni globalmente patiti¹⁷. Anche per il convenuto, d'altra parte, la *Mosaiktheorie* è notevolmente svantaggiosa, poiché implica il rischio che lo stesso sia chiamato a difendersi nell'ambito di una pluralità di giudizi, instaurati presso le autorità giudiziarie di differenti Stati membri, con conseguente moltiplicazione delle spese processuali¹⁸.

Sotto altro profilo si è osservato che la ripartizione della giurisdizione in base principio del mosaico non comporta neppure dei benefici in termini di economia processuale e di buona amministrazione della giustizia, ma anzi fa sorgere ulteriori problemi.

In primo luogo, il *mosaic approach* comporta la necessità di distinguere i danni subiti dalla vittima in uno Stato da quelli subiti negli altri Stati, aggiungendo un'operazione che non sempre può risultare agevole¹⁹.

In secondo luogo, qualora i vari giudici competenti in base alla *Mosaiktheorie* vengano aditi contemporaneamente si pone il problema se vada fatta applicazione delle regole sulla litispendenza e/o sulla connessione²⁰. Come noto, a sensi dell'art. 29 del regolamento Bruxelles I-bis, qualora tra le medesime parti pendano due cause aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, presso le autorità giurisdizionali di Stati membri diversi, quella tra queste ultime che sia stata successivamente adita deve sospendere *ex officio* il giudizio finché l'autorità preventivamente adita non abbia accertato la propria competenza. Se tale accertamento risulta positivo, l'autorità adita successivamente deve dichiararsi incompetente. L'art. 30 del medesimo regolamento, invece, prevede che se le cause pendenti tra le stesse parti presso giudici di Stati diversi

giurisprudenza francese (Lagarde, *Note TGI Paris 19 June 1974*, in *Revue critique de droit international Privé*, 1974, pag. 704). In generale, la dottrina che si è espressa a favore del *mosaic approach* ha evidenziato che esso rispetta il principio di buona amministrazione della giustizia, conducendo all'affermazione della competenza dei fori più appropriati per accertare l'entità dei danni lamentati dall'attore, vale a dire i giudici dei vari Stati in cui tali danni si sono manifestati (v. Carrascosa González, *The Internet* cit., pag. 344). In senso analogo si vedano anche le conclusioni *Gtflix Tv* cit., par. 83-85.

¹⁶ Marton, *op. cit.*, pagg. 187-188; Lutzi, *Internet cases* cit., pagg. 691-692.

¹⁷ V. Marton, *op. cit.*, pag. 187. In senso contrario si vedano però le conclusioni *Gtflix Tv* cit., par. 82, nelle quali si afferma che vi sono dei casi in cui l'attore può avere interesse ad agire presso un giudice diverso da quello del centro dei propri interessi, ancorché dotato di una competenza limitata, ad esempio quando si tratti di un giudice dello Stato nel quale sta cercando di espandere la propria attività commerciale.

¹⁸ Lutzi, *Internet cases* cit., pag. 692.

¹⁹ Šrámek, *Brussels I: Recent Developments in the Interpretation of Special Jurisdiction Provisions for Internet Torts*, in *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 2015, vol. 1, pagg. 165-173, spec. pag. 171. La difficoltà di distinguere i danni subiti dalla vittima nei vari Stati sussiste in particolare nelle ipotesi di diffamazione a mezzo internet. Se nei casi di diffamazione perpetrata a mezzo della stampa tale distinzione può essere effettuata operando un raffronto tra i numeri di copie (del giornale o della rivista) effettivamente distribuite nei vari Stati, lo stesso parametro non può essere utilizzato nelle ipotesi di diffamazione *online*. La Corte, infatti, in relazione a tali ultime ipotesi ha affermato che per determinare il luogo ove si è concretizzato il danno rileva la mera accessibilità del sito internet, così che il numero degli effettivi accessi effettuati in uno Stato alla pagina *web* dal contenuto diffamatorio non può assumere alcuna rilevanza.

²⁰ V. Nagy, *The word* cit. pag. 273.

sono tra loro connesse, l'autorità giudiziaria successivamente adita può a sua discrezione sospendere il procedimento e, se ricorrono i presupposti indicati nel par. 2, dichiarare la propria incompetenza in favore dell'autorità preventivamente adita²¹.

È quindi dubbio se queste condizioni siano soddisfatte nelle cause instaurate in base al *mosaic approach*, vale a dire nelle cause pendenti tra le medesime parti, presso i giudici di due o più Stati membri diversi e fondate sul medesimo illecito, ma ciascuna avente ad oggetto i soli danni patiti dalla vittima nel territorio dello Stato del foro, ovvero aventi ad oggetto l'una i soli danni concretizzatisi nel territorio dello Stato in cui siede il giudice e l'altra i danni globalmente subiti dalla vittima²². Sul punto sono state espresse opinioni contrastanti. L'Avvocato generale Darmon nelle sue conclusioni relative al caso *Shevill* aveva escluso che tra questi giudici vi fosse una competenza concorrente, ritenendo dunque che non potessero trovare applicazione né le norme sulla litispendenza né quelle sulla connessione²³. In senso contrario invece si è espressa parte della dottrina, la quale ha affermato che mentre è ragionevole dubitare circa la configurabilità di una litispendenza tra le varie cause instaurate in base al *mosaic approach*, non vi è dubbio che tra le stesse vi sia almeno un rapporto di connessione²⁴.

Tale questione si correla poi ad un ulteriore problema lasciato irrisolto dalla Corte di giustizia nelle pronunce che hanno fatto applicazione della teoria del mosaico. La Corte, infatti, in tali sentenze non ha precisato se i giudici degli Stati membri muniti di giurisdizione in forza del criterio della distribuzione/accessibilità del contenuto diffamatorio abbiano una competenza limitata al solo profilo del *quantum* del risarcimento del danno ovvero anche rispetto al profilo dell'*an* della responsabilità per l'illecito²⁵. La Corte non ha chiarito dunque se la decisione dei suddetti giudici sulla sussistenza della responsabilità in capo al convenuto possa o meno valere (in base al principio del riconoscimento automatico delle sentenze tra gli Stati membri, previsto

²¹ In particolare, il par. 2 dell'art. 30 prevede che se la causa pendente davanti al giudice preventivamente adito è in primo grado, qualunque altra autorità giurisdizionale può dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere tutte le domande connesse e la legge applicabile ne consenta la riunione. Sul punto, va ricordato che le nozioni di litispendenza e di connessione di cui agli articoli 29 – 34 del regolamento Bruxelles I-bis vanno ricostruite in modo autonomo rispetto agli ordinamenti nazionali degli Stati membri (v. Mosconi, Campiglio, *op. cit.*, pag. 115). Inoltre, con specifico riguardo alla nozione di litispendenza, la Corte di giustizia ha precisato che il concetto di identità oggettiva tra cause non può essere intesa come identità formale delle domande, ma va interpretato in modo ampio (Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, in causa C-523/14, *Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrasements*, ECLI:EU:C:2015:722, par. 45). In tale contesto, si comprende dunque come non possa sempre essere agevole distinguere le ipotesi rientranti nel concetto di litispendenza da quelle rientranti nel concetto di connessione ai sensi del regolamento Bruxelles I-bis.

²² V. Nagy, *The word cit.*, pag. 273.

²³ Conclusioni *Shevill cit.*, parr. 97-98. Si vedano anche le conclusioni *Gtflif Tv cit.*, par 60 (v. *supra*, capitolo I, par. 7).

²⁴ Marton, *op. cit.*, pagg. 192-193 afferma che le varie cause oggetto dei “procedimenti mosaico” presentano indubbiamente due dei tre presupposti della litispendenza, vale a dire l'identità soggettiva delle parti e l'identità del titolo (poiché tutte originano dalla violazione dei diritti della personalità dell'attore da parte del convenuto). Quanto al requisito dell'identità oggettiva, invece, non è possibile affermare con certezza che tutti i procedimenti in esame abbiano il medesimo oggetto, e cioè l'accertamento della responsabilità dell'editore per la pubblicazione del contenuto diffamatorio, dal momento che la Corte nella sentenza *Shevill* non ha precisato se la competenza dei giudici delle “*mosaic procedures*” sia limitata alla quantificazione dei danni ovvero possa anche estendersi all'accertamento della sussistenza della responsabilità (sul punto v. *infra*, questo stesso paragrafo).

²⁵ V. Nagy, *The word cit.*, pag. 272.

dall'art. 36 del regolamento Bruxelles I-bis) anche al di fuori del territorio dello Stato in cui tali giudici hanno sede, vincolando le autorità giurisdizionali di altri Stati membri che dovessero essere successivamente chiamate a pronunciarsi sul medesimo illecito.

Nel caso in cui si desse risposta positiva a tale questione si potrebbero verificare situazioni paradossali nelle quali l'accertamento della responsabilità, effettuato da una autorità giudiziaria che presenta dei collegamenti molto scarsi con la controversia, vincoli i giudici di tutti gli Stati membri, compreso il giudice del foro con il quale la controversia presenta il collegamento più stretto²⁶. Per contro, la soluzione in senso opposto potrebbe condurre all'emanazione di decisioni tra loro contrastanti, che risulterebbero prive di effetti l'una nello Stato in cui è stata emessa l'altra²⁷.

Nonostante le criticità appena evidenziate, nella sentenza *Ilsjan*, la Corte di giustizia ha sostanzialmente confermato il *mosaic approach*²⁸. Affermando che la tutela inibitoria – essendo “una ed indivisibile” – può essere invocata solo dinanzi a quei giudici che, in base alle sentenze *Shevill* ed *eDate*, sono dotati di competenza a conoscere della totalità dei danni subiti dalla vittima, la Corte ha implicitamente confermato che la *Mosaiktheorie* continua a regolare la competenza giurisdizionale sulle azioni di risarcimento del danno da diffamazione a carattere transnazionale²⁹. Medesima conferma è stata operata dalla Corte nella sentenza *Gtflix Tv*³⁰.

²⁶ Nagy, *The word* cit., pag. 272 ritiene che alla questione in esame andrebbe data risposta negativa (vale a dire che il principio del mosaico comporta una limitazione della competenza non solo sul *quantum* ma anche sull'*an*). A sostegno riporta l'esempio di un articolo diffamatorio contenuto in un giornale distribuito prevalentemente in Francia (con 98.000 copie), e in minima parte in altri due Stati (in Belgio, con 1.000 copie e nel Regno Unito, con altre 1.000 copie). A voler ritenere che il giudice di ciascuno di tali Stati possa decidere sulla sussistenza della responsabilità del convenuto in relazione all'illecito in questione, con sentenza destinata a vincolare i giudici di tutti gli altri Stati membri, l'accertamento della responsabilità da parte del giudice belga – adito prioritariamente dall'attore – vincolerebbe anche il giudice maggiormente collegato alla controversia, vale a dire il giudice francese.

²⁷ Si vedano: Bigos, *Jurisdiction over cross-border wrongs on the internet*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 2005, pagg. 585-620, spec. pagg. 617-619; Marton, *op. cit.*, pag. 197. Si veda anche quanto affermato dall'Avvocato generale Jääskinen nelle sue conclusioni relative alla causa *Folien Fischer*, secondo cui la finalità delle norme sulla competenza dettate dal regolamento Bruxelles I è quella di garantire per la medesima controversia un'unica decisione che abbia validità internazionale e che le sentenze *Shevill* e *eDate* non contrastano con questa finalità, poiché in esse la Corte ha limitato la competenza di alcuni giudici in relazione a determinati casi ma non ha limitato l'efficacia del giudicato delle sentenze emesse da tali giudici (conclusioni *Folien Fischer* cit., par. 69 e nota 40). Per una trattazione di questi aspetti dal punto di vista della circolazione delle sentenze fra Stati si rimanda *infra*, capitolo IV, par. 2.2.

²⁸ V. *supra*, capitolo I, par. 5.

²⁹ Sent. *Ilsjan* cit., parr. 45-49. Per una lettura di tali passaggi della sentenza nel senso qui proposto si vedano le conclusioni *Mittelbayerischer Verlag* cit., parr. 33-35 (v. *supra*, capitolo I, nota 110). In senso contrario si vedano invece le conclusioni *Gtflix Tv* cit., parr. 44 e 48, secondo cui non è possibile trarre dalla sentenza *Ilsjan* una conferma dell'approccio a mosaico sulla competenza a conoscere delle azioni di risarcimento del danno da diffamazione, poiché la Corte non ha appositamente preso posizione sul punto.

³⁰ V. *supra*, capitolo I, par. 7.

3. Il criterio del centro degli interessi della vittima

Il criterio del centro degli interessi della vittima, introdotto dalla Corte per la prima volta nella sentenza *eDate*³¹, è stato oggetto di numerose osservazioni critiche da parte della dottrina.

In primo luogo, si è posto in evidenza che tramite l'adozione di tale criterio la Corte ha apertamente contraddetto il principio, costantemente affermato nei propri precedenti, secondo cui il regolamento Bruxelles I (oggi Bruxelles I-bis), e prima la Convenzione di Bruxelles del 1968, non possono essere interpretati in modo da riconoscere la competenza del *forum actoris* al di fuori dei casi in essi espressamente contemplati³². Le regole sulla competenza giurisdizionale si basano, infatti, sulla massima "*actor sequitur forum rei*"³³, la quale viene derogata solo in circoscritte ipotesi, giustificate dalla presenza di una stretta connessione tra il foro e la controversia, ovvero da ragioni di tutela della parte debole.

Come osservato in dottrina, e come affermato dalla stessa Corte di giustizia, il criterio del centro degli interessi della vittima non trova il suo fondamento nell'esigenza di tutelare il soggetto che ha subito una lesione dei diritti della personalità tramite la pubblicazione di un contenuto su internet³⁴. La Corte piuttosto ha posto a giustificazione di tale eccezione alla regola *actor sequitur forum rei* le ragioni di buona amministrazione della giustizia e prevedibilità del foro competente³⁵. Tuttavia, in dottrina sono stati avanzati numerosi dubbi sul fatto che la competenza del foro individuato sulla base del criterio in esame possa effettivamente trovare giustificazione in queste ragioni. In particolare, da più parti si è osservato che il criterio del centro degli interessi della vittima, come strutturato dalla Corte nella sentenza *eDate*, non è in grado di individuare un foro sufficientemente collegato alla controversia e, di conseguenza, facilmente prevedibile *ex ante* dalle parti, giacché esso attribuisce rilevanza al luogo in cui la vittima (presumibilmente) gode di una certa reputazione, prescindendo tuttavia dalla verifica dell'oggettivo interesse suscitato dal

³¹ V. *supra*, capitolo I, par. 4.

³² Si vedano, tra i principali esempi: Corte di giustizia, sent. *Dumez* cit., par. 19; sent. *Marinari* cit., par. 13; sentenza 10 giugno 2004, in causa C-168/02, *Rudolf Kronhofer contro Marianne Maier e altri*, ECLI:EU:C:2004:364, par. 20; sent. *Kainz* cit., par. 32.

³³ La relazione Jenard evidenziava già che la disposizione di cui all'art. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 era basata sulla massima "*actor sequitur forum rei*", ispirata al *favor iuris* per il convenuto. Se, infatti, già il riparto della competenza tra i vari giudici interni ad uno Stato di regola avviene sulla base di tale principio, esso a maggior ragione va osservato nel riparto della giurisdizione tra i giudici dei vari Stati, poiché chi viene convenuto davanti ai giudici di un paese straniero necessita di maggiore protezione rispetto a colui che viene convenuto davanti ai giudici di un'altra città del proprio paese (relazione Jenard cit., pag. 18).

³⁴ Nagy, *The word* cit., pag. 271; Zarra, *Conflitti di giurisdizione e bilanciamento dei diritti nei casi di diffamazione internazionale a mezzo internet*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, pagg. 1234-1262, spec. pag. 1246; sent. *Ilsjan* cit., par. 38. Del resto, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui la disposizione del foro dell'illecito, a differenza di quelle contenute nelle sezioni da 3 a 5 del regolamento Bruxelles I-bis, non persegue obiettivi di tutela di una parte debole del rapporto (fra le tante si veda sent. *Folien Fischer* cit., par. 46).

³⁵ Sent. *eDate* cit., parr. 48 e 50. V. *supra*, capitolo I, par. 4.

contenuto diffamatorio nel pubblico di tale luogo, anche in considerazione della lingua in cui esso era disponibile³⁶.

Tali osservazioni critiche fanno eco a quanto affermato dall'Avvocato generale Cruz Villalón nelle sue conclusioni relative al caso *eDate*, nonché, di recente, dall'Avvocato generale Bobek nelle sue conclusioni per il caso *Mittelbayerischer Verlag*. Entrambi, infatti, avevano suggerito – senza successo – l'adozione da parte della Corte del criterio del “centro di gravità del conflitto”, in applicazione del quale l'attribuzione della competenza al giudice del luogo del centro degli interessi della vittima avrebbe dovuto essere subordinata all'accertamento dell'effettivo interesse suscitato dalla pubblicazione diffamatoria nel pubblico di tale luogo. Tuttavia, la Corte ha rifiutato questo approccio nelle due sentenze, escludendo qualsiasi considerazione in ordine al contenuto oggettivo della pubblicazione per la determinazione del giudice competente³⁷.

Si noti, peraltro, che in dottrina non sono mancate prese di posizione a favore della soluzione per cui ha optato la Corte di giustizia. In particolare, si è osservato che la Corte ha correttamente incentrato il criterio in esame sulla persona della vittima anziché sul contenuto lesivo, poiché ciò che realmente rileva nei casi in esame è l'individuazione del foro più prossimo al titolare dei violati diritti della personalità³⁸. Il giudice del luogo del centro degli interessi della vittima risulta, infatti, il più adeguato a valutare l'entità della lesione arrecata alla persona offesa e alla sua posizione nell'ambiente sociale di appartenenza³⁹. Inoltre, secondo altra autorevole dottrina, il criterio introdotto dalla Corte è particolarmente apprezzabile in quanto individua un foro innegabilmente prossimo alla controversia, facilmente prevedibile da entrambe le parti, capace di assicurare la concentrazione della lite in un unico giudizio e dotato persino di un effetto deterrente per gli editori (i quali risultano disincentivati dal pubblicare *online* contenuti diffamatori)⁴⁰.

La dottrina si presenta, invece, più unita su un altro aspetto critico del criterio in parola: la scarsa precisione con la quale la Corte ha fissato gli elementi per localizzare il centro degli interessi della vittima nella sentenza *eDate*⁴¹. La Corte, infatti, ha affermato che tale luogo non coincide necessariamente con la residenza abituale della vittima, ben potendo essere collocato altrove. La Corte, tuttavia, da una parte, ha precisato solo genericamente in quali casi non si verifichi la coincidenza, vale a dire quando sussistono degli indizi dai quali desumere uno stretto collegamento tra la controversia e un luogo diverso da quello della residenza abituale della vittima. Dall'altra, nel menzionare un esempio di tali indizi, ha attribuito rilevanza all'attività lavorativa svolta dalla vittima, senza precisare però se debba trattarsi necessariamente dell'attività principale ovvero anche di quelle secondarie. Tale soluzione risulta poco

³⁶ Schmitz, *From where are they Casting Stones? – Determining Jurisdiction in Online Defamation Claims*, in *Masaryk University Journal of Law and Technology*, pagg. 159-176, spec. pagg. 170-172. V. anche Kuipers, *Joined Cases* cit., pag. 1221.

³⁷ Nella sent. *Mittelbayerischer Verlag* cit. la Corte ha confermato la struttura prettamente soggettiva del criterio in esame e l'irrelevanza dell'accertamento dell'interesse suscitato dal contenuto nel pubblico dello Stato del foro.

³⁸ Marton, *op. cit.*, pag. 270.

³⁹ Marton, *op. cit.*, pag. 271.

⁴⁰ Carrascosa González, *The Internet* cit., pagg. 367-369.

⁴¹ Marton, *op. cit.*, pag. 273; Marino, *La violazione* cit., pag. 367; Dickinson, *By Royal Appointment: No Closer to an EU Private International Law Settlement?*, in *conflictoflaws.net* (24 ottobre 2012).

adeguata a causa dell'elevata discrezionalità lasciata al giudice di merito⁴². Inoltre, essa in alcuni casi non consente di affermare la competenza di un unico foro. Si pensi, in particolare, al caso in cui la vittima svolga la propria attività lavorativa (o una pluralità di attività lavorative) in differenti luoghi, oppure al caso in cui viva con la sua famiglia in un luogo ma lavori esclusivamente in un altro⁴³. In simili casi la vittima ha più centri di interessi e, per l'effetto, le autorità giurisdizionali di ciascuno di essi potranno dirsi munite di giurisdizione, con un conseguente notevole *vulnus* alla prevedibilità dei fori competenti⁴⁴.

Va ricordato, tuttavia, che le modalità per determinare il centro degli interessi sono state delineate con maggiore precisione in occasione nella sentenza *Ilsjan* con riferimento alle sole persone giuridiche. In tale pronuncia, infatti, la Corte ha affermato che il suddetto centro va individuato nel luogo in cui si trova la sede statutaria della società ovvero nel diverso luogo in cui quest'ultima svolge la parte essenziale della sua attività economica e, pertanto, dove la sua reputazione commerciale è più solida⁴⁵.

Un ultimo aspetto critico evidenziato dalla dottrina è relativo al momento rilevante per individuare il centro degli interessi della vittima. In un passaggio della sentenza *eDate*, infatti, la Corte pare individuare tale momento in quello della pubblicazione in rete dell'informazione lesiva⁴⁶. Come osservato da alcuni autori, tuttavia, tale soluzione risulta inadeguata in considerazione della difficoltà di accertamento della data e dell'ora effettive di pubblicazione *online* di un contenuto. Questi dati, infatti, spesso non vengono indicati e, in ogni caso, sono suscettibili di

⁴² Secondo Marino, *La violazione cit.*, pag. 367, la Corte, nella sentenza *eDate*, ha stabilito che il centro degli interessi della vittima si colloca in via presuntiva nel luogo in cui quest'ultima risiede abitualmente. Tuttavia, la vittima può vincere tale presunzione dimostrando in giudizio che il suddetto centro si trova altrove, ad esempio nel luogo di svolgimento della propria attività lavorativa, oppure nel posto in cui vive la propria famiglia, o ancora laddove si svolge la propria vita sociale o dove si trova la parte più consistente del proprio patrimonio.

⁴³ V. Carrascosa González, *The Internet cit.*, pagg. 364-366.

⁴⁴ Marton, *op. cit.*, pagg. 273-275. Si noti che una problematica analoga è oggetto di una recente pronuncia della Corte di giustizia sull'interpretazione del concetto di "residenza abituale dei coniugi" di cui all'art. 3 del regolamento 2203/2003, nel caso in cui un coniuge divida la propria vita tra più Stati membri (Corte di giustizia, 25 novembre 2021, in causa C-289/20, *IB contro FA*, ECLI:EU:C:2021:955). L'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, nelle sue conclusioni (conclusioni dell'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, presentate l'8 luglio 2021, in causa C-289/20, *IB contro FA*, ECLI:EU:C:2021:561), aveva evidenziato la necessità di interpretare il suddetto concetto in modo da individuare un unico luogo, anche nel caso in cui il soggetto interessato risieda in più luoghi allo stesso tempo. Tale soluzione è imposta oltre che dal tenere letterale della norma, che parla "dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: - la residenza abituale" impiegando, dunque, il singolare, anche dall'esigenza di evitare la moltiplicazione dei fori competenti e di garantire la certezza del diritto (parr. 71-100). La soluzione proposta dall'Avvocato generale ha trovato accoglimento da parte della Corte di giustizia nella sentenza (parr. 39-51).

⁴⁵ Sent. *Ilsjan cit.*, par. 41. V. *supra*, capitolo I, par. 6. Tuttavia, le conclusioni *Gtflix Tv cit.*, parr 73-74 evidenziano alcune difficoltà applicative della soluzione adottata dalla Corte. In particolare, l'Avvocato generale ha sottolineato che la Corte non ha precisato se il luogo in cui si svolge l'attività preponderante di una società coincida con il luogo in cui tale società realizza la maggior parte delle sue vendite ovvero con il luogo in cui si concentrano le risorse finanziarie, umane e tecniche della società. Peraltro, in entrambi i casi sarebbe difficile per il convenuto venire a conoscenza delle informazioni necessarie per individuare i suddetti luoghi, poiché tali informazioni (i dati sulle vendite e sulle risorse aziendali) rientrano nella riservatezza commerciale.

⁴⁶ Sent. *eDate cit.*, par. 50.

agevole manomissione da parte dell'autore della pubblicazione⁴⁷. Per garantire una maggiore certezza e prevedibilità dei risultati applicativi del criterio in esame la Corte avrebbe più opportunamente dovuto individuare quale momento rilevante per determinare il centro degli interessi della vittima quello dell'instaurazione del giudizio⁴⁸.

Grazie ai chiarimenti forniti dalla Corte di giustizia nella recente sentenza *Mittelbayerischer Verlag*⁴⁹ pare superata, invece, la preoccupazione mossa da parte della dottrina circa gli esiti applicativi del criterio in esame rispetto ai casi di pubblicazioni *online* lesive dei diritti di una collettività di soggetti, quali, ad esempio, articoli di riviste *web* offensivi del sentimento religioso degli appartenenti ad una specifica confessione ovvero della dignità e dell'identità nazionali dei cittadini di un determinato Stato⁵⁰. Rispetto a tali casi ci si era chiesti se ciascuna delle innumerevoli vittime di simili contenuti potesse instaurare una causa presso il centro dei propri interessi, con conseguente moltiplicazione dei fori competenti e grave pregiudizio per l'autore della pubblicazione⁵¹. La Corte, tuttavia, come illustrato, ha escluso una simile soluzione, affermando che solo i soggetti identificabili in base ad informazioni oggettive e verificabili, contenute nella pubblicazione *online* dal carattere lesivo, possono avvalersi del foro del centro dei propri interessi per instaurare l'azione a tutela delle proprie ragioni⁵².

4. Il criterio del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso i contenuti diffamatori

La soluzione adottata dalla Corte di giustizia nella sentenza *eDate* è stata sottoposta a critiche anche nella parte in cui ha affermato la competenza dei giudici dello Stato membro del luogo in cui è stabilito "il soggetto che ha emesso i contenuti"⁵³.

Va ricordato innanzitutto che parte della dottrina ha criticato più in generale la scelta della Corte di interpretare l'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis* nel senso di attribuire competenza anche al giudice del luogo della condotta illecita, oltre che al giudice del luogo di concretizzazione del danno. Ciò ha introdotto un titolo di giurisdizione del tutto superfluo, che si sovrappone a quello del domicilio del convenuto⁵⁴.

⁴⁷ Marton, *op. cit.*, pag. 276. Si pensi al caso in cui la vittima abbia trasferito il centro dei propri interessi successivamente al momento effettivo in cui i contenuti offensivi sono stati caricati in rete. L'autore della pubblicazione potrebbe modificare la data di pubblicazione del contenuto lesivo, facendola risultare successiva al trasferimento del centro di interessi, ingenerando così confusione in ordine alla corretta individuazione di tale luogo.

⁴⁸ Marton, *op. cit.*, pag. 277.

⁴⁹ V. *supra* capitolo I, par. 7.

⁵⁰ Carrascosa González, *The Internet* cit., pagg. 366-367.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Sent. *Mittelbayerischer Verlag* cit., parr. 37-45. V. *supra*, capitolo I, par. 7.

⁵³ Sent. *eDate* cit., par. 52. Già nella sentenza *Shevill* la Corte, rispetto alle diffamazioni a mezzo stampa, aveva individuato quale luogo del fatto all'origine del danno quello dello stabilimento dell'editore della pubblicazione diffamatoria. Nella sentenza *eDate* la Corte ha adeguato il suddetto criterio, sostituendo all'espressione "editore" quella di "soggetto che ha emesso i contenuti" diffamatori.

⁵⁴ Carrascosa Gonzalez, *Distance torts* cit., pag. 36; Monico, *Il foro* cit., pagg. 374-375. V. anche *supra*, par. 1.

Con specifico riferimento, poi, ai casi di diffamazione via *web*, si è evidenziata l'inopportunità di far coincidere il luogo della condotta dannosa con il luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso i contenuti lesivi. Non è chiaro, infatti, a quale figura di *provider* intendesse riferirsi la Corte tramite la generica espressione utilizzata⁵⁵. Essa può ricomprendere sia il c.d. *content provider*, vale a dire il soggetto che ha materialmente caricato il contenuto su internet, sia il c.d. *service provider*. Quest'ultima espressione ricomprende a sua volta tre ulteriori figure: il *provider* "mere conduit", il *caching provider* e l'*hosting provider*. Tale tripartizione, in particolare, è seguita dal nuovo regolamento sui servizi digitali⁵⁶, il quale – al pari delle disposizioni della direttiva 2000/31/CE che esso modifica – prevede per ciascuno dei tre soggetti forme diverse di responsabilità per gli illeciti causati dal materiale caricato in rete⁵⁷. Mentre per i primi due vi è, salvo casi eccezionali, una generalizzata esenzione da responsabilità⁵⁸, il terzo risponde qualora sia consapevole dell'illiceità dell'informazione caricata ovvero allorché non rimuova l'informazione (o non ne disabiliti l'accesso) non appena venuto a conoscenza della sua illiceità⁵⁹.

⁵⁵ Feraci, *Diffamazione internazionale* cit., pag. 466.

⁵⁶ V. *supra*, capitolo II, par. 4.

⁵⁷ Gli artt. 4, 5 e 6 del regolamento descrivono le attività - di semplice trasporto, memorizzazione temporanea e di memorizzazione - tipiche delle tre figure di *provider*: la prima (propria del *provider* "mere conduit") consistente nel fornire l'accesso alla rete di comunicazione o nel consentire il semplice trasporto, sempre su una rete, di informazioni fornite da un destinatario del servizio; la seconda (svolta dal *caching provider*) consiste nel memorizzare, in modo automatico, intermedio e temporaneo, informazioni messe a disposizione di terzi, al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari, a loro richiesta; la terza (propria dell'*hosting provider*) consiste nella memorizzazione a carattere duraturo delle informazioni.

⁵⁸ Secondo l'art. 4 del regolamento il *provider* che si limita al semplice trasporto di dati (il c.d. *provider* "mere conduit") è esente da responsabilità a condizione che non "dia origine" alla trasmissione delle informazioni e non sia legittimato a selezionare il destinatario della trasmissione, né a selezionare e modificare le informazioni trasmesse. L'art. 5 prevede l'esenzione da responsabilità del *provider* che si occupa della memorizzazione temporanea di informazioni (il c.d. *caching provider*) a condizione che egli: non modifichi le informazioni; si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni e alle norme di aggiornamento delle stesse, in uso fra le imprese del settore; non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; rimuova o disabiliti prontamente le informazioni non appena venga a conoscenza che le stesse sono state rimosse o disabilitate dal luogo dove si trovavano inizialmente oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso. Per una approfondita analisi dei vari profili di responsabilità delle differenti figure di *provider* si veda De Luca, Tucci, *Il caso Google c. Vivi Down e la responsabilità dell'Internet service provider. Una materia che esige chiarezza*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011, pagg. 1215-1232, spec. pagg. 1224 e ss.

⁵⁹ V. art. 6 del regolamento. Si noti che le disposizioni appena analizzate vanno a sostituire gli artt. 12, 13 e 14 della direttiva sull'*e-commerce*, senza peraltro apportare sostanziali novità. Inoltre, il regolamento sancisce al pari della direttiva il divieto generale di imporre ai prestatori di servizi in questione un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, e un obbligo di ricerca attiva di fatti o circostanze sintomatiche dell'illiceità delle attività poste in essere (art. 8). Le novità principali del regolamento - che incidono sul regime di responsabilità dei *provider* - consistono invece nell'introduzione di una disciplina armonizzata dell'esecuzione, da parte di tutti i *provider*, degli ordini volti a contrastare contenuti illegali (art. 9) e degli ordini di informazioni (art. 10) disposti dalle autorità giudiziarie o amministrative competenti, nonché nella previsione di obblighi di diligenza per un ambiente *online* trasparente e sicuro. Tra di essi assume particolare rilievo l'obbligo in capo agli *hosting provider* di predisporre meccanismi che consentano agli utenti di segnalare contenuti che ritengano illegali (art. 16). Ai sensi dell'art. 16, par. 3, le segnalazioni ricevute dall'*hosting provider* tramite questi meccanismi si considerano rilevanti ai fini dell'acquisizione da parte dello stesso di una conoscenza o consapevolezza effettiva dell'illiceità delle informazioni ai fini dell'articolo 6 – facendo

Pertanto, in caso di pubblicazione *online* di un contenuto diffamatorio, mentre il *content provider* che ha materialmente caricato il contenuto risponde incondizionatamente⁶⁰, il *service provider* che ha trasmesso o conservato il materiale, risponde solo in presenza di alcuni specifici presupposti. Ne consegue che, secondo la dottrina, il titolo di giurisdizione del luogo in cui è stabilito il soggetto che ha emesso il contenuto diffamatorio va inteso nel senso di attribuire competenza solamente al giudice del luogo in cui è stabilito il *content provider*⁶¹. Non sarebbe opportuno, infatti, attribuire rilevanza anche ai vari luoghi in cui sono stabiliti gli eventuali *service provider* che hanno collaborato alla trasmissione e conservazione in rete del materiale lesivo, poiché tali soggetti non necessariamente sono chiamati a rispondere per l'illecito perpetrato⁶².

5. Il *libel tourism*: cause e cenni comparatistici

Il *libel tourism* viene comunemente definito come quel peculiare tipo di *forum shopping* nel quale un soggetto, asserita vittima di diffamazione, decide di instaurare una causa risarcitoria (o inibitoria) davanti ai giudici dello Stato in cui ha più probabilità di ottenere un giudizio favorevole⁶³.

Sebbene si tratti di una pratica perfettamente legale, essa viene comunemente osteggiata dalla dottrina in particolare per due ragioni: da un lato, rappresenta una strumentalizzazione del processo da parte della vittima della diffamazione, la quale può sfuggire dall'assoggettamento della propria causa ad ordinamenti poco favorevoli ovvero può scegliere di radicare il giudizio in un foro particolarmente sfavorevole per il convenuto (ad es. in quanto situato in un luogo molto lontano dalla residenza o dalla sede di quest'ultimo) al solo fine di aggravare la posizione di questi; dall'altro lato, può condurre allo svolgimento del giudizio davanti ad autorità giurisdizionali poco prossime alla controversia⁶⁴.

Gli esiti del *forum shopping* rischiano, pertanto, di minare due dei principali obiettivi perseguiti dalle norme sulla giurisdizione contenute nel regolamento Bruxelles I-bis: la prevedibilità del foro competente da parte del convenuto e la buona amministrazione della giustizia⁶⁵.

quindi intervenire un sua responsabilità in relazione alle informazioni in questione – a condizione che le segnalazioni siano tali da consentire a un *hosting provider* diligente di individuare l'illegalità senza un esame giuridico dettagliato.

⁶⁰ Il *content provider*, infatti, è considerato l'autore materiale della pubblicazione. Sul punto si veda De Luca, Tucci, *Il caso Google* cit., pagg. 1215-1216.

⁶¹ Feraci, *Diffamazione internazionale* cit., pag. 467. V. anche Monico, *Il foro* cit., pag. 368.

⁶² Si veda, in particolare, Gioia, *Sulla distribuzione della competenza internazionale nelle liti da diffamazione tramite Internet*, in *Rivista di diritto processuale*, 2012, pagg. 1317-1334, spec. pag. 1323.

⁶³ Hartley, '*Libel tourism*' cit., pag. 25; Levi, *The Problem of Trans-National Libel*, in *American Journal of Comparative Law*, 2012, pagg. 507-553, spec. pag. 508; Carrascosa González, *The Internet* cit., pag. 286; Marton, *op. cit.*, pag. 184.

⁶⁴ Marton, *op. cit.*, pag. 184.

⁶⁵ Si noti che nei considerando del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in *GUUE* L 343 del 29.12.2010, compare per la prima volta nelle fonti di diritto dell'Unione europea il riferimento al *forum shopping* come fenomeno da contrastare. In particolare, il considerando n. 9 recita: "(i)l presente regolamento dovrebbe (...) impedire

Al fine di individuare i fattori che costituiscono la causa del fenomeno in esame e, di conseguenza, contrastarlo efficacemente a livello europeo, è possibile seguire due distinti approcci.

Un primo approccio consiste nell'analizzare le criticità delle soluzioni in punto di giurisdizione e legge applicabile rispetto ai casi di diffamazione a carattere transnazionale previste dal diritto dell'Unione europea.

In dottrina si afferma spesso che la principale causa del *libel tourism* va rintracciata nell'inadeguatezza dell'interpretazione della disposizione sul foro dell'illecito operata dalla Corte di giustizia⁶⁶. Come affermato nei precedenti paragrafi la soluzione elaborata dalla Corte – in particolare nella parte in cui applica il principio ubiquitario, nonché il criterio della diffusione/accessibilità del contenuto diffamatorio – crea una elevata moltiplicazione dei fori competenti, accordando alla vittima un'ampia possibilità di scelta del giudice da adire. Inoltre, il *mosaic approach* seguito dalla Corte con riferimento alle azioni risarcitorie può incentivare la vittima della diffamazione ad intentare la causa presso i vari giudici dotati di competenza limitata, sulla base del criterio della diffusione/accessibilità, al solo fine di moltiplicare i giudizi pendenti e aggravare la posizione del convenuto⁶⁷.

Quale ulteriore causa del fenomeno in questione si individua, poi, la mancanza nel regolamento Roma II di una disposizione sulla legge applicabile alle obbligazioni nascenti dalla violazione dei diritti della personalità e la conseguente applicazione da parte dei giudici dei vari Stati membri delle rispettive norme di conflitto nazionali⁶⁸. In tale contesto, l'attore ha la possibilità di scegliere il giudice che applichi la norma di conflitto il cui esito sia per lui più favorevole⁶⁹.

Secondo l'approccio in esame, quindi, il superamento del *libel tourism* deve passare attraverso l'adozione da parte della Corte di giustizia di nuovi criteri interpretativi della disposizione sul foro dell'illecito che riducano i fori competenti a conoscere delle azioni in materia di diffamazione e tramite l'introduzione nel

le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell'altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi".

⁶⁶ Kuipers, *Joined Cases* cit., pag. 1214; Mankowski, *op. cit.*, pag. 278; Marton, *op. cit.*, pag. 283; Monico, *Il foro* cit., pag. 375.

⁶⁷ V. Marton, *op. cit.*, pagg. 186-187. In senso contrario, alcuni autori hanno osservato che la limitazione della competenza dei giudici del luogo di diffusione/accessibilità della pubblicazione rispetto ai soli danni concretizzati nel rispettivo territorio nazionale potrebbe rendere maggiormente conveniente per l'attore l'instaurazione dell'azione presso un foro dotato di competenza sui danni globalmente subiti, disincentivando così il *forum shopping* (Mankowski, *op. cit.*, pag. 280; Kubis, *op. cit.*, pag. 135). A parere di chi scrive, se da una parte non è corretto affermare che il *mosaic approach* sia la causa esclusiva del *libel tourism*, non è neppure corretto sostenere che lo stesso disincentivi il fenomeno in esame. Occorre piuttosto distinguere i soggetti dotati di maggiori risorse economiche da quelli invece sprovvisti di tali risorse: a questi ultimi verosimilmente converrà concentrare l'azione presso un giudice dotato di piena competenza (competente cioè a conoscere del danno globalmente subito); i secondi, invece, potranno instaurare varie azioni presso i giudici a "competenza limitata" per mettere in difficoltà la propria controparte.

⁶⁸ Feraci, *La legge applicabile* cit., pagg. 1083-1084; Zarra, *Conflitti di giurisdizione* cit., pag. 1247; *Comparative Study* cit., pag. 68. Sulle differenze tra le norme di conflitto nazionali si veda *supra* capitolo II, par. 3.

⁶⁹ È evidente che se tutti i giudici degli Stati membri potenzialmente competenti a conoscere della medesima controversia in materia di diffamazione in base al regolamento Bruxelles I-bis fossero tenuti all'applicazione della medesima norma di conflitto, l'attore non avrebbe motivo di scegliere il foro sulla base di considerazioni relative alla legge applicabile.

regolamento Roma II di una norma sulla legge applicabile alle obbligazioni nascenti dalla violazione dei diritti della personalità.

Tuttavia, per comprendere meglio le reali cause del *libel tourism* (al fine di contrastarlo più efficacemente) pare più opportuno seguire un altro approccio, focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche che presentano gli ordinamenti che attraggono maggiormente gli attori stranieri intenzionati ad instaurare una causa di diffamazione.

Come evidenziato da autorevole dottrina il *libel tourism* è reso possibile dalla compresenza in taluni ordinamenti di tre elementi: in primo luogo, una regola che conduca all'affermazione della giurisdizione delle corti interne rispetto a cause che hanno pochi elementi di contatto con il foro (ad es. cause nelle quali l'attore non abbia la propria residenza abituale nello Stato del foro ovvero nelle quali la pubblicazione diffamatoria abbia avuto scarsa diffusione in tale Stato); in secondo luogo, una legislazione sostanziale particolarmente favorevole per la vittima della diffamazione; da ultimo, una norma di conflitto basata sul criterio di collegamento della *lex fori*⁷⁰.

Il principale esempio di ordinamento nel quale coesistono tali elementi è quello del Regno Unito. Non a caso tale Paese è tradizionalmente considerato la più ambita meta del *libel tourism*⁷¹.

Infatti, la legislazione del Regno Unito è particolarmente vantaggiosa per gli attori che lamentano una lesione della propria reputazione: gli stessi possono limitarsi ad allegare in giudizio che il convenuto ha pubblicato del materiale diffamatorio che li riguarda, mentre non devono provare che quanto in esso riportato sia falso né che il convenuto abbia agito con dolo⁷². Inoltre, le corti britanniche tendono a liquidare a titolo di risarcimento del danno in favore delle vittime ingenti somme di denaro, di gran lunga superiori rispetto agli standard internazionali⁷³.

Per quanto concerne la disciplina internazionalprivatistica, come già analizzato, nel Regno Unito, in materia di diffamazione, vige la norma di conflitto di *common law* della *double actionability*, che conduce ad una pressoché generalizzata

⁷⁰ Carrascosa González, *The Internet* cit., pagg. 286-288.

⁷¹ Levi, *The Problem* cit., pag. 519.

⁷² Hartley, '*Libel tourism*' cit., pag. 26; Levi, *The Problem* cit., pag. 519. Si veda anche Milo, *Defamation and Freedom of Speech*, Oxford, 2008, pag. 11, secondo cui gli aspetti della normativa sostanziale inglese che la rendono più vantaggiosa per la vittima di diffamazione sono la presunzione di falsità della pubblicazione, la presunzione di danni e la natura oggettiva della responsabilità dell'autore ("the potent trilogy of defamation law").

⁷³ Hartley, '*Libel tourism*' cit., pag. 26. Levi, *The Problem* cit., pag. 520 ricorda in particolare che la posizione del convenuto soccombente è resa ancora più difficile dalla condanna alle spese di lite. Nell'ordinamento del Regno Unito, infatti, vige la regola della soccombenza, in forza della quale le spese legali sostenute dalla parte vittoriosa vengono poste a carico della parte soccombente. Tali spese possono essere anche molto consistenti, poiché gli avvocati britannici sono legittimati a pattuire con il cliente la clausola "*no win, no fee*", che, in combinazione con una "*success fee*", prevede il pagamento del compenso al legale solo in caso di vittoria, ma in misura molto elevata (fino al 100% dei costi sostenuti). Tuttavia, va segnalato che la Corte EDU ha ritenuto in contrasto con l'art. 10 CEDU la prassi seguita dalle corti del Regno Unito nelle cause di diffamazione di porre a carico del soccombente le "*success fees*" pattuite dalla parte vittoriosa con il proprio avvocato. Il Parlamento britannico si è adeguato a tale sentenza solo nel novembre 2018, disponendo l'entrata in vigore anche per le cause di diffamazione della *section 44* del *Legal Aid, Punishment and Sentencing of Offenders Act 2012* (*LASPO*). Per le cause instaurate successivamente al 6 aprile 2019, dunque, la parte vittoriosa non può più ottenere il rimborso delle *success fees* da parte del soccombente (sul punto si veda Jones, *The Defamation Act 2013: a free speech retrospective*, in *Communications Law*, 2019, pagg. 117 -131, spec. pag. 123).

applicazione della *lex fori* (in combinazione con la *lex loci commissi delicti* se l'illecito è stato commesso all'estero ovvero da sola se l'illecito è stato commesso nel Regno Unito)⁷⁴.

Per quanto riguarda, da ultimo, le regole sulla giurisdizione, occorre analizzare la disciplina antecedente all'entrata in vigore del *Defamation Act 2013* e quella successiva.

Prima della riforma del 2013 in forza della sezione IV, parte 6, regola 3(1)(9), dell'“*English Civil Procedure Rules and Practice Direction 6B*”, le corti del Regno Unito potevano affermare la propria giurisdizione sulle cause in materia di illecito a condizione che, alternativamente, il danno ovvero l'atto dannoso si fosse verificato nel proprio territorio nazionale⁷⁵. Tale regola conduceva all'affermazione della competenza delle corti interne ogniqualvolta il materiale fosse stato pubblicato nel Regno Unito. Inoltre, i giudici britannici applicavano il principio del *forum non conveniens* – la regola in base alla quale il giudice è tenuto a declinare la propria giurisdizione qualora ritenga vi sia un altro foro più appropriato per decidere la causa – considerando unicamente le pubblicazioni avvenute nel proprio Stato. Prima del *Defamation Act 2013*, infatti, vigeva la c.d. *multiple publication rule*: la pubblicazione anche di una sola copia di un quotidiano contenente un articolo diffamatorio veniva considerata come un autonomo illecito, in relazione al quale poteva essere proposta azione entro il termine di un anno⁷⁶. Pertanto, le corti britanniche tendevano a considerarsi sempre il foro più appropriato per decidere le cause di diffamazione relativamente alle pubblicazioni, anche di poche copie, avvenute nel territorio del Regno Unito e ai danni ivi provocati alla vittima: tale prassi diede vita alla c.d. *limited damages requirement rule*⁷⁷.

Alcuni celebri casi decisi dai giudici del Regno Unito dimostrano la facilità con cui questi ultimi erano soliti affermare la sussistenza della propria giurisdizione sui casi di diffamazione transnazionale.

Nel caso *Berezovsky v. Michaels* la *House of Lords* ha ritenuto competenti le corti inglesi a decidere il caso oggetto del giudizio, nel quale un importante uomo d'affari e politico russo lamentava la lesione della propria reputazione ad opera di un articolo, che lo accusava di corruzione, pubblicato su un numero della rivista americana *Forbes* del quale erano state vendute nel Regno Unito solo 1.900 copie, a fronte delle oltre 780 mila distribuite negli Stati Uniti⁷⁸. In tale ipotesi, i giudici inglesi hanno ritenuto di potersi pronunciare sui danni subiti dall'attore in Inghilterra, in considerazione del fatto che quest'ultimo godeva di una certa reputazione in tale Stato e che ivi vivevano la sua ex moglie e i suoi figli.⁷⁹

⁷⁴ V. *supra*, capitolo II, par. 3.3.

⁷⁵ Hartley, ‘*Libel tourism*’ cit., pag. 29.

⁷⁶ V. *Section 4A* del *Limitation Act 1980* (consultabile all'indirizzo <<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/58>>).

⁷⁷ Hartley, ‘*Libel tourism*’ cit., pag. 29. L'autore, tuttavia, ricorda il caso *Jameel (Yousuf) v. Dow Jones & Co. Inc.* ([2005] QB 946), del 3 febbraio 2005 nel quale la *Queen's Bench Division* ha respinto per abuso del processo il ricorso con il quale un soggetto aveva chiesto ai giudici inglesi il risarcimento del danno causato dalla pubblicazione di un articolo a carattere diffamatorio su un sito internet al quale avevano fatto accesso solo cinque utenti nel Regno Unito.

⁷⁸ House of Lords, 11 maggio 2000, *Berezovsky v. Forbes Inc. & Michaels*, [2000] EMLR 643.

⁷⁹ V. Auda, *A proposed solution to the problem of libel tourism*, in *Journal of Private International Law*, 2016, pagg. 106-131, spec. pag. 109. Da notare che nel caso in esame alcuni giudici della House of Lords avevano manifestato una *dissenting opinion*: Lord Hoffman, in particolare, aveva affermato che la controversia presentava insufficienti collegamenti con il foro, poiché, da una parte, le

Similmente, nel caso *Bin Mahfouz v. Ehrenfeld*, la *Queen's Bench Division* si è considerata competente a pronunciarsi sul ricorso con il quale un facoltoso uomo d'affari saudita aveva chiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della pubblicazione negli Stati Uniti di un libro in cui veniva accusato di finanziare organizzazioni terroristiche⁸⁰. La corte ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione in ragione del fatto che gli utenti inglesi, attraverso un sito internet, avevano potuto leggere il primo capitolo di tale libro e acquistarne alcune copie⁸¹.

Ancora, nel caso *Al Amoudi v. Kifle* i giudici inglesi hanno accettato la propria giurisdizione sull'azione di risarcimento danni per diffamazione, presentata da uno sceicco arabo, di origine etiope, contro la società editrice di una rivista *online* statunitense (la *Ethiopian Review*), per aver pubblicato un articolo in cui l'attore veniva accusato di aver combinato il matrimonio della figlia e ucciso l'amante di quest'ultima⁸². La *Queen's Bench Division*, in particolare, si è ritenuta competente a pronunciarsi sui danni arrecati dal suddetto articolo alla reputazione di cui l'attore godeva presso la comunità etiope presente nel Regno Unito, poiché il sito internet contenente la pubblicazione diffamatoria era accessibile anche nel territorio britannico⁸³.

Tali casi hanno avuto grande risonanza nell'opinione pubblica e hanno altresì spinto gli ordinamenti degli Stati coinvolti a adottare delle significative riforme⁸⁴. Da un lato, il Congresso degli Stati Uniti, nell'agosto 2010, ha approvato il *Securing the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage Act* (c.d. "SPEECH Act"), introducendo il divieto da parte dei giudici statunitensi di riconoscere e di dare esecuzione alle sentenze straniere relative a casi di diffamazione, che fossero in contrasto con la protezione che il Primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti accorda alla libertà di espressione⁸⁵. Dall'altro, il governo britannico ha adottato il *Defamation Act 2013*, apportando delle significative modifiche alle regole sulla giurisdizione e a quelle di diritto sostanziale⁸⁶.

Quest'ultimo ha introdotto la regola secondo cui le corti interne devono declinare la propria giurisdizione sulle cause di diffamazione in cui il convenuto non sia domiciliato nel Regno Unito, a meno che, tra tutti i luoghi in cui la pubblicazione diffamatoria sia stata distribuita, l'Inghilterra e il Galles non siano i luoghi più

copie della rivista in questione erano state vendute prevalentemente negli U.S.A. e, dall'altra, la reputazione di cui godeva Berezovsky in Inghilterra era solo un piccolo segmento della reputazione di cui egli godeva a livello globale.

⁸⁰ England and Wales High Court - Queen's Bench Division, 3 maggio 2005, *Bin Mahfouz v. Ehrenfeld*, [2005] EWHC 1156 (QB).

⁸¹ V. Hartley, 'Libel tourism' cit., pag. 31. La *Queen's Bench Division*, all'esito del giudizio, ha condannato la convenuta al pagamento di una somma superiore a 125 mila sterline, in parte, a titolo di risarcimento del danno subito dall'attore in Inghilterra (quantificato in 10.000 sterline) e, in parte, a titolo di rifusione dei costi di lite dal medesimo sostenuti (pari a 150.000 sterline). Inoltre, la Corte ha vietato all'autrice di pubblicare il libro in Inghilterra, costringendola a ritirare dal commercio tutte le copie, onde evitare che venissero acquistate via internet nel territorio britannico.

⁸² England and Wales High Court - Queen's Bench Division, 29 luglio 2011, *Al Amoudi v. Kifle*, [2011] EWHC 2037 (QB).

⁸³ V. Levi, *The problem* cit., pag. 514.

⁸⁴ Levi, *The problem* cit., pag. 508.

⁸⁵ V. *infra*, capitolo IV, par. 4.

⁸⁶ *Defamation Act 2013*, approvato il 25 aprile 2013, consultabile sul sito <<https://www.legislation.gov.uk/>>. Si noti che tale atto normativo non si applica in Irlanda del Nord. In tale Paese, pertanto, vigono ancora le regole sopra analizzate, che, come detto, rendono particolarmente agevole il *libel tourism*.

appropriati nei quali intentare la causa⁸⁷. In tal modo si è voluta superare la c.d. *limited damages requirement rule*, permettendo alle corti britanniche di esercitare la propria giurisdizione su una causa di diffamazione solo se, all'esito di una valutazione globale della fattispecie, le stesse risultano il foro più appropriato per decidere l'intera controversia⁸⁸. Inoltre, la *section 8* del *Defamation Act 2013* ha introdotto la c.d. *single publication rule*, imponendo ai giudici del Regno Unito di attribuire rilevanza unicamente alla prima pubblicazione del materiale diffamatorio, senza considerare, invece, le successive pubblicazioni, salvo il caso in cui l'oggetto di queste ultime sia sostanzialmente differente da quello della prima⁸⁹.

Nonostante le significative innovazioni che ha introdotto, il *Defamation Act 2013* non è stato accolto con favore dalla dottrina⁹⁰. La principale critica ha riguardato l'eccessiva discrezionalità che le nuove regole lasciano ai giudici britannici. Da un lato, infatti, la *section 9* accorda amplissima discrezionalità ai giudici nello stabilire quale sia il foro più appropriato per decidere la causa, con il rischio di vanificare l'obiettivo di superare la *limited damages requirement rule*⁹¹. Dall'altro, la *section 8* consente ai giudici britannici di far ancora applicazione della *multiple publication rule* ogni qual volta, all'esito di una valutazione altamente discrezionale, ritengono che le pubblicazioni successive alla prima siano sostanzialmente diverse da quest'ultima. Pertanto, se da una parte il *Defamation Act 2013* rappresenta "un passo nella giusta direzione" per contrastare il *libel tourism* nel Regno Unito, dall'altra, esso può risultare del tutto insufficiente se non accompagnato da una sua corretta applicazione da parte dei giudici di Inghilterra e Galles⁹².

⁸⁷ *Section 9, Defamation Act 2013*. Si noti che la disposizione equipara al soggetto non domiciliato nel Regno Unito quello non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato parte della Convenzione di Lugano. Tuttavia, a seguito della *Brexit* tale equiparazione non può considerarsi ancora valida, poiché i giudici del Regno Unito non sono più vincolati all'applicazione delle regole di giurisdizione contenute nel regolamento Bruxelles I-bis rispetto ai convenuti domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea (né all'applicazione della Convenzione di Lugano rispetto ai convenuti domiciliati negli Stati parte di tale Convenzione).

⁸⁸ V. Auda, *A proposed solution* cit., pag. 111.

⁸⁹ *Section 8 (3), (4), Defamation Act 2013*. La *single publication rule*, in particolare, è stata introdotta per determinare il momento da cui far decorrere il termine annuale per proporre l'azione in materia di diffamazione, stabilito dalla *Section 4A* del *Limitation Act 1980* (v. *supra*, nota 76). Le note esplicative chiariscono che tale regola è stata introdotta per evitare che, trascorso un anno dalla prima pubblicazione di un determinato contenuto da parte di un autore, quest'ultimo potesse essere soggetto ad ulteriori cause in seguito alla ripubblicazione del medesimo contenuto (come avveniva invece in applicazione della *multiple publication rule*).

⁹⁰ Sulle critiche mosse dalla dottrina al *Draft Defamation Bill* si veda Levi, *The Problem* cit., pagg. 536-537.

⁹¹ Auda, *A proposed solution* cit., pag. 111. Si noti, tuttavia, che le note esplicative relative alle *section 9* del *Defamation Act* (consultabili all'indirizzo <<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/26/notes/division/5/9>>) possono rappresentare una guida per le autorità giurisdizionali britanniche nel compimento della valutazione in questione, limitando la loro discrezionalità. Esse prevedono che il giudice, nel valutare se l'Inghilterra e il Galles siano le giurisdizioni più appropriate per conoscere di una causa di diffamazione (intenta contro un convenuto domiciliato all'estero) deve tener conto: del numero delle pubblicazioni distribuite in tali Stati rispetto a quelle distribuite negli altri Paesi; dell'ammontare dei danni che l'attore ha subito in detti Stati, raffrontati con quelli subiti altrove; del grado di indirizzamento della pubblicazione al pubblico di tali Stati; del fatto che l'attore, presso un'altra giurisdizione, rischi di subire una compressione delle garanzie del giusto processo.

⁹² Auda, *A proposed solution* cit., pag. 113. La dottrina ha osservato che anche con riferimento agli aspetti di diritto sostanziale il *Defamation Act* non ha comportato alcun effettivo stravolgimento

Dall'analisi appena compiuta emerge dunque che il *libel tourism* è un fenomeno alquanto complesso, influenzato dal combinarsi di una pluralità di fattori (titoli di giurisdizione, norme di conflitto e legislazione sostanziale) che rendono taluni ordinamenti particolarmente “attraenti” per coloro che sono intenzionati ad intentare una causa per diffamazione. Al fine di contrastarlo efficacemente non sarebbe sufficiente, quindi, operare un ripensamento dei titoli di giurisdizione elaborati dalla Corte di giustizia ed introdurre una norma di conflitto uniforme in materia di diffamazione. In assenza di interventi efficaci da parte dei legislatori nazionali atti ad ostacolare il *libel tourism*, occorrerebbe procedere, su impulso dell'Unione europea, ad una armonizzazione delle normative sostanziali dei vari Stati membri in materia di diffamazione, in modo da ridurre le notevoli divergenze presenti tra le stesse⁹³.

6. Il bilanciamento tra il diritto all'onore e la libertà di espressione

L'analisi della prospettiva internazionalprivatistica dell'illecito diffamatorio richiede una particolare attenzione ai diritti fondamentali delle parti interessate, vale a dire il diritto all'onore e alla riservatezza, da un lato, e il diritto alla libertà di espressione e di stampa, dall'altro: le soluzioni ai conflitti di leggi e di giurisdizione relativi ai casi in esame incidono notevolmente sul bilanciamento di tali diritti⁹⁴.

Tali soluzioni possono dar luogo ad esiti molto differenti tra loro, sussumibili in due modelli diametralmente opposti. Da una parte vi è il modello inglese, nel quale le regole internazionalprivatistiche – specialmente quelle che venivano applicate nel periodo antecedente all'introduzione del *Defamation Act 2013* – sottendono un bilanciamento tra il diritto all'onore (e alla *privacy*), da una parte, e il diritto alla libertà di espressione, dall'altra, che accorda una netta prevalenza al primo rispetto al secondo. Infatti, la tendenza dei giudici britannici ad accettare la propria giurisdizione rispetto a casi che presentano scarsi collegamenti con il foro e la presenza della norma di conflitto della c.d. *double actionability rule* (che comporta un'ampia applicazione della *lex fori*), avvantaggiano fortemente la vittima della diffamazione, penalizzando correlativamente gli autori delle pubblicazioni lesive (in particolare, quelli stranieri). Dall'altra vi è il modello statunitense, caratterizzato, al contrario, dalla prevalenza alla libertà di espressione sul diritto all'onore e alla *privacy*, tramite regole di diritto internazionale privato che tutelano maggiormente l'autore della pubblicazione

della normativa previgente, come era invece nelle intenzioni del legislatore. L'unica significativa novità è rappresentata dalla *Section 1* che ha introdotto la previsione secondo cui una dichiarazione non è diffamatoria a meno che la sua pubblicazione non abbia causato o non possa causare un serio danno alla reputazione dell'attore. Tale disposizione è stata interpretata dalla Suprema Corte del Regno Unito nella sentenza *Lachaux v. Independent Print Ltd and another* (Supreme Court UK, 12 giugno 2019, *Lachaux v Independent Print Ltd and another* [2019] UKSC 27) nel senso che la stessa, pur non operando un definitivo superamento della presunzione del danno in favore della vittima, impone oggi al giudice, nell'accertamento del “*serious harm*” lamentato dalla vittima, di non limitarsi a valutare il testo della dichiarazione asseritamente diffamatoria, ma a prendere in considerazione l'impatto della stessa sulla realtà fattuale. Quanto agli altri aspetti della normativa sostanziale sulla diffamazione, il *Defamation Act 2013* ha lasciato inalterata la presunzione di falsità della dichiarazione e la natura oggettiva della responsabilità dell'autore (v. Jones, *The Defamation Act* cit., pag. 124).

⁹³ V. *supra*, capitolo II, par. 2; Comparative study cit., pagg. 146-148.

⁹⁴ V. Zarra, *Conflitti di giurisdizione* cit., pagg. 1234 e ss.

asseritamente diffamatoria⁹⁵. I giudici statunitensi, infatti, osservano la *single publication rule*, che impone loro di considerare ogni pubblicazione del medesimo materiale come un'unica pubblicazione, dalla quale può trarre origine un unico illecito e conseguente un unico giudizio, evitando così la moltiplicazione dei fori competenti⁹⁶. Inoltre, a partire dalla celebre sentenza del 1984 della Suprema Corte degli Stati Uniti relativa al caso *Calder v. Jones*,⁹⁷ le corti statunitensi possono ritenersi competenti a conoscere un'azione di diffamazione promossa nei confronti di uno straniero solo se quest'ultimo, prima del giudizio, potesse ragionevolmente prevedere di essere convenuto nello Stato del foro, avendo intenzionalmente indirizzato la propria pubblicazione verso il pubblico di tale Stato (c.d. *targeting test*)⁹⁸.

Rispetto ai due modelli appena accennati è possibile osservare che le attuali soluzioni ai conflitti di leggi e di giurisdizioni applicabili nell'Unione europea ai casi di diffamazione transnazionale si avvicinano maggiormente al modello inglese, poiché esse, nel bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto all'onore, finiscono per accordare prevalenza al secondo.

Infatti, da una parte, i titoli di giurisdizione elaborati dalla Corte di giustizia nelle sentenze *Shevill* ed *eDate* favoriscono l'asserita vittima di una diffamazione, la quale ha un'ampia possibilità di scelta del foro presso cui intentare l'azione e in caso di illeciti perpetrati via internet può agire anche presso il foro a sé più prossimo, vale a dire quello del centro dei propri interessi. Dall'altra, la mancanza di prevedibilità

⁹⁵ V. Little, *Internet defamation, freedom of expression, and lessons of Private International Law for the United States*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012/2013, pagg. 181-204. La prevalenza della libertà di espressione sul diritto alla riservatezza permea l'intero ordinamento statunitense: il Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, infatti, sancisce il divieto in capo al Congresso di promulgare leggi che limitino la libertà di parola o di stampa. La protezione accordata da tale disposizione costituzionale è stata di recente rafforzata dall'introduzione del già citato *SPEECH Act* del 2010, che impedisce il riconoscimento di sentenze straniere in contrasto con il Primo Emendamento (v. *supra*, par. 5, nonché *infra*, capitolo IV, par. 4). Inoltre, il *Communication Decency Act* al §230(c) prevede l'esenzione da responsabilità per ogni *provider* e utente in relazione al materiale caricato da un altro *content provider*, così che degli illeciti causati dalla pubblicazione di materiale *online* risponde solamente il soggetto che ha originariamente caricato lo stesso, mentre non rispondono in nessun caso i *provider* che conservano o trasmettono tale materiale sui propri *server* (a differenza di quanto previsto dalla direttiva 2000/31/CE e dal nuovo regolamento sui servizi digitali – v. *supra*, par. 4).

⁹⁶ V. Zarra, *Conflitti di giurisdizione* cit., pag. 1254. La *single publication rule* fu teorizzata per la prima volta nel 1938, nella sentenza *Wolfson v. Syracuse Newspaper Inc.* (New York Appellate Division, 19 ottobre 1938, *Wolfson v. Syracuse Newspaper Inc.*, 4 N.Y.S.2d 640). Tale regola è stata successivamente estesa anche alle ipotesi di diffamazione a mezzo internet con la sentenza *Firth v. State of New York* del 2000 (New York Court of Claims, 8 marzo 2000, *George Firth v. State of New York*, 706 N.Y.S.2d 835). Inoltre, la regola in esame è prevista dallo *Uniform Single Publication Act* in vigore in molti Stati degli U.S.A. (v. Little, *Internet defamation* cit., pag. 190).

⁹⁷ Supreme Court of the United States, 20 marzo 1984, *Calder v. Jones*, 465 U.S. 783.

⁹⁸ Più precisamente la citata sentenza ha elaborato il c.d. *effect test*, in base al quale il giudice, per esercitare la propria giurisdizione su un caso di diffamazione in cui il convenuto sia straniero, deve verificare innanzitutto la sussistenza in concreto del danno alla reputazione dell'attore e in secondo luogo la sussistenza di un *minimum contact* tra la controversia e il foro. Tale seconda valutazione si sostanzia nel c.d. *targeting test*. La giurisprudenza successiva ha fatto costante applicazione di tale test, anche con riferimento a casi di diffamazione a mezzo internet (si vedano *ex multis*: U.S. Court of Appeals for the 5th Circuit, 31 dicembre 2002, *Revell v. Lidov*, 317 F.3d 468; U.S. Court of Appeal for the 4th circuit, 13 dicembre 2002, *Young v. New Haven Advocate*, 315 F.3d 256; U.S. District Court for the District of Massachusetts, 27 agosto 2010, *Broadvoice Inc. v. TP Innovations LLC*, 733 F. Supp.2d 219). Sul punto in dottrina si vedano: Zarra, *Conflitti di giurisdizione* cit., pagg. 1256-1257; Little, *Internet defamation* cit., pagg. 185-190.

della legge applicabile, dovuta principalmente all'assenza di una norma di conflitto in materia di violazioni dei diritti della personalità all'interno del regolamento Roma II e alla conseguente applicazione dei vari sistemi internazionalprivatistici nazionali, penalizza fortemente gli autori delle pubblicazioni.

Come evidenziato dalla dottrina, in un simile contesto la libertà di espressione risulta fortemente minata e gli autori ed editori sono spinti all'autocensura (c.d. *chilling effect*): il rischio di essere convenuti in una pluralità di giudizi, presso autorità giurisdizionali di ordinamenti poco conosciuti, e di dover sopportare conseguentemente ingenti costi per difendersi in tali processi, rappresenta senz'altro un forte deterrente alla pubblicazione di contenuti all'estero e in particolar modo su internet⁹⁹.

Le attuali soluzioni risultano particolarmente inadeguate se si considera che il diritto all'onore e il diritto alla libertà di espressione ricevono pari tutela dalle principali fonti sovranazionali sui diritti fondamentali dell'uomo.

Essi, infatti, trovano riconoscimento, rispettivamente, negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e negli artt. 7 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel dettaglio, l'art. 8 della CEDU tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. Per giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo, tale articolo comprende anche la tutela del diritto di ciascun uomo a stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani e con il mondo esterno, e la tutela del diritto a condurre una vita sociale privata, sviluppando una propria identità sociale¹⁰⁰. In virtù di tale interpretazione estensiva, l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto all'onore e alla conservazione della propria reputazione. L'art. 10 della CEDU, invece, tutela la libertà di espressione, che comprende le libertà di opinione e di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle pubbliche autorità e senza limiti di frontiera. Quanto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 7 contiene una disposizione corrispondente all'art. 8 CEDU, mentre l'art. 11 corrisponde all'art. 10 CEDU¹⁰¹.

Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha in più occasioni sottolineato che il diritto alla libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata meritano uguale riguardo e le autorità nazionali degli Stati contraenti, chiamate ad operare un loro contemperamento nei casi concreti, devono cercare di conservare l'essenza di entrambi¹⁰².

⁹⁹ Marton, *op. cit.*, pag. 189; Kuipers, *Joined Cases cit.*, pag. 1222; Reymond, *The ECJ eDate Decision: A Case Comment*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, pagg. 493-506, spec. pagg. 502-503; Hess, Pfeiffer, Schlosser, *Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, study JLS/C4/2005/03, final version September 2007*, par. 214.

¹⁰⁰ Si vedano *ex multis*: Corte EDU, 22 maggio 2009, *Bigaeva c. Greece*, ricorso n. 26713/05, par. 22; 25 settembre 2018, *Denisov c. Ucraina*, ric. n. 76639/11, par. 95; 7 maggio 2002, *Khadija Ismayilova c. Azerbaijan*, ric. n. 35283/14, par. 36

¹⁰¹ Sul il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano, riconosciuto dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea v. *infra*, capitolo V, par. 1.

¹⁰² V. *ex multis* Corte EDU, 27 giugno 2017, *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia*, ric. n. 931/13, par. 123; 16 giugno 2015, *Delfi As c. Estonia*, ric. n. 64569/09, par. 110. La Corte ha altresì precisato che il contemperamento dei diritti in gioco è lasciato alla discrezionalità delle autorità nazionali e tale discrezionalità trova il solo limite del rispetto di alcuni criteri elaborati dalla stessa Corte (Corte EDU, sent. *Satakunnan cit.*, parr. 163, 164). In particolare, per stabilire se una determinata pubblicazione sia lesiva o meno del diritto tutelato dall'art. 8 CEDU le autorità nazionali

Tali aspetti dovrebbero essere tenuti in maggiore considerazione nella formulazione delle regole internazionalprivatistiche applicabili ai casi di diffamazione a carattere transnazionale. Superato ormai il dogma della neutralità del diritto internazionale privato, la formulazione dei criteri di collegamento e dei titoli di giurisdizione deve avvenire sulla base di considerazioni materiali, tra le quali primaria importanza riveste la tutela dei diritti fondamentali¹⁰³. Secondo quanto affermato da una parte della dottrina, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea¹⁰⁴, il diritto internazionale privato è chiamato a svolgere una vera e propria funzione di tutela dei diritti dell'uomo e le norme di conflitto devono essere predisposte in modo da garantire e promuovere i diritti fondamentali coinvolti nei casi che esse sono destinate a

devono valutare se la stessa rappresenta un contributo a un dibattito di interesse generale e si riferisca ad un personaggio notorio; devono altresì tenere conto della condotta anteriore dell'interessato, del contenuto, della forma e delle conseguenze della pubblicazione, nonché delle modalità, delle circostanze in cui le informazioni sono state ottenute e della loro veridicità (si vedano *ex multis*: Corte EDU, 7 febbraio 2012, *Axel Springer AG c. Germania*, ric. n. 39954/08, parr. 90-95; 7 febbraio 2012, *Von Hannover c. Germania (no. 2)*, ric. nn. 40660/08 e 60641/08, parr. 109-113). Si noti che tali principi giurisprudenziali fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento al rapporto tra le norme della Convenzione relative ai due diritti in esame (quelle di cui agli artt. 8 e 10) valgono anche per stabilire come vadano bilanciati tra loro i diritti previsti dagli artt. 7 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, stante il principio di equivalenza tra diritti corrispondenti sancito dall'art. 52, par. 3 della Carta (v. Corte di giustizia, 14 febbraio 2019, in causa C-345/17, *Buivids*, ECLI:EU:C:2019:122, par. 65).

¹⁰³ In questo senso si vedano: Marino, *Brevi considerazioni sulle interazioni tra diritto internazionale privato e diritti umani*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2015, 1, pagg. 112-127, spec. pag. 113; Gonzáles Campos, *Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de droit international privé. Cours général*, in *Recueil des Cours*, vol. 287, 2000, pag. 9; Zarra, *Conflitti di giurisdizione cit.*, pagg. 1238-1239; Franzina, *L'incidenza dei diritti fondamentali sul diritto internazionale privato: il caso della protezione degli adulti vulnerabili*, in *federalismi.it*, 2013, pagg. 1 e ss.; Campiglio, *Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2011, pagg. 1029-1064; Weller, Schulz, *Political private international law. How European are Overriding Mandatory Provisions and Public Policy Exceptions?* in Von Hein, Kieninger, Ruth (eds.), *How European is European Private International Law? Sources, Court Practice, Academic Discourse*, Cambridge, 2019, pagg. 285 e ss., spec. pag. 286. Sulle norme di diritto internazionale privato c.d. materiali si rimanda *infra*, parte seconda, capitolo I, par. 3. In senso contrario alla strumentalizzazione del diritto internazionale privato alla tutela dei diritti dell'uomo si veda, invece, D'Avout, *Droits fondamentaux et coordination des ordres juridiques en droit privé*, in E. Dubout, S. Touzé (a cura di), *Les droits fondamentaux: charnières entre ordres juridiques et systèmes juridiques*, Paris, 2010, pagg. 159 e ss., spec. pag. 184.

¹⁰⁴ Marino, *Brevi considerazioni cit.*, pag. 115 richiama le sentenze della Corte EDU relative ai casi *Negreptontis* (Corte EDU, 3 maggio 2011, *Negreptontis-Giannins c. Grecia*, ric. n. 56759/08) e *Wagner* (Corte EDU, 28 giugno 2007, *Wagner c. Lussemburgo*, ric. n. 76240/01), nelle quali la Corte ha ravvisato una violazione del diritto alla vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 CEDU nel rifiuto da parte degli Stati contraenti di riconoscere *status* acquisiti all'estero, affermando, dunque, il principio secondo cui l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato sul riconoscimento degli atti e delle sentenze straniere non può condurre ad esiti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia, significativa è la sentenza *Povse* (Corte di giustizia, 1° luglio 2010, in causa C-211/10PPU, *Doris Povse contro Mauro Alpagò*, ECLI:EU:C:2010:400), sul rapporto tra la disposizione del regolamento n. 2201/2003 relativa al ritorno del minore (art. 11) e il diritto fondamentale di ogni bambino a mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (tutelato dall'art. 24 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

regolare¹⁰⁵. Diritti di pari rango meriterebbero, quindi, eguale tutela nelle soluzioni ai conflitti di leggi e di giurisdizioni.

¹⁰⁵ Per una recente affermazione di tali principi si veda *Institut de Droit International, Draft Resolution Explanatory Report, 27 January 2021, 4ème Commission Droits de l'homme et droit international privé. Human Rights and Private International Law (rapporteur: Fausto Pocar)*. In particolare, all'art. 2 del progetto di risoluzione è previsto che gli Stati e i loro organi legislativi, e le loro autorità amministrative e giudiziarie, così come le corti e i tribunali internazionali, inclusi quelli arbitrali, devono rispettare e tutelare i diritti umani nelle relazioni transnazionali tra privati. Il par. 2 del medesimo articolo precisa che i diritti umani devono essere rispettati e tutelati nelle fasi di predisposizione, interpretazione e applicazione delle norme di diritto internazionale privato che incidono sui suddetti diritti.

CAPITOLO IV

IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

SOMMARIO: 1. La libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale: cenni sul progressivo superamento delle procedure di *exequatur*. – 2. Motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione e sentenze relative a casi di diffamazione. - 2.1. *L'eccezione dell'ordine pubblico*. - 2.2. *L'incompatibilità tra decisioni*. – 3. La Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile o commerciale. - 3.1. *L'esclusione della diffamazione e della privacy dall'ambito di applicazione della Convenzione*. - 3.2. *Il richiamo della Convenzione nella risoluzione dell'Institut de Droit International del 31 agosto 2019 sulle violazioni dei diritti della personalità tramite internet*. – 4. Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia di diffamazione negli Stati Uniti.

1. La libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale: cenni sul progressivo superamento delle procedure di *exequatur*

Gli Stati partecipi del processo di integrazione europea hanno presto compreso che un presupposto essenziale per la realizzazione del mercato comune era rappresentato dall'adozione di misure atte a garantire la libera circolazione delle sentenze emesse dalle rispettive autorità giurisdizionali: un buon funzionamento di tale mercato sarebbe stato difficile se gli operatori economici beneficiari di una decisione resa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non avessero potuto ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della stessa nel diverso Stato membro in cui si trovavano i beni del debitore¹.

A tal fine, il Trattato di Roma del 1957, all'art. 220, stabiliva che gli Stati contraenti avrebbero avviato fra loro negoziati tesi a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.

Il primo passo in questo senso è rappresentato dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, con la quale i sei Stati fondatori della Comunità economica europea hanno provveduto a semplificare e armonizzare le condizioni per rendere pienamente efficaci le decisioni emesse dalle rispettive autorità giurisdizionali. La Convenzione, infatti, introduceva la regola generale secondo cui le decisioni rese dalle autorità di uno Stato contraente venivano riconosciute automaticamente negli altri Stati contraenti, senza

¹ Sul punto si veda Bonifay, *Le principe de reconnaissance mutuelle et le droit international privé. Contribution à l'édification d'un espace de liberté, sécurité et justice*, Marseille, 2017, pag. 138. Si veda anche Cuniberti, Rueda, *Article 39*, in Magnus e altri (eds.), *op. cit.*, pagg. 836-837. Oggi il legame tra la libertà di circolazione delle sentenze e il funzionamento del mercato interno risulta dall'art. 81, par. 2 del TFUE secondo cui "(...) il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire: a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione".

necessità di esperire alcuna procedura². Inoltre, la Convenzione aboliva i tradizionali controlli a cui veniva subordinata l'attribuzione di efficacia esecutiva alle sentenze straniere, sostituendoli con una verifica del rispetto di alcuni criteri minimali. In particolare, veniva eliminato qualsiasi controllo sul merito della decisione e sulla competenza del giudice³ e il procedimento di *exequatur* veniva suddiviso in due fasi: la prima era destinata ad un rapido vaglio dell'istanza da parte del giudice, *inaudita altera parte*; la seconda, eventuale, si apriva in caso di opposizione e si svolgeva nel contraddittorio tra le parti⁴.

Successivamente, con il trattato di Amsterdam del 1997, la libera circolazione delle sentenze è divenuta uno dei cardini dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In base all'art. 73 I del trattato, la progressiva istituzione di tale spazio doveva avvenire anche per il tramite delle misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, fra le quali erano contemplate quelle dirette "al miglioramento e alla semplificazione (...) del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali"⁵. In tale contesto si colloca il regolamento n. 44/2001/CE, che ha sostanzialmente recepito le regole contenute nella Convenzione di Bruxelles del 1968, operando, tuttavia, un'ulteriore semplificazione delle procedure intermedie, consistente nella previsione della possibilità di operare le valutazioni sulla sussistenza dei motivi ostativi all'esecuzione solo in fase di opposizione⁶.

Già prima dell'adozione del suddetto regolamento, tuttavia, il Consiglio europeo, in occasione del vertice di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, aveva chiesto alla Commissione di presentare una proposta per semplificare ulteriormente le procedure per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze all'interno dell'Unione europea⁷. La Commissione aveva quindi presentato un programma che prevedeva una graduale abolizione delle procedure di *exequatur* per tutti i settori ricompresi nell'ambito d'applicazione del regolamento Bruxelles I, nonché per gli altri

² V. Convenzione di Bruxelles del 1968, art. 26.

³ Il combinato disposto degli artt. 27 e 34 della Convenzione prevedeva che la richiesta di esecuzione in uno Stato contraente di una sentenza resa in un altro Stato contraente potesse essere rigettata solo in caso di contrarietà della sentenza con l'ordine pubblico dello Stato richiesto, ovvero nel caso di mancato rispetto del diritto di difesa del convenuto da parte del giudice *a quo* (per omessa notificazione o comunicazione al convenuto in tempo utile dell'atto introduttivo del giudizio), ovvero ancora in caso di inconciliabilità della decisione con altra resa tra le stesse parti nello Stato richiesto o con una decisione avente stesso titolo ed oggetto, resa tra le medesime parti in uno Stato non contraente, purché ricorressero le condizioni per essere riconosciuta nello Stato richiesto. L'unica forma di controllo della legge applicata dal giudice *a quo* veniva mantenuta nel punto 4 dell'art. 27, laddove si prevedeva che il riconoscimento (e in forza del richiamo di cui all'art. 34, par. 2, la concessione dell'esecutività) potesse essere negata in caso di violazione da parte del giudice dello Stato d'origine delle norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto in materia di stato o capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni, salvo il caso in cui l'applicazione di tali norme non avrebbe modificato il risultato finale raggiunto.

⁴ V. Convenzione di Bruxelles del 1968, artt. 34-49.

⁵ V. Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (in *GUCE C 340* del 10.11.1997, pagg. 1-144), artt. 1, 73 M e 73 I. Sul ruolo svolto dal principio del reciproco riconoscimento delle sentenze nella realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia si veda Bonifay, *op. cit.*, pag. 20.

⁶ V. regolamento n. 44/2001/CE, art. 41.

⁷ V. Consiglio europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999, Conclusioni della Presidenza, punto 34 (consultabile all'indirizzo <https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm>).

settori della cooperazione giudiziaria civile⁸. Fase cruciale di tale programma avrebbe dovuto essere attuata in occasione della rifusione del regolamento n. 44/2001: nella proposta della Commissione del 3 gennaio 2011 si prevedeva espressamente l'abolizione della procedura intermedia per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento, ad eccezione di quelle relative ai casi di diffamazione e di ricorso collettivo⁹. In particolare, nella proposta si dava atto che la cooperazione giudiziaria e il grado di fiducia tra gli Stati membri avevano raggiunto una maturità tale da consentire l'introduzione di un sistema di circolazione delle sentenze più semplice e automatico. Tuttavia, si affermava la necessità di mantenere la procedura di *exequatur* per le decisioni pronunciate nei casi di diffamazione (e segnatamente nei casi di lesione dei diritti della personalità o del diritto alla vita privata da parte dei mezzi di informazione), nonché per le sentenze emesse nell'ambito di procedimenti collettivi di risarcimento dei danni causati da pratiche commerciali illecite. Con particolare riferimento alle sentenze in materia di diffamazione, la conservazione della procedura intermedia veniva giustificata sulla base della sensibilità della materia, della differenza tra gli approcci seguiti nei vari Stati membri nel bilanciamento dei diritti fondamentali sottesi ai casi in questione e della mancanza di una norma di conflitto armonizzata nel regolamento Roma II¹⁰.

Tuttavia, il testo del regolamento n. 1215/2012 approvato dal Parlamento e dal Consiglio ha apportato meno innovazioni alla disciplina previgente rispetto a quelle previste nella proposta della Commissione. Quanto al riconoscimento, infatti, è rimasta inalterata la previsione presente nel precedente regolamento, secondo cui “la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare” (art. 38, par. 1), mentre non è stata inserita l'ulteriore frase “senza che sia possibile opporsi al suo

⁸ Progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (2001/C 12/01), in *GUCE C 12* del 15.01.2001. In particolare, il programma prevedeva inizialmente l'abolizione della procedura di *exequatur* limitatamente a “i titoli relativi a crediti di modesta entità o commerciali” e a “talune sentenze in materia di controversie familiari” (ad es. in materia di crediti alimentari e di diritto di visita). Tale fase del programma è stata attuata attraverso l'adozione, tra il 2003 e il 2009, di cinque regolamenti che hanno soppresso la procedura di verifica *ex ante* delle sentenze straniere e alcuni dei motivi ostativi all'esecuzione previsti dal regolamento Bruxelles I (in particolare l'eccezione di ordine pubblico). Si tratta del regolamento n. 2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (che ha abolito l'*exequatur* rispetto alle ordinanze relative al diritto di visita o di ritorno dei minori sottratti), nonché dei regolamenti n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, n. 1896/2006 sull'ingiunzione di pagamento europea, n. 861/2007 sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari (che ha abolito l'*exequatur* limitatamente alle sentenze emesse nei paesi vincolati dal Protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari). Sul punto si veda Cuniberti, Rueda, *Article 39* cit., pag. 838.

⁹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), COM(2010) 748 definitivo/2, 14 dicembre 2010.

¹⁰ Proposta di regolamento cit., pag. 7. Si noti che parte della dottrina aveva criticato la motivazione addotta dalla Commissione a sostegno della scelta di conservare l'*exequatur* per le sentenze in materia di diffamazione, consistente nel fatto che tale materia era esclusa dal regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Secondo Marino, *La violazione* cit., pagg. 377-378, infatti, nel diritto internazionale privato comunitario (oggi dell'Unione europea) non sussiste un nesso di stretta interdipendenza tra legge applicabile e libera circolazione delle sentenze, nel senso che quest'ultima possa essere accordata solo nei settori in cui vi è una uniformazione delle regole di conflitto. In senso critico sulla proposta della Commissione si veda anche Kuipers, *Towards a European Approach* cit., pagg. 1687-1688.

riconoscimento” che era stata proposta dalla Commissione. Con riferimento all’esecuzione, invece, la rifusione del regolamento ha introdotto, all’art. 39, la nuova previsione secondo cui la decisione emessa da un giudice di uno Stato membro è direttamente esecutiva in tutti gli altri Stati membri, senza necessità di ottenere previamente la dichiarazione di esecutività. Il regolamento Bruxelles I-bis ha conservato, tuttavia, la possibilità di opporsi all’esecuzione delle sentenze emesse negli altri Stati membri, grossomodo per gli stessi motivi previsti dal precedente regolamento Bruxelles I¹¹. La possibilità di opporsi al riconoscimento e all’esecuzione è stata dunque mantenuta con riferimento a tutte le sentenze in materia civile e commerciale e non solamente rispetto alle decisioni in materia di diffamazione e di ricorsi collettivi per pratiche commerciali illecite, come era stato invece proposto dalla Commissione.

2. Motivi di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione e sentenze relative a casi di diffamazione

I motivi di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze straniere previsti nell’art. 45 del regolamento Bruxelles I-bis che assumo maggior interesse nell’analisi internazionalprivatistica dei casi di diffamazione a carattere transfrontaliero sono la contrarietà all’ordine pubblico (lett. a) e l’incompatibilità tra decisioni (lett. c-d).

2.1. L’ordine pubblico

Secondo l’art. 45, par. 1, lett. a), del regolamento, “su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato (...) se è manifestamente contrario all’ordine pubblico (*ordre public*) nello Stato membro richiesto”.

Con riferimento a tale motivo di diniego, occorre chiedersi se esso possa essere invocato per impedire il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di una sentenza relativa ad un caso di violazione dei diritti della personalità emessa in un altro Stato membro. La questione si pone, in particolare, poiché nel settore in esame vi sono notevoli divergenze tra gli ordinamenti degli Stati dell’Unione europea e le autorità nazionali potrebbero essere restie a riconoscere e dare esecuzione a sentenze pronunciate in un ordinamento che presenti delle significative differenze rispetto al proprio.

Per rispondere al quesito occorre preliminarmente analizzare l’interpretazione che la Corte di giustizia ha fornito della nozione di ordine pubblico, contenuta nella disposizione in esame.

La Corte ha innanzitutto precisato che il motivo di diniego in questione assume carattere residuale rispetto agli altri motivi indicati nella stessa disposizione e può

¹¹ V. regolamento n. 44/2001, artt. 34 e 35 e regolamento n. 1215/2012, art. 45. Quest’ultima disposizione presenta un solo elemento di novità rispetto alla norma previgente: il motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione consistente nella violazione da parte del giudice *a quo* delle disposizioni sulla competenza in materia di assicurazioni, lavoro e contratti con consumatore contenute nel medesimo regolamento, opera a condizione che la parte debole del rapporto fosse il convenuto.

essere invocato solo in casi eccezionali¹². Inoltre, la Corte ha più volte affermato che mentre spetta agli Stati membri determinare il contenuto dell'ordine pubblico, e dunque individuare quali principi e quali regole vi facciano parte, alla stessa compete stabilirne i limiti¹³.

Nel tracciare tali limiti, in particolare, la Corte ha valorizzato la disposizione contenuta nell'attuale art. 52 del regolamento Bruxelles I-bis, che vieta alle autorità dello Stato membro richiesto di riesaminare il merito della decisione straniera. Da tale divieto, secondo la Corte, discende che il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza emessa in un altro Stato membro può essere negato per contrarietà all'ordine pubblico solo in caso di "violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale"¹⁴.

La Corte ha dunque operato un'interpretazione particolarmente restrittiva dell'espressione contenuta nella disposizione in esame, intendendo la stessa come riferita esclusivamente al c.d. ordine pubblico internazionale, comprensivo non già di tutte le regole di ordine pubblico interno, bensì soltanto dei principi e dei valori fondamentali di un ordinamento, che non possono essere derogati neppure in presenza di situazioni che presentano elementi di internazionalità¹⁵.

A partire da tale interpretazione la Corte ha tratto alcuni corollari. In primo luogo, la contrarietà all'ordine pubblico non può essere affermata in ragione della mera differenza tra la legislazione dello Stato membro d'origine della sentenza e quella dello Stato membro ove è richiesto il riconoscimento¹⁶. Inoltre, non integrano il motivo di diniego in esame né gli errori di fatto né gli errori di diritto commessi dal giudice *a quo* nell'applicazione delle disposizioni del proprio ordinamento o dell'ordinamento dell'Unione europea¹⁷. Infine, il giudice dello Stato richiesto, nel verificare la

¹² Corte di giustizia, 4 febbraio 1988, *Horst Ludwig Martin Hoffmann contro Adelheid Krieg*, ECLI:EU:C:1988:61, par. 22; 10 ottobre 1996, in causa C-78/95, *Bernardus Hendrikman e Maria Feyen contro Magenta Druck & Verlag GmbH*, ECLI:EU:C:1996:380, par. 23.

¹³ Si vedano *ex multis* Corte di giustizia, 24 ottobre 2014, in causa C-302/13, *flyLAL-Lithuanian Airlines AS contro Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS*, ECLI:EU:C:2014:2319, par. 47; 28 marzo 2000, in causa C-7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, ECLI:EU:C:2000:164, parr. 22-23.

¹⁴ Corte di giustizia, sent. *Krombach* cit., par. 37; sentenza 11 maggio 2000, in causa C-38/98, *Régie nationale des usines Renault SA contro Maxicar SpA e Orazio Formento*, ECLI:EU:C:2000:225, par. 30; sent. *flyLAL* cit., par. 49.

¹⁵ Secondo Francq, *Article 45*, in Magnus e altri (eds.), *op. cit.*, pagg. 879-882, l'interpretazione restrittiva dell'ordine pubblico (c.d. *effect attenué*) fatta propria dalla Corte si sostanzia in particolare in tre aspetti. In primo luogo, l'autorità dello Stato richiesto non è chiamata a valutare la contrarietà all'ordine pubblico della sentenza straniera di per sé, bensì a verificare se il riconoscimento o l'esecuzione di tale decisione possa portare effetti contrari all'ordine pubblico. In secondo luogo, la violazione dell'ordine pubblico deve essere particolarmente grave. Infine, la gravità della lesione deve essere valutata in base al collegamento che la situazione oggetto della sentenza presenta con lo Stato richiesto: più è stretto tale collegamento, più è facile dimostrare che il riconoscimento della sentenza comporterebbe una lesione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto.

¹⁶ Sent. *Krombach* cit., par. 37; sent. *Maxicar* cit., par. 29; sent. *flyLAL* cit., par. 48. Allo stesso modo, si ritiene che neanche la mera differenza tra le norme di diritto internazionale privato vigenti nello Stato membro d'origine della pronuncia e quelle vigenti nello Stato membro richiesto può costituire una ragione sufficiente per invocare il motivo di diniego in esame (v. Francq, *Article 45* cit., pag. 887).

¹⁷ Corte di giustizia, sent. *Krombach* cit., par. 36; sent. *Maxicar* cit., par. 33; sentenza 16 luglio 2015, in causa C-681/13, *Diageo Brands BV contro Simiramida-04 EOOD*, ECLI:EU:C:2015:471, par. 68.

sussistenza dei presupposti per invocare l'ordine pubblico, deve verificare se i soggetti interessati si sono avvalsi nello Stato membro d'origine di tutti i rimedi disponibili per fronteggiare la violazione lamentata¹⁸.

In applicazione di tali principi la Corte, ad esempio, nella sentenza *Maxicar*, ha affermato che le autorità dello Stato membro richiesto non possono rifiutare il riconoscimento di una sentenza straniera in ragione dell'asserita contrarietà di quest'ultima con i principi della libera circolazione delle merci e della libera concorrenza, per aver riconosciuto a un produttore di autoveicoli il diritto di privativa intellettuale su singole parti di carrozzeria, con correlativo divieto per gli altri operatori economici di produrre e/o commercializzare tali parti¹⁹. Parimenti, nella sentenza *Diageo*, la Corte non ha ritenuto applicabile il motivo di diniego dell'ordine pubblico rispetto ad una sentenza che secondo il giudice dello Stato richiesto era viziata da un errore nell'applicazione della direttiva 89/104/CEE sui marchi d'impresa, nell'ambito di una controversia tra una società olandese titolare di un marchio di whisky ed una società bulgara che aveva importato senza autorizzazione in Bulgaria bottiglie di tale marchio²⁰. Nella celebre sentenza *Krombach*, invece, la Corte ha considerato possibile il ricorso alla clausola d'ordine pubblico per negare il riconoscimento di una sentenza penale emessa contro un imputato contumace senza sentire i difensori nominati dallo stesso, poiché il riconoscimento di una simile sentenza si sarebbe scontrato con un diritto fondamentale (riconosciuto dall'ordinamento dello Stato richiesto, nonché da quello dell'Unione europea), quale è il diritto di difesa dell'imputato²¹.

Dalla giurisprudenza appena analizzata emergono importanti indicazioni sulla possibilità di invocare il motivo di diniego di riconoscimento fondato sulla clausola d'ordine pubblico con riferimento alle sentenze relative a casi di diffamazione. Se, infatti, secondo la Corte, la clausola d'ordine pubblico può essere invocata solo in caso di violazione manifesta di regole di diritto essenziali o di diritti fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto o del diritto dell'Unione europea, il motivo di diniego in esame potrebbe ostacolare il riconoscimento di una sentenza che, pronunciandosi su un caso di diffamazione, si ponga in aperto contrasto con il diritto alla libertà di espressione, stante l'importanza fondamentale che tale diritto riveste negli Stati membri e, più in generale, nell'ordinamento dell'Unione europea²².

Una simile soluzione è stata seguita dal *Bundesgerichtshof* tedesco in una sentenza del 2018²³. Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione federale tedesca ha rifiutato il riconoscimento in Germania di una decisione emessa da un giudice polacco che, all'esito di una causa intentata da un cittadino polacco contro una emittente televisiva tedesca, per aver definito "campi di sterminio polacchi" i campi di concentramento gestiti dai nazisti a Majdanek e ad Auschwitz, aveva ordinato alla convenuta di pubblicare un testo di scuse predisposto nella stessa sentenza. La Corte tedesca ha ritenuto che il riconoscimento di tale sentenza fosse contrario all'ordine

¹⁸ V. Sent. *Diageo* cit., par. 68. Sul punto si veda anche Francq, *Public Policy and Overriding Mandatory Rules as Mirrors of the EU System of Thought and Integration. On the Europeanness of Exceptions and Oddities*, in Von Hein, Kieninger, Ruth (eds.), *op. cit.*, pag. 312.

¹⁹ V. sent. *Maxicar* cit., parr. 31-34.

²⁰ V. sent. *Diageo* cit., parr. 18-21, 52.

²¹ V. sent. *Krombach* cit., parr. 35-45.

²² Si vedano: Marton, *op. cit.*, pag. 195; Nielsen, *Libel Tourism: English and Eu Private International Law*, in *Journal of private International Law*, 2013, pagg. 269-288, spec. pagg. 286-287; De Miguel Asensio, *Conflict of laws and the internet*, Regno Unito, 2020, pag. 194.

²³ Bundesgerichtshof, 19 luglio 2018, IX ZB 10/18.

pubblico ai sensi dell'art. 45, par. 1, lett. a), del regolamento Bruxelles I-bis, poiché la sentenza violava il diritto fondamentale alla libertà di espressione della società convenuta (tutelato dall'art. 5, par. 1, della Costituzione tedesca), nella misura in cui costringeva quest'ultima a pubblicare a proprio nome un testo scritto da qualcun altro²⁴.

Oltre che nell'ipotesi appena analizzata, il motivo di diniego in esame potrebbe essere invocato anche nel caso opposto, in cui si chieda il riconoscimento di una sentenza incompatibile con il diritto all'onore o con il diritto alla riservatezza. Anche questi diritti, infatti, sono considerati fondamentali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea²⁵.

Non sarebbe possibile, invece, opporsi al riconoscimento di una sentenza emessa in un altro Stato membro, che sia pronunciata su un caso di violazione dei diritti della personalità, sulla base della mera sussistenza di una differenza tra la legislazione vigente nell'ordinamento dello Stato richiesto e la legislazione dello Stato d'origine, né sulla base di un presunto errore di fatto o di diritto commesso dal giudice *a quo*.

2.2. L'incompatibilità tra decisioni

L'art. 45, par. 1, lett. c) e d), del regolamento Bruxelles I-bis prevede che il riconoscimento di una sentenza è negato se quest'ultima è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto, ovvero pronunciata precedentemente tra le medesime parti in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la sentenza sia riconoscibile nello Stato membro richiesto.

Questi motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione mirano ad evitare che nel medesimo ordinamento coesistano pronunce tra loro incompatibili, con conseguente pregiudizio per la certezza del diritto²⁶. È evidente la correlazione con le disposizioni sulla litispendenza e sulla connessione, le quali prevedono dei meccanismi atti a concentrare davanti ad un unico giudice cause identiche o tra loro

²⁴ Sulla pronuncia in esame si veda, in senso critico, Hess, *Protecting Privacy by Cross-Border Injunction*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2019, pagg. 284-301, spec. pagg. 292-294, secondo cui il *Bundesgerichtshof* avrebbe potuto consentire il riconoscimento della sentenza polacca, adeguando l'ordine impartito in questa pronuncia alla emittente televisiva in modo che fosse rispettato il diritto alla libertà di stampa e di espressione tutelato dalla costituzione tedesca. In particolare, tale adeguamento avrebbe potuto essere realizzato disponendo che l'emittente avrebbe dovuto pubblicare sul proprio sito *web* il messaggio di scuse predisposto dal giudice polacco, preceduto però dalla precisazione che tale messaggio veniva riportato su ordine del giudice. D'altronde, l'art. 54 del regolamento Bruxelles I-bis consente all'autorità giurisdizionale dello Stato membro alla quale sia chiesto il riconoscimento di un provvedimento straniero non contemplato dalla propria legge di adeguarlo in modo che sia conforme ad una misura prevista dal proprio ordinamento, che abbia la stessa efficacia e persegua analoghi obiettivi ed interessi del provvedimento originario. In senso critico rispetto alla sentenza si veda anche Mostowik, Figura-Góralczyk, *Ordre public and non-enforcement of judgments in intra-EU civil matters: remarks on some recent Polish-German cases*, in *Journal of Private International Law*, 2022, pagg. 317-336. Secondo l'a., in particolare, è discutibile che il *Bundesgerichtshof* abbia applicato la tutela del diritto alla libertà di opinione nel caso di specie, in cui la pubblicazione conteneva una falsificazione della storia. La Suprema Corte tedesca avrebbe dovuto tenere conto dei limiti del diritto alla libertà di espressione previsti dal par. 2 dell'art. 10 CEDU, nonché della previsione di cui all'art. 17 CEDU che vieta l'abuso del diritto (*ibidem*, pagg. 331 e ss.).

²⁵ V. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 7. V. anche *supra*, capitolo III, par. 6.

²⁶ V. relazione Jenard cit., pag. 45.

connesse, pendenti presso giudici di Stati membri diversi, proprio al fine di evitare che tali cause vengano decise con sentenze tra loro contrastanti²⁷. I motivi di diniego in esame rappresentano quindi un rimedio aggiuntivo, che interviene qualora i meccanismi di riunione dei giudizi non abbiano funzionato (perché, ad esempio, le parti non hanno sollevato la questione di litispendenza o di connessione prima che il giudice emettesse la sentenza)²⁸.

Nel settore delle controversie nascenti da violazioni dei diritti della personalità, le regole sulla giurisdizione elaborate dalla Corte di giustizia e basate sul *mosaic approach*, attribuendo competenza ad una pluralità di fori, rendono possibile l'instaurazione contestuale di una pluralità di giudizi, aventi ad oggetto il medesimo caso, presso autorità giurisdizionali di diversi Stati membri. Qualora i vari procedimenti "mosaico" non vengono riuniti²⁹ e di conseguenza siano emesse una pluralità di sentenze, occorre chiedersi in quali casi la circolazione di queste pronunce tra i vari Stati membri possa essere ostacolata dai motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di cui all'art. 45, par. 1, lett. c) e d).

Al fine di rispondere a tale quesito è utile ricordare l'interpretazione che la Corte di giustizia ha dato del concetto di incompatibilità tra decisioni su cui si basano i motivi di diniego in esame. Nella ormai risalente sentenza *Hoffmann v. Krieg* la Corte ha chiarito che due sentenze sono tra loro inconciliabili ai sensi dell'art. 27, n. 3 dell'allora vigente Convenzione di Bruxelles del 1968 qualora producano effetti che si escludono reciprocamente³⁰. Secondo la Corte, dunque non è necessario che la sentenza di cui si chiede il riconoscimento e quella già emessa nello Stato membro richiesto abbiano deciso la stessa domanda ovvero comunque la stessa questione giuridica, ma è sufficiente che vi sia una incompatibilità tra gli effetti delle stesse³¹. Così, ad esempio sono tra loro incompatibili una sentenza di condanna di un coniuge a versare gli alimenti all'altro coniuge e una sentenza che dichiara il divorzio di quegli stessi coniugi³², ovvero una sentenza che accerti i danni causati da un inadempimento di un contratto e una sentenza che dichiari quel contratto invalido³³.

Orbene, una incompatibilità così intesa non può di certo dirsi sussistente tra due sentenze emesse all'esito delle cause instaurate presso i giudici dotati di competenza limitata in base alla *Mosaiktheorie*, ognuna delle quali accerti i danni patiti dalla vittima nel territorio dello Stato in cui si trova il giudice. Ciascuna di tali sentenze, statuendo su porzioni diverse di danni, può circolare liberamente tra gli Stati membri, senza che i motivi di diniego in esame possano essere invocati.

Più problematica si presenta, invece, la situazione nella quale si verifichi un contrasto tra una pronuncia emessa dal giudice di uno Stato membro che accerti che la

²⁷ V. regolamento n. 1215/2012, artt. 29-34.

²⁸ V. Francq, *Article 45 cit.*, pag. 919. Va osservato che l'ambito d'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45, par. 1, lett. c) e d) non coincide perfettamente con quello delle disposizioni di cui agli artt. 29 e 30. Infatti, le prime presuppongono l'identità delle parti, mentre la disposizione sulla connessione si applica anche a cause tra parti diverse. D'altra parte, però, la disposizione di cui alla lett. d) è più ampia rispetto a quelle degli artt. 29 e 30, nella parte in cui regola l'ipotesi di conflitto tra una decisione di uno Stato membro e una decisione di uno Stato terzo.

²⁹ Sulla sussistenza tra i procedimenti a mosaico dei requisiti di cui agli artt. 29 e 30 del regolamento Bruxelles I-bis v. *supra*, capitolo III, par. 3.

³⁰ Corte di giustizia, 4 febbraio 1988, in causa C-145/86, *Horst Ludwig Martin Hoffmann contro Adelheid Krieg*, ECLI:EU:C:1988:61, par. 22.

³¹ Francq, *Article 45 cit.*, pag. 924.

³² Si tratta del caso oggetto della sent. *Hoffmann cit.*

³³ Relazione Jenard cit., pag. 45.

vittima ha subito determinati danni a seguito della pubblicazione di un articolo diffamatorio, e una sentenza, emessa dal giudice di un altro Stato membro, che accerti invece la liceità della pubblicazione asseritamente diffamatoria, rigettando la domanda di risarcimento dei danni. Tali decisioni, poiché integrano perfettamente l'ipotesi prevista dall'art. 45, par. 1, lett. c), del regolamento, così come interpretato dalla Corte di giustizia, non potrebbero essere riconosciute l'una nello Stato membro in cui è stata emessa l'altra.

La questione, tuttavia, presuppone necessariamente una presa di posizione rispetto ad un importante aspetto non trattato dalle sentenze che hanno fatto applicazione del *mosaic approach*, vale a dire quello concernente la portata della limitazione della competenza dei giudici aditi in forza del criterio della distribuzione/accessibilità del contenuto diffamatorio³⁴. Se si ritiene che tale competenza sia limitata solo sotto il profilo del *quantum* del risarcimento del danno e non anche rispetto al profilo dell'*an* della responsabilità per l'illecito³⁵, si possono verificare ipotesi di sentenze tra loro incompatibili, che integrano i presupposti applicativi di cui all'art. 45, par. 1, lett. c) e d). Se, al contrario, si aderisce alla tesi secondo cui gli accertamenti della responsabilità effettuati da ciascuno dei giudici dei "procedimenti mosaico" hanno una efficacia limitata al solo territorio dello Stato in cui siede ciascuno di tali giudici³⁶, le relative sentenze non potrebbero essere riconosciute al di fuori dello Stato in cui sono state emesse e i motivi di diniego in esame non entrerebbero neppure in gioco.

3. La Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile o commerciale

Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale rappresenta l'oggetto della più recente Convenzione dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato³⁷. Tale Convenzione, adottata il 2 luglio 2019, si pone in continuità rispetto a quella del 2005 sugli accordi di scelta del foro³⁸ e persegue l'obiettivo di stabilire un regime uniforme sulla circolazione internazionale delle sentenze che sia dotato di una portata generale e universale, colmando così le

³⁴ V. *supra*, capitolo III, par. 2.

³⁵ In questo senso si veda *supra*, capitolo III, nota 27.

³⁶ Per la dottrina a sostegno di questa tesi vedi *supra*, capitolo III, nota 26.

³⁷ Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, consultabile all'indirizzo <<https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=137>>.

³⁸ Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, consultabile all'indirizzo <<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98>>. Tale Convenzione è entrata in vigore nel 2015 per trenta Stati contraenti (tra i quali figurano tutti gli Stati dell'Unione europea, tranne la Danimarca). Le due Convenzioni sono il frutto di un originario progetto della Conferenza dell'Aja, che prevedeva l'adozione di un'unica Convenzione, dedicata sia alla giurisdizione sia al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze. La difficoltà di trovare un consenso a livello internazionale circa la formulazione delle norme relative alla giurisdizione sulle controversie in materia civile e commerciale ha indotto la Conferenza ad abbandonare il progetto di una Convenzione mista (sul punto si veda Mariottini, *The Exclusion of Defamation and Privacy from The Hague Draft on Judgments*, in *Yearbook of Private International Law*, 2017/2018, pagg. 475-486, spec. pag. 476).

lacune degli strumenti attualmente in vigore, i quali presentano un ambito di applicazione materiale limitato ovvero un carattere regionale³⁹.

La *Judgments Convention* fissa, da una parte, nell'art. 5, le condizioni al ricorrere delle quali gli Stati contraenti sono obbligati a riconoscere e dichiarare esecutive le sentenze emesse dalle autorità giurisdizionali di un altro Stato contraente e, dall'altra, nell'art. 7, le circostanze che giustificano il diniego di riconoscimento e di esecuzione delle medesime sentenze da parte dello Stato richiesto. Quanto alle prime condizioni, esse si sostanziano nei c.d. filtri giurisdizionali o norme sulla competenza indiretta, vale a dire specifiche forme di collegamento tra la controversia e lo Stato del giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede il riconoscimento (quali, ad esempio, la presenza in tale Stato della residenza abituale della persona contro la quale si chiede il riconoscimento ovvero, per le sentenze in materia di illeciti, la commissione, nello Stato d'origine, dell'atto che ha causato direttamente il danno). Quanto ai motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione, essi corrispondono grossomodo a quelli previsti dall'art. 45, par. 1, del regolamento Bruxelles I-bis⁴⁰. Particolare rilievo assume la previsione di cui all'art. 6, che vieta agli Stati contraenti di riconoscere una decisione avente ad oggetto diritti reali su un bene immobile che non sia stata emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato in cui si trova detto immobile. Gli Stati contraenti, infatti, mentre sono liberi di riconoscere le sentenze straniere che siano prive dei requisiti previsti dall'art. 5, non possono in nessun caso riconoscere sentenze straniere in violazione dell'art. 6 (v. art. 15).

Per quanto concerne il profilo della procedura di *exequatur*, la Convenzione si limita a disciplinare alcuni aspetti, in particolare quelli relativi alla documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento e di esecuzione⁴¹, rinviando per il resto alla legge dello Stato richiesto (art. 13).

I rapporti tra la Convenzione e le altre fonti che regolano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale sono disciplinati dall'art. 23. In particolare, il par. 4 prevede che la Convenzione non pregiudica l'applicazione delle norme previgenti di organizzazioni regionali di integrazione economica che facciano parte della Convenzione, e neppure le norme che tali organizzazioni adotteranno in futuro, purché sia garantita l'osservanza dell'art. 6 della Convenzione stessa da parte di quegli Stati contraenti di quest'ultima, che non siano anche membri dell'organizzazione regionale⁴².

³⁹ Si pensi alla Convenzione di Ginevra del 1956 sul contratto di trasporto di merci su strada, che ha un ambito d'applicazione materiale particolarmente circoscritto, ovvero al regolamento Bruxelles I-bis, che si applica solo nell'Unione europea. Sul punto si veda Franzina, Leandro, *La Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento delle sentenze straniere: una prima lettura*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2019, pagg. 215-231, spec. pag. 216.

⁴⁰ L'art. 7 della Convenzione consente di subordinare il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività della sentenza straniera ad un controllo del rispetto del diritto di difesa del convenuto nel giudizio *a quo*, della compatibilità con l'ordine pubblico del foro, dell'assenza di frode, del rispetto di accordi di *electio fori* e della conciliabilità con altre sentenze emesse nello Stato richiesto o comunque ivi riconoscibili.

⁴¹ V. art. 12. Quanto alle altre regole uniformi della procedura di *exequatur*, la Convenzione prevede l'obbligo di procedere speditamente (art. 13, par.1) e di non rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza per il solo fatto che la richiesta avrebbe dovuto essere presentata in un altro Stato (art. 13, par. 2). Ancora, l'art. 14 vieta l'imposizione di cauzioni o altre garanzie a carico degli istanti che non abbiano cittadinanza, domicilio o residenza nello Stato richiesto.

⁴² Lo stesso è previsto con riferimento al rapporto tra la Convenzione e i trattati a cui gli Stati contraenti sono già vincolati o ai quali si vincoleranno in futuro. L'art. 23, par. 2 e 3, prevede che la

Pertanto, in forza di tale disposizione, nell'eventualità – assai probabile – in cui l'Unione europea deciderà di vincolarsi alla Convenzione⁴³, quest'ultima non intaccherà il regolamento Bruxelles I-bis, il quale continuerà a regolare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze fra gli Stati membri.

3.1. L'esclusione della diffamazione e della privacy dall'ambito di applicazione della Convenzione

L'ambito d'applicazione *ratione materiae* della Convenzione risulta limitato dalla presenza di alcune rilevanti esclusioni, elencate nell'art. 2. Alcune di tali esclusioni riguardano materie che costituiscono già oggetto di altre Convenzioni della Conferenza dell'Aja o di altri strumenti internazionali⁴⁴. Altre, invece, si riferiscono a materie considerate particolarmente sensibili dagli Stati contraenti⁴⁵. In questo secondo gruppo di esclusioni figurano anche la diffamazione e la *privacy*.

Come indicato nella relazione esplicativa della Convenzione, la diffamazione è stata esclusa in quanto si tratta di una materia sensibile per molti Stati, che presenta delle implicazioni su principi di rilievo costituzionale, quale in particolare la libertà di espressione⁴⁶. L'esclusione si riferisce in modo volutamente generico alla diffamazione, così da ricomprendere sentenze relative ad ogni tipo di lesione all'onore e alla reputazione, sia delle persone fisiche sia delle persone giuridiche, perpetrata con qualsiasi mezzo (stampa, radio, televisione o internet)⁴⁷.

Quanto invece alla *privacy*⁴⁸, la relazione precisa che tale esclusione vuole ricomprendere le sentenze che si siano pronunciate su domande, risarcitorie o cautelari, relative a qualsiasi forma di diffusione in pubblico, non autorizzata e sotto qualsiasi forma (testi, immagini, audio o video), di informazioni attinenti alla vita privata di una persona fisica⁴⁹. Le ragioni dell'esclusione vanno ravvisate nel fatto che le sentenze che decidono tali casi, al pari di quelle in materia di diffamazione,

Convenzione, da un lato, riveste una posizione subordinata rispetto ai trattati antecedenti e, dall'altro, non pregiudica l'applicazione dei trattati successivi, purché sia garantita l'osservanza dell'art. 6 della Convenzione stessa da parte degli Stati che siano vincolati da quest'ultima ma non dal trattato successivo.

⁴³ V. Franzina, Leandro, *La Convenzione* cit., pag. 229.

⁴⁴ In questo gruppo rientra l'esclusione di cui alla lett. a), vale a dire quella relativa alle sentenze in materia di stato e capacità delle persone fisiche: il riconoscimento e l'esecuzione di queste sentenze sono già disciplinati, in parte, nella Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, e, in parte, nella Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti.

⁴⁵ V. Garcimartin, Saumier, *Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, Explanatory Report, 2020* (consultabile all'indirizzo <<https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=6797&dtid=3>>), pag. 56.

⁴⁶ Garcimartin, Saumier, *Explanatory report* cit., pag. 62.

⁴⁷ *Ib.*

⁴⁸ Secondo Mariottini, *The Exclusion of Defamation* cit., pagg. 480-481, i motivi che hanno indotto gli autori della Convenzione a formulare una specifica esclusione avente ad oggetto la *privacy*, in aggiunta a quella relativa alla diffamazione, vanno ravvisati nelle incertezze che sussistono in molti ordinamenti circa il confine tra il concetto di diffamazione e quello di riservatezza. Infatti, mentre in alcuni ordinamenti – quali quelli europei – le controversie in materia di diffamazione tendono ad essere ricomprese in quelle in materia di *privacy*, in altri ordinamenti – quale quello statunitense – si separano nettamente le due tipologie di controversie.

⁴⁹ *Explanatory report* cit., pag. 63.

presuppongono un delicato bilanciamento tra diritti fondamentali, di rango costituzionale⁵⁰. Inoltre, le legislazioni dei vari Stati in materia di *privacy* sono soggette a continui e rapidi cambiamenti, dovuti in particolare al tentativo di adeguarsi all'evoluzione tecnologica attualmente in corso⁵¹. La frammentarietà delle normative adottate dagli Stati e la divergenza tra gli approcci che queste riflettono mal si sarebbero conciliate con l'inclusione delle sentenze in materia di *privacy* in una Convenzione a carattere universale, come quella in esame⁵².

Peraltro, occorre osservare che anche qualora le sentenze in materia di diffamazione e *privacy* fossero state incluse nell'ambito d'applicazione della Convenzione, la circolazione di tali sentenze tra gli Stati contraenti sarebbe stata ostacolata dalla possibilità di ricorrere al motivo di diniego dell'ordine pubblico, previsto dall'art. 7 par, 1, lett. c), della Convenzione stessa, con conseguente frustrazione dell'obiettivo perseguito dalla Conferenza dell'Aja, vale a dire quello di creare un sistema di regole fondamentali per facilitare l'effettivo riconoscimento e l'effettiva esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale⁵³.

3.2. *Il richiamo della Convenzione nella risoluzione dell'Institut de Droit International del 31 agosto 2019 sulle violazioni dei diritti della personalità tramite internet*

Interessante osservare che la Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019, nonostante escluda le sentenze in materia di diffamazione dal suo ambito d'applicazione, è stata oggetto di richiamo nella recente risoluzione dell'*Institut de Droit International* del 31 agosto 2019 sulla giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento delle sentenze straniere in materia di violazioni dei diritti della personalità tramite internet⁵⁴. Tale risoluzione, come riportato nel suo preambolo, ambisce a far emergere un consenso a livello internazionale sulle questioni internazionalprivatistiche sottese alle controversie in questa peculiare materia, individuando come componente essenziale di tale consenso l'adozione di soluzioni che garantiscano un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti: la libertà di espressione, la protezione dei diritti della personalità ma anche l'economia processuale, la prevedibilità delle soluzioni e la parità di trattamento delle parti.

La risoluzione, dopo aver fissato le regole per stabilire la giurisdizione e la legge applicabile alle azioni civili aventi ad oggetto lesioni dei diritti della personalità cagionate dall'uso di internet e dopo aver disciplinato gli accordi di *optio legis* e di *electio fori*⁵⁵, si conclude con una norma dedicata al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze. Questa stabilisce che una sentenza emessa da una delle corti competenti in base ai titoli di giurisdizione fissati nelle disposizioni precedenti e che abbia applicato una delle leggi ivi designate può essere riconosciuta alle medesime condizioni previste dalla Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019.

⁵⁰ V. North, *The Exclusion of Privacy Matters from the Judgments Convention*, in *Netherlands International Law Review*, 2020, pagg. 33-48, spec. pag. 38.

⁵¹ *Explanatory report* cit., pag. 63. North, *The Exclusion* cit., pag. 39.

⁵² North, *The Exclusion* cit., pag. 40.

⁵³ V. Mariottini, *The Exclusion of Defamation* cit., pag. 480.

⁵⁴ Institut de Droit International, 8° Commission, Session of the Hague 2019, RES 8 EN, 31 agosto 2019, *Internet and the Infringement of Privacy: Issues of Jurisdiction, Applicable Law and Enforcement of Foreign Judgments*, relatori Erik Jayme, Symeon Symeonides, consultabile all'indirizzo <<http://www.idi-iil.org/app/uploads/2019/09/8-RES-EN.pdf>>.

⁵⁵ V. *infra*, parte seconda, capitolo II, parr. 1 e 3.

Gli autori della risoluzione, da un lato, hanno deciso di incorporare nella disposizione sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze la Convenzione dell'Aja del 2019, la quale rappresenta la più recente espressione del consenso internazionale sul tema⁵⁶. Dall'altro lato, hanno ritenuto di dover aggiungere degli ulteriori requisiti rispetto a quelli fissati dalla Convenzione, vale a dire il rispetto da parte del giudice che ha emesso la sentenza degli specifici titoli di giurisdizione e dei criteri di collegamento stabiliti nella risoluzione stessa.

La soluzione adottata nella risoluzione in esame dimostra, pertanto, che nel settore delle violazioni dei diritti della personalità l'instaurazione di un regime che garantisca la libera circolazione delle sentenze presuppone necessariamente la formazione di un consenso a livello internazionale su regole uniformi di individuazione della giurisdizione e di determinazione della legge applicabile.

4. Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia di diffamazione negli Stati Uniti

In un'ottica comparatistica, può essere utile analizzare la peculiare normativa vigente negli Stati Uniti in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere relative a casi diffamazione.

Il Congresso degli Stati Uniti, con l'approvazione nell'agosto 2010 del *Securing the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage Act* (c.d. "*SPEECH Act*"), ha introdotto una normativa particolarmente restrittiva per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere emesse contro cittadini statunitensi in materia di diffamazione, che deroga al regime generale, connotato, invece, da una tendenziale liberalità⁵⁷. L'obiettivo perseguito era quello di ostacolare il fenomeno del *libel tourism* e nello specifico contrastare la tendenza delle vittime di diffamazione a convenire i *media* statunitensi davanti a corti straniere – in particolare quelle britanniche – più favorevoli per le stesse⁵⁸.

Nel dettaglio, lo *SPEECH Act* prevede che una corte statunitense deve rifiutare il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera relativa ad un caso di diffamazione, salvo che tale sentenza abbia fatto applicazione di una legge che accordi una protezione alle libertà di espressione e di stampa almeno pari a quella accordata a queste libertà negli Stati Uniti, ovvero si dimostri che il convenuto sarebbe stato considerato responsabile dell'illecito anche nel caso in cui il giudizio si fosse

⁵⁶ *Internet and the Infringement of Privacy: Issues of Jurisdiction, Applicable Law and Enforcement of Foreign Judgments, final report (21 novembre 2018)*, relatori Erik Jayme, Symeon Symeonides, consultabile all'indirizzo <<https://www.idi-iil.org/app/uploads/2019/06/Commission-8-Internet-and-privacy-infringement-Symeonides-Travaux-La-Haye-2019.pdf>>, pag. 279.

⁵⁷ V. Coyle, *The SPEECH Act and the Enforcement of Foreign Libel Judgments in the United States*, in *Yearbook of Private International Law*, 2017-2018, pagg. 245-258, spec. pag. 246. Con particolare riguardo alle decisioni straniere contenenti statuizioni di natura patrimoniale, lo *Uniform Foreign Country Money Judgments Recognition Act*, ai §4 (a), (b) e (c), prevede che il riconoscimento e l'esecuzione di tali sentenze può essere rifiutato solo se queste ultime sono state emesse da un giudice privo di giurisdizione, se sono ritenute contrarie all'ordine pubblico ovvero se nel relativo giudizio non è stato rispettato il principio del giusto processo.

⁵⁸ V. *supra*, capitolo III, par. 5.

svolto davanti ad una corte statunitense⁵⁹. L'onere di fornire la prova che la sentenza rispetti almeno uno di questi due requisiti spetta alla parte che domanda il riconoscimento o l'esecuzione⁶⁰. Inoltre, è previsto che il cittadino statunitense contro cui è stata emessa la sentenza può opporsi al riconoscimento della stessa anche se aveva preso parte al giudizio *a quo*⁶¹ e nel caso in cui l'opposizione sia accolta, può ottenere la rifusione delle spese legali da parte del soccombente⁶².

L'applicazione pratica dello *SPEECH Act* da parte delle corti statunitensi ha dimostrato l'estremo rigore della disciplina da questo introdotta⁶³. Difficilmente, infatti, una sentenza straniera che abbia deciso un caso di diffamazione presenta i requisiti sopra analizzati per poter essere riconosciuta negli Stati Uniti. È raro, infatti, che un ordinamento garantisca una protezione alle libertà di espressione e di stampa almeno pari a quella accordata dall'ordinamento statunitense. Infatti, negli U.S.A. la legislazione in materia di diffamazione prevede che l'attore che lamenti la violazione della propria reputazione ad opera di uno scritto diffamatorio ha l'onere di provare la falsità delle informazioni ivi riportate⁶⁴. Inoltre, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte degli Stati Uniti, un soggetto che rivesta un ruolo pubblico non può agire per diffamazione contro uno scritto che si riferisca a fatti compiuti nell'esercizio della sua funzione, a meno che tale scritto sia connotato dal requisito del dolo effettivo (“*actual malice*”)⁶⁵.

Così, ad esempio, nel caso *Trout Point Lodge Ltd v. Handshoe*, la *Court of Appeal of the Fifth District* ha negato il riconoscimento di una sentenza emessa da una corte del Canada, che condannava un giornalista del Mississippi al risarcimento del danno per aver pubblicato sul suo *blog* degli articoli che diffamavano i proprietari di un hotel in Nuova Scozia⁶⁶. La Corte statunitense ha ritenuto che la suddetta sentenza non integrasse i requisiti previsti dallo *SPEECH Act*, in quanto la legge canadese in essa applicata garantisce una protezione inferiore alla libertà di espressione rispetto a

⁵⁹ *SPEECH Act*, §4102(a)(1). Degno di nota è altresì il §4102(c), secondo cui una sentenza straniera in materia di diffamazione emessa contro un *provider* statunitense non può essere riconosciuta o eseguita dalle corti degli Stati Uniti se essa risulti incompatibile con la *section 230* del *Communications Decency Act* (che sancisce l'immunità degli *internet service provider* in relazione al materiale dagli stessi conservato e/o trasmesso ma originariamente caricato da un altro (*content provider*)).

⁶⁰ *SPEECH Act*, §4102(a)(2). La stessa parte ha altresì l'onere di provare che l'esercizio della giurisdizione da parte della corte straniera che ha emesso la sentenza fosse compatibile con le regole sul giusto processo vigenti negli Stati Uniti (v. §4102 lett. b). Tale disposizione introduce dunque un motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione basato sul controllo della giurisdizione del giudice *a quo*, che comprova la mancanza di consenso a livello internazionale sulle regole di determinazione della giurisdizione rispetto alle azioni qui in esame (v. De Miguel Asensio, *op. cit.*, pagg. 191-192).

⁶¹ *SPEECH Act*, §4102(d). In base al §4104(a)(1) il soggetto contro cui è emessa la sentenza all'estero ha anche la possibilità di adire preventivamente una corte statunitense affinché dichiari che tale sentenza non può essere riconosciuta o dichiarata esecutiva negli Stati Uniti.

⁶² *SPEECH Act*, §4105.

⁶³ Si veda Coyle, *The SPEECH Act cit.*, pagg. 249-251.

⁶⁴ Coyle, *The SPEECH Act cit.*, pag. 246; Smolla, *Law of defamation*, 2^a edizione, New York, 2017, par. 5.13.

⁶⁵ U.S. Supreme Court, 9 marzo 1964, *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 US 254. Il requisito della *actual malice* è da ritenersi integrato quando l'autore della pubblicazione era a conoscenza della falsità dell'informazione riportata ovvero quando, negligenzemente, non si è curato di accertare la verità della stessa (v. Coyle, *The SPEECH Act cit.*, pag. 246, nota 8).

⁶⁶ Court of Appeal of the Fifth District, 5 settembre 2013, *Trout Point Lodge Ltd v. Handshoe*, 729 F.3d 481, 483 (5th Cir. 2013).

quella accordata dal Primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e dalla legge del Mississippi, nella misura in cui non impone all'attore di una causa di diffamazione di provare la falsità delle informazioni contenute nello scritto lesivo, ponendo, al contrario, a carico del convenuto l'onere di provare la verità delle stesse⁶⁷.

Anche alla luce degli esiti applicativi appena analizzati, la dottrina ha ampiamente criticato la disciplina introdotta dallo *SPEECH Act*.

In primo luogo, si è osservato che tale disciplina, applicandosi al riconoscimento e all'esecuzione di tutte le sentenze straniere in materia di diffamazione, ovunque esse siano state emesse, rappresenta una misura eccessiva rispetto all'obiettivo perseguito, vale a dire quello di contrastare il *libel tourism*⁶⁸. Per raggiungere tale obiettivo sarebbe stato sufficiente impedire il riconoscimento di quelle sentenze straniere decise da giudici privi di significativi collegamenti con la controversia. Invece, gli stringenti requisiti dello *SPEECH Act* finiscono per ostacolare anche il riconoscimento di sentenze emesse all'esito di giudizi che non sono stati instaurati dall'attore mediante l'esercizio del *forum shopping*.

In secondo luogo, si è evidenziato che lo *SPEECH Act* non è neppure un rimedio efficace per proteggere i *media* statunitensi dal *chilling effect* del *libel tourism*⁶⁹. Poiché molte delle compagnie di *mass media* che operano negli Stati Uniti presentano una struttura multinazionale e dispongono spesso anche di beni all'estero, la tutela accordata dallo *SPEECH Act* risulta del tutto insufficiente⁷⁰. Essa, infatti, consistendo unicamente in un inasprimento dei requisiti per il riconoscimento all'interno degli Stati Uniti delle sentenze straniere in materia di diffamazione, consente di proteggere le suddette compagnie solo con riferimento ai beni che queste posseggono nel territorio nazionale⁷¹. Le vittime di diffamazione che abbiano ottenuto sentenze favorevoli contro i *media* statunitensi possono, quindi, aggirare i beni che questi possiedono all'estero, richiedendo il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nei vari Stati in cui tali beni si trovano.

Da ultimo, si è criticato più in generale la scelta del Congresso statunitense di contrastare il fenomeno del *libel tourism* optando per una soluzione unilaterale, improntata alla chiusura verso gli ordinamenti stranieri⁷². Un simile approccio, nella misura in cui attribuisce prevalenza assoluta alla normativa interna in materia di diffamazione rispetto a quelle straniere e non tiene conto delle diverse concezioni, presenti negli altri Stati, dei valori coinvolti nei casi di specie, si scontra con il principio del pluralismo giuridico, oggi largamente condiviso nella comunità internazionale⁷³.

In conclusione, è difficile sostenere che il regime di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze straniere in materia di diffamazione introdotto negli Stati Uniti con lo *SPEECH Act* rappresenti un modello da seguire. L'adozione di un simile regime da parte di uno Stato, oltre a comportare le criticità sopra evidenziate, rappresenta un ostacolo alla formazione di un consenso a livello internazionale su un

⁶⁷ Sent. *Trout Point Lodge* cit., parr. 489-90.

⁶⁸ Coyle, *The SPEECH Act* cit., pag. 249.

⁶⁹ V. *supra*, capitolo III, par. 6.

⁷⁰ Levi, *The problem* cit., pag. 529.

⁷¹ *Ib.*

⁷² Coyle, *The SPEECH Act* cit., pag. 252; Anderson, *Transnational Libel*, in *Virginia Journal of International Law*, 2012, pagg. 70-98, spec. pag. 96.

⁷³ Rosen, *The Speech Act's Unfortunate Parochialism: of Libel Tourism and Legitimate Pluralism*, in *ibidem*, pagg. 99-126, spec. pagg. 106-111.

sistema di regole, contenute in una convenzione multilaterale, che faciliti la circolazione delle sentenze relative a casi di violazioni dei diritti della personalità.

CAPITOLO V

QUESTIONI INTERNAZIONALPRIVATISTICHE DEI TRATTAMENTI TRANSFRONTALIERI DI DATI PERSONALI

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi sul diritto alla protezione dei dati personali. – 2. La direttiva 95/46/CE: l'art. 4 e la sua interpretazione ad opera della Corte di giustizia. – 3. Il GDPR: l'ambito d'applicazione territoriale. – 4. *Segue*: aspetti internazionalprivatistici. - 4.1. *Profili di giurisdizione: coordinamento tra il GDPR e il regolamento Bruxelles I-bis*. - 4.2. *Legge applicabile*. - 4.3. *Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*. – 5. La portata territoriale delle misure di deindicizzazione: il caso *Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*.

1. Cenni introduttivi sul diritto alla protezione dei dati personali

Nello studio internazionalprivatistico delle violazioni dei diritti della personalità, una trattazione specifica meritano le violazioni del diritto alla protezione dei dati personali. Tale diritto, infatti, originariamente considerato in rapporto strumentale rispetto al diritto alla riservatezza¹, ha acquisito sempre maggiore autonomia da quest'ultimo.

Esso trova oggi riconoscimento esplicito all'interno dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tale disposizione prevede che ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano² e che questi dati devono essere trattati nel rispetto del principio di lealtà, per finalità determinate e solo a condizione che l'interessato abbia prestato il proprio consenso, o, in mancanza, che sussista un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. È inoltre riconosciuto in capo a ciascun soggetto il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

La Carta dedica quindi al diritto alla protezione dei dati personali una disposizione distinta rispetto a quella sul diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7). Tale distinzione rappresenta un tratto innovativo della Carta rispetto alla CEDU, nella quale manca una enunciazione specifica del diritto alla protezione dei dati personali e la tutela di questo diritto è stata ricavata dalla Corte EDU in via interpretativa dall'art. 8, che tutela appunto il diritto alla *privacy*³.

¹ Tale rapporto tra il diritto alla riservatezza e il diritto alla protezione dei dati personali emerge in particolare da Corte di giustizia, 29 giugno 2010, in causa C-28/08, *Commissione europea contro The Bavarian Lager Co. Ltd.*, ECLI:EU:C:2010:378, nella quale la Corte pare considerare la legislazione dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali come uno strumento di rafforzamento del diritto alla riservatezza (sul punto si veda Kokott, Sobotta, *The Distinction Between Privacy and Data Protection in the Jurisprudence of the CJEU and the ECtHR*, in *International Data Privacy Law*, 2013, pagg. 222-228, spec. pag. 222; De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 114).

² La medesima enunciazione è contenuta altresì all'art. 16, par. 1 TFUE.

³ V. Corte europea dei diritti dell'uomo, 16 febbraio 2000, *Amann c. Svizzera*, ric. n. 27798/95, par. 65; 4 maggio 2000, *Rotaru c. Romania*, ric. n. 28341/95, par. 43. Si noti peraltro che nell'ambito del Consiglio d'Europa la protezione dei dati personali è oggetto di una specifica Convenzione (la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere

Le disposizioni della Carta e della Convenzione sono state oggetto di una significativa elaborazione giurisprudenziale da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, le quali hanno avuto modo di delineare le principali analogie e differenze tra i due diritti.

Quanto alle analogie, la più significativa concerne i limiti legittimi all'esercizio dei due diritti. In particolare, la Corte di giustizia, per individuare tali limiti con riferimento all'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali ha attinto dalle limitazioni al diritto al rispetto della vita privata consentite dalla CEDU, così come interpretate dalla Corte EDU⁴. Tali limiti, secondo l'art. 8, par. 2 CEDU, devono essere previsti dalla legge e devono rappresentare misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui⁵. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare, la raccolta, la conservazione e la divulgazione di informazioni personali può avvenire legittimamente solo in presenza di un fondamento legale, che fissi i limiti di tali attività e le garanzie contro gli eventuali abusi perpetrati dal titolare del trattamento⁶. Inoltre, la Corte EDU ha precisato che affinché si possa ritenere integrato il secondo requisito (vale a dire che la limitazione del diritto alla protezione dei dati personali sia una misura necessaria in una società democratica per il perseguimento delle finalità indicate dalla norma) occorre che sussistano delle ragioni rilevanti e sufficienti che giustifichino l'ingerenza del trattamento nella sfera privata del titolare dei dati e che tale ingerenza sia proporzionata rispetto agli scopi perseguiti⁷.

Quanto alle differenze, invece, dalla giurisprudenza delle due Corti emerge, in primo luogo, che i due diritti presentano una differente portata. Mentre il diritto alla protezione dei dati personali tutela l'individuo da ogni forma di violazione commessa nel contesto di un trattamento di qualsiasi dato personale, e non solo quelli strettamente connessi alla sua vita privata, il diritto alla *privacy* protegge la persona da ogni intrusione alla propria sfera privata, commessa con qualsiasi mezzo⁸.

personale, firmata a Strasburgo, il 28 gennaio 1981). Le disposizioni di tale Convenzione, tuttavia, non rientrano nella giurisdizione della Corte EDU (sul punto si veda Kokott, Sobotta, *The Distinction* cit., pag. 223).

⁴ V. Corte di giustizia, 9 novembre 2010, nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Volker und Markus Schecke and Eifert*, ECLI:EU:C:2010:662, par. 52.

⁵ Si noti che l'art. 8, par. 2 CEDU fissa dei requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti in via generale dall'art. 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Quest'ultima disposizione prevede che le limitazioni ai diritti previsti dalla Carta devono essere stabilite dalla legge, devono rispettare il contenuto essenziale dei medesimi diritti e il principio di proporzionalità. Deve trattarsi, dunque, di limitazioni necessarie, che rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o di protezione di diritti e libertà altrui.

⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. *Rotaru* cit., par. 57; 6 giugno 2006, *Segerstedt-Wiberg and Others c. Svezia*, ric. n. 62332/00, parr. 76 e ss.; 13 novembre 2012, *M.M. c. Regno Unito*, ric. n. 24029/07, parr. 195 e ss.

⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. *Segerstedt-Wiberg* cit., par. 88. La Corte ha altresì precisato che le autorità nazionali, nel valutare la sussistenza del requisito, dispongono di un margine di discrezionalità che varia a seconda del tipo di scopo perseguito e dalla natura dell'interferenza in questione.

⁸ Kuner, Cooper, *Data Protection Law and International Dispute Resolution*, in *Recueil des Cours*, vol. 382, 2015, pagg. 1-174, spec. pagg. 60-61. Per distinguere l'ambito d'applicazione dei due diritti gli autori riportano l'esempio di una pubblicazione di dati inesatti di un soggetto: tale pubblicazione integra una violazione del diritto alla protezione dei dati personali, ma non anche una

Inoltre, mentre il diritto al rispetto della vita privata viene riconosciuto sia in capo alle persone fisiche sia in capo alle persone giuridiche, il diritto alla protezione di dati personali spetta unicamente alle persone fisiche⁹.

Infine, parte della dottrina ha osservato che mentre da un lato, la previsione di cui all'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non impone degli obblighi in capo a soggetti privati, avendo come destinatari unicamente le istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea e gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, dall'altro, l'art. 8 della CEDU, sebbene miri principalmente a contrastare le arbitrarie ingerenze delle pubbliche autorità, impone anche degli obblighi ai privati, consistenti nell'adozione di misure che assicurino il rispetto della vita privata¹⁰.

2. La direttiva 95/46/CE: l'art. 4 e la sua interpretazione ad opera della Corte di giustizia

L'acquisizione di autonoma rilevanza da parte del diritto soggettivo alla protezione dei dati personali rispetto al diritto alla riservatezza e il suo riconoscimento come diritto fondamentale nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea hanno inciso fortemente sulla regolamentazione del trattamento dei dati personali vigente a livello europeo e in particolare sull'interpretazione della direttiva 95/46/CE¹¹.

Tale direttiva era stata introdotta con l'obiettivo di migliorare la libera circolazione dei dati nel mercato interno. Essa, infatti, procedeva ad una armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri per superare il divario tra le stesse sussistente nel livello di tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, dal momento che tale divario rappresentava il principale ostacolo alla circolazione dei dati all'interno della Comunità europea¹². Nel disegno originario della

violazione del diritto alla *privacy* se i dati in questione non si riferiscono alla vita privata del soggetto. Si veda anche European Data Protection Supervisor, *Public Access to Documents and Data Protection*, in *Background Paper Series No. 1*, luglio 2005, pag. 15 nel quale si afferma che mentre il diritto alla *privacy* ha una portata più ampia del diritto alla protezione dei dati personali nella misura in cui protegge la sfera privata delle persone non solamente con riferimento al trattamento dei dati personali, il diritto alla protezione dei dati personali è più ampio del diritto alla *privacy* perché non tutela solo la riservatezza del soggetto ma anche altri diritti fondamentali, quali ad esempio il diritto a non essere discriminato. Con riferimento alla portata del diritto al rispetto della vita privata si vedano in particolare Corte EDU sent. *Rotaru* cit., par. 44 e sent. *M.M.* cit., par. 188.

⁹ V. Corte di giustizia, sent. *Volker und Markus Schecke e Eifert* cit., parr. 52, 53 e 89, laddove si precisa che le persone giuridiche possono invocare il diritto alla protezione dei dati personali solo se dalla propria ragione sociale siano identificabili una o più persone fisiche. Sul punto si veda anche De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 114.

¹⁰ Kokott, Sobotta, *The Distinction* cit., pag. 226. Sull'efficacia vincolante dell'art. 8 CEDU rispetto ai privati si veda Corte EDU, 18 aprile 2013, *Ageyevy c. Russia*, ric. n. 7075/10, parr. 194-195.

¹¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in *GUCE* L 281 del 23.11.1995, pagg. 31-50. Quanto all'ambito d'applicazione, in virtù delle definizioni contenute all'art. 2, la direttiva aveva una portata piuttosto ampia, riferendosi al trattamento di qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Tuttavia, l'art. 3, escludeva i trattamenti aventi ad oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia di diritto penale, nonché quelli effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

¹² V. considerando nn. 7 e 8 della direttiva 95/46/CE.

direttiva, dunque, la protezione dei dati personali rivestiva un ruolo strumentale rispetto alla libera circolazione dei dati fra gli Stati membri¹³.

Un ruolo fondamentale per la realizzazione di tale obiettivo era svolto dall'art. 4. Tale disposizione conteneva i criteri di applicazione delle normative nazionali di recepimento della direttiva stessa. In particolare, era previsto che ciascuno Stato membro avrebbe dovuto applicare la propria normativa interna di trasposizione della direttiva ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto delle attività svolte negli stabilimenti dei responsabili dei trattamenti siti nel proprio territorio nazionale, o nei territori nei quali vigeva la propria legislazione in forza del diritto internazionale pubblico¹⁴. Inoltre, ciascuno Stato membro avrebbe dovuto applicare la disciplina di trasposizione anche ai trattamenti realizzati da un responsabile stabilito fuori dal territorio della Comunità avvalendosi di strumenti (automatizzati o non) situati nel territorio di tale Stato membro, salvo che tali strumenti non fossero utilizzati "a soli fini di transito"¹⁵.

La disposizione appena richiamata aveva dato origine a numerosi dubbi interpretativi. Discussa era innanzitutto la sua natura. Secondo una prima lettura, essa era una sorta di "clausola mercato interno", basata sull'*home country principle*, che mirava a garantire la libera circolazione dei dati all'interno della Comunità, assoggettando ciascun responsabile del trattamento alla legislazione del proprio Stato d'origine (quello dello stabilimento in cui si svolgevano le attività nel contesto delle quali veniva effettuato il trattamento di dati), in modo tale che l'esercizio della propria attività in un altro Stato membro non potesse trovare ostacolo nella legislazione a tutela del titolare dei dati vigente in tale Stato¹⁶. Secondo altra impostazione, l'art. 4 conteneva una vera e propria norma di conflitto che stabiliva, in modo uniforme nell'Unione europea, la legge applicabile al trattamento dei dati personali a carattere transnazionale¹⁷.

Anche i criteri utilizzati dalla norma avevano suscitato numerose incertezze. Le principali criticità erano legate all'interpretazione del concetto di trattamento eseguito "nel contesto delle attività dello stabilimento" del titolare, poiché la norma non chiariva in alcun modo il grado di correlazione che dovesse sussistere tra lo stabilimento e le attività nel contesto delle quali era effettuato il trattamento dei dati¹⁸.

¹³ V. Piroddi, *Profili internazional-privatistici della responsabilità del gestore di un motore di ricerca per il trattamento dei dati personali*, in Resta, Zeno-Zenovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, pagg. 62-97, spec. pag. 64.

¹⁴ Art. 4, par. 1, lett. a) e b), direttiva 95/46/CE. Si noti che la lettera a) precisava che qualora un responsabile del trattamento dei dati avesse avuto stabilimenti in più Stati membri, egli avrebbe dovuto conformare le attività compiute nel contesto di ciascuno di tali stabilimenti alle rispettive legislazioni nazionali applicabili. Per "responsabile del trattamento" la direttiva intendeva "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali" (art. 2, lett. d). Inoltre, il considerando n. 19 precisava che si dovesse considerare stabilimento la sede di esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile, a prescindere dalla forma giuridica della stessa (filiale o succursale).

¹⁵ Art. 4, par. 1, lett. c), direttiva 95/46/CE.

¹⁶ V. Piroddi, *Profili internazional-privatistici* cit., pagg. 64, 81-83.

¹⁷ V. The Article 29 Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, *Opinion 08/2010*, 16 dicembre 2010, 0836-02/10/EN, WP 179, (consultabile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp179_en.pdf>), pagg. 5-6.

¹⁸ V. Piroddi, *Profili internazional-privatistici* cit., pag. 76.

Anche il criterio su cui si basa la previsione di cui alla lett. c) dell'art. 4, par. 1 - vale a dire quella che regolava l'ipotesi in cui il titolare del trattamento non fosse stabilito nel territorio della Comunità - non era stato chiarito a sufficienza ed erano sorti dubbi su cosa dovesse intendersi con l'espressione "strumenti automatizzati o non automatizzati", nonché con quella di "(strumenti) utilizzati a soli fini di transito"¹⁹.

L'indeterminatezza dei criteri impiegati, in combinazione con l'assenza di qualsivoglia limitazione soggettiva riferita al titolare dei dati (la norma, infatti, ben poteva applicarsi anche al trattamento di dati di soggetti privi di cittadinanza o residenza all'interno della Comunità europea), aveva favorito un'interpretazione estensiva della disposizione e, correlativamente, dell'ambito d'applicazione delle normative nazionali di recepimento²⁰.

Tale interpretazione estensiva, se da un lato sembrava in linea con la maggiore rilevanza acquisita dal diritto alla protezione dei dati personali a seguito del riconoscimento dello stesso come diritto fondamentale nelle fonti di rango primario dell'Unione europea, dall'altro lato allarmava gli interpreti circa i suoi effetti negativi sulla libera circolazione dei dati personali²¹.

Questi aspetti problematici erano stati portati all'attenzione della Corte di giustizia in occasione del rinvio pregiudiziale relativo al caso *Google Spain*²².

In particolare, il giudice remittente aveva chiesto alla Corte di pronunciarsi, tra le varie questioni, sulla possibilità di considerare integrate le condizioni di cui all'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva 95/46/CE nel caso di un trattamento di dati personali effettuato dal gestore di un motore di ricerca che aveva aperto in uno Stato membro

¹⁹ V. The Article 29 Working Party cit., pagg. 20-21. In particolare, il concetto di "strumenti" poteva essere inteso sia in senso di strumenti fisici, materiali, quali *computer*, *server* etc. (con l'esclusione di meri strumenti di cablaggio, che sarebbero rientrati nel novero degli strumenti utilizzati ai soli fini di transito), sia in senso di strumenti immateriali, tra i quali ad esempio i dati di navigazione degli utenti (c.d. *cookies*). L'opzione per l'una o per l'altra interpretazione poteva avere dei significativi risvolti sull'ambito d'applicazione delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva.

²⁰ Piroddi, *Profili internazional-privatistici* cit., pag. 76.

²¹ *Ib.*, pag. 67.

²² Corte di giustizia, 13 maggio 2012, in causa C-131/2014, *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, ECLI:EU:C:2014:317. Il giudizio di rinvio aveva ad oggetto una controversia tra le società *Google Spain SL* e *Google Inc.* da una parte, e un cittadino spagnolo (domiciliato in Spagna), dall'altra. Quest'ultimo aveva constatato che, inserendo il suo nome sul motore di ricerca *google*, nella pagina dei risultati compariva un *link* verso alcune pagine della versione digitale del quotidiano "*La Vanguardia*", risalenti al 1998, sulle quali era presente un annuncio di una vendita giudiziaria di un immobile di sua proprietà. Il signor González, quindi, aveva presentato un reclamo all'AEPD (l'autorità garante della protezione dei dati personali spagnola), sia contro l'editore del giornale sia contro *Google Spain SL* e *Google Inc.*, per ottenere la rimozione di tale collegamento: la menzione del pignoramento – secondo il ricorrente – era priva di rilevanza, poiché la procedura esecutiva si era conclusa da svariati anni. L'AEPD aveva accolto il reclamo e ordinato alle due società di adottare le misure necessarie per rimuovere dal motore di ricerca le pagine contenenti i dati personali obsoleti del reclamante ed impedirne in futuro l'accesso. *Google Inc.* e *Google Spain* avevano proposto ricorso contro il provvedimento dell'AEPD innanzi alla *Audiencia Nacional*. Nel contesto di tale giudizio era stato effettuato il rinvio alla Corte di giustizia sull'interpretazione dell'art. 4 della direttiva 46/95/CE. La prima questione verteva sulla nozione di "stabilimento" prevista dall'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva; la seconda e la terza riguardavano la portata della definizione di "strumenti automatizzati e non automatizzati" di cui alla lett. c) del par. 1; con l'ultima il giudice *a quo* chiedeva se, in caso di inapplicabilità dell'art. 4 della direttiva nel caso in esame, si fosse dovuta applicare la legislazione nazionale di attuazione dello Stato membro in cui si situa il "centro di gravità del conflitto" (sent. *Google Spain* cit., parr. 13-20).

una succursale per la promozione e la vendita di spazi pubblicitari nelle pagine del motore di ricerca stesso agli operatori economici di tale Stato.

Nel rispondere alla questione, la Corte aveva innanzitutto chiarito che l'attività di un motore di ricerca, consistente nel selezionare, indicizzare e mettere a disposizione degli utenti, secondo un certo ordine, materiali caricati in rete da terzi configura un trattamento di dati personali e il gestore del motore di ricerca doveva essere considerato un responsabile del trattamento ai sensi della direttiva 95/46/CE. Sul punto la Corte aveva osservato che l'attività di un motore di ricerca può avere un significativo impatto sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati delle persone cui si riferiscono le informazioni che compaiono nei risultati delle ricerche e che, conseguentemente, il loro gestore dovesse essere assoggettato alle prescrizioni della direttiva, per evitare che le garanzie e le tutele ivi previste in favore del titolare dei dati non fossero vanificate.

Posta tale premessa, la Corte aveva risposto in senso affermativo alla questione, ritenendo che il trattamento di dati personali effettuato da una società - stabilita in uno Stato terzo - che gestisce un motore di ricerca può essere considerato come svolto nel contesto delle attività di uno stabilimento europeo della stessa società ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva 95/46/CE, qualora in tale stabilimento vengano compiute la promozione e la vendita degli spazi pubblicitari del motore di ricerca, e tali attività siano indirizzate verso gli abitanti dello Stato membro in cui si trova detto stabilimento²³. Secondo la Corte, infatti, sussiste una forte correlazione tra l'attività di vendita degli spazi pubblicitari e quella che configura in senso stretto il trattamento dei dati personali, vale a dire la raccolta e la indicizzazione di materiali già pubblicati *online* da terzi: la prima attività, infatti, rappresenta lo strumento per finanziare la seconda²⁴.

Con tale pronuncia la Corte aveva aderito dunque ad una interpretazione estensiva del criterio di cui all'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva, affermando espressamente che una interpretazione restrittiva dello stesso sarebbe stata contraria all'obiettivo di tutela del diritto alla protezione dei dati personali, perseguito dalla direttiva²⁵. In tal modo la Corte si era posta in continuità con i propri precedenti dai quali emergeva la tendenza ad attribuire un ruolo centrale, nel quadro della disciplina delineata dalla direttiva, al diritto fondamentale della tutela della vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali²⁶.

Come osservato dalla dottrina, tuttavia, l'*iter* logico seguito dalla Corte presentava alcune criticità. La Corte, infatti, attribuendo rilevanza al fatto che le attività di vendita degli spazi pubblicitari svolte dal gestore del motore di ricerca nel

²³ Sent. *Google Spain* cit., par. 55.

²⁴ Sent. *Google Spain* cit., par. 56. La Corte aveva altresì affermato che la correlazione tra le due attività risulta anche dal fatto che nella pagina dei risultati del motore di ricerca gli utenti visualizzano contestualmente dati personali dei soggetti ricercati e annunci pubblicitari correlati ai termini di ricerca (sent. *Google Spain* cit., par. 57).

²⁵ Sent. *Google Spain* cit., par. 53; si veda anche Corte di giustizia, 12 luglio 2011, in causa C-324/09, *L'Oréal e a.*, ECLI:EU:C:2011:474, par. 62-63. La Corte non si era invece pronunciata sulla questione interpretativa relativa alla previsione di cui alla lett. c) della medesima disposizione, stante la non applicabilità della stessa al trattamento oggetto del giudizio di rinvio.

²⁶ Si vedano: Corte di giustizia, 20 maggio 2003, nelle cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, *Österreichischer Rundfunk e a.*, ECLI:EU:C:2003:294, par. 70; sentenza 7 maggio 2009, in causa C-533/07, *College van burgemeester en wethouders van Rotterdam contro M. E. E. Rijkeboer*, ECLI:EU:C:2009:293, par. 46-47.

suo stabilimento europeo erano da considerarsi effettuate nel contesto dell'attività del trattamento dei dati personali eseguita nella sede statunitense dello stesso gestore, aveva invertito l'ordine su cui si basava la disposizione della direttiva²⁷. Essa, infatti, richiedeva che il trattamento dei dati fosse effettuato nel contesto delle attività svolte in uno stabilimento sito nel territorio di uno Stato membro e non il contrario.

Inoltre, si era osservato che la decisione della Corte risultava eccessivamente sbilanciata a favore della tutela del diritto alla protezione dei dati personali, trascurando di procedere ad un bilanciamento di tale diritto con l'altro interesse tutelato della direttiva, vale a dire la libertà di circolazione dei dati personali nell'Unione europea²⁸.

La Corte di giustizia, nonostante tali critiche, aveva confermato la propria interpretazione estensiva della disposizione in esame nella successiva pronuncia relativa al caso *Weltimmo*²⁹. In tale occasione la Corte era stata chiamata a pronunciarsi sull'applicabilità della normativa nazionale ungherese di recepimento della direttiva 95/46/CE rispetto al trattamento di dati personali effettuato da una società con sede in Slovacchia, che gestiva un sito internet di annunci relativi ad immobili situati in Ungheria, per il tramite di un rappresentante domiciliato in tale paese. La Corte, nel rispondere alla questione, aveva innanzitutto ribadito quanto affermato nel proprio precedente *Google Spain*, vale a dire che l'ambito d'applicazione delle normative nazionali di recepimento della direttiva delineato dall'art. 4 della stessa dovesse essere interpretato in senso particolarmente ampio per garantire una tutela efficace e completa del diritto alla protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti effettuati nell'Unione³⁰. Conseguentemente, secondo la Corte, la nozione di "stabilimento" utilizzata dall'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva andava intesa in senso flessibile, in modo da ricomprendere qualsiasi luogo in cui il responsabile del trattamento eserciti una attività "reale ed effettiva, anche minima", per mezzo di una stabile organizzazione³¹. Per la Corte quindi anche un rappresentante – come quello di cui si avvaleva in Ungheria la società parte del giudizio del rinvio – che operi stabilmente in uno Stato membro, con l'utilizzo dei mezzi necessari per fornire servizi concreti, poteva integrare la suddetta nozione di stabilimento³².

Va ricordato, peraltro, che la sentenza *Weltimmo* presentava un altro aspetto di continuità rispetto alla pronuncia relativa sul caso *Google Spain*. Infatti, la Corte, in entrambe le sentenze, per verificare se il trattamento dei dati realizzato dal responsabile in questione potesse considerarsi come effettuato nel contesto delle attività svolte nello stabilimento sito in uno Stato membro – con conseguente applicazione della relativa normativa nazionale di recepimento della direttiva – aveva

²⁷ Piroddi, *Profili internazional-privatistici* cit., pag. 89.

²⁸ *Ib.*, pag. 91.

²⁹ Corte di giustizia, 1° ottobre 2015, in causa C-230/14, *Weltimmo s.r.o. contro Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság*, ECLI:EU:C:2015:639.

³⁰ Sent. *Weltimmo* cit., par. 25-27.

³¹ Sent. *Weltimmo* cit., par. 29, 31.

³² Sent. *Weltimmo* cit., par. 30. La Corte, richiamando l'interpretazione estensiva fornita nella sentenza *Google Spain* anche con riferimento al criterio del "contesto delle attività", aveva poi concluso che il trattamento dei dati personali dei proprietari degli immobili oggetto degli annunci pubblicati nel sito della società *Weltimmo* dovesse ritenersi effettuato nel contesto delle attività svolte dalla medesima società presso lo stabilimento ungherese, collocato, come detto, nel luogo in cui si trovava il suo rappresentante (sent. *Weltimmo* cit., par. 35-39).

considerato rilevante stabilire, tramite l'impiego del c.d. *targeting test*, se il responsabile avesse indirizzato tali attività verso il pubblico di quello Stato³³.

Sotto questo profilo la Corte era stata verosimilmente influenzata dai lavori preparatori del nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (destinato a sostituire la direttiva 95/46/CE), che erano in corso in quel periodo. Infatti, nella proposta di regolamento presentata dalla Commissione nel gennaio 2012 era prevista una disposizione sul campo d'applicazione territoriale del regolamento stesso che faceva ricorso al criterio dell'indirizzamento³⁴. In particolare, l'art. 3, par. 2 della proposta prevedeva che il regolamento sarebbe stato applicabile anche al trattamento di dati personali di residenti nell'Unione europea effettuato da un responsabile non stabilito nell'Unione, purché riguardante l'offerta di beni o servizi ai suddetti residenti oppure il controllo del loro comportamento. Da notare, tuttavia, che la Corte, nei casi *Google Spain* e *Weltimmo*, aveva utilizzato il criterio dell'indirizzamento nell'applicazione della diversa disposizione relativa ai trattamenti di dati personali effettuati da responsabili stabiliti nell'Unione europea.

3. Il GDPR: l'ambito d'applicazione territoriale

Il 27 aprile 2016 è stato adottato il regolamento (UE) n. 2016/679, noto come regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR)³⁵. Esso, al pari della direttiva n. 95/46/CE, persegue gli obiettivi di proteggere le persone fisiche rispetto ai trattamenti dei dati personali che li riguardano e di facilitare la libera circolazione di tali dati nel mercato interno (così come il trasferimento degli stessi verso Stati terzi)³⁶. Per perseguire più efficacemente tali obiettivi, l'Unione europea ha scelto la veste giuridica del regolamento, introducendo una disciplina uniforme sul trattamento dei dati personali, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri³⁷.

Importanza centrale all'interno dell'articolata disciplina del regolamento rivestono le condizioni di legittimità del trattamento fissate nell'art. 6. La regola

³³ Svantesson, *The CJEU's Weltimmo Data Privacy Ruling: Lost in the Data Privacy Turmoil, Yet So Very Important*, in *Maastricht Journal of European & Comparative Law*, 2016, pagg. 332-341, spec. pag. 337. Per i passaggi delle sentenze nelle quali la Corte aveva impiegato questo criterio si vedano sent. *Weltimmo* cit., par. 41 e sent. *Google Spain*, par. 60. In particolare, la Corte nell'eseguire tale *test* aveva attribuito rilevanza, nel caso *Google Spain*, al fatto che le offerte di annunci pubblicitari del motore di ricerca erano rivolte verso gli abitanti dello Stato membro in questione (la Spagna), mentre nel caso *Weltimmo*, alle circostanze secondo cui gli annunci sul sito della società ricorrente si riferivano ad immobili siti nello Stato membro in questione (l'Ungheria).

³⁴ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD), 25 gennaio 2012, consultabile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A52012PC0011>.

³⁵ V. *supra*, capitolo II, nota 23. Ai sensi dell'art. 99, par. 2, il regolamento si applica a decorrere dal 25 maggio 2018.

³⁶ V. considerando nn. 1-5 del regolamento n. 679/2016.

³⁷ V. considerando n. 10 del regolamento n. 679/2016, nel quale si dà atto della necessità di assicurare un livello di protezione dei dati personali equivalente in tutti gli Stati membri tramite un'applicazione coerente ed omogenea delle norme sul trattamento dei dati personali. Nel medesimo considerando si dà altresì atto che il regolamento non esaurisce tutta la disciplina in materia, ma lascia un "margine di manovra" agli Stati membri per poter specificare ulteriormente le norme contenute nel regolamento stesso.

generale è che l'interessato deve aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per una o più specifiche finalità. In mancanza di consenso devono sussistere delle particolari condizioni che legittimano il trattamento, quali, a titolo esemplificativo, l'adempimento di un obbligo legale da parte del titolare del trattamento ovvero la necessità di tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica. Oltre a tali principi di base, il regolamento prevede specifiche disposizioni per il trattamento di particolari categorie di dati (artt. 9-10), fissa i diritti dell'interessato (artt. 12-21), gli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento (artt. 24-43), stabilisce le regole per il trasferimento dei dati verso Stati terzi (artt. 44-50), contiene la disciplina delle autorità di controllo indipendenti (artt. 51-67) e del Comitato europeo per la protezione dei dati (artt. 68-76) e prevede i mezzi di tutela per il titolare dei dati (artt. 77-85)³⁸.

L'ambito d'applicazione materiale del regolamento è particolarmente ampio: esso ricomprende tutti i trattamenti di dati personali interamente o parzialmente automatizzati (e anche non automatizzati riferiti a dati contenuti in archivio o ivi destinati), salvo alcune circoscritte esclusioni, tra le quali figura quella dei trattamenti effettuati per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico³⁹.

Dal momento che il regolamento contiene una disciplina direttamente applicabile in tutti i paesi dell'Unione europea, esso, a differenza della direttiva 95/46/CE, non contempla una norma di conflitto che stabilisca quale legge nazionale vada applicata nel caso in cui un trattamento di dati presenti carattere transfrontaliero, ma, analogamente alle convenzioni di diritto materiale uniforme, contiene una disposizione che delimita il proprio ambito d'applicazione territoriale nei confronti degli Stati terzi⁴⁰.

Tale disposizione è contenuta nell'art. 3 del regolamento. In particolare, l'art. 3, par. 1, stabilisce che il regolamento si applica ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto delle attività degli stabilimenti che i titolari o i responsabili⁴¹ dei medesimi trattamenti hanno nell'Unione europea (anche se gli stessi sono effettuati fuori dall'Unione). Il par. 2 estende l'applicazione del regolamento anche ai trattamenti di dati personali di soggetti che si trovino nell'Unione europea, effettuati da titolari o responsabili non stabiliti nell'Unione, quando tali trattamenti riguardino l'offerta di beni o di servizi ai suddetti soggetti, ovvero il monitoraggio del loro comportamento (con riferimento ai comportamenti posti in essere nell'Unione europea). Infine, il par. 3 stabilisce l'applicazione del regolamento anche rispetto ai

³⁸ Il regolamento si chiude con le disposizioni riguardanti specifiche situazioni di trattamento (artt. 85-91), tra le quali, ad es., il trattamento dei dati personali nel contesto dell'attività giornalistica ovvero dei dati dei lavoratori, con quelle riguardanti gli atti delegati e di esecuzione (artt. 92-93) e con le disposizioni finali (artt. 94-99).

³⁹ V. art. 2 regolamento n. 679/2016.

⁴⁰ V. Kohler, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation of the European Union*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, pagg. 653-675, spec. pagg. 657-658; De Miguel Asensio, *op. cit.*, pagg. 133-134.

⁴¹ Ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 e 8 del regolamento il titolare del trattamento è il soggetto (persona fisica, giuridica, autorità pubblica, servizio o altro organismo) che determina le finalità e i mezzi del trattamento, mentre il responsabile è il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare. Sulle definizioni di queste figure si vedano anche EDPB (European Data Protection Board) Guidelines 7/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, disponibili all'indirizzo <https://edpb.europa.eu/system/files/202107/eppb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_en.pdf>).

trattamenti effettuati da titolari stabiliti in luoghi soggetti al diritto di uno Stato membro in forza del diritto internazionale pubblico.

Come è facile osservare, la disposizione, da una parte, conferma il criterio utilizzato all'art. 4, par. 1, lett. a), della direttiva n. 95/46/CE, con riferimento ai titolari e ai responsabili stabiliti nell'Unione europea⁴², mentre dall'altra, innova le condizioni per stabilire quando un trattamento effettuato da un titolare/responsabile non stabilito nell'Unione sia assoggettato alla disciplina europea. Il criterio basato sulla contrapposizione tra “strumenti automatizzati o non automatizzati” e “(strumenti) utilizzati a soli fini di transito”, previsto nella disposizione di cui all'art. 4, par. 1, lett. c), della direttiva e fortemente criticato per le incertezze applicative che esso comportava, è stato sostituito dal criterio dell'indirizzamento (c.d. *targeting test*)⁴³. In base a tale criterio la disciplina delineata dal regolamento si applica anche a trattamenti effettuati da soggetti che non dispongono nel territorio degli Stati membri neppure di supporti informatici (computer o *server*), purché tali trattamenti siano correlati a offerte di beni o servizi indirizzate verso l'Unione europea e riguardino soggetti che “si trovano” nell'Unione⁴⁴.

Come indicato dal considerando n. 23 del regolamento, per stabilire se le offerte di beni e servizi in relazione alle quali è effettuato il trattamento di dati siano indirizzate verso soggetti che si trovano nell'Unione europea occorre accertare l'effettiva intenzione del titolare o del responsabile. A tal fine occorre prendere in considerazione elementi quali la lingua o la valuta in cui le offerte sono espresse, ovvero la menzione di clienti o utenti che si trovano nell'Unione, mentre è irrilevante la mera accessibilità del sito *web* dal territorio degli Stati membri.

Sul punto è possibile osservare che i fattori contemplati dal considerando appena analizzato presentano una spiccata analogia rispetto a quelli indicati dalla Corte di giustizia nella sentenza *Pammer* con riferimento all'interpretazione della differente norma del regolamento Bruxelles I sul foro del consumatore⁴⁵. In tale pronuncia, infatti, la Corte ha affermato che per stabilire se un professionista abbia diretto la propria attività verso lo Stato membro di residenza di un consumatore ai sensi dell'art.

⁴² La sostanziale continuità delle due disposizioni consente di poter applicare anche rispetto alla disposizione del regolamento i principi interpretativi enunciati dalla Corte di giustizia con riferimento alla disposizione della direttiva (e segnatamente quelli enunciati nelle sentenze *Google Spain* e *Weltimmo* – v. *supra*, par. 2). In particolare, applicando tali principi, la disposizione di cui all'art. 3, par. 1 del regolamento, da un lato, non dovrebbe essere interpretata in modo eccessivamente restrittivo, per perseguire l'obiettivo di tutela del diritto alla protezione dei dati personali, ma dall'altro, non dovrebbe essere interpretata in modo eccessivamente ampio. In questo senso, sarebbe opportuno applicare il criterio dell'indirizzamento impiegato dalla Corte di giustizia nel caso *Google Spain*, per evitare l'applicazione del regolamento rispetto a trattamenti effettuati da titolari o responsabili che abbiano soltanto uno stabilimento secondario in uno Stato membro e che non abbiano indirizzato in alcun modo l'attività nel contesto della quale effettuano il trattamento verso tale Stato membro (V. *De Miguel Asensio*, *op. cit.*, pag. 138; in senso analogo si veda anche EDPB, Linee guida 3/2018 sull'ambito di applicazione territoriale del RGPD (articolo 3), consultabile all'indirizzo edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_3_2018_territorial_scope_after_consultation_it.pdf, pag. 8). In senso contrario si potrebbe sostenere che tale interpretazione si scontra con la scelta del legislatore di impiegare il criterio dell'indirizzamento nella disposizione di cui al par. 2 del regolamento e non anche nella previsione di cui al par. 1.

⁴³ V. *De Miguel Asensio*, *op. cit.*, pag. 134.

⁴⁴ V. Kohler, *Conflict of Law Issues* cit., pag. 660.

⁴⁵ Corte di giustizia, 7 dicembre 2010, nelle cause riunite C-585/08 e C-144/09, *Peter Pammer contro Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) e Hotel Alpenhof GesmbH contro Oliver Heller (C-144/09)*, ECLI:EU:C:2010:740.

15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001/CE occorre tener conto, oltre che della esplicita dichiarazione del professionista che i propri servizi sono resi in detto Stato, anche di indizi quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la natura internazionale dell'attività, l'indicazione di numeri telefonici che riportino prefissi internazionali, l'uso di un dominio di primo livello del sito internet neutro ovvero di un dominio relativo allo Stato membro del consumatore⁴⁶. Tali elementi possono rappresentare un utile strumento anche per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, par. 2, lett. a), del regolamento n. 679/2016, nonostante le differenze tra questa disposizione e quella sul foro del consumatore, di cui al regolamento Bruxelles I-bis⁴⁷.

In senso contrario, tuttavia, parte della dottrina ha osservato che il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 3, par. 2, lett. a), del GDPR non richiede l'accertamento della chiara intenzione del titolare o del responsabile del trattamento di offrire i propri beni o servizi in uno o più Stati membri, ma lascia intendere che ai fini dell'applicazione del regolamento sia sufficiente verificare che l'offerta di beni e servizi del titolare (o del responsabile) sia effettuata a livello internazionale, senza restrizioni territoriali⁴⁸. Secondo questa interpretazione, dunque, il regolamento sarebbe applicabile a tutti i trattamenti relativi a offerte di beni e servizi che il titolare o il responsabile del trattamento effettui tramite internet e dunque rivolga indistintamente a tutti gli utenti del *web*. In tal caso, il titolare (o responsabile) stabilito fuori dall'Unione europea che non sia interessato al mercato europeo, per sottrarsi all'applicazione del regolamento dovrebbe fare ricorso a strumenti che impediscano l'accesso al proprio sito internet dal territorio degli Stati membri (ad es. gli strumenti di *geo-blocking*)⁴⁹.

Va ricordato, da ultimo, che in virtù della previsione di cui all'art. 3, par. 2, lett. b), il regolamento si applica anche a trattamenti di dati effettuati da titolari e responsabili non stabiliti nell'Unione europea e che non siano correlati ad offerte di beni o servizi rivolte verso l'Unione, ma che si ricolleghino ad attività di monitoraggio di comportamenti dei titolari dei dati, posti in essere nel territorio di uno Stato membro. Secondo il considerando n. 24 del regolamento la disposizione si riferisce alle forme di controllo degli utenti di internet, tramite attività di tracciamento e profilazione, finalizzati all'analisi delle loro preferenze e alla previsione dei loro comportamenti⁵⁰.

4. *Segue*: aspetti internazionalprivatistici

⁴⁶ Sent. *Pammer* cit., parr. 80-83.

⁴⁷ V. EDPB, Linee-guida 3/2018 cit., pag. 19. La differenza essenziale tra la disposizione del GDPR qui in esame e quella sul foro del consumatore contenuta nel regolamento Bruxelles I-bis è che la prima non richiede la sussistenza di un contratto tra il titolare o il responsabile del trattamento e il soggetto titolare dei dati oggetto del trattamento, mentre la seconda presuppone un contratto tra professionista e consumatore.

⁴⁸ De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 140.

⁴⁹ *Ib.*

⁵⁰ Sul punto si veda EDPB, Linee guida 3/2018 cit., pag. 22, ove vengono elencate in via esemplificativa alcune attività nelle quali può sostanzialmente il monitoraggio del comportamento dell'utente, quali pubblicità comportamentale, attività di geo-localizzazione, ovvero tracciamento *online* attraverso l'uso di dati di navigazione (c.d. *cookies*).

Il regolamento n. 679/2016 affronta solo in parte gli aspetti internazionalprivatistici dei trattamenti di dati personali a carattere transfrontaliero⁵¹. La disciplina contenuta nel GDPR necessita pertanto di essere integrata e coordinata con i principali strumenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea, nonché con quelli dei vari Stati membri, laddove applicabili.

4.1. Profili di giurisdizione: coordinamento tra il GDPR e il regolamento Bruxelles I-bis

L'art. 79, par. 2 del regolamento n. 679/2016 disciplina la giurisdizione sulle azioni promosse dal titolare dei dati nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento per lamentare eventuali violazioni dei diritti riconosciutigli dal regolamento stesso. In particolare, la norma accorda al titolare dei dati la scelta se intentare tali azioni davanti al giudice dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento del titolare o del responsabile dei dati, ovvero davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro della propria residenza abituale⁵². Tuttavia, se il titolare o il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica che ha agito nell'esercizio di pubblici poteri, il titolare dei dati può adire solo il primo dei fori sopra indicati⁵³.

La disposizione si applica sia alle azioni dirette ad ottenere un'ingiunzione nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento⁵⁴ sia alle azioni risarcitorie, in virtù dell'esplicito richiamo della norma da parte dell'art. 82, par. 6, avente ad oggetto, appunto, il diritto del titolare dei dati al risarcimento del danno⁵⁵. Tali azioni, rientrando nella materia civile e commerciale, sono ricomprese anche nell'ambito d'applicazione materiale del regolamento n. 1215/2012, salvo che il convenuto sia uno

⁵¹ Si pensi all'ipotesi in cui il titolare dei dati risieda in uno Stato membro mentre il titolare o il responsabile del trattamento siano stabiliti in un altro Stato ovvero all'ipotesi in cui la violazione della normativa sul trattamento dei dati sia avvenuta in uno Stato membro diverso rispetto a quello in cui il titolare dei dati e il titolare o responsabile del trattamento hanno rispettivamente la residenza e lo stabilimento.

⁵² Se il titolare o il responsabile del trattamento sono stabiliti al di fuori dell'Unione europea ma il trattamento è assoggettato comunque al regolamento ai sensi dell'art. 3, par. 2, dello stesso, competente a conoscere le azioni in esame, oltre che il giudice del Paese di residenza del titolare dei dati, è il giudice dello Stato membro in cui è stabilito il rappresentante designato dal titolare (o dal responsabile) del trattamento ai sensi dell'art. 27 (v. art. 17, par. 5 GDPR; sul punto v. Kohler, *Conflict of Law Issues* cit., pag. 668).

⁵³ Per una lettura in questo senso della norma v. Kohler, *Conflict of Law Issues* cit., pag. 668. Secondo altra lettura, l'intera disposizione di cui all'art. 79, par. 2, non sarebbe applicabile quando il titolare o il responsabile del trattamento è un'autorità pubblica che abbia agito nell'esercizio dei pubblici poteri (v. De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 154, secondo il quale tale interpretazione, oltre ad essere corroborata dal considerare n. 145 del GDPR, risulta coerente con l'esclusione della responsabilità degli Stati per omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri dall'ambito d'applicazione materiale del regolamento Bruxelles I-bis, prevista dall'art. 1, par. 1 dello stesso). La prima lettura, tuttavia, pare la sola compatibile con il tenore letterale dell'art. 79, par. 2, del GDPR.

⁵⁴ Va notato che il regolamento non specifica espressamente quali rimedi il titolare dei dati ha a disposizione per tutelarsi in caso di violazione dei propri diritti riconosciutigli dal regolamento. Ad ognuno di tali diritti (quali, ad es., il diritto di accesso ovvero il diritto all'oblio) corrisponderà un diverso tipo di ingiunzione nei confronti del titolare o del responsabile, con la quale lo si obblighi a tenere un determinato comportamento o al contrario a cessare una determinata condotta (v. Kohler, *Conflict of Law Issues* cit., pag. 667).

⁵⁵ Essa non si applica, invece, alle azioni di accertamento negativo intentate dal titolare o dal responsabile del trattamento nei confronti del titolare dei dati, né alle azioni che il titolare del trattamento dovesse intentare contro il responsabile dello stesso o viceversa.

Stato e il trattamento sia effettuato nell'esercizio dei pubblici poteri⁵⁶. Di qui la necessità di operare un coordinamento tra l'art. 79, par. 2 e le regole contenute nel regolamento Bruxelles I-*bis*.

Al fine di ricostruire i rapporti tra i due regolamenti occorre tener conto, da una parte, che il considerando n. 147 del regolamento n. 679/2016 prevede che le disposizioni generali sulla giurisdizione di cui al regolamento Bruxelles I-*bis* non dovrebbero pregiudicare l'applicazione delle disposizioni specifiche in materia di giurisdizione presenti nel GDPR; dall'altra, che l'art. 67 del regolamento n. 1215/2012 stabilisce che tale regolamento non pregiudica le disposizioni che disciplinano in materie particolari la competenza giurisdizionale (oltre che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni), che siano contenute in fonti dell'Unione europea o in leggi nazionali armonizzate degli Stati membri.

Come osservato dalla dottrina, in base a queste due previsioni, le regole generali contenute nel regolamento Bruxelles I-*bis* possono trovare applicazione rispetto ai casi rientranti nell'ambito di operatività del GDPR nei limiti in cui siano compatibili con quest'ultimo⁵⁷. In particolare, saranno applicabili anche alle azioni cui si riferisce l'art. 79, par. 2, del GDPR soltanto quelle norme del regolamento Bruxelles I-*bis* che non comportano alcun aggravio della posizione del titolare dei dati.

Così, ad esempio, sarà sicuramente applicabile la disposizione di cui all'art. 8, che agevola la posizione del titolare dei dati, nella misura in cui gli consente di convenire più titolari di trattamenti stabiliti in Stati membri diversi davanti ad un'unica autorità giurisdizionale⁵⁸.

Quanto alle regole sulla proroga della giurisdizione, occorre distinguere quella sulla proroga tacita (art. 26) da quella sugli accordi di proroga (art. 25). La prima deve ritenersi applicabile anche nelle azioni cui si riferisce l'art. 79, par. 2, del GDPR, poiché in esse il convenuto è sempre il titolare o il responsabile del trattamento e l'accettazione da parte di questi della giurisdizione scelta dal titolare dei dati non può in alcun modo andare a detrimento di quest'ultimo⁵⁹. Per contro, un accordo di proroga della giurisdizione ai sensi dell'art. 25 tra il titolare dei dati e il titolare/responsabile del trattamento è da considerarsi ammissibile soltanto nel caso in cui tale accordo non privi il primo della facoltà di scelta del foro prevista dall'art. 79, par. 2, del GDPR, ma gli attribuisca la possibilità di adire ulteriori fori, in analogia con quanto previsto dal regolamento Bruxelles I-*bis* in materia di contratti con consumatore, di assicurazione e lavoro⁶⁰.

Maggiormente dibattuta si presenta la questione della applicabilità della disposizione sul foro generale del convenuto e di quelle sui fori speciali astrattamente compatibili con le azioni in esame.

Secondo una prima impostazione l'art. 67 del regolamento Bruxelles I-*bis*, nella misura in cui prevede che le disposizioni del regolamento non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sulla giurisdizione in speciali materie previste da altri

⁵⁶ V. art. 1, par. 1 regolamento n. 1215/2012.

⁵⁷ Marongiu Buonaiuti, *La disciplina della giurisdizione nel Regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento "Bruxelles I-bis"*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2017, 2, pagg. 448-464, spec. pag. 541; Kohler, *Conflict of Law Issues* cit., pag. 669.

⁵⁸ Marongiu Buonaiuti, *La disciplina* cit., pag. 451; De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 159.

⁵⁹ Marongiu Buonaiuti, *La disciplina* cit., pag. 452.

⁶⁰ Kohler, *Conflict of Law Issues* cit., pag. 669; Marongiu Buonaiuti, *La disciplina* cit., pag. 452.

atti dell'Unione europea (o da normative armonizzate degli Stati membri), esclude la possibilità di determinare la competenza giurisdizionale sulle azioni oggetto di tali disposizioni speciali in base ai titoli di giurisdizione previsti dal regolamento stesso⁶¹. Da questa lettura della norma discende, pertanto, che il titolare dei dati può convenire in giudizio il titolare o il responsabile del trattamento per violazione dei diritti riconosciutigli dal GDPR solo dinanzi ad uno dei fori di cui all'art. 79, par. 2 di quest'ultimo regolamento e non anche davanti a quelli competenti in base ai titoli di giurisdizione contenuti nel regolamento Bruxelles I-*bis*.

Secondo altra opzione ermeneutica, invece, i titoli di giurisdizione previsti dal regolamento n. 1215/2012 vanno ritenuti applicabili anche alle azioni in esame, nella misura in cui attribuiscono al titolare dei dati la facoltà di adire dei fori aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'art. 2 del GDPR⁶². Questa seconda lettura impone una verifica dei casi in cui le disposizioni del regolamento Bruxelles I-*bis* conducono all'affermazione della competenza di giudici diversi da quelli indicati dalla disposizione del GDPR.

Per quanto riguarda il foro generale del domicilio del convenuto, esso sembra ricompreso nel foro dello Stato membro di stabilimento del titolare (o del responsabile) del trattamento previsto dall'art. 79, par. 2. Infatti, quest'ultima disposizione, in mancanza di precisazione al riguardo, si riferisce a qualsiasi stabilimento, sia esso lo stabilimento principale – coincidente con il domicilio di cui all'art. 4 del regolamento n. 1215/2012, così come definito all'art. 63 del medesimo – sia esso uno stabilimento secondario. Per lo stesso motivo, anche la disposizione di cui all'art. 7, n. 5 - che rispetto alle controversie concernenti l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività stabilisce la competenza del giudice in cui si trova ciascuna di tali sedi - non pare designare un foro diverso da quello previsto dalla disposizione in esame del GDPR⁶³.

Anche la disposizione sul foro speciale in materia di illeciti, di cui all'art. 7, n. 2, risulta in parte sovrapponibile rispetto all'art. 79, par. 2 del GDPR. Da un lato, infatti, il foro della condotta illecita tende a coincidere con quello dello stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento. Dall'altro lato, il foro del luogo di concretizzazione del danno corrisponde a quello in cui risiede il titolare dei dati. È evidente, del resto, l'analogia tra i titoli di giurisdizione di cui alla disposizione del GDPR e i criteri applicabili ai casi di violazione dei diritti della personalità tramite internet, elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia a partire dalla disposizione sul foro dell'illecito⁶⁴.

È possibile comunque individuare delle ipotesi nelle quali l'art. 7, n. 2 acquista rilevanza autonoma rispetto all'art. 79, par. 2, offrendo al titolare dei dati dei fori aggiuntivi rispetto a quelli delineati da quest'ultima disposizione.

⁶¹ Marongiu Buoniuti, *La disciplina cit.*, pag. 453; Franzina, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation*, in De Franceschi (ed.), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge, Antwerp, Portland, 2016, pagg. 81-108, spec. pag. 105.

⁶² Kohler, *Conflict of Law Issues cit.*, pagg. 669-671; De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 159.

⁶³ La nozione di stabilimento utilizzata dal GDPR va ricostruita alla luce dei criteri interpretativi affermati dalla Corte di giustizia con riferimento alla corrispondente nozione impiegata nella direttiva 95/46/CE (v. sent. *Weltimmo cit.*, par 2 e 3; v. *supra*, par. 2; v. anche De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 155).

⁶⁴ V. *supra* capitolo I, parr. 3-4.

Innanzitutto, è possibile che il luogo della condotta illecita non coincida con quello in cui il titolare dei dati ha uno stabilimento⁶⁵. In questa eventualità, il titolare dei dati potrà agire presso il foro in cui si trova il primo di tali luoghi in base all'art. 7, n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis.

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia sopra richiamata, nelle ipotesi di violazione dei diritti della personalità tramite internet, l'art. 7, n. 2 attribuisce competenza al giudice del luogo in cui la vittima ha il centro dei propri interessi e tale luogo non coincide necessariamente con quello in cui la vittima risiede abitualmente, ben potendo essere individuato in qualsiasi altro luogo con il quale essa ha un collegamento particolarmente stretto, desumibile da specifici indizi⁶⁶. Pertanto, qualora la violazione del diritto del titolare dei dati sia stata perpetrata a mezzo internet⁶⁷, quest'ultimo potrà agire contro il titolare o il responsabile del trattamento, in base al titolo di giurisdizione del centro dei propri interessi, presso un foro diverso da quello della propria residenza abituale, ma con il quale presenta comunque un collegamento significativo⁶⁸.

Più problematica è la questione della applicabilità alle azioni in esame dell'art. 7, n. 1 del regolamento n. 1215/2012, che prevede il foro speciale contrattuale.

Premesso che le azioni cui si riferisce l'art. 79, par. 2, GDPR hanno natura extracontrattuale, poiché hanno ad oggetto la violazione di obblighi che traggono il loro fondamento da una fonte legale (il GDPR)⁶⁹, occorre chiedersi se tali azioni possano essere qualificate come contrattuali allorché il titolare dei dati e il titolare (o il responsabile) del trattamento siano legati da un contratto e la violazione perpetrata

⁶⁵ Secondo Marongiu Buonaiuti, *La disciplina* cit., pag. 453, il foro dello stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento, previsto dall'art. 79, par. 2, non coincide con il foro della condotta illecita, poiché nella norma manca l'indicazione che lo stabilimento debba essere quello in cui è stato effettuato il trattamento illecito di dati. Secondo l'autore, la disposizione designa piuttosto un foro basato sul criterio della presenza commerciale del titolare o del responsabile.

⁶⁶ V. sent. *eDate* cit., par. 49; v. *supra*, capitolo I, par. 4 e capitolo III, par. 3.

⁶⁷ Del resto, le violazioni delle regole sul trattamento dei dati fissate dal GDPR ledono sempre un diritto della personalità, quale è quello alla protezione dei dati personali (v. *supra*, par. 1). Ne discende l'applicabilità dei criteri enunciati dalla Corte di giustizia con riferimento alle violazioni dei diritti della personalità anche rispetto alle azioni con le quali il titolare dei dati lamenta le violazioni del GDPR.

⁶⁸ V. Kohler, *Conflict of Law Issues* cit., pagg. 670, 672-673, secondo il quale sia le azioni dirette ad ottenere una ingiunzione nei confronti del titolare del trattamento (ad es. quelle per ottenere la deindicizzazione di un contenuto dal web) sia le azioni risarcitorie contro il medesimo soggetto possono essere intentate oltre che davanti ai fori indicati dall'art. 79, par. 2, davanti al foro dell'illecito e in particolare davanti ai giudici indicati dalla Corte di giustizia nel caso *eDate*. Rispetto a tale osservazione si può rilevare che il criterio dell'accessibilità del contenuto diffamatorio - applicato dalla Corte nella pronuncia da ultimo citata - sia difficilmente adattabile rispetto ai casi di violazioni dei diritti riconosciuti dal GDPR. In tali casi, infatti, il luogo di concretizzazione del danno non pare potersi individuare in un luogo diverso dal centro degli interessi del titolare dei dati. Un adattamento del criterio potrebbe essere realizzato affermando la competenza dei giudici degli Stati membri nei quali i dati personali sono stati illecitamente diffusi (v. De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 160). Tuttavia, in base ai principi sanciti dalla Corte di giustizia nelle sentenze *eDate* e *Ilsjan*, tali giudici, da una parte, sarebbero competenti soltanto a pronunciarsi sui danni subiti dal titolare dei dati nel loro territorio nazionale, e dall'altra, non potrebbero pronunciarsi sulle domande dirette ad ottenere una ingiunzione nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, poiché si tratta di domande indivisibili, che possono essere presentate soltanto dinanzi ad un giudice munito di competenza piena (v. *supra*, capitolo I, par. 4 e 5).

⁶⁹ V. Marongiu Buonaiuti, *La disciplina* cit., pag. 453; De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 156.

da quest'ultimo configuri al tempo stesso un inadempimento contrattuale e un illecito aquiliano.

A tal fine, va ricordato che, secondo la Corte di giustizia, la sussistenza di un contratto tra due soggetti non è circostanza sufficiente per affermare la competenza del foro contrattuale di cui all'art. 7, n. 1 del regolamento Bruxelles I-*bis* sull'azione con la quale uno di essi invochi la responsabilità extracontrattuale dell'altro⁷⁰. Una simile azione può essere qualificata come contrattuale soltanto se l'attore, nell'atto introduttivo del giudizio, lamenta la violazione da parte del convenuto di clausole del contratto o di norme di legge applicabili al contratto, ovvero, in ogni caso, quando l'interpretazione del contratto intercorrente tra le parti risulta indispensabile per determinare se il comportamento che l'attore rimprovera al convenuto sia lecito ovvero illecito⁷¹.

Solo in presenza di questi presupposti l'azione intentata dal titolare dei dati nei confronti del titolare (o del responsabile del trattamento) potrà essere qualificata come contrattuale, con conseguente applicabilità dell'art. 7, n. 1. In tal caso, dunque, il titolare dei dati potrà scegliere se intentare l'azione presso i fori designati dall'art. 79, par. 2 del GDPR, ovvero davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione oggetto del contratto è stata o avrebbe dovuto essere eseguita⁷².

Qualora, poi, il contratto intercorrente tra le parti presenti i requisiti del contratto con consumatore e sussistano le condizioni indicate dall'art. 17 del regolamento Bruxelles I-*bis*, sarebbero competenti i fori indicati dall'art. 18, che tuttavia, risultano pressoché coincidenti con quelli indicati dalla disposizione del GDPR⁷³.

Si noti, da ultimo che, l'art. 79, par. 2 del GDPR si applica anche alle azioni nelle quali il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, par. 2, del medesimo regolamento. In tali eventualità, occorre tenere conto dei limiti di applicabilità delle disposizioni del regolamento Bruxelles I-*bis*, sanciti dall'art. 6 del medesimo, secondo cui, se il

⁷⁰ Sent. *Brogstetter* cit., par. 23.

⁷¹ Sent. *Wikinghof* cit., par. 32. Sulla qualificazione delle azioni intentate tra le parti di un contratto e aventi ad oggetto un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si è assistito ad un mutamento della giurisprudenza della Corte di giustizia. Nella sentenza *Kalfelis*, la Corte aveva affermato che tali azioni non potevano essere proposte davanti ad un unico foro, ma dovevano essere frazionate fra il foro contrattuale e il foro dell'illecito, distinguendo le domande in base alle norme invocate dall'attore a fondamento di ciascuna di esse (sent. *Kalfelis* cit., par. 19). Nella sentenza *Brogstetter* la Corte aveva invece ammesso la possibilità da parte del giudice di qualificare tali azioni in modo unitario, così da poter affermare la competenza di un unico foro rispetto alle stesse. La Corte aveva stabilito che per procedere a tale qualificazione occorresse verificare se, prescindendo dalle norme invocate dall'attore nell'atto introduttivo, fosse indispensabile prendere in esame il contratto che vincola le parti per stabilire la liceità del comportamento ascritto al convenuto. In caso affermativo l'azione avrebbe dovuto essere qualificata come contrattuale e si sarebbe dovuta affermare la competenza del foro di cui all'art. 7 n. 1 del regolamento Bruxelles I-*bis*. In caso negativo avrebbe dovuto essere affermata la competenza del foro dell'illecito (sent. *Brogstetter* cit., parr. 24-27). Da ultimo, la Corte nella sentenza *Wikinghof* ha operato una commistione tra i due metodi di qualificazione delle azioni in esame, utilizzati nei due precedenti.

⁷² V. Kohler, *Conflict of Law Issues* cit., pag. 670.

⁷³ L'art. 18, par. 1, infatti, prevede che il consumatore può convenire in giudizio la sua controparte davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui quest'ultima è domiciliata ovvero davanti a quelle dello Stato in cui si trova il proprio domicilio. Il primo dei suddetti fori risulta tendenzialmente assorbito nel foro dello stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento, mentre il secondo coincide per lo più con il foro della residenza abituale del titolare dei dati.

convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza dei giudici degli Stati membri si determina in base alle leggi nazionali di ciascuno di tali Stati, fatta salva l'applicazione degli art. 18, par. 1, 21 par. 2, 24 e 25 del regolamento. Pertanto, nelle azioni in esame il GDPR andrà coordinato non tanto con il regolamento Bruxelles I-bis – se non con riferimento alle disposizioni da ultimo menzionate, che restano applicabili – quanto piuttosto con le regole sulla giurisdizione previste dalle leggi nazionali dei vari Stati membri. Anche queste ultime, pertanto, saranno applicabili alle azioni intentate dal titolare dei dati contro il titolare o il responsabile del trattamento, nei limiti in cui non pregiudichino la posizione del titolare dei dati, ma si traducano in un vantaggio per lo stesso, accordandogli la possibilità di adire ulteriori fori rispetto a quelli previsti dall'art. 79 par. 2 GDPR⁷⁴.

4.2. Legge applicabile

Dal momento che il regolamento n. 679/2016 contiene una disciplina sostanziale uniforme dei trattamenti dei dati personali, direttamente applicabile in tutta l'Unione europea, per gli aspetti regolati da tale disciplina non si pongono conflitti di leggi tra i vari Stati membri.

Il regolamento, in particolare, non si limita a fissare le condizioni alle quali i trattamenti di dati si considerano leciti, nonché a prevedere i diritti del titolare dei dati e gli obblighi del titolare (o del responsabile) del trattamento, ma stabilisce altresì una norma sostanziale sulla responsabilità per i danni causati dalle violazioni commesse nell'ambito del trattamento. L'art. 82 del GDPR prevede, infatti, che il titolare del trattamento e, a date condizioni, anche il responsabile dello stesso⁷⁵, rispondono per i danni cagionati da violazioni del regolamento, a meno che non provino che l'evento dannoso non è loro in alcun modo imputabile⁷⁶.

Tuttavia, la disciplina del regolamento non è esaustiva, ma necessita di essere coordinata con le normative interne degli Stati membri. In primo luogo, è lo stesso regolamento che rinvia alle norme nazionali che gli Stati membri adotteranno per specificare e attuare le disposizioni del GDPR⁷⁷. Inoltre, occorre attingere dagli ordinamenti nazionali altresì la disciplina di alcuni aspetti generali, quali ad esempio la capacità legale delle persone, i termini di prescrizione dei diritti, ovvero ancora, con

⁷⁴ V. De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 159. Se tuttavia si segue la differente lettura del considerando n. 147 del GDPR sopra analizzata (v. *supra*, questo paragrafo), nemmeno le regole sulla giurisdizione contenute nelle leggi nazionali potrebbero trovare applicazione nei casi rientranti nell'art. 79, par. 2, GDPR.

⁷⁵ Ai sensi dell'art. 82, par. 2, il responsabile del trattamento risponde solo se non ha adempiuto agli obblighi che il regolamento prevede specificamente in capo allo stesso o se ha agito discostandosi dalle istruzioni impartite dal titolare del trattamento.

⁷⁶ Inoltre, l'art. 82, parr. 4 e 5, prevede che nel caso in cui più titolari e/o responsabili del trattamento siano chiamati a rispondere ai sensi dei paragrafi precedenti, sussiste una responsabilità solidale tra gli stessi e colui che tra questi abbia risarcito per intero il danno, può rivalersi sugli altri per la quota correlata alla loro parte di responsabilità.

⁷⁷ V. considerando n. 10 del GDPR. Si veda anche Chen, *How the Best-laid Plans Go Awry: the (Unsolved) Issues of Applicable Law in the General Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, 2016, pagg. 310-323, spec. pagg. 312-313, il quale cita come esempio di rinvio del GDPR alle normative nazionali la previsione di cui all'art. 6, par. 3, secondo cui le condizioni di liceità del trattamento sancite nel precedente par. 2, alle lett. c) e d) - relative rispettivamente ai trattamenti necessari per adempiere ad obblighi legali e per salvaguardare interessi vitali dell'interessato - possono trovare la loro base non solo del diritto dell'Unione europea ma anche "nel diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento".

specifico riferimento alla disciplina della responsabilità del titolare del trattamento, aspetti quali la quantificazione del danno, ovvero l'accertamento del nesso di causa tra il fatto illecito e il danno⁷⁸.

Nei trattamenti di dati a carattere transfrontaliero, tra queste normative nazionali che integrano la disciplina del regolamento possono sorgere dei conflitti. Questi andranno risolti tramite l'applicazione delle regole di diritto internazionale privato dell'Unione europea ovvero di quelle degli Stati membri.

In particolare, occorre distinguere i casi nei quali il conflitto sorga su una questione rientrante nella materia delle obbligazioni contrattuali, da quelli nei quali, al contrario, il conflitto interessi aspetti inerenti alle obbligazioni extracontrattuali. Nel primo caso andrà fatta applicazione del regolamento Roma I e dei criteri di collegamento ivi previsti⁷⁹. Nel secondo caso, invece, occorrerà prendere in esame le norme di conflitto nazionali degli Stati membri, poiché il regolamento Roma II non può trovare applicazione a causa dell'esclusione sancita l'art. 1, par. 2, lett. g), dello stesso. Tale disposizione, infatti, esclude dall'ambito d'applicazione del regolamento le "obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla violazione della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione" e secondo l'interpretazione maggioritaria l'esclusione ricomprende anche le obbligazioni derivanti dalle violazioni commesse nell'ambito dei trattamenti di dati personali⁸⁰.

Tale quadro normativo presenta alcune criticità.

In primo luogo, la mancanza di una norma di conflitto armonizzata in materia di trattamenti di dati personali all'interno del regolamento Roma II e la conseguente applicabilità delle norme di conflitto nazionali comporta una elevata disomogeneità delle soluzioni ai conflitti di leggi⁸¹. Ne deriva un serio pregiudizio per la prevedibilità della legge applicabile, che può tradursi in un *vulnus* ad uno dei principali obiettivi del regolamento n. 679/2016, vale a dire quello di garantire al titolare dei dati una tutela giurisdizionale effettiva⁸².

In secondo luogo, si pongono dei problemi di coordinamento tra gli strumenti di diritto internazionale privato, nazionali o dell'Unione europea, da un lato, e il GDPR, dall'altro. In particolare, tale coordinamento può risultare critico allorquando le norme di conflitto richiamino - per la regolamentazione degli aspetti non direttamente disciplinati dal GDPR - la legge di uno Stato che non sia membro dell'Unione europea⁸³, sia essa maggiormente favorevole per il titolare dei dati, sia essa al contrario più favorevole per il titolare o per il responsabile del trattamento⁸⁴. L'applicazione di tali leggi potrebbe, infatti, alterare l'equilibrio tra protezione dei dati personali e libera circolazione degli stessi che il GDPR mira a garantire⁸⁵.

⁷⁸ V. De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 166.

⁷⁹ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), in *GUCE* L 177 del 4.7.2008, pagg. 6-16.

⁸⁰ V. Dickinson, *The Rome II Regulation* cit., pag. 240. V. anche *supra*, capitolo II, par. 1.3.

⁸¹ V. Kohler, *Conflict of Law Issues* cit., pagg. 671 e 674.

⁸² V. art. 79 par. 1 GDPR.

⁸³ Questa eventualità può verificarsi non solo quando si applicano le norme di conflitto nazionali, ma anche quando opera il regolamento Roma I, stante il carattere universale di quest'ultimo (v. art. 2 regolamento n. 593/2008).

⁸⁴ Mantovani, *Horizontal Conflicts of Member States' GDPR-Complementing Laws: The Quest for a Viable Conflict-of-Laws Solution*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2019, pagg. 535-562, spec. pag. 539.

⁸⁵ V. *supra*, par. 3.

Secondo la dottrina, un rimedio per evitare un simile risultato è quello di considerare le norme contenute nel regolamento n. 679/2016 come norme imperative, in modo da accordare alle stesse osservanza qualunque sia la legge applicabile alla fattispecie⁸⁶. Esse, inoltre, andrebbero considerate come norme d'applicazione necessaria ai sensi dell'art. 9, par. 1, del regolamento Roma I, così da garantire il loro rispetto anche nel caso in cui il regolamento richiami la legge di uno Stato terzo⁸⁷.

4.3. Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

La natura imperativa della disciplina del GDPR trova conferma nella disposizione di cui all'art. 48 dello stesso regolamento, che fissa dei limiti al riconoscimento e all'esecuzione da parte degli Stati membri delle decisioni delle autorità dei Paesi terzi in materia di trattamento di dati personali. In particolare, la disposizione vieta il riconoscimento o l'esecuzione nell'Unione europea delle sentenze e delle decisioni con le quali le autorità giurisdizionali o amministrative di Stati terzi impongano al titolare o al responsabile del trattamento – assoggettato al GDPR – di trasferire o rivelare i dati personali oggetto del trattamento, in mancanza di uno specifico accordo internazionale in vigore tra l'Unione o lo Stato membro richiesto e lo Stato d'origine della pronuncia, che regoli il reciproco riconoscimento delle sentenze (e salvo che il regolamento non disponga diversamente).

Tale previsione mira ad evitare che sia elusa l'applicazione del GDPR nei confronti dei titolari o i responsabili di trattamenti di dati personali, stabiliti fuori dal territorio dell'Unione europea e assoggettati alla disciplina del regolamento, ai sensi dell'art. 3, par. 2 dello stesso, contrastando la circolazione internazionale delle pronunce delle autorità di uno Stato terzo basate su una diversa disciplina⁸⁸. Il riferimento specifico alle decisioni che dispongano il trasferimento o la rivelazione di dati personali dimostra che il fine ultimo della norma è quello di rafforzare la protezione accordata dal regolamento al titolare dei dati personali, a costo di ricorrere ad una deroga al principio di apertura verso gli ordinamenti stranieri, anche di Stati terzi, che ispira le discipline vigenti negli Stati membri dell'Unione europea in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere⁸⁹.

Il GDPR non contiene altre disposizioni sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze straniere e, in particolare, non prevede alcuna regola speciale per la circolazione all'interno dell'Unione europea delle sentenze emesse contro i titolari o i responsabili di trattamenti per violazioni della normativa del regolamento⁹⁰. Ne

⁸⁶ Kohler, *Conflict of Law Issues* cit., pag. 661; Mantovani, *Horizontal Conflict* cit., pag. 539.

⁸⁷ Kohler, *Conflict of Law Issues* cit., pag. 662.

⁸⁸ V. Marongiu Buonaiuti, *La disciplina* cit., pag. 457, il quale osserva che il limite imposto dalla norma pare eccessivo nella misura in cui esclude – in mancanza di uno specifico accordo internazionale – il riconoscimento e l'esecuzione anche di sentenze straniere che abbiano applicato una normativa ugualmente o maggiormente favorevole per il titolare dei dati rispetto a quella del GDPR.

⁸⁹ Sul punto si veda Barletta, *La tutela effettiva della Privacy nello spazio giudiziario europeo e nel tempo (della "aterritorialità") di internet*, in *Europa e diritto privato*, 2017, pagg. 1179-1214, spec. pagg. 1210-1211.

⁹⁰ L'art. 75 della proposta del regolamento del 2012 della Commissione europea (corrispondente all'art. 79 del testo approvato), oltre a prevedere i titoli di giurisdizione relativi alle azioni contro i titolari e i responsabili dei trattamenti per violazione dei diritti del titolare dei dati, sanciva l'obbligo degli Stati membri di eseguire le sentenze definitive delle autorità giurisdizionali adite sulla base dei suddetti titoli di giurisdizione. Tale previsione, tuttavia, non è stata conservata nel testo definitivo del regolamento approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

consegue che il riconoscimento e l'esecuzione di tali sentenze è regolato dalle disposizioni del Capo III del regolamento Bruxelles I-bis⁹¹.

5. La portata territoriale delle misure di deindicizzazione: il caso *Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*

Come analizzato nei paragrafi precedenti, il GDPR presenta un ambito d'applicazione particolarmente esteso e, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 3, par. 2, vincola anche titolari e responsabili di trattamenti che non sono stabiliti in Stati membri dell'Unione europea⁹². Conseguentemente, possono porsi dei problemi di compatibilità dei diritti e degli obblighi previsti al suo interno con gli ordinamenti degli Stati non facenti parte dell'Unione europea, in cui siano stabiliti i titolari e i responsabili dei trattamenti assoggettati al regolamento stesso.

In questo senso, particolari difficoltà sorgono con riferimento al diritto alla cancellazione o diritto all'oblio, sancito dall'art. 17 del regolamento⁹³.

Tale disposizione prevede che il titolare dei dati ha diritto di ottenere da parte del titolare del trattamento la cancellazione, senza ingiustificato ritardo, dei dati personali che lo riguardano, in alcune circoscritte ipotesi e, in particolare: qualora sia venuta meno la finalità della raccolta; quando l'interessato stesso abbia revocato il consenso (e non sussista un altro fondamento tra quelli elencati all'art. 6), ovvero si sia opposto al trattamento; quando i dati sono stati trattati illecitamente; qualora vi sia un altro obbligo legale di cancellazione, imposto dal diritto dell'Unione europea o dalla legge di uno Stato membro applicabile al trattamento; in caso di raccolta di dati di minori infrasedicenni effettuata nell'ambito dell'offerta di servizi della società dell'informazione⁹⁴. Tuttavia, la disposizione prevede anche delle eccezioni all'obbligo di cancellazione, tra le quali, ad esempio, quella in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in giudizio⁹⁵.

Dal momento che il diritto all'oblio, così come disciplinato dal GDPR, non è un diritto universalmente accettato, ci si è chiesti se sia opportuno accordare all'art. 17 la stessa portata territoriale delle altre norme del regolamento e in che misura vada consentito l'esercizio di tale diritto nei confronti di un titolare del trattamento stabilito fuori dall'Unione europea, eventualmente in uno Stato il cui ordinamento non

⁹¹ V. De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 190.

⁹² V. *supra*, par. 3.

⁹³ Il contenuto e i limiti di tale diritto, prima di trovare compiuta disciplina all'interno del GDPR, erano stati elaborati dalla Corte di giustizia nella sentenza *Google Spain* (v. *supra*, par. 2). In tale pronuncia, la Corte aveva affermato che, in forza delle disposizioni di cui agli artt. 12, lett. b), e 14, par. 1, lett. a), della direttiva 95/46/CE, il titolare dei dati aveva diritto di ottenere dal gestore di un motore di ricerca la soppressione, dall'elenco dei risultati correlati al proprio nome, dei collegamenti verso siti internet contenenti informazioni relative alla sua persona, a prescindere dalla circostanza che la visibilità di tali contenuti fosse lesiva della reputazione dello stesso. Secondo la Corte, tuttavia, il gestore del motore di ricerca non sarebbe stato obbligato ad operare la de-indicizzazione in presenza di un interesse del pubblico ad accedere all'informazione, per specifiche ragioni, collegate ad esempio alla funzione ricoperta dal titolare dei dati (sent. *Google Spain* cit., par. 99).

⁹⁴ Regolamento n. 679/2016, art. 17, par. 1.

⁹⁵ Regolamento n. 679/2016, art. 17, par. 3.

riconosca questo diritto, ovvero ne preveda l'esercizio a condizioni diverse da quelle indicate dalla norma⁹⁶.

La questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia in occasione del rinvio pregiudiziale relativo al caso *Google LLC contro CNIL*⁹⁷. Il procedimento davanti al giudice del rinvio aveva ad oggetto una controversia tra la *Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*, autorità garante per la protezione dei dati personali francese, e la società che gestisce il motore di ricerca *Google*, in merito ad una richiesta, avanzata da una persona fisica, di cancellazione di alcuni *link* che comparivano nella pagina dei risultati del motore di ricerca, inserendo il suo nome. In particolare, il giudice remittente aveva chiesto alla Corte di giustizia se il gestore di un motore di ricerca, allorquando riceva una domanda di cancellazione ai sensi dell'art. 17 del GDPR, sia obbligato ad effettuare la deindicizzazione richiesta su tutte le versioni del motore di ricerca, ovvero solamente sulle versioni con il dominio corrispondente a quello di tutti gli Stati membri dell'Unione europea ovvero ancora sulla sola versione recante il dominio corrispondente allo Stato membro in cui è stata presentata la domanda⁹⁸.

La Corte, nel rispondere alla questione, ha innanzitutto precisato che nel caso di specie il trattamento dei dati effettuato dal gestore del motore di ricerca *Google* doveva considerarsi assoggettato al GDPR in forza dell'art. 3, par. 1, dello stesso. Infatti, la società *Google LLC*, pur essendo stabilita negli Stati Uniti, dispone di uno stabilimento anche in Francia, nel quale svolge attività, quali quella pubblicitaria e commerciale, che sono inscindibilmente collegate al trattamento dei dati effettuato per il funzionamento del motore di ricerca⁹⁹. Conseguentemente, il diritto alla cancellazione di cui all'art. 17 – al pari degli altri diritti previsti dal GDPR in capo al titolare dei dati – possono essere esercitati anche nei confronti del suddetto gestore del motore di ricerca. Tuttavia, secondo la Corte, dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 17 non risulta che il diritto ivi riconosciuto “presenti una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri”, cosicché l'esercizio di tale diritto non può comportare l'obbligo in capo al gestore del motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione richiesta in tutte le versioni del motore di ricerca, anche in quelle di Stati terzi¹⁰⁰. La Corte ha osservato, infatti, che il diritto alla deindicizzazione non è

⁹⁶ Sul punto si vedano: De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 143; Hess, *Protecting Privacy* cit., pagg. 288-292; Corneloup, Muir Watt, *Le for du droit à l'oubli*, in *Revue critique de droit international privé*, 2018, pagg. 290-306, spec. pag. 298; sulle differenze tra i vari ordinamenti riguardo al diritto di cancellazione si veda Moura Vicente, de Vasconcelos Casimiro, *Data protection in the Internet*, Cham, 2020, pagg. 18-19.

⁹⁷ Corte di giustizia, 24 settembre 2019, in causa C-507/17, *Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*, ECLI:EU:C:2019:772.

⁹⁸ Sent. *Google LLC* cit., par. 40-43. Si noti che, sebbene il GDPR fosse entrato in vigore dopo che era stato disposto il rinvio pregiudiziale, la Corte ha esaminato la questione alla luce tanto della direttiva 95/46/CE quanto del regolamento (UE) n. 679/2016.

⁹⁹ Sent. *Google LLC* cit., par. 52. Si noti che la Corte, in questo passaggio, ha impiegato il criterio che nella sentenza *Google Spain* era stato utilizzato per determinare l'ambito d'applicazione della direttiva 95/46/CE rispetto ai trattamenti effettuati da titolari stabiliti nell'Unione europea, al fine di verificare l'applicabilità del regolamento n. 679/2016 rispetto ai medesimi trattamenti (v. *supra*, par. 3). Tale criterio, tuttavia, non pare in linea con il tenore letterale dell'art. 3, par. 2 GDPR, che non richiede che il titolare del trattamento disponga di uno stabilimento in uno Stato membro, ma solo che lo stesso indirizzi le attività di offerta di beni e servizi nell'ambito del quale effettua il trattamento verso soggetti che si trovano nell'Unione europea.

¹⁰⁰ Sent. *Google LLC* cit., par. 62.

assoluto, ma va bilanciato con altri diritti fondamentali ed in particolare con il diritto alla libertà di informazione degli utenti del *web*. Secondo la Corte, tuttavia, il bilanciamento espresso nell'art. 17, par. 3, del GDPR può valere solo per gli Stati membri dell'Unione europea e non anche per gli Stati terzi, in molti dei quali, peraltro, il diritto all'oblio non viene neppure riconosciuto oppure è riconosciuto con condizioni e limiti diversi da quelli fissati dal regolamento n. 679/2016¹⁰¹.

La Corte ha concluso pertanto nel senso che, in linea generale, ai sensi dell'art. 17 del GDPR il titolare dei dati ha diritto ad ottenere da un gestore del motore di ricerca la deindicizzazione dei dati richiesti nelle versioni del motore di ricerca di tutti gli Stati membri e l'adozione, laddove necessario, di misure idonee ad impedire o a scoraggiare l'accesso degli utenti di tali Stati ai dati in questione¹⁰². Tuttavia, secondo la Corte, l'art. 17 GDPR non vieta che le autorità nazionali di controllo o giurisdizionali, all'esito di un bilanciamento del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali del titolare dei dati con il diritto alla libertà d'informazione degli utenti di internet, impongano al gestore del motore di ricerca di procedere alla deindicizzazione su tutte le versioni dello stesso¹⁰³.

Come si evince dai passaggi appena sintetizzati, la sentenza *Google LLC* non risolve tutti gli aspetti relativi alla portata territoriale delle misure di deindicizzazione e pone alcune questioni problematiche sulle quali è necessario soffermarsi.

In primo luogo, occorre chiedersi se la soluzione seguita dalla Corte, consistente nel negare, in linea generale, una portata territoriale extra-europea alle misure di deindicizzazione adottate ai sensi dell'art. 17 del GDPR sia compatibile con l'art. 3, par. 2, dello stesso regolamento.

Sul punto si contrappongono due opzioni.

Da una parte, vi è chi sostiene che la soluzione sia coerente con l'ambito d'applicazione del regolamento, così come delineato dall'art. 3 dello stesso. In base a tale disposizione, infatti, il regolamento vincola i titolari dei trattamenti di dati non stabiliti nell'Unione europea solo con riferimento ai trattamenti correlati ai servizi che questi ultimi rendono disponibili nel territorio dell'Unione. Conseguentemente, il gestore di un motore di ricerca può essere obbligato, ai sensi dell'art. 17 del GDPR, ad operare la deindicizzazione dei dati dallo stesso trattati solo nelle versioni del motore di ricerca recanti il dominio corrispondente ai soli Stati membri¹⁰⁴.

¹⁰¹ Sent. *Google LLC* cit., par. 59-61.

¹⁰² Sent. *Google LLC* cit., par. 66-70.

¹⁰³ Sent. *Google LLC* cit., par. 72.

¹⁰⁴ De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 144. In senso analogo si vedano anche conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar, presentate il 10 gennaio 2019, per la causa C-507/17, *Google LLC, succeduta alla Google Inc contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*, ECLI:EU:C:2019:15, par. 43-63, secondo cui la direttiva 95/46/CE non poteva applicarsi al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, cosicché le sue disposizioni relative al diritto alla cancellazione dei dati non potevano essere interpretate in modo da imporre al gestore di un motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del motore di ricerca, e di non far più comparire i dati in questione indipendentemente dal luogo in cui fosse effettuata la ricerca. L'Avvocato generale aveva osservato che il diritto dell'Unione europea può trovare applicazione al di fuori del territorio degli Stati membri solo in due eccezionali ipotesi, relative alle materie della concorrenza e dei marchi (per la prima ipotesi, v. Corte di giustizia, 6 settembre 2017, in causa C-413/14 P, *Intel/Commissione*, ECLI:EU:C:2017:632, par. 43, nella quale si afferma che gli artt. 101 e 102 TFUE si applicano agli accordi e alle pratiche anticoncorrenziali che producano effetti nel territorio dell'Unione europea anche se una delle imprese parti di quegli accordi o che attui tali pratiche si trovi in uno Stato terzo; per la seconda ipotesi, relativa alla materia dei marchi, v. sent. *L'Oréal* cit., par. 63).

Dall'altra parte, vi è invece chi afferma che la soluzione adottata dalla Corte si scontra con la portata extraterritoriale del regolamento n. 679/2016. Secondo questa opzione, il regolamento, seguendo un approccio unilaterale, si applica a tutti i trattamenti di dati che coinvolgano soggetti che si trovano all'interno dell'Unione europea, a prescindere dal luogo in cui tali trattamenti sono effettuati¹⁰⁵. Le regole contenute nel GDPR, pertanto, operano come standard globale di protezione dei dati personali. Conseguentemente, il gestore di un motore di ricerca, ancorché stabilito in uno Stato terzo, quando riceve una richiesta di deindicizzazione da un titolare dei dati che si trova nell'Unione europea, è tenuto ad effettuarla su tutte le versioni del proprio motore di ricerca.

Sotto altro profilo, sono stati avanzati dei dubbi sull'idoneità della soluzione seguita dalla Corte nella sentenza *Google LLC* a garantire una tutela effettiva del titolare dei dati. Si è osservato, in particolare, che la cancellazione dei *link* dall'elenco dei risultati delle ricerche compiute sulle versioni dei motori di ricerca degli Stati membri, ancorché accompagnata da meccanismi c.d. di *geo-blocking* che impediscano agli utenti di accedere a tali *link* collegandosi alla rete dal territorio dell'Unione europea, potrebbero risultare misure inadeguate per assicurare il risultato voluto dal titolare dei dati. Tali misure, infatti, potrebbero essere facilmente aggirate tramite il ricorso alle c.d. *VPN (Virtual Private Network)* o ad altri strumenti analoghi che consentono agli utenti di collegarsi ad internet senza rendere nota a terzi la propria posizione geografica¹⁰⁶.

Un altro aspetto critico della sentenza è rappresentato, inoltre, dall'eccessiva incertezza che caratterizza la risposta fornita dalla Corte alla questione pregiudiziale¹⁰⁷. Infatti, da una parte la Corte ha affermato che una deindicizzazione del tipo di quella oggetto del giudizio del rinvio doveva essere operata sulle versioni del motore di ricerca di tutti gli Stati membri. Dall'altra, però, in alcuni passaggi la Corte sembra aver lasciato aperta la possibilità di adottare misure di deindicizzazione con una portata territoriale diversa, più ampia (vale a dire, con riferimento a tutte le versioni del motore di ricerca) o più ristretta (riferita alla sola versione dello Stato membro di residenza del soggetto che ha richiesto la misura)¹⁰⁸. La scelta in ordine alla portata territoriale della misura parrebbe spettare in entrambi i casi alle autorità di controllo e alle autorità giurisdizionali nazionali, le quali dovrebbero effettuarla all'esito di un bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali del soggetto

¹⁰⁵ Hess, *Protecting privacy* cit., pag. 290.

¹⁰⁶ V. De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 144; Hess, *Protecting privacy* cit., pag. 291.

¹⁰⁷ V. De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 144.

¹⁰⁸ Si noti che la Corte, mentre da un lato ha espresso in modo chiaro la possibilità per le autorità di controllo o giurisdizionali nazionali di ordinare, all'esito di un bilanciamento dei diritti coinvolti, la deindicizzazione su tutte le versioni del motore di ricerca (sent. *Google LLC* cit., par. 72), dall'altro lato non ha precisato se le medesime autorità possano anche disporre misure di deindicizzazione limitate alla versione del motore di ricerca di un solo Stato membro. Sul punto, infatti, la Corte si è limitata ad affermare che il bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà del pubblico ad accedere alle informazioni non viene necessariamente effettuato allo stesso modo dalle autorità di tutti gli Stati membri. Inoltre, la Corte ha richiamato l'art. 85 del GDPR, che riserva agli Stati membri la facoltà di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di informazione e d'espressione (sent. *Google LLC* cit., par. 67). Sembrerebbe dunque che la Corte abbia inteso affermare che le autorità degli Stati membri possano anche disporre delle misure di deindicizzazione limitate solo alle versioni del motore di ricerca dello Stato membro in cui risiede il titolare dei dati, qualora ritengano che il tal modo sia meglio garantito l'equilibrio tra la libertà di informazione e la protezione dei dati personali (in tal senso v. De Miguel Asensio, *op. cit.*, pag. 145).

che richiede la deindicizzazione, da un lato, e il diritto alla libertà di informazione degli utenti di internet, dall'altro. Se così fosse, l'elevata discrezionalità lasciata alle autorità nazionali non garantirebbe una uniformità applicativa del GDPR, con conseguente *vulnus* all'effettività della tutela del titolare dei dati, perseguita dal regolamento. Al fine di ridurre tale discrezionalità, si potrebbe ricorrere ai criteri impiegati dalla Corte di giustizia nella sentenza *Google Spain* per bilanciare i diritti sottesi alle fattispecie in esame¹⁰⁹. In particolare, in tale pronuncia la Corte ha affermato che, in linea generale, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza prevalgono sia sugli interessi economici del gestore del motore di ricerca sia sul diritto all'informazione degli utenti del *web*. Tuttavia, eccezionalmente, quest'ultimo diritto deve prevalere sul diritto del titolare dei dati qualora sussistano particolari ragioni, ad esempio attinenti alla funzione rivestita dal soggetto, che giustificano l'interesse del pubblico ad avere accesso a tali dati¹¹⁰.

Da ultimo, occorre interrogarsi sulla compatibilità della decisione adottata dalla Corte nella sentenza in esame, rispetto a quella seguita nella sentenza *Ilsjan* con riferimento alla competenza giurisdizionale a conoscere delle azioni inibitorie, dirette ad ottenere la rettifica o la rimozione dal *web* dei contenuti diffamatori¹¹¹. In tale pronuncia la Corte ha affermato che, nei casi di violazione dei diritti della personalità a mezzo internet, le azioni inibitorie dirette ad ottenere la rettifica o la rimozione dal *web* dei contenuti lesivi possono essere proposte solo dinanzi a quei giudici che, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento Bruxelles I-*bis* così come interpretato nella sentenza *eDate*, sono muniti della competenza a conoscere dei danni globalmente subiti dalla vittima (vale a dire, il giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi della vittima e i giudici dello Stato membro in cui è stabilito l'autore della pubblicazione diffamatoria)¹¹². La soluzione seguita dalla Corte parte dal presupposto secondo cui la domanda di cancellazione di materiale lesivo pubblicato sul *web* è una ed indivisibile e il suo accoglimento non può che comportare la rimozione, a livello globale, delle informazioni diffamatorie. Nella sentenza *Ilsjan*, la Corte, dunque, ha implicitamente ammesso che il giudice di uno Stato membro munito di giurisdizione in base ai titoli sopra indicati è competente a pronunciarsi su una domanda diretta ad ottenere la cancellazione integrale di determinate informazioni dal *web*, e quindi non solo sulle richieste di cancellazione riferite ai siti accessibili negli Stati membri dell'Unione europea.

I principi affermati nella sentenza *Ilsjan*, tuttavia, non paiono porsi in contrasto con quanto statuito dalla Corte nella sentenza *Google LLC*.

¹⁰⁹ V. *supra*, par. 2.

¹¹⁰ Sent. *Google Spain* cit., par. 99.

¹¹¹ V. *supra*, capitolo I, par. 5. Sul punto, va osservato che nel giudizio di rinvio relativo al caso *Google LLC* il ricorrente non era il titolare dei dati, ma l'autorità garante per la protezione dei dati personali. Tale azione esulava, pertanto, dall'ambito d'applicazione materiale del regolamento Bruxelles I-*bis*. Nel caso in cui, invece, l'azione diretta ad ottenere la deindicizzazione sia intentata dal titolare dei dati, e sia fondata oltre che sull'art. 17 del GDPR, anche sull'illecito aquiliano commesso dal titolare del trattamento, tale azione può essere intentata presso i fori indicati dall'art. 79, par. 2 del regolamento n. 679/2016, ovvero presso quelli previsti dal regolamento Bruxelles I-*bis* (v. *supra*, par. 4.1 – v. anche Corneloup, Muir Watt, *Le for* cit., pagg. 299-300). Qualora l'attore opti per questi ultimi e segnatamente per il foro dell'illecito di cui all'art. 7, n. 2, occorrerà tener conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Ilsjan*.

¹¹² Sent. *Ilsjan* cit., parr. 45-49.

In primo luogo, va evidenziato che le due sentenze riguardano fattispecie sensibilmente diverse. La sentenza *Google LLC* si riferisce alle misure di deindicizzazione previste dall'art. 17 del GDPR, le quali possono essere disposte solo in presenza delle condizioni indicate nella norma, a prescindere dall'accertamento di una lesione dei diritti della personalità del titolare dei dati¹¹³. La sentenza *Ilsjan* riguarda, invece, le misure di rettifica o rimozione dal *web* di contenuti lesivi dei diritti della personalità del soggetto cui tali contenuti si riferiscono. Questa differenza spiega la diversa soluzione seguita dalla Corte nelle due sentenze sulla portata territoriale delle misure cui ciascuna di esse si riferisce¹¹⁴.

Inoltre, come sopra specificato, la Corte nella sentenza *Google LLC* ha ammesso che le autorità giurisdizionali nazionali, in certi casi, possano anche disporre misure di deindicizzazione *ex art. 17 GDPR* di portata globale.

Pertanto, coordinando i principi affermati nelle due sentenze è possibile concludere che, nel caso in cui un soggetto domandi in giudizio la cancellazione di collegamenti a determinati contenuti che compaiono sulla pagina di un motore di ricerca inserendo il proprio nome, lamentando una lesione dei propri diritti della personalità, l'autorità adita in base ai criteri indicati nella sentenza *Ilsjan* sarà competente a disporre la rimozione di quei collegamenti dal motore di ricerca con efficacia globale. Qualora, invece, lo stesso soggetto invochi in giudizio unicamente il diritto alla cancellazione dei dati ai sensi dell'art. 17 del GDPR, il giudice adito, in base a quanto affermato nella sentenza *Google LLC*, potrà disporre la cancellazione dei *link* con efficacia limitata alle versioni del motore di ricerca di tutti gli Stati membri. Tuttavia, l'autorità giurisdizionale, eccezionalmente, potrà disporre misure con diversa portata territoriale (globale, o limitata ad un solo Stato membro) qualora lo ritenga necessario all'esito del bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali del soggetto interessato e il diritto alla libertà d'informazione degli utenti di internet.

¹¹³ Si veda in questo senso quanto precisato nella sent. *Google Spain* cit., par. 94 e 99, ancorché con riferimento al diritto alla cancellazione dei dati previsto dalla direttiva 95/46/CE.

¹¹⁴ Sulla portata territoriale dei provvedimenti che dispongono la cancellazione di contenuti dal *web* si veda anche Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, in causa C-18/18, *Eva Glawischnig-Piesczek contro Facebook Ireland Limited*, ECLI:EU:C:2019:821. Il giudizio di rinvio aveva ad oggetto una controversia tra la deputata del Parlamento austriaco Eva Glawischnig-Piesczek e la società che gestisce il noto social network *facebook*, sorta in seguito alla richiesta, avanzata dalla deputata, di rimozione di alcuni commenti diffamatori postati da un utente del social network. Con il rinvio pregiudiziale il giudice *a quo* chiedeva alla Corte in che misura un giudice di uno Stato membro possa ordinare ad un *host provider* - quale è la società che gestisce un *social network* - di rimuovere contenuti da esso memorizzati, in considerazione dei limiti della responsabilità di quest'ultimo, fissati dall'art. 15 della direttiva 31/2000/CE (su tale responsabilità v. *supra*, capitolo III, par. 4). La Corte, in tale pronuncia, ha affermato che la direttiva non prevede alcuna limitazione della portata territoriale dei provvedimenti che gli Stati membri possono adottare in forza delle disposizioni della direttiva stessa (par. 49). Tuttavia, nei considerando nn. 58 e 60 si invita a garantire la coerenza della normativa comunitaria con quella internazionale (par. 51). Conseguentemente, secondo la Corte, le autorità giurisdizionali degli Stati membri, se da un lato possono adottare delle misure con efficacia globale, dall'altro lato devono tenere conto delle norme applicabili a livello internazionale (par. 52).

PARTE SECONDA

I METODI DI COORDINAMENTO TRA ORDINAMENTI NELLE ATTUALI SOLUZIONI E NELLE POSSIBILI ALTERNATIVE

CAPITOLO I

METODI DI COORDINAMENTO TRA ORDINAMENTI

SOMMARIO: 1. Premessa: le ragioni dell'approccio metodologico e i metodi di diritto internazionale privato. – 2. Il metodo classico della localizzazione delle fattispecie e il principio di prossimità. - 2.1. *Caratteristiche generali del metodo della localizzazione.* - 2.2. *Le evoluzioni del metodo classico e il principio di prossimità.* – 3. Il metodo materiale dei conflitti di legge. – 4. Il *jurisdictional approach.* – 5. Il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente. - 5.1. *Caratteristiche generali del metodo.* - 5.2. *Criticità del metodo.* - 5.3. *Metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente e metodo di riconoscimento delle situazioni giuridiche.*

1. Premessa: le ragioni dell'approccio metodologico e i metodi di diritto internazionale privato

Come osservato da autorevole dottrina, al fine di evitare che il diritto internazionale privato pecchi di eccessivo tecnicismo, disinteressandosi ai dibattiti politici di cui deve per sua natura occuparsi, e in particolare a quelli concernenti l'apertura dell'ordinamento nazionale verso gli ordinamenti stranieri, risulta fondamentale adottare un approccio metodologico¹. È opportuno, infatti, che la regolamentazione dei tre ambiti tipici del diritto internazionale privato (giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere) segua in modo coerente una precisa scelta di fondo sul grado di apertura che l'ordinamento interno deve avere nei confronti degli ordinamenti stranieri².

Un simile approccio risulta viepiù utile nello specifico settore oggetto del presente lavoro. Infatti, come si è già illustrato precedentemente, le controversie in materia di violazioni dei diritti della personalità sottendono un bilanciamento tra diritti fondamentali, il quale non viene realizzato allo stesso modo nei vari ordinamenti³. Di qui l'importanza di subordinare l'elaborazione delle soluzioni di conflitto ad una precisa scelta sull'apertura che l'ordinamento interno è disposto ad assumere verso gli

¹ Muir Watt, *Discours sur les méthodes du droit international privé (des formes juridiques de l'inter-altérité) Cours général de droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 389, 2018, pagg. 37 e ss.

² *Ib.*, pagg. 42-46. Si veda anche Samuel, *Taking Methods Seriously (Part One)*, in *Journal of Comparative Law*, 2007, 2 (1), pagg. 94 e ss., e *Taking Methods Seriously (Part Two)*, in *ibidem*, vol. 2 (2), pagg. 210 e ss., secondo cui prendere sul serio i metodi in campo giuridico eviterebbe il dogmatismo e l'impoverimento intellettuale che oggi minacciano la credibilità del diritto, al pari di tutte le scienze sociali.

³ V. *supra*, parte prima, capitolo III, par. 6.

ordinamenti stranieri e dunque ad una precisa opzione in favore di uno specifico metodo di coordinamento tra ordinamenti.

A tal fine, occorre prioritariamente analizzare quali siano i metodi di coordinamento tra i quali è possibile optare, ripercorrendo le più significative ricostruzioni operate dalla dottrina.

Sul punto, va premesso che fino alla prima metà del Novecento la trattazione dei metodi si incentrava sulla contrapposizione tra il metodo universalista e quello particolarista⁴. Il primo propugnava l'uniformità del diritto internazionale privato in tutti gli Stati, mentre il secondo accettava le differenze tra i vari ordinamenti e dunque anche quelle tra i vari sistemi di diritto internazionale privato⁵. Le due correnti di pensiero erano tuttavia accomunate dalla medesima logica di fondo, vale a dire quella tradizionale dei conflitti di leggi, che attribuiva centralità alla questione della legge applicabile, trascurando gli aspetti relativi alla giurisdizione e al riconoscimento delle decisioni straniere⁶.

Nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale il panorama è mutato notevolmente, in ragione, soprattutto, di due fenomeni: l'intensificarsi delle relazioni private a carattere transnazionale e l'aumento dell'ingerenza dello Stato nei rapporti - economici e personali - tra privati, con il conseguente venir meno della rigida demarcazione tra diritto pubblico e diritto privato⁷.

In concomitanza di tali fenomeni si è assistito al diffondersi – seppur in momenti e contesti diversi – di tre nuove tendenze nel diritto internazionale privato: in primo luogo, l'attribuzione ad alcune norme nazionali del potere di prevalere sulle norme di conflitto, in modo da garantire sempre una loro applicazione, anche rispetto alle fattispecie a carattere transnazionale (c.d. norme di applicazione necessaria o immediata); in secondo luogo, la c.d. “materializzazione” delle norme di conflitto, vale a dire la formulazione di norme di conflitto che perseguono obiettivi di carattere materiale; da ultimo, la tendenza a far prevalere l'aspetto della determinazione della giurisdizione su quello della legge applicabile, cosicché l'individuazione della competenza internazionale risolve anche il problema della legge applicabile, poiché essa è sempre quella del foro⁸.

⁴ V. Batiffol, *Le pluralisme des méthodes en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 139, 1973, pag. 79. Un'altra contrapposizione sulla quale si è a lungo concentrata la dottrina è quella tra unilateralismo e bilateralismo. In estrema sintesi, le teorie unilateralistiche partono dal presupposto secondo cui il legislatore nazionale non è competente a stabilire a quali fattispecie si applichino le leggi straniere, ma può solo individuare le fattispecie alle quali si applichi la propria legge interna. Secondo la contrapposta opzione, invece, le norme di conflitto hanno lo specifico compito di stabilire quale legge – interna o straniera – sia applicabile ad una determinata fattispecie (sulla contrapposizione tra queste due impostazioni si veda fra tutti Quadri, *Lezioni di diritto internazionale privato*, 5ª edizione, Napoli, 1969).

⁵ Batiffol, *Le pluralisme* cit., pag. 80. Il primo dei due metodi – che vide tra i principali esponenti Mancini e Savigny – ebbe carattere prevalente fino alla Prima guerra mondiale, mentre subì un declino nel periodo tra le due guerre, a causa dell'intensificarsi delle relazioni internazionali tra privati. Infatti, l'universalismo era strettamente collegato al personalismo – che, come noto, si fonda sull'applicazione della legge nazionale in materia di *status* personale – e tale impostazione si era rivelata poco adeguata nel mutato scenario delle relazioni private.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ib.*, pag. 82.

⁸ *Ib.*, pagg. 82-83.

Tali tendenze hanno segnato la fine del predominio del metodo tradizionale dei conflitti di leggi: i sistemi internazionalprivatistici hanno iniziato, così, a connotarsi dalla compresenza di una pluralità di metodi⁹.

La dottrina ha offerto varie ricostruzioni e classificazioni di tali metodi¹⁰. Secondo autorevole dottrina italiana, in particolare, negli attuali sistemi di conflitto europei è possibile ravvisare quattro distinti metodi di coordinamento: il metodo classico della localizzazione spaziale delle fattispecie, il metodo materiale dei conflitti di legge, il c.d. “*jurisdictional approach*” e il metodo del riferimento all’ordinamento competente¹¹.

2. Il metodo classico della localizzazione delle fattispecie e il principio di prossimità

2.1. Caratteristiche generali del metodo

Il metodo classico della localizzazione delle fattispecie – la cui prima ricostruzione teorica viene ricondotta tradizionalmente all’opera del Savigny¹² – si caratterizza essenzialmente per risolvere i conflitti di leggi tramite l’applicazione della legge più idonea dal punto di vista del diritto internazionale privato a regolare la fattispecie, che coincide con quella più adatta dal punto di vista spaziale a disciplinare il caso¹³. A tal fine il metodo si propone di ricercare la “sede naturale” delle fattispecie,

⁹ *Ib.*, pag. 84.

¹⁰ Si vedano, tra gli altri, Muir Watt, *Discours* cit., pagg. 69 e ss., - la quale individua tre modelli (quello partizionato, quello liberale e quello pluralista) ciascuno basato su di un diverso grado di apertura dell’ordinamento interno rispetto a quelli stranieri – nonché, Batiffol, *Le pluralisme* cit., pagg. 85 e ss., il quale individua i seguenti tre metodi: quello basato sulla combinazione di norme sui conflitti di leggi e norme sui conflitti di giurisdizione, il metodo materiale e il metodo delle *lois de polis*.

¹¹ Per la dottrina cui ci si riferisce si vedano: Picone, *Ordinamento competente e diritto internazionale privato*, Padova, 1986; Picone, *La méthode de la référence à l’ordre juridique compétent en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 197, 1986, pagg. 9 e ss.; Picone, *Il metodo dell’applicazione generalizzata della lex fori*, in *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998, pagg. 371 e ss.; Picone, *Caratteri ed evoluzione del metodo tradizionale del conflitto di leggi*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1998, pagg. 5 e ss.; Picone, *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé cours général de droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 276, 1999; Picone, *Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti*, in Picone (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, pagg. 469-499.

¹² Von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, traduzione dall’originale tedesco di Scialoja, vol. 8, Torino, 1898.

¹³ Picone, *Les méthodes* cit., pag. 35. Va osservato preliminarmente che il metodo non attribuisce rilievo omogeneo ai tre aspetti di cui si occupa il diritto internazionale privato (giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere). In base a tale impostazione, infatti, le regole sulla competenza internazionale hanno una funzione meramente preliminare, di delimitazione del potere d’imperio dello Stato del foro, e non svolgono alcun ruolo di coordinamento tra l’ordinamento di tale Stato e gli ordinamenti stranieri. Tale ruolo viene assegnato in via esclusiva alle norme di conflitto in senso stretto, che rivestono per questo motivo posizione centrale nella ricostruzione teorica del metodo. I procedimenti di riconoscimento e di esecuzione, infine, svolgono una funzione solo complementare e residuale, poiché entrano in gioco solo nelle ipotesi in cui una questione non debba essere decisa davanti alle autorità del foro, ma sia già stata decisa da autorità estere, e si basano per lo più sulla verifica della competenza internazionale delle autorità dello Stato d’origine alla luce degli stessi criteri di competenza vigenti nel foro (tramite la c.d. bilateralizzazione di tali criteri). Sul punto si veda Picone, *Ordinamento competente* cit., pagg. 24-25.

tramite la predisposizione di fattori di collegamento predefiniti per varie categorie di rapporti giuridici, che conducano ad uno specifico luogo (ad esempio, per le obbligazioni contrattuali al luogo dell'adempimento, per quelle extracontrattuali da illecito al luogo del danno) e dunque all'applicazione della legge ivi vigente¹⁴.

Il metodo è connotato da una duplice astrattezza, poiché le soluzioni di conflitto che esso persegue prescindono sia dalle peculiarità delle singole fattispecie (ad esempio, l'oggetto del contratto o la forza contrattuale delle parti¹⁵), sia dal contenuto della legge che sarà applicata¹⁶. Tale ultimo profilo, del resto, è il precipitato del peculiare contesto storico nel quale il metodo si è originariamente sviluppato, vale a dire quello dello Stato liberale, caratterizzato, come noto, dal ridotto intervento statale nei rapporti privati e dalla correlativa netta demarcazione tra diritto pubblico e diritto privato¹⁷.

L'obiettivo ideale che si propone il metodo in esame è quello di raggiungere l'uniformità delle soluzioni di conflitto in tutti gli Stati: se, infatti, tutti i sistemi di conflitto nazionali impiegassero i medesimi criteri di collegamento per localizzare le fattispecie, queste ultime verrebbero sempre regolate dalla stessa legge, a prescindere dal giudice al quale le stesse dovessero essere sottoposte¹⁸. Ne deriverebbe un significativo contrasto del fenomeno del *forum shopping* e l'agevolazione della circolazione delle sentenze fra Stati (poiché il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere non potrebbero essere ostacolati sulla base di motivi attinenti alla legge applicata dal giudice dello Stato d'origine)¹⁹.

Il metodo presenta quindi come presupposto fondamentale la sussistenza di un conflitto di giurisdizioni²⁰. Infatti, quando tale conflitto manca, il metodo non ha ragione di operare, venendo meno la necessità di garantire l'uniformità internazionale delle soluzioni. Ciò avviene in particolare in due ordini di casi: quelli in cui i tribunali del foro sono muniti di competenza esclusiva (ad es. sulle controversie in materia di diritti reali su immobili siti nel territorio dello Stato del foro), e quelli in cui una data

¹⁴ Il metodo è stato anche definito come “metodo di riferimento al diritto applicabile”, in quanto, in base ad esso, la verifica della validità internazionalprivatistica di situazioni giuridiche, oggetto di creazione o di mero riconoscimento nello Stato del foro, viene effettuata tramite il “riferimento diretto a singoli complessi di norme materiali, nazionali o straniere” (v. Picone, *Ordinamento competente* cit., pagg. 41-42).

¹⁵ V. Marino, *Metodi di diritto internazionale privato e tutela del contraente debole nel diritto comunitario*, Milano, 2010, pag. 101.

¹⁶ Nell'impostazione originaria del metodo vi erano solo alcune circoscritte ipotesi nelle quali l'astrattezza delle norme di conflitto veniva temperata a salvaguardia di principi fondamentali della *lex fori*. Si trattava, in primo luogo, delle c.d. leggi di natura positiva e coattiva, vale a dire le leggi inderogabili per espressa previsione o per la natura degli interessi tutelati dalle stesse (come la morale pubblica, l'ordine pubblico o la pubblica economia). In secondo luogo, vi erano i casi in cui la *lex causae* presentava istituti sconosciuti alla *lex fori*. Inoltre, limitatamente ai rapporti obbligatori, la *lex causae* poteva essere scartata in presenza di una diversa manifestazione di volontà delle parti o in caso di contrarietà della stessa rispetto alle aspettative delle parti. Sul punto si veda Von Savigny, *op. cit.*, pagg. 36-39, nonché pag. 256.

¹⁷ Picone, *Les méthodes* cit., pag. 36. L'autore evidenzia che sebbene il metodo si sia sviluppato nel contesto dello Stato liberale classico, esso si è poi adeguato all'evoluzione delle forme di Stato successive, caratterizzate da un maggiore interventismo nei rapporti tra privati, tramite l'elaborazione di deroghe o varianti operative al funzionamento delle norme di conflitto tradizionali (v. *infra*, questo paragrafo).

¹⁸ Si vedano: Von Savigny, *op. cit.*, pag. 30; Picone, *Les méthodes* cit., pag. 37.

¹⁹ Marino, *Metodi* cit., pag. 103.

²⁰ V. Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 50 e ss.

fattispecie è soggetta ad applicazione della *lex fori* in via eccezionale (in base ad istituti quali il rinvio flessibile, l'*optio legis* o le clausole d'eccezione) e dunque in concreto non possa essere sottoposta ad un tribunale straniero²¹.

Il metodo della localizzazione presenta tre varianti, che divergono sotto il profilo delle modalità in cui operano i criteri di localizzazione delle fattispecie.

La prima – coincidente con quella originaria, elaborata da Savigny – effettua una localizzazione diretta delle fattispecie, partendo dal presupposto che la norma di conflitto di qualsiasi ordinamento è capace di designare in modo automatico la legge dello Stato in cui si trova la sede naturale del rapporto²². Tale impostazione si ricollega ad una generalizzata esclusione del meccanismo del rinvio.

La seconda – nata a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e attualmente prevalente nel contesto europeo – si caratterizza per la rinuncia da parte del sistema di conflitto del foro alla pretesa di individuare la sede naturale delle fattispecie e per la presa d'atto che i vari sistemi di conflitto nazionali assumono spesso criteri di collegamento diversi tra loro. Di qui la necessità di operare un coordinamento tra tali sistemi, ricorrendo soprattutto allo strumento del rinvio. La localizzazione operata dalle norme di conflitto del foro non è pertanto assoluta, ma è condizionata al superiore interesse dell'uniformità internazionale, cosicché essa può essere corretta con la differente localizzazione effettuata dall'ordinamento della *lex causae*²³.

La terza variante – elaborata a partire dagli ultimi decenni del Novecento – si basa sulla localizzazione mediante “autocollegamento”. Essa si sostanzia nella ricerca della sola legge che si considera competente a regolare la fattispecie, tramite l'istituto del rinvio accettato²⁴.

Come evidente, tali varianti esprimono ciascuna un diverso grado di osservanza da parte dell'ordinamento del foro dei valori giuridici propri degli ordinamenti stranieri: nella prima tali valori non vengono presi in considerazione; nella seconda, invece, essi hanno maggiore probabilità di venire in rilievo; la terza, infine, è quella maggiormente ossequiosa degli stessi²⁵.

2.2. Le evoluzioni del metodo classico e il principio di prossimità

Le principali criticità correlate al metodo classico sono state individuate nella sua eccessiva rigidità ed astrattezza. Le norme ispirate a tale metodo, infatti, non lasciano all'interprete alcuno spazio per adeguare le soluzioni di conflitto alle peculiarità del caso concreto, in particolare quando i criteri di collegamento non

²¹ Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 50-51.

²² V. Picone, *Les méthodes* cit., pag. 38. Un esempio di tale impostazione è dato dalle norme di conflitto contenute nelle Preleggi del nostro codice civile – applicabili fino alla riforma del 1995 – le quali richiavano direttamente il diritto materiale in definitiva applicabile, escludendo all'art. 30 il meccanismo del rinvio. Il rinvio, peraltro, risulta escluso oggi dalla maggior parte dei regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea: solo il regolamento n. 650/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (in *GUUE* L 201 del 27.07.2012, pagg. 107-134), ammette il rinvio indietro e il rinvio altrove accettato nelle sole ipotesi in cui la legge richiamata dalle norme di conflitto del regolamento sia la legge di uno Stato terzo (art. 34).

²³ Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 39-40.

²⁴ Picone, *Les méthodes* cit., pag. 42.

²⁵ *Ibidem*.

consentono l'individuazione della legge maggiormente collegata alla fattispecie ovvero creano situazioni di ingiustizia sostanziale²⁶.

Alcune teorie si sono proposte di superare tali aspetti problematici, promuovendo la formulazione di norme di conflitto maggiormente flessibili e arricchite da considerazioni materiali.

Le prime teorie di questo genere sono state elaborate negli Stati Uniti a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, nel contesto della ben nota “*conflict of law revolution*”²⁷. In particolare, tra di esse, quella maggiormente orientata ad una “materializzazione” delle soluzioni di conflitto era la teoria dell’*interest analysis* di Currie, in base alla quale la decisione in ordine alla applicazione della *lex fori* ovvero delle leggi straniere veniva sostanzialmente fatta dipendere dalla sussistenza o meno dell’interesse della prima a regolare la fattispecie²⁸. Altre teorie, invece, proponevano la formulazione di norme di conflitto che impiegavano la formula della “*better rule of law*”, la quale conduceva all’applicazione della legge scelta dalle parti ovvero, in mancanza di *optio iuris*, della c.d. *proper law*, vale a dire quella che presentasse il collegamento più stretto ed effettivo con la fattispecie²⁹.

Tali teorie hanno avuto significativi influssi anche nel contesto europeo, dove si è assistito, da una parte, ad una progressiva materializzazione del metodo classico della localizzazione della fattispecie e, dall’altra, ad una sua evoluzione alla luce del principio di prossimità.

Quanto al primo fenomeno, va detto che esso si è manifestato con l’introduzione di deroghe al funzionamento del sistema delle norme di conflitto bilaterali, e in particolare con l’incremento del ricorso alla clausola dell’ordine pubblico internazionale e tramite la valorizzazione delle norme di applicazione necessaria³⁰. Questi due istituti, infatti, come noto, implicano una modifica delle soluzioni di conflitto, per il perseguimento di particolari obiettivi, ed in particolare per la tutela di interessi del solo ordinamento del foro, nel caso della clausola dell’ordine pubblico, ovvero anche di ordinamenti stranieri, nel caso delle leggi di applicazione necessaria.

Quanto al secondo fenomeno, vale a dire l’evoluzione del metodo tradizionale alla luce del principio di prossimità³¹, esso si caratterizza essenzialmente per l’elaborazione di nuove modalità attraverso cui viene operata la localizzazione della fattispecie: questa, anziché basarsi come nell’impostazione originaria del metodo sulla ricerca della sede naturale della fattispecie, tramite fattori di collegamento fissi e prestabiliti per tipologia di rapporto, si fonda sulla ricerca dell’ordinamento che di

²⁶ V. Marino, *Metodi* cit., pagg. 105-106.

²⁷ Sulle varie teorie della *conflict of law revolution* si veda Kegel, *The Crisis of Conflict of Laws*, in *Recueil des Cours*, vol. 112, 1964, pagg. 93 e ss.

²⁸ V. Picone, *Les méthodes* cit., pag. 71.

²⁹ L’impostazione qui riferita è stata accolta anche nel *Restatement of Law II* dell’*American Law Institute*, del 1965, al par. 118, relativo alla legge applicabile in assenza di scelta ad opera delle parti. Nell’ambito delle teorie in esame erano stati individuati una serie di principi al fine di orientare l’interprete nella scelta della legge applicabile nei casi in cui la fattispecie presentava collegamenti di pari intensità con una pluralità di ordinamenti, tra i quali il principio della prevedibilità della legge applicabile, quello della aspettativa delle parti, ovvero quello della semplificazione (si vedano: Blom, *Choice of law Methods in the Private International Law of Contracts*, in *Canadian Yearbook of International Law*, 1980, pagg. 161-200, spec. pagg. 175-176; Marino, *Metodi* cit., pagg. 108-109).

³⁰ Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 74-75.

³¹ L’opera di riferimento sul punto è Lagarde, *Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain*, in *Recueil des Cours*, vol. 196, 1986, pagg. 25 e ss.

volta in volta presenta i collegamenti più stretti con la fattispecie, attraverso un'analisi degli elementi del caso concreto, sia quelli oggettivi che quelli soggettivi. In particolare, la localizzazione della fattispecie può essere effettuata tramite una valutazione di tipo, alternativamente, qualitativo ovvero quantitativo dei collegamenti sussistenti: la prima conduce alla scelta dell'ordinamento in cui si trova il collegamento più significativo, mentre la seconda porta alla selezione dell'ordinamento con il quale la fattispecie presenta il maggior numero di collegamenti³².

Secondo la dottrina, il principio di prossimità può essere recepito in vario modo nell'elaborazione delle norme di conflitto³³. In primo luogo, esso può essere attuato tramite la formulazione di criteri di collegamento a cascata, con l'attribuzione al giudice, in via residuale, del potere di designare la legge che presenta il collegamento più stretto, nel caso in cui non riesca ad operare neppure l'ultimo dei criteri dell'elenco³⁴. In alternativa, è possibile prevedere delle clausole d'eccezione che consentano l'applicazione della legge dello Stato che presenta il collegamento più stretto, in deroga alla legge altrimenti applicabile in base ai criteri previsti dalla norma³⁵.

In entrambi i casi, in definitiva, l'individuazione della legge in concreto applicabile è rimessa al potere discrezionale del giudice³⁶. La dottrina non ha mancato di evidenziare le criticità di tale aspetto, soprattutto sotto il profilo del *deficit* di prevedibilità delle soluzioni di conflitto che ne deriva. Alcuni autori hanno quindi suggerito di limitare il potere del giudice, subordinandolo al consenso di entrambe le parti, in modo che le loro aspettative siano sempre salvaguardate³⁷.

3. Il metodo materiale dei conflitti di legge

Il metodo materiale si caratterizza per l'elaborazione di soluzioni di conflitto che perseguono specifici obiettivi di carattere materiale³⁸. A differenza del metodo

³² In entrambi i casi il principio di prossimità consente di individuare direttamente l'unica legge applicabile alla fattispecie, in ciò differenziandosi dalle teorie americane sopra menzionate, secondo le quali il principio della *closest and most real connection* permette di selezionare la legge in concreto applicabile tra un ventaglio di leggi potenzialmente applicabili (v. Marino, *Metodi* cit., pag. 113).

³³ Picone, *Les méthodes* cit., pag. 80.

³⁴ Si veda quale esempio l'art. 4, par. 4, del regolamento Roma I, in base al quale la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in mancanza di scelta delle parti, se non può essere determinata tramite i criteri indicati dai parr. 1 e 2, viene stabilita dal giudice impiegando il criterio del collegamento più stretto.

³⁵ Si veda l'art. 4, par. 3, del regolamento Roma I, che consente al giudice di applicare la legge del paese con il quale il contratto ha collegamenti manifestamenti più stretti di quelli che presenta con gli Stati indicati dai criteri di collegamento di cui ai parr. 1 e 2.

³⁶ In dottrina ci si è chiesti se il giudice, nell'eseguire tale scelta, sia chiamato ad individuare la legge più idonea dal punto di vista del suo contenuto materiale a regolare la fattispecie. L'orientamento maggioritario nega che simili considerazioni debbano venire in rilievo, poiché il giudice deve individuare unicamente la legge che presenta i più forti contatti con la fattispecie dal punto di vista spaziale (v. Lagarde, *Le principe* cit., pagg. 122-126).

³⁷ V. Picone, *Les méthodes* cit., pag. 83.

³⁸ Sul metodo in esame si vedano in particolare: Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 83 e ss; Patocchi, *Règles de rattachement localisatrices et règles de rattachement à caractère substantiel, De quelques aspects récents de la diversification de la méthode conflictuelle en Europe*, Ginevra, 1985,

tradizionale della localizzazione della fattispecie, nel quale le considerazioni materiali vengono effettuate *ex post*, nella sola fase di applicazione del diritto straniero (tramite in particolare l'istituto dell'ordine pubblico)³⁹, il metodo in esame persegue risultati di natura sostanziale già nella fase di designazione della legge applicabile e di individuazione del giudice competente⁴⁰.

Le norme di conflitto ispirate a tale metodo possono essere strutturate in vari modi, a seconda che sottendano l'obiettivo di sfavorire ovvero al contrario di favorire una parte ovvero il rapporto o l'istituto al quale si applicano.

Nel primo caso, le norme prevedono dei criteri cumulativi, che conducono all'applicazione di una pluralità di leggi, cosicché il rapporto in questione può essere considerato valido nell'ordinamento del foro solo se sono rispettate le condizioni poste da tutte le leggi richiamate⁴¹.

Le norme che perseguono l'obiettivo di favorire un dato rapporto possono essere invece strutturate in tre modi⁴². In primo luogo, esse possono prevedere criteri di collegamento tra loro alternativi, cosicché è la stessa realizzazione dell'obiettivo materiale che conduce all'individuazione della *lex causae*, nel senso che il giudice dovrà applicare, tra le leggi richiamate, quella che consente di realizzare l'interesse perseguito (ad es., la validità del contratto oggetto di causa)⁴³. In secondo luogo, le norme possono contemplare un criterio di collegamento principale, affiancato da uno o più criteri sussidiari che intervengono qualora il primo non sia in grado di realizzare l'obiettivo materiale perseguito. Da ultimo, le norme possono essere formulate in modo da lasciare ad una o più parti la scelta della legge applicabile, cosicché tale scelta venga orientata verso il risultato materiale a lei ovvero a loro più favorevole. Con particolare riferimento a quest'ultimo modello, occorre precisare che nello stesso rientrano sia quelle norme di conflitto che prevedono un criterio di collegamento principale e attribuiscono la facoltà ad una parte di scegliere una diversa legge in deroga a quella richiamata da tale criterio, sia quelle norme che attribuiscono ad una parte la facoltà di scelta della *lex causae* all'interno di un ventaglio di leggi prestabilite⁴⁴.

pagg. 241 e ss.; Marino, *Metodi cit.*, pagg. 291 e ss.; Leclerc, *La protection de la partie faible dans les contrats internationaux*, Bruxelles, 1996, pagg. 60 e ss.

³⁹ V. *supra*, par. 2.2.

⁴⁰ Picone, *Les méthodes cit.*, pag. 84; Patocchi, *op. cit.*, pag. 241.

⁴¹ V. Marino, *Metodi cit.*, pag. 295.

⁴² Picone, *Les méthodes cit.*, pag. 86; Marino, *Metodi cit.*, pag. 293; Patocchi, *op. cit.*, pag. 247.

⁴³ Secondo parte della dottrina, le norme di conflitto alternative che regolano la creazione di un determinato rapporto (e ispirate al *favor* per la sua costituzione), valgono al tempo stesso come norme di conflitto cumulative che regolano la contestazione di quel rapporto (v. Foyer, *Problèmes de conflits de lois en matière de filiation*, in *Recueil des Cours*, vol. 193, 1985, pagg. 44 e ss.). Si pensi ad es. all'art. 33, par. 3 della L. 218/1995, secondo cui "la legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio" mentre "lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge". Secondo la dottrina in esame, tale previsione implica che lo stato di figlio legittimo può essere contestato solo se nessuna delle leggi nazionali dei genitori conduce all'affermazione della filiazione legittima.

⁴⁴ Un esempio del primo tipo di norme di conflitto è dato dalla disposizione di cui all'art. 62 della L. 218/1995, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (v. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 3.1), nonché dall'art. 7 del regolamento Roma II, in materia di danno ambientale (che sancisce l'applicazione della legge del paese in cui si è verificato il danno, salvo che il danneggiato chiedi l'applicazione della legge del paese in cui è avvenuto il fatto che ha originato il danno). Un esempio del secondo tipo di norme di conflitto, invece, è dato dall'art. 63 della L. 218/1995, che prevede

Le norme di conflitto a finalità materiale vengono utilizzate in taluni casi per designare la legge applicabile a singoli aspetti del rapporto giuridico (come, ad esempio, alla validità della forma del contratto)⁴⁵, in altri casi per designare la legge applicabile ad interi rapporti giuridici⁴⁶ e in altri ancora per delineare delle eccezioni ad una soluzione di conflitto improntata sul criterio tradizionale della localizzazione della fattispecie (come, ad esempio, nella disciplina della legge applicabile ai contratti con il consumatore, di assicurazione e di lavoro di cui agli artt. 6, 7 e 8 del regolamento Roma II). Generalmente, nella prima ipotesi, la norma di conflitto implica una semplice verifica della produzione dell'effetto materiale perseguito alla luce delle norme richiamate dai criteri di collegamento (nell'esempio, la validità ovvero l'invalidità dell'atto), mentre la seconda e la terza ipotesi implicano un più complesso confronto tra le leggi richiamate, che presuppone una più approfondita analisi del loro contenuto⁴⁷.

Proprio in ragione delle differenze appena evidenziate, alcuni autori hanno dubitato dell'autonomia del metodo in esame, mentre altri hanno persino negato la natura di norme di conflitto delle disposizioni comunemente ricondotte allo stesso. Secondo i primi, le norme di conflitto che prevedono criteri tra loro alternativi (sussidiari o speciali) si basano su un concorso di regole di conflitto basate sul metodo tradizionale, e la scelta del criterio da utilizzare viene effettuata sulla base di una regola esterna, in grado di individuare la legge più favorevole per la fattispecie in esame⁴⁸. In base alla posizione più estrema, le norme in questione sono in realtà delle disposizioni di diritto sostanziale, idonee a produrre direttamente l'obiettivo materiale perseguito, eventualmente anche attraverso l'applicazione della legge straniera⁴⁹.

Tali posizioni, tuttavia, non sono condivise dalla maggior parte della dottrina, la quale è concorde nel ritenere le disposizioni in esame vere e proprie norme di conflitto (poiché l'effetto materiale perseguito non è realizzato direttamente dalle

che alla responsabilità per danno da prodotto si applica, a scelta del danneggiato, la legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, ovvero quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato (salvo che il produttore provi che il prodotto è stato ivi commercializzato senza il suo consenso).

⁴⁵ Così ad esempio l'art. 11 del regolamento Roma II.

⁴⁶ Si vedano come esempio le norme sulla legge applicabile allo *status filiationis*, alla legittimazione e al riconoscimento di figlio naturale, contenute nella L. 218/1995 (artt. 33, 34 e 35). Le norme di conflitto così strutturate implicano la necessità di procedere ad un accertamento di quale delle leggi alternativamente richiamate vada applicata, nel caso in cui entrambe conducano alla realizzazione dell'effetto materiale ricercato dalla norma. Secondo parte della dottrina (v. Marino, *Metodi* cit., pag. 299), occorre distinguere le ipotesi nelle quali le leggi richiamate sono materialmente identiche – nelle quali, quindi, è indifferente l'applicazione dell'una piuttosto che dell'altra – dal caso in cui le leggi divergano quanto a condizioni e/o formalità per giungere all'obiettivo perseguito dalla norma (nell'esempio, l'accertamento della filiazione). In tal caso, andrebbe fatta applicazione della legge che pone le condizioni più stringenti, in modo tale che la situazione giuridica in questione risulti valida sia nell'ordinamento del foro, sia in quello della *lex causae*, sia, ancora, in quello della terza legge potenzialmente applicabile.

⁴⁷ V. Picone, *Les méthodes* cit., pag. 90.

⁴⁸ In questo senso Schröder, *Das Günstigkeitsprinzip im internationalen Privatrecht*, Francoforte-Berlino, 1996, pagg. 112 e ss. Secondo Picone, *La teoria generale del diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1996, pagg. 289 e ss., tale teoria erra nel ricostruire le norme di conflitto in esame in modo frammentato (come insieme di norme di conflitto tradizionali), anziché in modo unitario, e non considera che la selezione della legge in concreto applicabile avviene sulla base di un criterio che opera all'interno della norma, che consiste proprio nella realizzazione dell'obiettivo materiale sotteso alla norma stessa.

⁴⁹ In questo senso Mayer, *Droit international privé*, 6^a edizione, Parigi, 1998, pagg. 93 ss.

stesse ma dalle leggi che esse richiamano), appartenenti ad una categoria dogmatica del tutto autonoma rispetto a quella delle norme di conflitto tradizionali⁵⁰.

L'autonomia del metodo materiale dei conflitti di leggi rispetto agli altri metodi di coordinamento è confermata non soltanto dalla differente struttura che presentano le norme di conflitto allo stesso riconducibili, ma anche dal diverso modo di operare di istituti generali – quali, in particolare, il rinvio e l'ordine pubblico – che tale metodo implica⁵¹.

Con particolare riferimento all'istituto del rinvio, esso pone alcuni problemi di compatibilità con il metodo in esame. La sua operatività in modo incondizionato, infatti, può comportare il rischio di deviare il risultato materiale perseguito dalla norma di conflitto, rendendo applicabile una legge meno favorevole rispetto a quella *prima facie* designata dalla norma stessa. Per questa ragione, parte della dottrina ritiene compatibile con il metodo materiale unicamente il c.d. rinvio *in favorem*, vale a dire quel rinvio che opera a condizione che conduca all'applicazione di una legge più favorevole di quella richiamata in prima battuta⁵². Altri autori, invece, si sono espressi nel senso di una radicale esclusione del meccanismo del rinvio rispetto alle norme di conflitto a finalità materiale⁵³. Tale impostazione si basa sull'osservazione secondo cui o una delle leggi richiamate dalla norma di conflitto consente già di raggiungere il risultato materiale perseguito, e allora non vi è alcuna utilità ad applicare un'altra legge tramite il rinvio, o nessuna delle suddette leggi è idonea a garantire l'effetto sostanziale desiderato e conseguentemente nessuna di esse ha titolo ad applicarsi alla fattispecie, né quindi è idonea a richiamare un altro ordinamento giuridico⁵⁴.

Va ricordato, tuttavia, che il dibattito sul punto risulta attualmente di scarsa rilevanza nel contesto dell'ordinamento dell'Unione europea, in considerazione della

⁵⁰ V. Picone, *Les méthodes* cit., pag. 92.

⁵¹ *Ib.*, pag. 96.

⁵² In questo senso si vedano Overbeck, *Les questions générales du droit international privé à la lumière des codification et projets récents. Cours général du droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 176, 1982, pagg. 148 e ss., e Kropholler, *Internationales Privatrecht*, Tubinga, 1994, pagg. 154 e ss. Un esempio di rinvio in favore si può riscontrare all'art. 13, par. 3 L. 218/1995, che, con riferimento alle norme in materia di filiazione (art. 33, 34 e 35), ammette l'operatività dell'istituto a condizione che renda applicabile una legge che consenta lo stabilimento della filiazione. Rispetto al rinvio *in favorem*, parte della dottrina ha osservato criticamente che esso si allontana eccessivamente dal modello tradizionale di rinvio, quale istituto che consente il raggiungimento dell'armonia internazionale delle soluzioni tramite la designazione, tra le varie leggi richiamate, di quella che “vuole” essere applicata al caso di specie (v. Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 98-100). A differenza del tradizionale rinvio, in primo luogo, il rinvio *in favorem* non implica la sostituzione della legge inizialmente designata con quella di un altro Stato, ma opera tale sostituzione solo a condizione che la prima legge non garantisca il risultato materiale perseguito. Inoltre, anche la legge cui fa rinvio la norma di conflitto della *lex causae* (astrattamente applicabile in base al rinvio *in favorem*) può essere applicata solo se è in grado di far conseguire l'obiettivo perseguito, a prescindere dal fatto che la stessa accetti il rinvio o meno. In senso critico rispetto al rinvio *in favorem* si veda anche Marino, *Metodi* cit., pag. 305, secondo la quale, in particolare, tale meccanismo si traduce in un asservimento della *lex causae* ad esigenze proprie della *lex fori*, in spregio al principio generale del diritto internazionale privato secondo cui la *lex causae* va interpretata e applicata in base ai criteri propri dell'ordinamento cui essa appartiene.

⁵³ Così Foyer, *Requiem pour le renvoi?*, in *Travaux du Comité français de droit international privé 1979-1980*, Parigi, 1981, pagg. 105 e ss.; Patocchi, *op. cit.*, pag. 204; Leclerc, *op. cit.*, pag. 724.

⁵⁴ V. Marino, *Metodi* cit., pag. 303. Per un esempio di esclusione legislativa del meccanismo del rinvio rispetto a una specifica norma di conflitto a finalità materiale si veda l'art. 13, comma 2, lett. b), della legge 218/1995. Tale disposizione, infatti, esclude il rinvio rispetto alle norme di conflitto sulla forma degli atti, che, come noto, costituiscono applicazione del metodo materiale.

esclusione generalizzata del rinvio dalla maggior parte dei regolamenti di diritto internazionale privato⁵⁵.

Quanto invece all'istituto dell'ordine pubblico, si è osservato che lo stesso opera diversamente allorché si tratta di applicare norme di conflitto riconducibili al metodo in esame. Se, infatti, con riferimento alle norme di conflitto tradizionali, l'ordine pubblico rappresenta un limite all'applicazione di leggi straniere nell'ordinamento del foro, attraverso il quale viene attribuito rilievo a considerazioni materiali proprie di quest'ultimo ordinamento, rispetto alle norme di conflitto a finalità materiale – le quali tengono già conto nella loro stessa formulazione degli interessi propri dello Stato del foro – il ruolo dell'ordine pubblico è limitato e consiste nel selezionare la legge che consenta di raggiungere meglio la finalità perseguita dalla norma⁵⁶.

Va da ultimo ricordato che il metodo materiale, oltre alle implicazioni appena analizzate relative alla formulazione delle norme di conflitto e alla modalità di operare di istituti generali, presenta anche dei riflessi sulla struttura delle norme sulla giurisdizione e sul riconoscimento delle sentenze.

Quanto al primo profilo, va osservato che le norme sulla competenza internazionale possono perseguire un dato obiettivo materiale sia tramite la designazione di una pluralità di fori competenti presso cui l'attore può intentare a sua scelta la causa⁵⁷, sia tramite l'attribuzione della giurisdizione ad un giudice particolarmente prossimo ad una delle parti dal rapporto sostanziale⁵⁸, ovvero ancora tramite una limitazione dell'autonomia delle parti nell'*electio fori*, per evitare che la parte forte imponga alla parte debole il foro a sé più favorevole⁵⁹.

⁵⁵ V. *supra*, nota 22. Per il più recente dibattito in dottrina sull'istituto del rinvio si vedano tuttavia: Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, in *Recueil des Cours*, vol. 352, 2012, pagg. 11-521; Picone, *Riflessioni sulle finalità del "rinvio" nel diritto internazionale privato contemporaneo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, pagg. 1192-1205; Davì, *Ancora sulle finalità (e sui diversi modelli) del rinvio nel diritto internazionale privato contemporaneo*, in *ibidem*, 2014, pagg. 1032-1107; Picone, *Ancora sul rinvio "integrale" nel diritto internazionale privato*, in *ibidem*, 2015, pagg. 135-147. In particolare, secondo Picone, *Riflessioni cit.*, pag. 1205 non è corretto individuare quale funzione tipica dell'istituto del rinvio quella di garantire l'armonia internazionale delle soluzioni di conflitto (come sostenuto invece da Davì, *Le renvoi cit.*, pag. 423) – dal momento che tale funzione non è compatibile con la particolare variante del rinvio *in favorem*, la quale, infatti, ha come unica finalità quella di realizzare determinati obiettivi materiali, propri dell'ordinamento del foro.

⁵⁶ Nelle norme di conflitto alternative, infatti, il contrasto della prima legge richiamata con l'ordine pubblico del foro non implica necessariamente l'applicazione sussidiaria della *lex fori*, bensì l'applicazione della legge successivamente richiamata (qualora non sia anch'essa in contrasto con l'ordine pubblico del foro). Sul punto si veda Picone, *La riforma cit.*, pag. 364.

⁵⁷ Un esempio significativo in tal senso è dato dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 2201/2003, disposizione ispirata al *favor divortii*, che tramite la designazione di fori in rapporto di alternatività tra loro, cerca di tutelare l'esigenza di mobilità dei coniugi, agevolando la proposizione della domanda di divorzio, di separazione o di annullamento del matrimonio, da parte del coniuge che abbia abbandonato lo Stato in cui si trovava la residenza abituale comune (si veda Corte di giustizia, 13 ottobre 2016, in causa C-294/15, *Edyta Mikołajczyk contro Marie Louise Czarnecka e Stefan Czarnecki*, ECLI:EU:C:2016:772, punto 50).

⁵⁸ La designazione di un giudice prossimo ad una parte, se da un lato la avvantaggia sicuramente sotto il profilo dei costi processuali, dall'altro, non la favorisce necessariamente dal punto di vista sostanziale: il giudice più prossimo ad una parte non è infatti necessariamente quello che applicherà la legge più favorevole alla medesima. Sul punto si veda Marino, *Metodi cit.*, pagg. 356-357.

⁵⁹ Si vedano quali esempi le norme del regolamento Bruxelles I-bis che limitano l'*electio fori* in materia di contratti di assicurazione (art. 15), con il consumatore (art. 19) e di lavoro (art. 23).

Quanto ai riflessi del metodo materiale sui procedimenti di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze straniere, la dottrina ha osservato che essi si sostanziano nell'introduzione di forme di controllo sulla legge applicata dai giudici stranieri e in una valorizzazione del motivo di diniego dell'ordine pubblico⁶⁰.

Anche sotto i profili appena analizzati si può osservare dunque una divergenza del metodo materiale rispetto a quello tradizionale. Mentre quest'ultimo – giacché mira a realizzare l'armonia internazionale delle soluzioni di conflitto – predilige il ricorso a titoli di giurisdizione “generalizzabili”, vale a dire utilizzabili in tutti gli ordinamenti, e persegue una paritaria estensione delle giurisdizioni delle corti dei vari Stati e una sorta di intercambiabilità dei processi svolti nel foro con quelli celebrati all'estero (con conseguente maggiore apertura al riconoscimento delle relative sentenze⁶¹), il metodo materiale utilizza criteri di competenza elaborati in base a specifiche esigenze materiali proprie dell'ordinamento del foro (e perciò difficilmente impiegabili in altri ordinamenti) e tende a subordinare il riconoscimento delle sentenze straniere alla verifica che esse garantiscano un risultato analogo a quello che può esser ottenuto in base alle regole di conflitto vigenti nel foro⁶².

4. Il *jurisdictional approach*

Il *jurisdictional approach* si caratterizza per l'applicazione in via generalizzata della *lex fori* in tutte le controversie che rientrano nella giurisdizione dei giudici del foro⁶³.

Si individuano tradizionalmente due varianti del metodo in esame. La prima, diffusa nei sistemi internazionalprivatistici di *common law*, ha come tratto tipico l'applicazione della *lex fori qua lex fori*, senza che sia necessario alcun richiamo della stessa da parte delle norme di conflitto⁶⁴. Tale variante del metodo, ad esempio, è applicata nel Regno Unito in materia di adozione e di divorzio⁶⁵. Nella versione più

⁶⁰ V. Picone, *Diritto internazionale privato* cit., pag. 490. Così, ad esempio, la convenzione di Bruxelles del 1968, al punto 4 dell'art. 27, prevedeva che il riconoscimento e la concessione dell'esecutività delle sentenze straniere (in materia civile e commerciale) potessero essere negati in caso di violazione da parte del giudice dello Stato d'origine delle norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto in materia di stato o capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni, salvo che l'applicazione di tali norme non modificasse il risultato finale raggiunto.

⁶¹ I procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere ispirati al metodo tradizionale, infatti, si basano su un controllo della competenza del giudice d'origine e non su un controllo della legge dallo stesso applicata (v. *supra*, nota 13).

⁶² V. Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 260-262.

⁶³ Per una ricostruzione completa del metodo si veda Picone, *Il metodo dell'applicazione generalizzata della lex fori* cit., pagg. 371 e ss., nonché Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 143 e ss.

⁶⁴ V. Picone, *Les méthodes* cit., pag. 143.

⁶⁵ Il metodo in esame trova origine nell'ordinamento del Regno Unito, in ragione delle peculiari caratteristiche che lo stesso storicamente presenta nel settore del diritto internazionale privato. In primo luogo, tale ordinamento è tradizionalmente caratterizzato da un approccio di chiusura verso gli ordinamenti stranieri: fino al XVII secolo, infatti, nel Regno Unito era esclusa del tutto la possibilità di applicare il diritto straniero, e allorché tale possibilità fu riconosciuta, le corti britanniche reagirono negando la propria giurisdizione nei casi in cui avrebbero dovuto applicare leggi straniere. Nel Regno Unito, inoltre, il diritto internazionale privato mira non tanto a garantire l'armonia internazionale delle soluzioni di conflitto, quanto piuttosto a determinare l'ambito d'applicazione del diritto interno rispetto a rapporti giuridici con elementi di extraterritorialità, sulla base di valutazioni di stretta opportunità. Sul

moderna, invece, l'applicazione della *lex fori* avviene in forza di un suo richiamo da parte delle norme di conflitto⁶⁶. Essa è rintracciabile in alcune leggi di diritto internazionale privato di Stati dell'Europa continentale, quali, ad esempio, la legge svizzera e quella italiana. Nella prima, ad esempio, l'art. 62, par. 2, prevede l'applicazione della *lex fori* per i provvedimenti cautelari in materia di separazione e divorzio. Nella legge italiana, invece, l'art. 43, sulla legge applicabile alla protezione dei maggiorenni incapaci, sancisce che i giudici italiani applicano la *lex fori* nell'adottare provvedimenti provvisori e urgenti finalizzati alla protezione dell'incapace o dei suoi beni.

In dottrina sono state offerte varie spiegazioni della *ratio* che ispira il metodo in esame.

Taluni autori hanno affermato che esso mira a contrastare le difficoltà correlate all'applicazione nel foro della legge straniera⁶⁷. È evidente, infatti, che l'applicazione generalizzata della *lex fori* fa venir meno le principali problematiche che discendono dall'applicazione della legge straniera, quali l'accertamento da parte del giudice del contenuto di tale legge, nonché quelle correlate all'operare degli istituti di teoria generale del diritto internazionale privato (il rinvio, la qualificazione e le questioni preliminari).

Secondo altra parte della dottrina, invece, l'applicazione della *lex fori* trova la sua ragione giustificatrice nella natura processuale ovvero di diritto pubblico degli istituti in relazione ai quali il metodo opera (in particolare, il divorzio o l'adozione) e nel conseguente interesse dell'ordinamento del foro a regolarli in via esclusiva⁶⁸.

Quanto alle caratteristiche generali del metodo, è possibile innanzitutto affermare che lo stesso si allontana dalla logica di funzionamento del metodo tradizionale – basata sulla individuazione della sede naturale di ciascun rapporto giuridico (sia esso nell'ordinamento interno o in uno straniero) tramite la localizzazione spaziale della fattispecie – giacché esso si interessa dei soli rapporti che sono destinati a produrre effetti nell'ordinamento del foro, al fine di assoggettarli alla *lex fori*⁶⁹.

Inoltre, il metodo in esame si caratterizza per il particolare rapporto sussistente tra le regole sulla legge applicabile e quelle sulla giurisdizione. Nel metodo tradizionale le due categorie di regole operano su due piani distinti: alle prime spetta il compito di delimitare l'ambito d'applicazione della legge interna rispetto a quello delle leggi straniere con riferimento a tutti i rapporti astrattamente soggetti a regolamentazione da parte della stessa, indipendentemente dalla sussistenza della competenza delle autorità del foro, la quale è determinata in via autonoma sulla base delle regole di giurisdizione. Nel metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori*, invece, i titoli di giurisdizione non solo delimitano l'ambito della competenza

punto si veda Bellot, *La théorie anglosaxonne des conflits de lois*, in *Recueil des Cours*, vol. 3, 1924, pagg. 93 e ss.

⁶⁶ V. Picone, *Les méthodes* cit., pag. 143.

⁶⁷ Sul punto si vedano Morris, *L'évolution récente du droit international privé anglais*, in *Clunet*, 1973, pag. 176; Cafari Panico, *Diritto internazionale privato inglese e "jurisdiction" con particolare riguardo ai rapporti di famiglia*, Padova, 1979, pagg. 45 e ss.; Picone, *Il metodo dell'applicazione generalizzata della lex fori* cit., pag. 434.

⁶⁸ V. Cafari Panico, *op. cit.*, pagg. 109 e ss.

⁶⁹ V. Picone, *Les méthodes* cit., pag. 167.

internazionale dei giudici del foro, ma anche, indirettamente, quello della legge del foro rispetto alle leggi straniere⁷⁰.

Quest'ultima caratteristica, invero, è presente, in senso stretto, soltanto in alcune ipotesi riconducibili al metodo in esame. Ci si riferisce, in particolare, ai casi in cui l'applicazione della *lex fori* è prevista come regola generale, applicabile per la costituzione nel foro di tutte le situazioni giuridiche appartenenti a determinati settori⁷¹. In tali casi, l'individuazione delle sottoclassi di rapporti ai quali si applica la *lex fori* avviene tramite le regole di giurisdizione (nel senso che la *lex fori* si applica a tutti e solo a quei rapporti giuridici sui quali le corti interne possono pronunciarsi perché munite di giurisdizione).

In altri sistemi, invece, il metodo ispira la formulazione di regole di conflitto speciali, che si sovrappongono alle tradizionali norme di conflitto nella regolamentazione di determinati rapporti giuridici e che si applicano in casi eccezionali⁷². In tali sistemi, quindi, il campo d'applicazione della *lex fori* non è determinato dalle norme sulla giurisdizione, bensì da queste speciali norme di conflitto⁷³.

In entrambe le ipotesi, in ogni caso, è possibile affermare che la legge applicabile viene determinata in via automatica e diretta, quale legge dell'ordinamento del giudice adito e non quale legge dello Stato con il quale la fattispecie presenta collegamenti spaziali e personali⁷⁴.

Infine, una terza caratteristica generale del metodo è data dal peculiare modo in cui lo stesso persegue il coordinamento tra ordinamenti. Tale coordinamento, infatti, non è assicurato dalle norme di conflitto né da quelle sulla giurisdizione, bensì dai procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere. Il metodo in esame, infatti, impone che tali procedimenti vengano regolati tenendo conto che ciascuno Stato ha il potere di considerare determinate fattispecie, pur dotate di elementi di transnazionalità, come fattispecie interne, e di assoggettarle alla propria

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Sul punto si veda Picone, *Il metodo dell'applicazione generalizzata della lex fori* cit., pagg. 390 e ss.

⁷² *Ibidem*, pagg. 406 e ss. La dottrina ha individuato tre categorie di ipotesi nelle quali il metodo in esame viene applicato come eccezione a regole di conflitto basate sul metodo tradizionale. La prima comprende le ipotesi nelle quali alcune situazioni giuridiche create all'estero vengono, per così dire, "duplicate" nel foro al fine di confermarne o ampliarne gli effetti: ne rappresenta un esempio l'istituto della doppia adozione – previsto dagli ordinamenti tedesco e francese – in base al quale una coppia, dopo aver adottato un bambino all'estero, effettua una nuova adozione del medesimo in base alla legge del proprio paese d'origine, al fine di fugare ogni dubbio sulla riconoscibilità nel foro dell'adozione effettuata all'estero. La seconda categoria di ipotesi è quella delle norme che mirano a disciplinare gli effetti di situazioni giuridiche claudicanti, cioè valide nel foro ma non nell'ordinamento la cui legge avrebbe dovuto essere applicata in principio alla fattispecie. Così, ad esempio, nell'ordinamento francese è prevista l'applicazione in via eccezionale della *lex fori* per regolare gli effetti di un matrimonio tra due stranieri, celebrato in Francia, che si presenti "claudicante", in quanto valido in base alla legge francese ma invalido per vizio di forma in base alla legge richiamata dalle norme di conflitto generali (quella nazionale comune dei coniugi). Da ultimo, vi sono le ipotesi in cui l'applicazione generalizzata della *lex fori* è prevista per le misure provvisorie o urgenti, contenenti anticipazioni sul merito della causa, quali ad esempio le misure adottate in pendenza dei procedimenti di separazione e divorzio (in questo senso si veda il già citato art. 62, comma 2 della legge svizzera di diritto internazionale privato).

⁷³ Picone, *Il metodo dell'applicazione generalizzata della lex fori* cit., pag. 433.

⁷⁴ *Ibidem*, pag. 423.

*lex fori*⁷⁵. Pertanto, i procedimenti di riconoscimento devono garantire la produzione di effetti nell'ordinamento del foro di quelle fattispecie che non possono essere create in tale ordinamento, in base alla *lex fori*, in quanto di competenza di ordinamenti stranieri, assicurando così la regolamentazione completa dei rapporti giuridici nel foro⁷⁶. Ciò si traduce nella formulazione di regole di riconoscimento delle sentenze straniere nelle quali - a differenza delle regole ispirate al metodo tradizionale - non sia previsto alcun controllo della giurisdizione del giudice che ha emesso la pronuncia, con conseguente accettazione di una competenza delle corti straniere anche più estesa di quella delle corti interne.

5. Il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente

5.1. Caratteristiche generali del metodo

Il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente può essere definito come quel metodo di coordinamento tra ordinamenti giuridici in base al quale la creazione o il riconoscimento nel foro di una determinata situazione giuridica è subordinata alla sussistenza delle condizioni di validità poste dall'ordinamento che si considera competente a regolare la stessa, considerato in blocco⁷⁷. Tale metodo si prefigge lo specifico obiettivo di evitare che nello Stato del foro sorgano o permangano situazioni giuridiche c.d. "claudicanti", vale a dire situazioni efficaci solo in alcuni degli ordinamenti coinvolti⁷⁸. Al fine di realizzare tale obiettivo il metodo supera la logica tradizionale del diritto internazionale privato - basata sull'applicazione separata delle norme sulla giurisdizione, di quelle sulla legge applicabile e di quelle sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere - e propone una presa in considerazione simultanea e unitaria di tali norme⁷⁹.

Esso ricorre a peculiari tecniche internazionalprivatistiche, distinte a seconda che regolino la creazione o ovvero il riconoscimento di situazioni giuridiche nel foro.

Con riferimento al primo aspetto, il metodo in esame mira a garantire che la situazione giuridica⁸⁰ che si sta creando nell'ordinamento del foro e che presenti più elementi di estraneità rispetto a tale ordinamento sia riconoscibile in uno o più ordinamenti stranieri considerati competenti⁸¹.

⁷⁵ *Ibidem*, pag. 424.

⁷⁶ Correlativamente non saranno riconoscibili nel foro quelle sentenze straniere aventi ad oggetto le fattispecie che rientrano nell'ambito d'applicazione della legge dell'ordinamento dello Stato richiesto (v. Picone, *Il metodo dell'applicazione generalizzata della lex fori* cit., pagg. 439-453).

⁷⁷ Per le principali ricostruzioni teoriche del metodo si vedano Picone, *Ordinamento competente* cit., pagg. 43 e ss., e Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 119 e ss.

⁷⁸ Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 122-123.

⁷⁹ V. Picone, *Ordinamento competente* cit., pag. 53.

⁸⁰ Si noti che le norme in esame operano unicamente con riferimento alla creazione di situazioni giuridiche che trovano la loro fonte in un atto di un organo pubblico, e non anche rispetto alla creazione di quelle situazioni che sorgono *ex lege* e che sono oggetto unicamente di accertamento da parte delle autorità giurisdizionali. Tali situazioni, infatti, non sono suscettibili di essere "create" nello Stato del foro, ma possono essere solo oggetto di riconoscimento. Sul punto si veda Picone *Ordinamento competente* cit., pagg. 74-82.

⁸¹ Il metodo del riferimento all'ordinamento competente risulta quindi un metodo complementare rispetto al metodo tradizionale: nelle situazioni giuridiche che presentano più punti di collegamento con l'ordinamento del foro il metodo di riferimento si ritrae per lasciar spazio

Le norme che regolano la creazione di situazioni giuridiche possono essere strutturate in due modi. Da un lato, vi sono quelle che condizionano la validità della situazione giuridica nello Stato del foro alla riconoscibilità di quest'ultima nell'ordinamento che si considera competente⁸². Ne rappresenta un esempio l'art. 77 della legge svizzera di diritto internazionale privato, che prevede che le autorità interne chiamate a pronunciare un'adozione tengano conto anche dei presupposti previsti dalla legge degli Stati di domicilio o di origine dell'adottante o dei coniugi adottanti, ove risulti che la pronuncia non sarebbe altrimenti riconosciuta in tali Stati. Dall'altro lato, vi sono le norme che condizionano la competenza dell'organo demandato a costituire la situazione giuridica alla riconoscibilità della situazione negli ordinamenti competenti⁸³. Così, ad esempio, l'art. 606 b, n. 1 dello ZPO (*Zivilprozessordnung*) subordinava la competenza dei tribunali tedeschi sulle controversie in materia di divorzio, annullamento o nullità del matrimonio tra stranieri al fatto che (il marito o la moglie risiedessero abitualmente in Germania e che) la sentenza emessa all'esito del giudizio sarebbe stata riconoscibile nello Stato di cittadinanza del marito (ovvero di entrambi i coniugi dopo la riforma del 1986)⁸⁴.

Dagli esempi appena riportati, inoltre, emerge che le norme ispirate al metodo in esame, relative alla costituzione di situazioni giuridiche, possono essere a contenuto rigido ovvero a contenuto flessibile. Nel primo caso (al quale è riconducibile l'esempio dell'art. 606 b n. 1 ZPO) la condizione della riconoscibilità della situazione giuridica nell'ordinamento competente assorbe qualsiasi considerazione in ordine alla competenza giurisdizionale e alla legge applicabile, nel senso che se tale riconoscibilità non sussiste, la situazione non può essere creata e non si procede neppure all'analisi della giurisdizione e della legge applicabile in base ai criteri previsti nell'ordinamento del foro. Nel secondo caso (di cui ne costituisce un esempio l'art. 77 della legge svizzera di diritto internazionale privato), invece, la norma di riferimento all'ordinamento competente opera in modo complementare con le norme del foro sulla giurisdizione e sulla legge applicabile, lasciando ai giudici maggiori libertà nell'individuare nel caso concreto le soluzioni che consentano di creare nel proprio ordinamento situazioni giuridiche suscettibili di riconoscimento nell'ordinamento competente⁸⁵.

Quanto, invece, al profilo del riconoscimento nello Stato del foro di situazioni giuridiche straniere (che abbiano cioè una fonte normativa appartenente ad un

all'applicazione delle norme basate sul metodo tradizionale (v. Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 125-126).

⁸² V. Picone, *Ordinamento competente* cit., pagg. 65 e ss. Vi possono essere anche delle norme che subordinano l'efficacia nel foro della situazione giuridica alla sua riconoscibilità nell'ordinamento competente, ma di esse non si rinvencono esempi negli attuali sistemi internazionalprivatistici.

⁸³ Picone, *Les méthodes* cit., pag. 126.

⁸⁴ V. Picone, *Ordinamento competente* cit., pagg. 46 e ss. Secondo l'autore, tuttavia, al fine di consentire la corretta operatività del metodo in esame, le norme sulla competenza internazionale condizionata vanno combinate con le norme sulla legge applicabile, per dar vita alle c.d. norme unitarie di riferimento all'ordinamento competente a "contenuto rigido o collegato". Nell'esempio fatto sopra, l'art. 606 b n. 1 ZPO andava coordinato con la norma di conflitto in materia di divorzio, di cui all'art. 17 EGBG, che prevedeva l'applicabilità della legge nazionale del marito: il risultato era che il giudice tedesco sarebbe stato competente a pronunciare il divorzio tra cittadini stranieri solo se la sentenza fosse stata riconoscibile in base alla legge nazionale del marito e in particolare in base alle condizioni previste da quest'ultima per il riconoscimento di sentenze straniere in materia di divorzio. Sul punto si veda Picone, *Ordinamento competente* cit., pagg. 50 e 73.

⁸⁵ V. Picone, *Les méthodes* cit., pag. 128.

ordinamento straniero, quale una legge o un atto di un organo pubblico di tale ordinamento), il metodo mira a garantire che tale riconoscimento avvenga in esito alla verifica che la situazione giuridica in questione sia esistente o riconoscibile nell'ordinamento o negli ordinamenti competenti⁸⁶. Pertanto, a differenza del metodo tradizionale e del metodo materiale, che – generalmente – subordinano il riconoscimento di sentenze straniere, rispettivamente, al controllo della giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza e al controllo della legge da quest'ultimo applicata, il metodo in esame subordina il riconoscimento nel foro di una situazione giuridica straniera alla sola condizione che essa sia considerata valida ed efficace nell'ordinamento competente⁸⁷.

Le norme che regolano il riconoscimento sono strutturate in vari modi. Alcune subordinano il riconoscimento nel foro di una data situazione giuridica straniera al fatto che questa sia stata creata o riconosciuta nello Stato la cui legge è richiamata dalla norma di conflitto applicabile alla stessa situazione giuridica⁸⁸. Così, ad esempio, l'art. 65 della legge italiana di riforma di diritto internazionale privato (L. 218/1995), condiziona il riconoscimento in Italia di sentenze straniere relative alla capacità delle persone, all'esistenza di diritti di famiglia e dei diritti della personalità al fatto che esse siano state pronunciate dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dai criteri di collegamento contenuti nella stessa legge 218/1995, o che producano effetti in tale Stato. Altre norme, invece, condizionano il riconoscimento alla circostanza che la sentenza in questione sia stata pronunciata ovvero riconosciuta all'interno dell'ordinamento competente (a prescindere da qualsiasi controllo sulla giurisdizione del giudice che ha emesso la sentenza)⁸⁹. Di tali norme si rinvengono numerosi esempi nella legge svizzera di diritto internazionale privato: ad esempio, l'art. 50 prevede che le decisioni o i provvedimenti stranieri in materia di diritti e doveri dei coniugi sono riconosciuti in Svizzera a condizione che siano stati pronunciati nello Stato in cui uno dei coniugi ha il domicilio o la dimora abituale; l'art. 65, invece, subordina il riconoscimento in Svizzera di sentenze straniere di divorzio o separazione al fatto che le stesse siano state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi.

Prima di concludere va precisato che le due tipologie di norme di riferimento all'ordinamento competente – quelle che regolano la creazione e quelle che regolano il riconoscimento – non devono coesistere necessariamente all'interno del medesimo sistema internazionalprivatistico. Anche l'adozione da parte di un ordinamento di norme ispirate al metodo in esame per la sola regolamentazione del riconoscimento di situazioni giuridiche straniere è in grado di garantire all'ordinamento straniero competente quella supremazia che rappresenta il *proprium* del metodo del riferimento⁹⁰.

5.2. Criticità del metodo

Parte della dottrina ha individuato alcune criticità del metodo in esame, evidenziando in particolare due aspetti.

⁸⁶ V. Picone, *Ordinamento competente* cit., pagg. 85 e ss.

⁸⁷ V. Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 129-130.

⁸⁸ *Ib.*, pag. 133.

⁸⁹ *Ib.*, pagg. 135-136.

⁹⁰ Picone, *Ordinamento competente* cit., pagg. 95 e ss.

In primo luogo, si è osservato che il metodo non è in grado di assicurare l'obiettivo che si prefigge - vale a dire quello di garantire l'armonia internazionale delle soluzioni di conflitto, evitando la creazione di situazioni giuridiche "claudicanti" - in quanto non tiene conto che, in mancanza di regole uniformi fissate da strumenti di diritto internazionale, l'individuazione dell'ordinamento competente effettuata da parte delle autorità del foro può essere diversa da quella effettuata dalle autorità di altri Stati⁹¹. Se infatti, due giudici aditi sulla medesima situazione giuridica individuano diversamente l'ordinamento competente rispetto alla stessa, essi daranno vita a rapporti giuridici "claudicanti", in quanto non suscettibili di produrre effetti in tutti gli ordinamenti coinvolti⁹².

In secondo luogo, si è evidenziato che il metodo presenta una contraddizione interna: esso da una parte si prefigge l'obiettivo di analizzare le situazioni giuridiche dal punto di vista concreto dell'ordinamento giuridico competente, ma, dall'altra, pecca di concretezza nel modo di pervenire all'individuazione di tale ordinamento⁹³. Infatti, il metodo si concentra sul fatto che il giudice adito debba individuare l'ordinamento competente per la creazione o per il riconoscimento delle situazioni giuridiche, senza tuttavia mai mettere in discussione la giurisdizione del medesimo giudice ovvero di quello che ha emesso la sentenza oggetto di riconoscimento⁹⁴. Inoltre, il metodo si propone di regolare le situazioni giuridiche che presentano elementi di estraneità⁹⁵, considerando tali le sole situazioni in relazione alle quali il diritto internazionale privato del foro richiama una legge straniera: tale impostazione tradisce tuttavia l'obiettivo del metodo di analizzare le situazioni giuridiche dal punto di vista dell'ordinamento competente⁹⁶.

5.3. Metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente e metodo di riconoscimento delle situazioni giuridiche

Al fine di completare l'analisi del metodo di riferimento all'ordinamento giuridico competente può essere utile evidenziare i profili di continuità e quelli di discontinuità con un altro metodo di coordinamento tra ordinamenti giuridici, noto come metodo di riconoscimento delle situazioni giuridiche⁹⁷.

Secondo tale metodo, il riconoscimento di una situazione giuridica creata in uno Stato straniero in base alla legge richiamata dalle norme di conflitto di tale Stato non è subordinato alla verifica della conformità della situazione alla legge applicabile

⁹¹ Mayer, *Le phénomène de la coordination des ordres juridiques étatiques en droit privé (Cours général de droit international privé)*, in *Recueil des Cours*, vol. 327, 2007, pag. 270.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ V. Mayer, *Le phénomène* cit., pag. 272.

⁹⁴ *Ibidem*. Secondo l'autore, invece, l'individuazione dell'ordinamento giuridico in concreto competente a regolare una data fattispecie presuppone necessariamente l'individuazione della competenza internazionale.

⁹⁵ V. Picone, *Les méthodes* cit., pagg. 125-126.

⁹⁶ V. Mayer, *Le phénomène* cit., pag. 273.

⁹⁷ Per una ricostruzione completa del metodo si vedano: Lagarde, *La méthode de la reconnaissance est-elle l'avenir du droit international privé? Conférence inaugurale, session de droit international privé, 2014*, in *Recueil des Cours*, vol. 371, 2015, pagg. 19 e ss.; Lagarde, *Développements futurs du droit international privé dans une Europe en voie d'unification: quelques conjectures*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht/The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 2004, pagg. 225-243; Mayer, *Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, pagg. 547 e ss.

in forza delle norme di conflitto dello Stato in cui si chiede il riconoscimento⁹⁸. Lo Stato in cui è invocata la situazione giuridica creata all'estero rinuncia quindi ad esercitare un controllo – alla luce delle proprie norme di conflitto – sulla legge applicata nell'ordinamento d'origine della situazione.

Ciò non significa, tuttavia, che il riconoscimento avvenga in modo automatico ed incondizionato. Infatti, sono state individuate quattro condizioni che devono in ogni caso sussistere: la prima è che la situazione sia stata validamente creata in base alla legge dello Stato d'origine; la seconda è la sussistenza di un legame tra la situazione e lo Stato la cui legge ne regola la validità; la terza consiste nella non contrarietà della situazione con l'ordine pubblico dello Stato in cui si chiede il riconoscimento o con altra situazione giuridica riconosciuta nel medesimo Stato; la quarta è che la situazione sia cristallizzata in un atto giuridico⁹⁹.

Con particolare riguardo alla seconda condizione, essa presuppone la predisposizione di specifiche regole che consentano di individuare la legge alla cui stregua valutare la validità della situazione. Tali regole potrebbero essere formulate in base al metodo di riferimento all'ordinamento competente, ovvero come regole alternative di conflitto¹⁰⁰. Secondo altra impostazione, si potrebbe fissare una presunzione di validità della situazione, salvo prova contraria fornita dalla parte che si oppone al riconoscimento¹⁰¹.

Anche con riferimento alla quarta condizione non vi è uniformità di posizioni in dottrina. Infatti, mentre da una parte, alcuni ritengono che il metodo si applichi unicamente a situazioni che siano oggetto di atti pubblici o iscrizioni in pubblici registri¹⁰², altri ritengono che esso operi anche con riferimento a situazioni giuridiche create con atti privati¹⁰³.

Quanto alla odierna applicazione del metodo, va detto che esso ispira attualmente alcune norme di diritto internazionale privato sia di origine sovranazionale sia di origine nazionale. Si pensi, ad esempio, alla Convenzione dell'Aja del 14 marzo

⁹⁸ Lagarde, *La méthode* cit., pagg. 19-20. Si noti, quindi, che il metodo si interessa unicamente della fase di riconoscimento delle situazioni giuridiche create all'estero, mentre lascia spazio ai tradizionali sistemi basati sulle norme di conflitto per la regolamentazione della fase di creazione delle stesse.

⁹⁹ V. Lagarde, *La méthode* cit., pagg. 30 e ss.

¹⁰⁰ V. Lagarde, *La méthode* cit., pagg. 32-34. Secondo l'autore tale impostazione finirebbe per introdurre delle regole complesse quanto le norme di conflitto, vanificando l'obiettivo del metodo (vale a dire quello di effettuare il riconoscimento di situazioni create all'estero senza prendere in considerazione le norme di conflitto del foro).

¹⁰¹ In questo senso Escamez, *Propositions pour la formation, la reconnaissance et l'efficacité internationale des unions conjugales ou de couple*, in *Revue critique de droit international privé*, 2007, pagg. 357-382, spec. pag. 381. In senso critico Lagarde, *La méthode* cit., pagg. 35-36, osserva che la mancanza di prossimità con l'ordinamento in cui la situazione è stata creata non dovrebbe impedire il riconoscimento all'estero di quella situazione, quando non vi è stata frode, vale a dire quando quella situazione avrebbe potuto essere creata nello Stato con cui era maggiormente collegata (si pensi ad esempio al caso del c.d. matrimonio turistico).

¹⁰² Così Mansel, *Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraum. Zur Herausbildung eines europäischen Anerkennungs-Kollisionsrechts: Anerkennung statt Verweisung als neues Strukturprinzip des Europäischen internationalen Privatrechts?*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht/The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 2006, pagg. 651-731, spec. pagg. 715, 728.

¹⁰³ In questo senso, Lagarde, *La méthode* cit., pag. 39 e Bollée, *L'extension du domaine de la méthode de reconnaissance unilatérale*, in *Revue critique de droit international privé*, 2007, pagg. 307-355, spec. pagg. 311 e ss.

1978 sulla celebrazione e sul riconoscimento della validità dei matrimoni - che, all'art. 9, prevede che un matrimonio validamente celebrato in uno Stato contraente o ivi divenuto valido ai sensi della legge di tale Stato, è considerato valido in tutti gli Stati contraenti - ovvero alla legge svizzera di diritto internazionale privato, che all'art. 45, par. 1, stabilisce che "un matrimonio validamente celebrato all'estero è riconosciuto in Svizzera".

Nello specifico settore degli *status* personali, inoltre, il metodo del riconoscimento è stato almeno parzialmente recepito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Infatti, da una parte, la Corte EDU ha attribuito al metodo un ruolo strumentale alla tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, affermando che il mancato riconoscimento da parte di uno Stato contraente di *status* acquisiti in altro Stato può comportare, in date circostanze, una violazione dell'art. 8 della CEDU¹⁰⁴. Dall'altra parte, la Corte di giustizia ha riconosciuto al metodo una funzione di garanzia del diritto alla libera circolazione dei cittadini fra Stati membri: nella sentenza *Grunkin e Paul*, infatti, la Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 18 del Trattato CE nel rifiuto opposto dalle autorità tedesche al riconoscimento del (doppio) cognome di un bambino - nato in Danimarca da due genitori tedeschi - attribuito allo stesso in base alla legge danese¹⁰⁵.

Come si evince dalla sintetica analisi appena svolta, il metodo del riconoscimento delle situazioni giuridiche presenta alcuni profili di continuità ed altri di discontinuità con il metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente.

Da una parte, infatti, i due metodi sono accomunati dal fatto che perseguono una particolare apertura dell'ordinamento del foro verso gli ordinamenti stranieri. Entrambi, infatti, si basano su una limitazione dell'ingerenza dell'ordinamento del foro rispetto a situazioni giuridiche straniere, vale a dire quelle create in un ordinamento straniero, o quelle che si presentano strettamente collegate allo stesso¹⁰⁶.

Dall'altra parte, i due metodi presentano alcune significative differenze. In primo luogo, il metodo del riferimento all'ordinamento competente ha un ambito d'applicazione più ampio del metodo del riconoscimento delle situazioni giuridiche, poiché si applica sia alla creazione di situazioni giuridiche nel foro sia al riconoscimento di situazioni giuridiche sorte all'estero (mentre il metodo di

¹⁰⁴ V. Lagarde, *La méthode* cit., pag. 28, nonché Kinsch, *L'apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in Lagarde, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, pagg. 43 e ss. Le sentenze cui si fa riferimento sono, in particolare, la sent. *Wagner* cit. e la sent. *Negrepontis* cit., nelle quali la Corte EDU ha condannato per violazione dell'art. 8 CEDU, rispettivamente, il Lussemburgo e la Grecia per aver rifiutato di riconoscere adozioni pronunciate in Perù e nel Michigan; si vedano anche le sentenze del 26 giugno 2014, *Menesson c. Francia e Labassee c. Francia*, ric. nn. 65192/11 e 65941/11 nelle quali la Francia è stata condannata per la prassi di escludere il riconoscimento dello *status filiationis* acquisto all'estero tramite maternità surrogata.

¹⁰⁵ Corte di giustizia, 14 ottobre 2008, in causa C-353/06, *Grunkin e Paul*, ECLI:EU:C:2008:559.

¹⁰⁶ In particolare, entrambi i metodi si basano sull'esclusione dell'applicazione delle norme di conflitto del foro per l'individuazione della regolamentazione delle situazioni giuridiche straniere, in favore dell'applicazione delle norme di conflitto dell'ordinamento in cui tale situazione è stata creata (secondo il metodo di riconoscimento) ovvero dell'ordinamento competente (secondo il metodo di riferimento).

riconoscimento si occupa solo del secondo aspetto)¹⁰⁷. Inoltre, si è osservato che - a differenza del metodo di riconoscimento - il metodo del riferimento non è ispirato ad una logica di *favor validitatis* della situazione creata all'estero¹⁰⁸. Infatti, poiché tale metodo mira all'individuazione di un unico ordinamento competente per ciascuna situazione giuridica, se tale situazione risulta invalida in base a tale (unico) ordinamento, essa non potrà essere creata o riconosciuta nel foro. Il metodo del riconoscimento persegue invece il *favor validitatis* nella misura in cui ammette il riconoscimento nel foro di situazioni giuridiche create all'estero a condizione che esse siano valide in base alla legge dello Stato di creazione (incluso il diritto internazionale privato) o che siano divenute valide in base a tale legge¹⁰⁹.

¹⁰⁷ I due metodi potrebbero, quindi, essere applicati cumulativamente. Si è già illustrato, infatti, che il metodo del riferimento potrebbe essere utilizzato per individuare la legge in base alla quale verificare la validità della situazione da riconoscere nel foro, come richiesto da una delle condizioni poste dal metodo di riconoscimento.

¹⁰⁸ Mayer, *Les méthodes* cit., pag. 565.

¹⁰⁹ La validità sopravvenuta di una situazione giuridica può intervenire, ad esempio, per effetto di una pronuncia di una Corte costituzionale. Sul punto si veda Lagarde, *La méthode* cit., pag. 31, il quale riporta quale esempio un caso realmente accaduto di un matrimonio tra un soldato britannico e una tedesca, celebrato in Germania da un prete cattolico e dunque nullo secondo la legge tedesca, perché non celebrato dinanzi all'ufficiale di stato civile. Tuttavia, trenta anni dopo la celebrazione di tale matrimonio, la Corte costituzionale tedesca aveva ritenuto contrario all'art. 6, par. 1, del *Grundgesetz* (che riconosce il diritto alla famiglia), il diniego opposto dalle autorità tedesche al riconoscimento della pensione di reversibilità in favore della moglie. Un simile matrimonio, ai sensi dell'art. 9 della Convenzione dell'Aja del 1978 sul matrimonio - che come sopra analizzato è basato sul metodo di riconoscimento - può considerarsi divenuto valido in base alla legge dello Stato di celebrazione e dunque riconoscibile dagli altri Stati contraenti.

CAPITOLO II

L'APPLICAZIONE DEI METODI DI COORDINAMENTO ALLE SOLUZIONI DI CONFLITTO IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

SOMMARIO: 1. L'applicazione del metodo della localizzazione della fattispecie. - 1.1. *Segue: il targeting test.* - 1.2. *Segue: il principio di prossimità.* - 2. L'applicazione del metodo delle norme materiali di conflitto. - 3. L'applicazione del *jurisdictional approach*. - 4. L'applicazione dei metodi del riferimento all'ordinamento giuridico competente e del riconoscimento delle situazioni giuridiche.

1. L'applicazione del metodo della localizzazione della fattispecie

Le soluzioni dei conflitti di legge e di giurisdizione in materia di violazioni dei diritti della personalità attualmente vigenti nel contesto europeo sono in gran parte espressione del metodo della localizzazione della fattispecie.

In primo luogo, a tale metodo è ispirata la disposizione di cui all'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis, sul foro speciale in materia di illeciti. Essa, infatti, designa il giudice competente tramite la localizzazione dell'illecito ed in particolare tramite l'individuazione del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire¹. Inoltre, la maggior parte delle norme di conflitto nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, applicabili alla materia in esame, sono orientate allo stesso metodo².

La formulazione di norme sulla giurisdizione e sulla legge applicabile in materia di violazione dei diritti della personalità tramite il metodo tradizionale, tuttavia, presenta alcune criticità.

Innanzitutto, risulta particolarmente complesso procedere alla localizzazione degli elementi dell'illecito allorquando lo stesso ha ad oggetto diritti immateriali, quali sono i diritti della personalità³. Tale localizzazione risulta ancora più difficile nei casi in cui l'illecito venga perpetrato tramite mezzi di comunicazione che trascendono i confini nazionali (internet, radio, TV, etc.): in questi casi, infatti, può risultare problematico individuare sia il luogo della condotta illecita, sia quello dell'evento dannoso. Con particolare riguardo ai *cyber crimes*, da un lato, esistono strumenti che consentono all'autore dell'illecito di celare la collocazione geografica del *server* dal quale si è connesso per caricare in rete il materiale lesivo, rendendo così impossibile rintracciare il posto dal quale questi ha effettivamente agito⁴. Dall'altro lato, il danno difficilmente si verifica in un unico luogo, stante la portata globale dello strumento impiegato: salvo che l'autore dell'illecito abbia adottato delle precauzioni per impedire

¹ V. *supra*, parte prima, capitolo I, par. 1.

² V. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 3.

³ Si vedano: Carrascosa González, *The Internet cit.*, pagg. 355-357; Bureau, Muir Watt, *Droit international privé. Tome 2 Partie spéciale*, 3^a edizione, Parigi, 2014, pag. 511; Malatesta, *Riflessioni per una revisione cit.*, pag. 329; Feraci, *La legge applicabile cit.*, pag. 1039.

⁴ V. El Hage, *Le droit international privé à l'épreuve de l'internet*, Parigi, 2022, pagg. 78-79.

l'accessibilità del materiale caricato in rete da determinati Stati⁵, questo è accessibile ovunque e pertanto il danno da esso arrecato si verifica potenzialmente a livello globale.

Nonostante tali criticità, parte della dottrina si è espressa a favore del mantenimento di soluzioni di conflitto basate sul metodo tradizionale. Tale dottrina si è preoccupata, piuttosto, di individuare fattori di collegamento idonei a localizzare l'illecito in un unico luogo, al fine di evitare l'affermazione della giurisdizione di un numero indefinito di giudici e l'applicazione di un numero considerevole di leggi⁶.

Alcuni autori, innanzitutto, hanno proposto di individuare quale unico fattore di collegamento per gli illeciti in esame quello del luogo in cui l'autore della violazione ha agito. Tuttavia, tra gli stessi non vi è consenso unanime sulla collocazione di tale luogo. Secondo alcuni esso coincide sempre con il domicilio, la residenza o la sede dell'autore⁷. Secondo altri, negli illeciti commessi a mezzo internet, il luogo della condotta va individuato laddove è situato il *server*⁸. In senso critico, tuttavia, si è osservato che tale luogo, oltre ad essere difficilmente individuabile in taluni casi, risulta poco significativo e scarsamente collegato con l'illecito, se si pone mente al fatto che oggi è possibile con facilità accedere e salvare dati su *server* collocati in varie parti del mondo (si pensi ad esempio al sempre più diffuso ricorso all'archiviazione dei dati tramite *cloud*)⁹.

Altra parte della dottrina, per contro, si è espressa a favore del ricorso al solo criterio del luogo di concretizzazione del danno. Secondo alcuni autori tale luogo coincide con quello in cui il contenuto lesivo è stato distribuito o reso accessibile, e in cui si è verificata la lesione della reputazione (o di altro attributo della personalità) della vittima¹⁰. Secondo altri, invece, esso va sempre individuato nel luogo in cui si trova il centro degli interessi della vittima, poiché si tratta del luogo maggiormente collegato alla controversia e neutrale rispetto alle parti (essendo al tempo stesso particolarmente prossimo alla vittima e facilmente prevedibile dall'autore della violazione)¹¹.

⁵ Si noti, tuttavia, che anche qualora l'autore dell'illecito abbia bloccato l'accesso al sito internet sul quale ha caricato il materiale lesivo agli utenti di un determinato Stato, è possibile che gli stessi vi accedano ugualmente, tramite l'utilizzo di *VPN* oppure tramite l'intermediazione di qualche soggetto (che abbia scaricato il materiale da un luogo dal quale era accessibile, per caricarlo *online* in un luogo in cui non lo era).

⁶ Si vedano: Lutz, *Private International Law* cit., pagg. 142 e ss.; Marton, *op. cit.*, pagg. 201 e ss.

⁷ In questo senso si veda in particolare Dickinson, *By Royal Appointment* cit., nonché Maier, *How Has the Law Attempted to Tackle the Borderless Nature of the Internet?*, in *International Journal of Law and Information Technology*, 2010, pagg. 142-175, spec. pagg. 170-171.

⁸ V. Kubis, *op. cit.*, pag. 172.

⁹ V. Lutz, *Private International Law* cit., pag. 142; Svantesson, *op. cit.*, pagg. 356-357; El Hage, *op. cit.*, pag. 78.

¹⁰ V. Leohnard, *Persönlichkeitsverletzungen im Internet - Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht*, in Leipold, *Rechtsfragen des internet und der Informationsgesellschaft*, Heidelberg, 2002, pag. 236. Secondo l'a., in particolare, tale luogo coincide di norma con quello in cui si trova il domicilio della vittima. Tuttavia, quest'ultima può dimostrare di avere subito il danno alla propria reputazione anche in un luogo diverso, in cui fosse comunque accessibile o distribuito il materiale lesivo, come ad esempio il luogo in cui soggiornava regolarmente (*Ibidem*, pagg. 239 e 245).

¹¹ V. Buchner, *Kläger- und Beklagtenschutz im Recht der internationalen Zuständigkeit. Lösungsansätze für eine zukünftige Gerichtsstands- und Vollstreckungskonvention*, Tubinga, 1998, pagg. 128 e ss. In senso analogo si veda anche Hess, *The Protection of Privacy in the Case Law of the CJUE*, in Hess, Mariottini (a cura di), *Protecting Privacy in Private International and Procedural Law*

Oltre alle proposte della dottrina appena analizzate, anche la già citata risoluzione dell'*Institut de droit international* del 31 agosto 2019 in materia di internet e di violazione dei diritti della personalità si basa essenzialmente sul metodo della localizzazione della fattispecie¹². Quanto alla giurisdizione, la risoluzione, all'art. 5, prevede un ventaglio di fori tra cui l'attore può scegliere, tutti individuabili tramite fattori di localizzazione della fattispecie: quello dello Stato in cui è stata realizzata la condotta, quello del paese d'origine del convenuto, quello dello Stato in cui si sono verificati gli effetti più significativi del danno, quello del paese d'origine della vittima, purché in tale Stato il materiale lesivo fosse accessibile o la vittima abbia ivi subito un danno. Con riferimento alla legge applicabile, invece, la risoluzione prevede una norma di conflitto che si basa su una commistione tra il metodo dell'applicazione della *lex fori* e quello tradizionale della localizzazione¹³. Va evidenziato, tuttavia, che la risoluzione si preoccupa di evitare che i suddetti criteri conducano all'affermazione della competenza di una pluralità di giudici e alla potenziale applicabilità di una pluralità di leggi, fissando, all'art. 3, il principio olistico. In base a tale principio l'attore può instaurare una sola azione in uno dei fori sopra menzionati (ovvero in quello oggetto di apposito accordo di *electio fori*) e, una volta che tale azione è stata instaurata, nessun'altra corte può conoscere azioni aventi ad oggetto la stessa condotta e promosse dal medesimo soggetto (salvo nei casi eccezionali indicati nella norma)¹⁴.

1.1. Segue: il targeting test

Parte della dottrina ha proposto di formulare soluzioni di conflitto in materia di violazione dei diritti della personalità nelle quali la localizzazione della fattispecie avvenga sulla base del c.d. *targeting test*¹⁵.

and by Data Protection, Baden-Baden, 2015, pagg. 111-112, il quale tuttavia, ha proposto di applicare come unico criterio di collegamento per determinare la legge applicabile quello del centro degli interessi della vittima, e di mantenere il doppio titolo di giurisdizione del centro degli interessi della vittima e del luogo di residenza dell'editore della pubblicazione.

¹² V. *supra*, parte prima, capitolo IV, nota 54. Sulla risoluzione si vedano De Miguel Asensio, *La Resolución del IDI sobre internet y la vulneración de la privacidad. Tutela transfronteriza de los derechos de la personalidad ¿Hacia la armonización internacional? (A propósito de la Resolución del Institut de Droit International de 2019)*, in *Revista española de derecho internacional*, 2020, pagg. 205-212; Cedeño Hernán, *La tutela transfronteriza* cit., pagg. 129-132.

¹³ V. *infra*, par. 3. Si noti che alcune previsioni sulla legge applicabile sono ispirate al principio di prossimità: ad esempio, ai sensi dell'art. 7 n. 2 della risoluzione, quando il foro adito è quello del paese d'origine del presunto responsabile, ma al momento della violazione questi risiedeva in uno Stato diverso, si applicherà la legge dello Stato che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, presenta il collegamento più stretto e significativo con la fattispecie.

¹⁴ Nei lavori preparatori della risoluzione viene espressamente chiarito che il principio olistico mira a contrastare il *mosaic approach* seguito dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza sul foro dell'illecito in materia di violazioni dei diritti della personalità (v. *Institut de droit international, Internet and the Infringement of Privacy (preparatory work)* cit., pagg. 261-262).

¹⁵ Per una prima elaborazione teorica del criterio si veda Geist, *Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2001, pagg. 1361-1406. Si vedano inoltre: Raymond, *Jurisdiction in Case of Personality Torts Committed over the Internet: a Proposal for Targeting Test*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012/2013, pagg. 205-246, spec. pagg. 211 e ss.; Smith, *Directing and Targeting: the Answer to the Internet's Jurisdiction Problems? A Discussion of Directing and Targeting Internet Activities Towards a Foreign Country as the Threshold Test for Triggering Foreign Law or Jurisdiction*, in *Computer Law Review International*, 2004, pagg. 145-152. Per l'impiego del *targeting test* da parte della giurisprudenza statunitense v. *supra*, parte prima, capitolo III, par. 6 e nota 98.

Quest'ultimo può essere genericamente definito come quel criterio che mira a determinare la competenza giurisdizionale o la legge applicabile rispetto ad una fattispecie di illecito a carattere transnazionale commesso tramite la pubblicazione di materiale lesivo sulla stampa o su internet (o ancora su altri canali di comunicazione che trascendono i confini nazionali), procedendo ad individuare lo Stato (o gli Stati) verso il quale (o verso i quali) tale materiale è stato indirizzato¹⁶.

L'indirizzamento del materiale lesivo verso un determinato Stato va accertato, secondo alcuni autori, tramite criteri soggettivi, mentre secondo altri, tramite criteri oggettivi.

Secondo i primi, in particolare, occorre accertare la sussistenza di un'effettiva intenzione dell'autore della violazione di indirizzare il materiale verso il pubblico di un determinato Stato: tale intenzione deve emergere tuttavia da elementi concreti della realtà fattuale, quale ad esempio l'uso di una lingua comprensibile al pubblico destinatario¹⁷.

In base alla seconda impostazione, al contrario, il *targeting test* non mira ad accertare l'intenzione soggettiva dell'autore della pubblicazione lesiva, ma a verificare con quale Stato tale pubblicazione si presenta oggettivamente collegata, prendendo in esame una serie di elementi, tra i quali, ad esempio, la struttura e il *design* del sito *web* in questione ovvero il suo dominio di primo livello, la collocazione geografica della maggior parte degli utenti che hanno fatto accesso al sito ovvero ancora l'uso di tecniche di *geo-blocking* che rendano accessibile il sito solo in alcuni Stati¹⁸.

In entrambi i casi il criterio procede ad una localizzazione della fattispecie che mira a garantire un buon equilibrio tra gli interessi delle parti: il foro e la legge applicabile individuati sulla base del *targeting test*, infatti, dovrebbero coincidere con quelli del luogo in cui la vittima ha subito la lesione più significativa dei propri diritti, e dovrebbero essere facilmente prevedibili sia dalla vittima sia dall'autore della lesione.

Il criterio in esame, tuttavia, presenta alcune significative criticità. In generale, si è osservato che il *targeting test* lascia eccessiva discrezionalità al giudice e pertanto i suoi esiti risultano poco prevedibili¹⁹. Inoltre, si è evidenziato che non sempre è possibile individuare uno specifico Stato verso il quale l'autore ha indirizzato il materiale lesivo, ovvero verso il quale quest'ultimo risulti obiettivamente indirizzato²⁰. I fattori di norma impiegati per effettuare il *targeting test* spesso risultano poco indicativi: si pensi, ad esempio, al criterio della lingua in cui è disponibile il sito internet - che risulta oggi di scarso rilievo per determinare l'indirizzamento del contenuto, stante la crescente disponibilità di meccanismi di traduzione automatica nei principali *browser* - ovvero al dominio del sito internet, che risulta del tutto inutile ai

¹⁶ V. Reymond, *Jurisdiction* cit., pag. 211.

¹⁷ Reymond, *Jurisdiction* cit., pagg. 215-216; Lutzi, *Private International Law* cit., pag. 145; Marton, *op. cit.*, pagg. 213-214; Hess, *The Brussels I Regulation: Recent Case-law of the Court of Justice and the Commission's Proposed Recast*, in *Common Market Law Review*, 2012, pagg. 1075-1112, spec. pag. 1089. Si noti che tale interpretazione soggettiva del *targeting test* era stata seguita dalla Corte di giustizia nella sentenza *Pammer* cit., con riferimento alla disposizione di cui all'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001/CE (v. *supra*, parte prima, capitolo V, par. 3).

¹⁸ Smith, *Here, There or Everywhere? Cross-border Liability on the Internet*, in *Computer and Telecommunications Law Review*, 2007, pagg. 41 e ss., spec. pag. 42; Reymond, *Jurisdiction* cit., pagg. 216-217; Lutzi, *Private International Law* cit., pag. 146; Marton, *op. cit.*, pag. 214.

¹⁹ V. Reymond, *Jurisdiction* cit., pagg. 212-213.

²⁰ V. Mills, *The law applicable* cit., pag. 26.

fini dell'indagine in esame quando si presenta geograficamente neutro (.com, .net, .edu) o personalizzato²¹. L'unico elemento dotato di un elevato grado di attendibilità è quello del ricorso da parte dell'autore a tecniche di *geo-blocking* del sito internet (che lo rendano accessibile solo in determinati Stati membri)²². Tuttavia, tali accorgimenti sono utilizzati di norma unicamente da alcuni autori di contenuti *online* (quali le grandi compagnie di *mass media* o le testate giornalistiche multinazionali) e non dalla maggioranza dei *content provider* (quali gli utenti di *social network* o i *blogger*)²³.

Il principale ostacolo al ricorso al *targeting test* nel settore delle violazioni dei diritti della personalità risulta tuttavia l'assenza di un fondamento normativo che legittimi il suo impiego sia per determinare la giurisdizione, sia per determinare la legge applicabile.

La Corte di giustizia, infatti, nella sentenza *Gtflix Tv* ha affermato che sono competenti a conoscere dell'azione di risarcimento del danno da diffamazione *online* (oltre al giudice dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto che ha emesso i contenuti diffamatori, e al giudice dello Stato membro del centro degli interessi della vittima) i giudici degli Stati membri in cui il sito internet dal contenuto lesivo è accessibile, senza che possa in alcun modo rilevare la circostanza secondo cui il sito sia stato indirizzato verso tali Stati²⁴. Secondo la Corte, infatti, il criterio dell'indirizzamento non può essere impiegato in mancanza di una sua esplicita previsione nella norma sul foro dell'illecito, al pari di quanto disposto dall'art. 17, par. 1, lett. c), del regolamento Bruxelles I-bis, che, ai fini della determinazione del giudice competente in materia di contratti con consumatore, attribuisce rilevanza all'indirizzamento delle attività del professionista verso un determinato Stato membro²⁵.

²¹ V. Reymond, *Jurisdiction* cit., pag. 226.

²² V. King, *Personal Jurisdiction, Internet commerce, and privacy: the pervasive legal consequences of modern geolocation technologies*, in *Albany Law Journal of Science & Technology*, 2011, pagg. 61 e ss., spec. pagg. 71 e ss.

²³ V. Luzzi, *Private International Law* cit., pag. 147.

²⁴ Sent. *Gtflix Tv* cit., par. 41. V. *supra*, parte prima, capitolo I, par. 7.

²⁵ Sent. *Gtflix Tv* cit., par. 42. Si noti che la Corte aveva già preso posizione in questo senso nella sentenza *Pinckney* (v. sent. *Pinckney* cit., par. 42) e nella sentenza *Hejduk* (v. sent. *Hejduk* cit., parr. 32-33), entrambe relative a casi di violazioni del diritto d'autore perpetrate *online*. Per contro, in altre pronunce la Corte aveva lasciato aperta la possibilità di un ricorso al *targeting test* ai fini della determinazione della giurisdizione in materia di violazione dei diritti della personalità. In particolare, nella sentenza *Iljsan* cit., la Corte aveva affermato che, in caso di violazione a mezzo internet dei diritti della personalità di una persona giuridica, il foro del centro degli interessi della vittima coincide con il giudice del luogo in cui la persona giuridica ha la sede statutaria ovvero con quello del diverso luogo in cui l'ente ha subito il maggiore danno alla propria reputazione commerciale, poiché in detto luogo l'ente svolge la maggior parte della propria attività e poiché il contenuto diffamatorio pubblicato *online* era essenzialmente indirizzato verso tale luogo, anche tenuto conto della lingua in cui era pubblicato (v. sent. *Iljsan* cit., par. 42). Tuttavia, la netta presa di posizione presa dalla Corte nella sentenza *Gtflix Tv* cit. sembra non lasciare più spazio al ricorso al criterio in esame nella determinazione della giurisdizione in materia di violazione dei diritti della personalità. In questo senso si è orientata anche la Cassazione italiana, in una pronuncia emessa pochi giorni prima della sentenza *Gtflix tv*, relativa ad un regolamento preventivo di giurisdizione avente ad oggetto un'azione di risarcimento del danno subito da una società italiana in seguito alla pubblicazione *online*, da parte di un ente pubblico svedese, di informazioni lesive della propria reputazione commerciale (Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2021, ordinanza n. 40548). La Cassazione ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis, in ragione del fatto che il contenuto lesivo pubblicato *online* era accessibile in Italia, precisando l'assoluta irrilevanza della lingua in cui tale contenuto fosse disponibile.

Le stesse considerazioni possono essere fatte con riferimento alla legge applicabile, nel senso che il *targeting test* non può essere impiegato in assenza di una sua esplicita previsione nelle norme di conflitto nazionali²⁶.

1.2. *Segue: il principio di prossimità*

Alcune soluzioni di conflitto attualmente vigenti nel contesto europeo per il settore delle violazioni dei diritti della personalità risultano ispirate al principio di prossimità.

Ad esempio, alcune norme di conflitto nazionali relative alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali - applicabili anche agli illeciti in esame, in mancanza di norme di conflitto speciali - contengono clausole basate su tale principio. In particolare, l'art. 41 dell'*EGBGB* prevede l'applicazione della legge dello Stato con cui l'illecito presenta il collegamento più stretto, in deroga alla legge designata dal precedente art. 40 (quella del Paese in cui è stata realizzata la condotta dannosa, ovvero quella del Paese in cui si è verificata la violazione, se scelta della vittima). Allo stesso modo, l'art. 48 della *Gesetz über das internationale Privatrecht (IPRG)* stabilisce l'applicazione della legge del Paese in cui è stato compiuto il comportamento che ha causato il danno, solo in assenza di una *electio legis* ad opera delle parti e in mancanza di un collegamento più stretto con la legge di un altro Paese²⁷.

Al medesimo principio era ispirata anche la norma di conflitto oggetto della proposta di modifica del regolamento Roma II di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012, che, come noto, non è stata approvata²⁸. Essa, infatti, prevedeva per le obbligazioni extracontrattuali derivanti dalla violazione della vita privata e dei diritti della personalità l'applicazione della legge del paese in cui si verificano “gli elementi più significativi della perdita o del danno” e stabiliva che – per gli illeciti commessi a mezzo stampa o via internet - tale legge fosse in via presuntiva quella dello Stato in cui la pubblicazione fosse principalmente destinata, ovvero quella dello Stato in cui fosse esercitato il controllo editoriale²⁹.

Quanto alla giurisdizione, una parziale applicazione del principio di prossimità si può ravvisare nella soluzione adottata dalla Corte di giustizia nella sentenza *eDate* e confermata nelle pronunce successive³⁰, che individua tra i fori competenti nelle

²⁶ Si potrebbe sostenere, tuttavia, che il *targeting test* possa essere utilizzato allorché la norma di conflitto contenga una clausola di prevedibilità in favore dell'autore della violazione. Si pensi ad esempio all'art. 99, par. 2, del codice di diritto internazionale privato belga che prevede che alle obbligazioni nascenti dalla diffamazione o dalla violazione della vita privata trova applicazione, a scelta della vittima, la legge del Paese nel cui territorio è stato posto in essere l'atto illecito ovvero quella dello Stato in cui si è verificato o rischia di verificarsi il danno, salvo che l'autore dell'illecito non dimostri che non avrebbe potuto prevedere che il danno si sarebbe verificato in quello Stato (v. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 3.2). Per offrire tale prova l'autore della diffamazione *online* potrebbe essere chiamato a dimostrare che non aveva indirizzato il sito internet dal contenuto diffamatorio verso lo Stato membro in cui la vittima asserisce di aver subito il danno.

²⁷ V. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 3.1.

²⁸ V. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 2.

²⁹ Si noti che tale norma di conflitto presentava una commistione tra il principio di prossimità e il *targeting test*, nella misura in cui fissava la presunzione secondo cui negli illeciti diffamatori a mezzo stampa o via internet, il luogo più strettamente collegato all'illecito (quello in cui si collocano gli elementi più significativi del danno) fosse il luogo individuabile tramite il c.d. *targeting test*, vale a dire quello verso cui la pubblicazione era principalmente indirizzata, alla luce della sua lingua, dai dati di vendita e ascolto o della combinazione di tali fattori.

³⁰ V. *supra*, parte prima, capitolo I, parr. 4-7.

cause di diffamazione *online* quello del centro degli interessi della vittima. Infatti, la Corte ha espressamente affermato che la competenza di tale foro è giustificata dalla sua particolare prossimità alla controversia - in quanto strettamente collegato al luogo in cui verosimilmente si sono verificati i danni più significativi alla reputazione della vittima - e dalla sua facile prevedibilità da parte dell'autore della pubblicazione³¹. Anche il criterio del centro di gravità del conflitto proposto dall'Avvocato generale Cruz Villalón nelle sue conclusioni relative al caso *eDate* – e richiamato dall'Avvocato generale Bobek nelle conclusioni del caso *Mittelbayerischer Verlag* – si ispirava al principio di prossimità. In base a tale soluzione, infatti, il luogo in cui si trova il centro degli interessi della vittima coincide con quello in cui si è “manifestata con maggiore intensità” la lesione della reputazione del soggetto interessato, e in cui le notizie diffamatorie hanno suscitato maggiore interesse nel pubblico³².

Quanto alla dottrina, è possibile osservare che molti autori si sono espressi a favore della formulazione di norme di conflitto nella materia in esame ispirate al principio di prossimità³³. In particolare, alcuni hanno osservato che l'applicazione di tale principio nella materia delle violazioni dei diritti della personalità conduce alla designazione della legge personale della vittima e all'attribuzione della competenza al giudice del luogo in cui si concentrano i suoi interessi principali³⁴. Tale luogo, infatti, coincide con il “*milieu social*” della vittima e risulta strettamente connesso con la fattispecie³⁵. Inoltre, esso è facilmente conoscibile da entrambe le parti, con conseguente agevole prevedibilità del foro competente e della legge applicabile e notevole riduzione dei costi correlati alla difesa in giudizio³⁶.

Per contro, altra parte della dottrina si è espressa in senso contrario alla soluzione in esame in quanto eccessivamente sbilanciata a favore della persona offesa³⁷. Secondo questa dottrina, infatti, le soluzioni di conflitto ispirate al principio di prossimità nella materia in esame si allontanano dal metodo della localizzazione, poiché nascondono una finalità materiale, di protezione della vittima³⁸.

2. L'applicazione del metodo delle norme materiali di conflitto

Le norme di conflitto in materia di violazione dei diritti della personalità ispirate al metodo materiale possono essere formulate in vario modo.

Un primo approccio consiste nell'opzione a favore di un criterio di tipo personale, che consenta di richiamare una legge o di affermare la competenza di un

³¹ Cfr. sent. *Ilsjan* cit., parr. 33-35.

³² Conclusioni *eDate* cit., parr. 58-61 e conclusioni *Mittelbayerischer Verlag* cit., parr. 64-65.

³³ Si vedano: Hartley, ‘*Libel Tourism*’ cit., pag. 35; Kuipers, *Towards a European Approach* cit., pagg. 1701 e ss.; Morris, *The proper law of Tort*, in *Harvard Law Review*, 1950-1951, pagg. 881-895.; Feraci, *La legge* cit., pag. 1059.

³⁴ V. Bourel, *Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 2014, 1989, pagg. 338 e ss.; Feraci, *La legge* cit., pag. 1065; El Hage, *op. cit.*, pagg. 342-343.

³⁵ Bourel, *Du rattachement* cit., pag. 339. L'a., in particolare, ha proposto di procedere ad una localizzazione non puramente materiale dell'illecito, incentrata sull'individuazione del luogo in cui l'illecito è stato commesso, bensì ad una localizzazione tramite la ricerca del luogo in cui i diritti della vittima sono stati lesi.

³⁶ Carrascosa González, *The Internet* cit., pag. 465.

³⁷ El Hage, *op. cit.*, pagg. 343 e 356 e ss.

³⁸ *Ibidem*.

giudice particolarmente prossimi al soggetto che si intende favorire. In particolare, se si intende privilegiare la posizione dell'autore della pubblicazione e dunque gli interessi di cui è portatore (la libertà di espressione e di stampa), è possibile optare per il ricorso al criterio della residenza, del domicilio, del centro degli interessi o della sede dell'autore della pubblicazione. Se al contrario, si intende perseguire una finalità protettiva della vittima, si può procedere a formulare una norma di conflitto fondata sui medesimi criteri, riferiti però alla vittima stessa.

Un secondo approccio può essere quello di formulare una norma basata su criteri alternativi tra loro, accordando la facoltà di scelta della legge o del giudice alla parte che si intende tutelare.

Analizzando le soluzioni attualmente vigenti è possibile osservare che nessuna di esse è ispirata ad una finalità protettiva dell'autore della pubblicazione lesiva dei diritti della personalità, né sotto il profilo della legge applicabile né sotto quello della giurisdizione³⁹. Unica eccezione è rappresentata dalla disciplina vigente nel settore della responsabilità dei prestatori dei servizi *online*. Si può affermare, infatti, che in tale settore la soluzione ai conflitti di legge garantita dalla direttiva sull'*e-commerce* – in virtù della previsione del principio del paese d'origine sancito nel suo art. 3 – sia in un certo senso posta a tutela dall'autore della pubblicazione lesiva⁴⁰. Tale principio, infatti, come noto, incide sulla legge applicabile alla responsabilità del prestatore per le violazioni dei diritti della personalità perpetrate in occasione della fornitura del servizio, imponendo ai vari Stati membri di applicare la legge del Paese di stabilimento del prestatore se la legge designata dalle norme di conflitto nazionali risultasse meno favorevole per quest'ultimo.

Al di fuori dell'ambito d'applicazione della direttiva, tuttavia, le soluzioni di conflitto attualmente vigenti, come già osservato, non solo non sono orientate alla tutela dell'autore della pubblicazione, ma si presentano obiettivamente sfavorevoli per la stessa, specie nei casi di diffamazione *online*⁴¹.

Quanto alla legge applicabile, vi sono alcune norme di conflitto che – tramite una combinazione del metodo tradizionale con quello materiale – favoriscono apertamente la vittima⁴². È il caso, ad esempio, della norma di conflitto italiana ovvero di quella tedesca, che lasciano alla parte lesa la possibilità di scegliere se alla fattispecie debba essere applicata la legge del luogo in cui si è verificato l'evento generatore del danno ovvero la legge del luogo in cui si è concretizzato il danno⁴³. Altre norme di conflitto, come quella belga o quella rumena, invece, pur consentendo alla vittima la facoltà di scelta della legge applicabile, contengono una clausola di

³⁹ Una norma di conflitto apertamente ispirata a tale obiettivo, invece, era stata proposta durante i lavori preparatori del Regolamento Roma II, su sollecitazione dei rappresentanti dei *mass media*, ed era basata sul criterio di collegamento del paese di stabilimento dell'autore della pubblicazione. Tale proposta, come noto, non venne mai presa seriamente in considerazione (v. *supra*, parte prima, capitolo 2, par. 1.3).

⁴⁰ V. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 4.

⁴¹ V. *supra*, parte prima, capitolo III.

⁴² Nell'ambito dei lavori preparatori del regolamento Roma II la proposta originaria della Commissione del 3 maggio 2002 prevedeva una norma di conflitto apertamente ispirata ad una esigenza di tutela della vittima, nella misura in cui prevedeva l'applicazione della legge del paese in cui la vittima stessa risiedeva al momento dell'illecito (v. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 1.1).

⁴³ V. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 3.1.

prevedibilità della legge applicabile da parte dell'autore della pubblicazione, garantendo un maggior equilibrio degli interessi coinvolti⁴⁴.

Quanto alla giurisdizione, invece, sebbene le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia con riferimento al foro dell'illecito siano particolarmente favorevoli alla vittima⁴⁵, non si può affermare che le stesse siano apertamente ispirate all'obiettivo di tutelare la stessa, e dunque che siano riconducibili al metodo materiale⁴⁶. La Corte di giustizia, infatti, ha più volte ribadito che la norma sul foro speciale dell'illecito di cui all'attuale art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis non persegue la finalità di tutela della vittima, ma configura una eccezione al principio *actor sequitur forum rei* basata sul principio di buona amministrazione della giustizia e di prevedibilità del foro competente⁴⁷.

Nonostante l'ostacolo rappresentato dall'obiettivo perseguito dalla norma sul foro dell'illecito, parte della dottrina si è mostrata favorevole a soluzioni di conflitto in materia di violazioni dei diritti della personalità apertamente improntate ad un obiettivo di tutela della vittima⁴⁸. All'interno di questa dottrina, in particolare, alcuni autori si sono espressi a favore dell'impiego del criterio del domicilio o del centro degli interessi della vittima tanto per stabilire la legge applicabile quanto per stabilire la giurisdizione⁴⁹. Altri autori, invece, hanno osservato che la legge del luogo del domicilio, della residenza o del centro degli interessi della vittima non rappresenta necessariamente la legge più favorevole dal punto di vista sostanziale per la vittima stessa, e pertanto sarebbe più opportuno formulare una norma di conflitto che attribuisca alla persona offesa la possibilità di scelta della legge applicabile tra alcune opzioni (che comprendano anche la legge del suo domicilio, residenza o centro di interessi)⁵⁰.

Non si riscontrano, invece, in dottrina delle posizioni favorevoli a soluzioni di conflitto ispirate ad una esigenza di tutela dell'autore della pubblicazione, nel senso di

⁴⁴ V. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 3.2.

⁴⁵ V. *supra*, parte prima, capitolo I, parr. 3-7 e capitolo III.

⁴⁶ Discorso a parte va fatto, invece, per i titoli di giurisdizione previsti dal regolamento UE n. 679/2016 per le azioni intentate dal titolare dei dati nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, che sono apertamente formulati in modo da tutelare il titolare dei dati. L'art. 79, par. 2 del GDPR, infatti, accorda al titolare dei dati la scelta se intentare l'azione davanti al giudice dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento del titolare o del responsabile dei dati, ovvero davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro della propria residenza abituale (v. *supra*, parte prima, capitolo V, par. 4.1).

⁴⁷ Sent. *Ilsjan* cit., par. 38; sent. *Folien Fischer* cit., par. 46.

⁴⁸ V. Putman, *La protection internationale des droits de la personnalité sur le web*, in *Le droit international du web, actes du colloque organisé par G. Lardeux et D. Martel à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence, le 24 juin 2011*, in *Revue Lamy droit de l'immatériel*, 2012, pagg. 94-98; El Hage, *op. cit.*, pagg. 356 e ss.

⁴⁹ El Hage, *op. cit.*, pagg. 362 e 363; Bureau, Muir Watt, *op. cit.*, vol. 1, pag. 177.

⁵⁰ El Hage, *op. cit.*, pag. 364. Si veda altresì quanto affermato da Lagarde con riferimento alla formulazione della norma di conflitto in materia di consumatori all'interno del regolamento Roma I (v. Lagarde, *Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)*, in *Revue critique de droit international privé*, 2006, pagg. 331-359). L'autore, infatti, aveva sottolineato che la soluzione migliore per tutelare il consumatore non fosse quella di prevedere un'applicazione sistematica della legge del luogo in cui egli ha la residenza abituale, bensì quella di lasciare allo stesso un margine di scelta della legge applicabile, in modo da consentire una comparazione tra varie leggi e la successiva scelta di quella a lui più favorevole. La legge del luogo della residenza abituale del consumatore avrebbe al più dovuto fissare lo standard inderogabile di tutela del consumatore. Tale soluzione è stata seguita nel testo del regolamento (v. regolamento Roma I, art. 6, par. 2).

prevedere l'applicazione di una legge prossima allo stesso, ovvero la competenza (esclusiva) del giudice del luogo in cui lo stesso risiede o è stabilito⁵¹.

Tale univocità della dottrina, tuttavia, sembra frutto di una non completa analisi della varietà delle fattispecie di violazioni dei diritti della personalità a carattere transnazionale. In particolare, la dottrina sembra tener conto unicamente delle fattispecie nelle quali tra danneggiante e danneggiato ci sia un rapporto di forza, principalmente economica, sbilanciato a favore del primo, come nel caso in cui la lesione dei diritti della personalità sia effettuata da una persona giuridica, economicamente forte (quale, ad esempio, una compagnia multinazionale di *mass media*), ai danni di una persona fisica. Tuttavia, è ben possibile che la lesione dei diritti della personalità sia effettuata da una persona fisica, come ad esempio l'utente di un *blog*, ai danni di una società quotata in borsa, nota in tutto il mondo⁵². Tali casi mettono sicuramente in discussione l'opportunità di formulare soluzioni di conflitto che favoriscano la vittima, designando legge e giudice competente particolarmente prossimi alla stessa e dalla medesima facilmente prevedibili, per ridurre i costi correlati alla tutela giudiziale.

L'applicazione del metodo materiale alle soluzioni di conflitto in materia di violazioni dei diritti della personalità, quindi, risulta poco appropriata in ragione del fatto che nelle fattispecie in questione non sussiste sempre lo stesso rapporto di forza tra danneggiante e danneggiato, a differenza, di altre fattispecie, quali ad esempio quelle relative ai danni da prodotto difettoso⁵³.

Inoltre, l'opzione a favore del metodo in esame risulta poco appropriata in considerazione del fatto che le controversie in materia di violazione dei diritti della personalità vedono contrapposti soggetti titolari di diritti fondamentali di pari rango, vale a dire il diritto alla reputazione, all'onore e alla *privacy*, da un lato, e il diritto alla libertà di espressione e di stampa, dall'altro⁵⁴. L'adozione di soluzioni di conflitto che favoriscano soltanto una delle parti finirebbe per alterare il delicato bilanciamento tra i due diritti, che deve essere operato dall'autorità giudiziaria avendo riguardo alle peculiarità dei casi concreti⁵⁵.

⁵¹ Una proposta in tal senso è stata presentata nel contesto del simposio *online* "Roma II e diffamazione", dall'*European Publishers Council*, tramite il suo direttore esecutivo, Angela Mills Wade (v. Mills Wade, *EPC on The Link between Brussels I and Rome II in Cases Affecting the Media*, 25 luglio 2010, consultabile all'indirizzo conflictoflaws.net/2010/epc-on-the-link-between-brussels-i-and-rome-ii-in-cases-affecting-the-media/). In particolare, l'EPC aveva proposto di introdurre nel regolamento Roma II una norma di conflitto basata sul criterio di collegamento del Paese in cui sono prese le decisioni editoriali. In alternativa, era stata proposta una modifica al regolamento Bruxelles I in modo da escludere dal suo ambito d'applicazione gli illeciti commessi dai *media*, così da assoggettare questi ultimi alla disposizione sul foro generale del domicilio del convenuto.

⁵² Si veda in questo senso quanto osservato dall'Avvocato generale Bobek nelle sue conclusioni nella causa *Ilsjan* (conclusioni *Ilsjan* cit., par. 67).

⁵³ Non a caso per tali fattispecie il regolamento Roma II prevede una norma di conflitto apertamente ispirata alla tutela della vittima, prevedendo una serie di criteri di collegamento in concorso sussidiario tra loro, tra i quali figura al primo posto quello della legge del paese in cui il soggetto danneggiato risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno (a condizione che il prodotto sia stato commercializzato in tale paese).

⁵⁴ V. *supra*, parte prima, capitolo III, par. 6.

⁵⁵ Kuipers, *Towards a European Approach* cit., pag. 1698. Sul punto si veda la giurisprudenza della Corte EDU citata *supra*, parte prima, capitolo III, par. 6, nota 102.

3. L'applicazione del *jurisdictional approach*

Nessuna delle norme di conflitto attualmente vigenti nel contesto europeo in materia di violazione dei diritti della personalità prevede l'applicazione in via esclusiva della *lex fori*. Una soluzione parzialmente ispirata al *jurisdictional approach* si ha nei Paesi di *common law* (Regno Unito, Malta e Cipro), nei quali vige la *double actionability rule*, che prevede un'applicazione congiunta della *lex loci damni* e della *lex fori*⁵⁶.

L'opzione a favore di una norma di conflitto basata esclusivamente sul metodo dell'applicazione generalizzata della *lex fori* non è mai stata presa in considerazione neppure durante i lavori preparatori del regolamento Roma II. L'unica proposta che contemplasse tale criterio era quella formulata (in via definitiva) dalla Commissione, nella quale tuttavia si prevedeva l'applicazione della *lex loci damni* e solo in caso di contrarietà di quest'ultima con i principi fondamentali del foro in materia di libertà di informazione e di stampa, l'applicazione della *lex fori*⁵⁷.

Il metodo in esame invece assume un ruolo centrale nell'ambito della risoluzione dell'*Institut de Droit International* del 31 agosto 2019⁵⁸. Nella risoluzione, infatti, la norma di conflitto che regola la legge applicabile in mancanza di una *optio legis* ad opera delle parti⁵⁹ prevede come criterio di collegamento principale quello della *lex fori*⁶⁰. In particolare, quando il giudice è munito di giurisdizione in forza del titolo del luogo della condotta illecita, ai sensi dell'art. 5 par. 1(a) della risoluzione, il criterio della *lex fori* si applica in via esclusiva, senza eccezioni. Quando, invece, il giudice viene adito sulla base degli altri titoli di giurisdizione, il criterio della *lex fori* viene derogato in favore dei criteri del luogo con il quale l'illecito si presenta più strettamente collegato, del luogo della condotta illecita o del luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi più estesi⁶¹.

La soluzione a favore dell'applicazione del metodo del *jurisdictional approach* nel settore in esame ha trovato anche il sostegno di una buona parte della dottrina⁶².

⁵⁶ V. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 3.3.

⁵⁷ V. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 1.1.

⁵⁸ V. *supra*, par. 1 e parte prima, capitolo IV, par. 3.2.

⁵⁹ L'art. 8 della risoluzione prevede che le parti, dopo la verifica dell'evento dannoso, possono scegliere la legge applicabile alla controversia. Il par. 2 della norma prevede che l'accordo di *optio legis* può essere eseguito solo se: a) è stato liberamente negoziato, se riveste forma scritta e prevede espressamente che si applica anche alle obbligazioni non contrattuali; b) le parti erano legate da un rapporto commerciale o professionale e l'accordo era stato concluso nell'ambito di tale attività; c) l'applicazione della legge scelta non è manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato del foro o dello Stato la cui legge è applicabile ai sensi dell'art. 7 della risoluzione.

⁶⁰ V. art. 7 risoluzione *Institut de droit* cit.

⁶¹ Ad esempio, la previsione di cui all'art. 7, par. 3 consente alla vittima che abbia instaurato l'azione davanti al giudice del luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi più significativi di scegliere l'applicazione della legge del luogo della condotta al posto della *lex fori*. Più favorevole all'autore dell'illecito è invece la norma di conflitto di cui all'art. 7, par. 4. Essa, infatti, prevede che quando l'azione è instaurata davanti al giudice del paese d'origine della vittima, il presunto responsabile può chiedere l'applicazione della legge di un paese diverso (da quello del foro), provando che in tale paese si sono verificati gli effetti dannosi più significativi dell'illecito.

⁶² Wagner, *Ehrenschtz und Pressefreiheit im europaischen zivilverfahrens-und Internationalen Privatrecht*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht/The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 1998, pagg. 243-285; Heiderhoff, *Privacy and Personality Rights in the Rome II Regime-Yes, Lex Fori, Please!*, in *conflictoflaws.net*, 20 luglio 2010, consultabile all'indirizzo conflictoflaws.net/2010/heiderhoff-privacy-and-personality

Tale dottrina, in particolare, ha osservato che il principale vantaggio correlato a tale metodo consiste nel fatto che evita l'applicazione da parte del giudice di una legge straniera in un settore nel quale sussistono profonde differenze dal punto di vista della disciplina sostanziale e del bilanciamento tra i valori coinvolti⁶³. Del resto, nelle controversie in questione spesso l'applicazione della legge straniera potrebbe trovare ostacolo nella clausola d'ordine pubblico, nel caso in cui tale legge risulti contraria ai principi fondamentali vigenti nello Stato del foro sulla libertà di espressione ovvero sul diritto alla *privacy* o all'onore. Inoltre, è possibile osservare che l'applicazione generalizzata della *lex fori* rappresenta una soluzione di conflitto univoca e facilmente prevedibile, che eviterebbe le difficoltà correlate all'impiego del criterio della localizzazione agli illeciti diffamatori, specialmente a quelli commessi a mezzo internet.

Per contro, è possibile osservare che una simile soluzione, se da una parte, risulta particolarmente appropriata nel contesto della menzionata risoluzione dell'*Institut de Droit International*, nella quale le regole sulla giurisdizione sono governate dal principio olistico, dall'altra, risulta particolarmente inadeguata se applicata in combinazione con le regole elaborate dalla Corte di giustizia per determinare la giurisdizione sulle controversie in materia di violazione dei diritti della personalità. Tali regole, infatti, prevedono una elevata moltiplicazione dei fori competenti: con particolare riferimento agli illeciti diffamatori a mezzo internet, il criterio della accessibilità del sito *web* dal contenuto diffamatorio consente potenzialmente l'affermazione della competenza dei giudici di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In tale contesto, il ricorso al criterio della *lex fori* agevolerebbe fortemente il fenomeno del *libel tourism*, perché consentirebbe all'attore di individuare facilmente il foro dello Stato in cui vige la legge a lui più favorevole⁶⁴.

L'applicazione del *jurisdictional approach* nel settore in esame, se non accompagnata dall'adozione di una soluzione in punto di giurisdizione ispirata al principio olistico, risulterebbe quindi fortemente inadeguato e non garantirebbe un corretto bilanciamento dei valori coinvolti nelle controversie in questione, poiché avvantaggerebbe eccessivamente gli interessi di cui è portatrice la parte attrice⁶⁵.

rights-in-the-rome-ii-regime-yes-lex-fori-please; De Miguel Asensio, *La Resolución* cit., pag. 211; Cedeño Hernán, *La tutela transfronteriza* cit., pag. 131.

⁶³ Sul punto si veda diffusamente Whitman, *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty*, in *Yale Law Journal*, 2004, pagg. 1151-1222.

⁶⁴ V. *supra*, parte prima, capitolo III, par. 5. In senso critico rispetto alla soluzione in esame si veda anche Kuipers, *Towards an European Approach* cit., pagg. 1699-1700.

⁶⁵ Nella stragrande maggioranza dei casi in esame l'attore è la vittima della diffamazione. Avendo riguardo a tali casi, si può affermare che una soluzione ispirata al *jurisdictional approach* avvantaggerebbe eccessivamente la vittima e dunque si presenterebbe sbilanciata a favore della tutela degli interessi di cui la stessa è portatrice (vale a dire il diritto alla *privacy* o all'onore). Tuttavia, potrebbe accadere che l'editore della pubblicazione, temendo di essere convenuto in una azione diffamatoria, assuma l'iniziativa giudiziaria chiedendo l'accertamento negativo dell'illecito. In tale caso la prospettiva risulterebbe invertita e la norma di conflitto basata sulla *lex fori*, in combinazione con i titoli di giurisdizione elaborati dalla Corte, finirebbe per avvantaggiare l'autore della pubblicazione, che potrebbe scegliere di convenire la potenziale vittima davanti ad un foro la cui legge offra una particolare tutela alla libertà di espressione e di stampa.

4. L'applicazione dei metodi del riferimento all'ordinamento giuridico competente e del riconoscimento delle situazioni giuridiche

L'applicazione del metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente nel settore in esame trova ostacolo innanzitutto nella struttura e nelle caratteristiche del regolamento Bruxelles I-bis. Esso, infatti, configura un sistema chiuso, nel quale vengono fissati titoli di giurisdizione e regole sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze straniere valide solo per gli Stati membri. Pertanto, le uniche sentenze che circolano ai sensi del regolamento sono quelle emanate dalle autorità di uno degli Stati dell'Unione europea, mentre le sentenze emanate dai giudici degli Stati terzi non possono circolare, ai sensi del regolamento, tra gli Stati membri, neppure se sono state riconosciute in uno di essi⁶⁶. Dunque, il regolamento risulta basato sul metodo di coordinamento tradizionale, nella misura in cui opera una bilaterizzazione dei criteri di giurisdizione⁶⁷, considerando quale Stato di origine di una sentenza straniera – che può circolare ai sensi del regolamento stesso – solo quello in cui la sentenza è stata emanata sulla base di uno dei criteri di competenza internazionale fissati dal regolamento stesso⁶⁸.

Secondo una certa impostazione, una applicazione del metodo del riferimento all'ordinamento competente nel settore in esame si può ravvisare, invece, nella previsione contenuta nella direttiva sull'*e-commerce*, che assoggetta la prestazione dei servizi della società dell'informazione al principio del Paese d'origine⁶⁹.

Secondo tale l'impostazione, il principio del Paese d'origine impone un coordinamento tra gli ordinamenti degli Stati membri basato sul metodo del riferimento all'ordinamento competente: il richiamo allo Stato d'origine del prestatore del servizio non implica semplicemente l'applicazione della legge di tale Stato, ma impone alle autorità dello Stato di destinazione di accertare, in relazione al servizio in questione, l'esistenza nell'ordinamento dello Stato d'origine di una situazione giuridica valida ed efficace, quale che sia la sua fonte (sia che si tratti di una situazione creata in tale Stato alla luce della propria legge interna sia che si tratti di una situazione creata in uno Stato terzo ma riconosciuta nello Stato d'origine)⁷⁰.

In base a tale ricostruzione, quindi, nello specifico contesto della direttiva sull'*e-commerce*, il principio sancito dall'art. 3 della stessa imporrebbe l'assoggettamento della disciplina della prestazione dei servizi della società dell'informazione a carattere transfrontaliero all'ordinamento dello Stato in cui il prestatore è stabilito, richiamandolo in blocco⁷¹. Anche i profili attinenti alla

⁶⁶ Picone, *Diritto internazionale privato* cit., pagg. 497-498.

⁶⁷ V. *supra*, capitolo I, nota 13. Si noti che nel contesto italiano, le controversie concernenti le violazioni dei diritti della personalità non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'art. 65 L. 218/1995, che rappresenta un esempio tipico di norma ispirata al metodo del rinvio all'ordinamento giuridico competente. Tale disposizione, infatti, si applica unicamente al riconoscimento di sentenze straniere (emesse da autorità di Stati terzi) concernenti l'esistenza dei diritti della personalità e non già le conseguenze della loro violazione. Le sentenze che interessano la materia qui in esame rientrano quindi nella previsione di cui all'art. 64 della medesima legge, che è ispirata al metodo classico.

⁶⁸ Picone, *Diritto internazionale privato* cit., pag. 498.

⁶⁹ V. Picone, *Diritto internazionale privato* cit., pag. 494; sulla direttiva citata v. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 4.

⁷⁰ V. Picone, *Diritto internazionale privato* cit., pag. 495.

⁷¹ Salvo nelle ipotesi previste dall'art. 3, par. 4, nelle quali gli Stati membri di destinazione del servizio possono eccezionalmente adottare delle misure che limitano la libertà di circolazione dei prestatori dei servizi.

responsabilità per i danni arrecati dal prestatore durante l'esecuzione dei servizi – inclusi quelli relativi alla responsabilità del prestatore dei servizi di informazione *online* in caso di violazione dei diritti della personalità – risulterebbero assoggettati all'ordinamento competente, vale a dire a quello d'origine del prestatore del servizio⁷².

Tuttavia, una simile ricostruzione appare difficile da sostenere se si tiene conto che la direttiva in questione, per sua esplicita previsione, non contiene norme di diritto internazionale privato e pertanto l'art. 3 della medesima non ha natura di norma di conflitto, come, peraltro, precisato dalla Corte di giustizia nella sentenza *eDate*⁷³. Non sembra dunque che l'art. 3 possa contenere una norma di coordinamento tra ordinamenti in grado di regolare tutti gli aspetti internazionalprivatistici correlati alle prestazioni dei servizi della società dell'informazione. Sembra più ragionevolmente sostenere la tesi secondo cui la norma attribuisce alle disposizioni dello Stato d'origine del prestatore dei servizi carattere di norme imperative, che prevalgono, salvo casi eccezionali, sulla legge altrimenti applicabile dalle autorità dello Stato di destinazione dei servizi, allorché quest'ultima imponga condizioni più stringenti per il prestatore⁷⁴. Tuttavia, per stabilire la legge applicabile, la direttiva rinvia implicitamente ad altri strumenti di diritto internazionale privato, quali i regolamenti Roma I e Roma II ovvero alle norme nazionali di conflitto.

Più in generale, è possibile osservare che l'adozione nel settore in esame di una soluzione ispirata al metodo del riferimento all'ordinamento giuridico competente sembra difficile in assenza di un ripensamento globale dell'impostazione su cui si fondano i regolamenti di diritto internazionale privato dell'Unione europea. Essi, infatti, si basano sulla partizione delle norme di diritto internazionale privato in norme sulla legge applicabile, norme sulla giurisdizione e norme sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, mentre il metodo di riferimento all'ordinamento competente si caratterizza per il superamento di tale partizione. Una simile rivoluzione sembra tuttavia, allo stato, difficilmente attuabile⁷⁵.

Allo stesso modo risulta difficilmente applicabile al settore in esame il metodo di riconoscimento delle situazioni giuridiche. Tale metodo, infatti, si applica a situazioni giuridiche oggetto di atti pubblici o privati, e mira a garantire la circolazione tra Stati di tali situazioni (in particolare quelli attinenti allo *status* delle persone), assicurando il loro riconoscimento (pressoché) automatico da parte delle autorità di Stati diversi da quello di origine, senza alcun controllo sulla legge applicata. È evidente quindi l'incompatibilità delle condizioni applicative e degli obiettivi di tale metodo rispetto alle fattispecie in esame, e più in generale rispetto alle fattispecie di illecito civile.

⁷² Ci si riferisce ai profili non disciplinati dal nuovo regolamento sui servizi digitali e dunque regolati dalle normative interne degli Stati membri (v. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 4).

⁷³ Sent. *eDate* cit., par. 63.

⁷⁴ V. *supra*, parte prima, capitolo II, par. 4.

⁷⁵ In senso contrario si veda Picone, *Diritto internazionale privato* cit., pagg. 518-520.

ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Alla luce dell'analisi svolta nel presente lavoro, a parere di chi scrive, il metodo più adeguato da seguire nella regolamentazione degli aspetti internazionalprivatistici (giurisdizione, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere) correlati ai casi di violazione dei diritti della personalità è quello tradizionale della localizzazione della fattispecie.

In primo luogo, l'adozione di soluzioni basate su un diverso metodo di coordinamento tra ordinamenti renderebbe necessaria l'introduzione di una speciale deroga alle norme attualmente vigenti sulla giurisdizione – in particolare a quella sul foro dell'illecito di cui all'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis – e sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere (vale a dire a quelle contenute nel Capo III del medesimo regolamento), basate sul metodo tradizionale. Una simile deroga, tuttavia, sarebbe poco auspicabile, in quanto incompatibile con l'impianto generale del regolamento, caratterizzato dalla predominanza di norme strutturate sul metodo classico, e dalla previsione di eccezionali ipotesi, ispirate (almeno in parte) al metodo materiale, giustificate dall'esigenza di tutela della parte contrattuale debole.

Peraltro, con particolare riferimento alla giurisdizione, l'introduzione di una specifica disposizione relativa alle controversie in esame risulterebbe incoerente con la scelta di fondo operata dal regolamento di prevedere fori speciali applicabili a categorie ampie di controversie (quelle in materia contrattuale, quelle in materia di illeciti, quelle relative all'esercizio di una succursale, etc.). L'inserimento nell'art. 7 n. 2 di un foro speciale dedicato alle sole violazioni dei diritti della personalità rischierebbe, quindi, di snaturare la norma, inaugurando una tendenza ad una estensione eccessiva dell'elenco di competenze previsto dalla stessa.

In secondo luogo, come si è cercato di illustrare nel precedente capitolo, l'applicazione alle fattispecie in esame di metodi diversi da quello tradizionale presenta notevoli criticità: in estrema sintesi, il metodo materiale non garantisce un corretto bilanciamento dei diritti di pari rango di cui sono titolari le parti nelle controversie in questione; il *jurisdictional approach* dà luogo a soluzioni poco soddisfacenti se applicato in combinazione con le regole sulla giurisdizione attualmente vigenti, così come interpretate dalla Corte di giustizia; il metodo del rinvio all'ordinamento competente non risulta compatibile, in generale, con il sistema internazionalprivatistico del diritto dell'Unione europea.

Vero è che si sono espone anche le notevoli criticità derivanti dall'applicazione del metodo tradizionale alla materia in esame. Tuttavia, da una parte, si può replicare che l'abbandono del metodo che ispira le soluzioni attualmente in vigore potrebbe essere giustificato solo se le soluzioni basate su metodi alternativi fossero in grado di dar luogo a risultati maggiormente soddisfacenti, ma si è appena illustrato che ciò non si verifica. Dall'altra, è possibile osservare che le suddette criticità potrebbero essere notevolmente ridimensionate tramite la correzione di alcune soluzioni interpretative operate dalla Corte di giustizia con riferimento alla disposizione sul foro speciale dell'illecito.

Tra i numerosi aspetti critici evidenziati dalla dottrina rispetto a tali soluzioni¹, occorre concentrare l'attenzione su quelli in relazione ai quali la Corte non ha mai adottato una netta presa di posizione.

Mentre, infatti, alcuni principi e criteri applicati dalla Corte nella propria giurisprudenza in materia - seppur ampiamente criticati dalla dottrina - possono dirsi, in un certo senso, consolidati (tanto che risulterebbe difficile un *revirement* rispetto agli stessi), altri criteri invece, pur essendo sempre stati richiamati nelle varie sentenze in materia, non sono stati oggetto di particolari attenzioni da parte della Corte.

Tra i primi, in particolare, rientrano sicuramente il principio ubiquitario e il *mosaic approach*, ai quali la Corte è rimasta fedele dalla sentenza *Shevill* sino alla sentenza *Gtflix Tv*, nonostante le frequenti raccomandazioni degli Avvocati generali e della dottrina di abbandonare gli stessi². Anche il criterio del centro degli interessi della vittima, quale titolo di giurisdizione speciale in materia di violazioni dei diritti della personalità a mezzo internet, rappresenta un criterio consolidato, più volte ribadito e precisato dalla Corte³.

Il criterio, invece, che a parere di chi scrive necessiterebbe maggiormente di chiarimenti e precisazioni da parte della Corte è quello dell'accessibilità del contenuto diffamatorio pubblicato in rete.

Se si osserva la genesi di tale criterio all'interno della giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che lo stesso è il risultato di una imprecisa trasposizione nel settore degli illeciti diffamatori commessi a mezzo internet di uno dei criteri sanciti nella sentenza *Shevill* con riferimento alle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa. La Corte, infatti, in tale pronuncia aveva affermato che, ai sensi dell'art. 5 n. 3 dell'allora vigente Convenzione di Bruxelles del 1968, dovevano ritenersi competenti a conoscere delle controversie in materia di diffamazione a mezzo stampa a carattere transnazionale, i giudici dei luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa e dove la vittima assume di aver subito un danno alla propria reputazione, in quanto giudici del luogo in cui si è concretizzato il danno⁴. A partire dalla sentenza *eDate*, invece, la Corte ha iniziato ad utilizzare il criterio dell'accessibilità del sito internet dal contenuto lesivo come speciale applicazione del criterio della concretizzazione del danno per gli illeciti diffamatori a mezzo internet, senza tuttavia preoccuparsi di circoscrivere la competenza in favore dei soli giudici degli Stati membri in cui la vittima ha subito un danno alla propria reputazione⁵.

Il criterio della mera accessibilità – non accompagnato da ulteriori precisazioni – finisce quindi per discostarsi dal suo stesso fondamento normativo, vale a dire la disposizione sul foro speciale dell'illecito, così come interpretata dalla Corte di giustizia alla luce del principio ubiquitario, secondo cui la competenza spetta – a scelta dell'attore – ai giudici del luogo in cui si è verificato il fatto all'origine del danno e a quelli del luogo in cui si è concretizzato il danno. Infatti, è evidente che la sola

¹ V. *supra*, parte prima, capitolo III.

² Con riferimento alle raccomandazioni degli Avvocati generali, basti ricordare che l'Avvocato generale Bobek nelle sue conclusioni relative al caso *Ilsjan* e in quelle nel caso *Mittelbayerischer Verlag* aveva auspicato un abbandono da parte della Corte del *mosaic approach* (conclusioni *Ilsjan* cit., par. 90 e conclusioni *Mittelbayerischer Verlag* cit., parr. 41 e 42). Soltanto l'Avvocato generale Hogan nelle sue conclusioni relative al caso *Gtflix TV* si era espresso a favore del mantenimento della *Mosaiktheorie* (v. *supra*, parte prima, capitolo I, par. 7; conclusioni *Gtflix TV* cit., parr. 60-63).

³ Si vedano, in particolare, le sentenze *Ilsjan* cit. e *Mittelbayerischer Verlag* cit.

⁴ Sent. *Shevill* cit., par. 29.

⁵ Si vedano le sentenze *eDate* cit., par. 51, *Ilsjan* cit., par. 47 e *Gtflix TV* cit., parr. 41-42.

circostanza che il contenuto diffamatorio caricato *online* sia accessibile in un Paese non può essere sintomatica del fatto che in tale Paese vi sia stata una effettiva lesione dei diritti della personalità della vittima, poiché ben potrebbe accadere che quel contenuto non fosse comprensibile da parte del pubblico di tale Stato, o comunque che nessun utente vi abbia fatto accesso. Inoltre, il criterio della mera accessibilità rappresenta la principale causa della moltiplicazione dei fori competenti sulle controversie in questione: poiché nella stragrande maggioranza dei casi i contenuti pubblicati *online* sono accessibili ovunque, tale criterio finisce per attribuire competenza ai giudici di tutti degli Stati membri dell'Unione europea⁶.

Negli illeciti diffamatori *online*, pertanto, il criterio della concretizzazione del danno non dovrebbe coincidere con il criterio della mera accessibilità del contenuto diffamatorio, ma andrebbe tradotto in un criterio che dia rilievo all'effettività della lesione arrecata ai diritti della vittima⁷. Sarebbe opportuno quindi affermare la competenza dei soli giudici degli Stati membri in cui il contenuto diffamatorio è accessibile e in cui la vittima ha subito un danno alla sua reputazione (in aggiunta alla competenza dei giudici degli Stati in cui si trovano rispettivamente la sede del *content provider* e il centro degli interessi della vittima): in tal modo si rispetterebbe maggiormente il tenore letterale dell'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-bis e, allo stesso tempo, si ridurrebbero i fori muniti di giurisdizione nelle controversie in esame.

Se dal punto di vista della giurisdizione le soluzioni attualmente vigenti non necessiterebbero di un intervento legislativo, ma soltanto di alcuni chiarimenti interpretativi da parte della Corte di giustizia, dal punto di vista della legge applicabile, invece, un rimedio all'attuale insoddisfacente quadro normativo - caratterizzato dall'operare delle norme di conflitto nazionali - non potrebbe prescindere da una modifica del regolamento Roma II volta all'introduzione nel suo ambito d'applicazione materiale delle obbligazioni derivanti dalle violazioni della vita privata e dei diritti della personalità.

La soluzione più semplice, a parere di chi scrive, sarebbe quella di eliminare l'esclusione di cui all'art. 1, par. 2, lett. g), del regolamento Roma II, in modo da assoggettare le obbligazioni in esame alla regola generale di cui all'art. 4, basata sul metodo tradizionale. In tal modo alle fattispecie in questione si applicherebbe la legge dello Stato in cui si è verificato il danno, ovvero la legge del paese di residenza abituale comune - al momento del danno - del presunto responsabile e della vittima, se sussistente, ovvero ancora la legge del diverso paese con il quale il fatto illecito presenti collegamenti manifestamente più stretti.

⁶ V. *supra*, parte prima, capitolo III, par. 1.

⁷ Si noti che qui non si sta affermando la necessità di introdurre il c.d. *targeting test* quale criterio integrativo o sostitutivo rispetto a quello dell'accessibilità del sito dal contenuto lesivo. La Corte - da ultimo nella sent. *Gflix TV* cit., par. 41 - ha espressamente escluso l'ammissibilità di un simile criterio nel contesto della determinazione del luogo di concretizzazione dell'illecito diffamatorio a mezzo internet (v. *supra*, parte prima, capitolo I, par. 7 e parte seconda, capitolo II, par. 1.1). Si sta sostenendo, invece, la necessità di attribuire il corretto contenuto al criterio della concretizzazione del danno, che non può sostanzialmente - come sopra argomentato - nella mera verifica della accessibilità del contenuto, ma deve necessariamente consistere anche in una verifica della potenziale effettività della lesione subita dalla vittima. Non si ignora che tale verifica avvenga in una fase del giudizio - quella di determinazione della giurisdizione - che non consente al giudice di entrare nel merito della controversia. Tuttavia, si ritiene che il giudice non possa non tenere conto di elementi che risultino già dagli atti di causa o comunque facilmente accertabili nella fase preliminare del giudizio, quali la lingua in cui il sito *web* era disponibile, o eventuali dati attestanti l'effettivo numero di accessi al sito.

Una simile soluzione, in primo luogo, garantirebbe l'applicazione del medesimo metodo di coordinamento tanto ai profili di giurisdizione, quanto a quelli sulla legge applicabile (e a quelli sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere).

Inoltre, essa agevolerebbe il procedimento legislativo di modifica del regolamento – poiché si dovrebbe intervenire unicamente sulla disposizione relativa al campo d'applicazione e non sarebbe necessario formulare una nuova norma di conflitto – e faciliterebbe altresì l'opera degli interpreti, i quali potrebbero avvalersi dei criteri già enunciati dalla Corte di giustizia con riferimento alla disposizione sul foro dell'illecito (e che verosimilmente verrebbero applicati dalla stessa anche con riferimento all'art. 4 del regolamento Roma II, seppur con i necessari adattamenti).

Con particolare riferimento alla localizzazione del danno sarebbe opportuno distinguere in via interpretativa l'ipotesi in cui la causa abbia ad oggetto i soli danni subiti dalla vittima nello Stato del foro da quella in cui il giudizio verta sui danni globalmente patiti dalla vittima ovvero sulla domanda inibitoria. Nel primo caso, la legge designata dall'art. 4 par. 1 dovrebbe intendersi come quella dello Stato in cui si è verificato il danno oggetto del giudizio. In tali ipotesi, pertanto, andrebbe fatta applicazione della legge dello Stato del foro, a condizione che in tale Stato la pubblicazione lesiva sia o sia stata distribuita o accessibile e la vittima abbia subito un danno ai propri diritti della personalità. Nella seconda ipotesi, da una parte, si potrebbe sostenere che andrebbe operata un'applicazione distributiva delle varie leggi degli Stati in cui si è verificato il danno (e dunque nei quali la pubblicazione lesiva sia/stata distribuita o accessibile e la vittima abbia subito un danno). Dall'altra, invece, operando una trasposizione dei principi sanciti dalla Corte di giustizia sulla giurisdizione in materia di diffamazione *online*, si potrebbe ritenere che il luogo di verifica del danno complessivamente (e globalmente) subito dalla vittima coincida con quello in cui si trova il centro dei suoi interessi e che pertanto vada fatta applicazione unicamente della legge dello Stato in cui tale centro è localizzato⁸. Questa soluzione, a parere di chi scrive, dovrebbe essere senz'altro preferita, in quanto eviterebbe il rischio di ottenere risultati incoerenti sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità per il medesimo illecito, insito nell'applicazione distributiva di una pluralità di leggi⁹. Il medesimo obiettivo, peraltro, potrebbe essere garantito anche tramite l'applicazione - ai sensi del par. 3 - della legge del paese con il quale l'illecito presenta un collegamento manifestamente più stretto: tale legge, infatti, potrebbe essere considerata proprio quella dello Stato in cui si trova il centro degli interessi della vittima¹⁰.

⁸ Tale soluzione, invero, presuppone l'adesione a due distinte opzioni interpretative. La prima è che la Corte nella giurisprudenza sul foro della diffamazione *online* abbia inteso che il centro degli interessi della vittima coincida con il luogo di verifica dei danni globalmente patiti dalla stessa (in questo senso si veda *supra*, parte prima, capitolo I, par. 4). La seconda (invero più difficile da sostenere) è che tale principio – affermato dalla Corte con riferimento alla giurisdizione sui soli illeciti a mezzo internet – possa essere esteso, quanto alla determinazione della legge applicabile, anche agli illeciti a mezzo stampa.

⁹ Si noti che il rischio di soluzioni incoerenti potrebbe essere molto elevato in considerazione delle notevoli divergenze (più volte evidenziate nel presente lavoro) presenti tra le leggi nazionali nella materia in esame, a maggior ragione se si tiene conto che tra le leggi applicabili potrebbero esservi anche leggi di Stati non membri dell'Unione europea, in virtù del carattere universale del regolamento Roma II, sancito dal suo art. 3.

¹⁰ Del resto, parte della dottrina ritiene che nei casi in cui l'illecito sia plurilocalizzato debba trovare applicazione soltanto la disposizione di cui al par. 3 dell'articolo 4 del regolamento Roma II,

La norma di conflitto in esame così interpretata, in definitiva, garantirebbe l'applicazione di una legge facilmente prevedibile ad opera delle parti e sempre collegata agli elementi della fattispecie, in modo da assicurare un corretto equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della vittima e il perseguimento del principio della buona amministrazione della giustizia.

In conclusione, alla luce della soluzione qui proposta, basata sul metodo tradizionale della localizzazione della fattispecie, nelle controversie transnazionali in materia di violazione dei diritti della personalità dovrebbero essere competenti – prendendo in considerazione il solo titolo di giurisdizione di cui all'art. 7 n. 2 del regolamento Bruxelles I-*bis*¹¹ – i giudici dello Stato membro in cui ha sede l'editore della pubblicazione o il soggetto che ha emesso i contenuti *online*, i giudici degli Stati membri in cui il contenuto diffamatorio è o è stato distribuito o accessibile e in cui la vittima ha subito un danno ai suoi diritti della personalità e, rispetto ai soli casi di diffamazione *online*, i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi della vittima¹². La legge applicabile alle fattispecie in esame – in assenza di una *optio legis* ad opera delle parti ai sensi dell'art. 14 del regolamento Roma II – sarebbe quella dello Stato in cui si è verificato il danno (e dunque la legge dello Stato in cui la pubblicazione lesiva è o è stata distribuita o accessibile e in cui la vittima assume di aver subito un danno, se si agisce per il solo danno verificato nello Stato del foro, e, la legge del luogo in cui si trova il centro degli interessi della vittima, se si agisce per il danno globalmente subito o per domandare la tutela inibitoria). Se il presunto responsabile e la vittima, al momento dell'illecito, risiedessero abitualmente nel medesimo Stato andrebbe applicata la legge di tale Stato. In ogni caso si applicherebbe la legge del diverso paese con il quale il fatto illecito presenti collegamenti manifestamente più stretti, la quale andrebbe fatta coincidere con la legge dello Stato in cui si trova il centro degli interessi della vittima.

Dalla combinazione dei titoli di giurisdizione e dei criteri di collegamento proposti si potrebbero prospettare le seguenti soluzioni.

Con riferimento ai soli illeciti *online*, qualora la causa relativa al risarcimento del danno globalmente subito dalla vittima e/o alla tutela inibitoria venisse instaurata presso il foro del centro degli interessi della vittima, il giudice dovrebbe applicare la *lex fori*, in quanto legge del luogo in cui si è verificato il danno. Tale legge, peraltro, coincide con la legge dello Stato con il quale il fatto illecito presenta il collegamento

proprio al fine di evitare l'applicazione distributiva di una pluralità di leggi (v. Mosconi, Campiglio, *op. cit.*, pag. 439). Il ricorso alla clausola del collegamento più stretto risulterebbe fondamentale per garantire l'applicazione di un'unica legge negli illeciti a mezzo stampa, qualora si ritenga che agli stessi non possa essere applicata la legge del centro degli interessi della vittima.

¹¹ Sugli altri titoli di giurisdizione che rilevano nei casi di specie v. *supra*, parte prima, capitolo, III, par. 1, nonché parte prima, capitolo V, par. 4.1 (con riferimento alle violazioni dei diritti correlati alla protezione dei dati personali).

¹² Va ricordato che tali competenze sono concorrenti e, in base al *mosaic approach*, l'attore può scegliere se agire per ottenere il risarcimento del danno integralmente subito (e/o per chiedere la tutela inibitoria) davanti al giudice del luogo in cui si trova il centro degli interessi della vittima o a quello del luogo in cui è stabilito l'editore o il *content provider* ovvero può agire davanti ad uno (o più) dei giudici dei vari Stati membri in cui il contenuto lesivo è distribuito o accessibile e in cui la vittima ha subito il danno, chiedendo (a ciascuno di tali giudici) il risarcimento dei danni subiti nello Stato del foro.

manifestamente più stretto e, nella maggior parte dei casi, con quella dell'eventuale residenza abituale comune delle parti al momento dell'illecito¹³.

Nel caso in cui, invece, la causa risarcitoria per l'integralità del danno, ovvero quella inibitoria, venisse instaurata davanti al giudice del luogo in cui ha sede l'editore o il *content provider*, tale giudice non potrebbe applicare la propria legge nazionale ma dovrebbe fare applicazione della legge (o delle leggi) dello Stato o (degli Stati) di concretizzazione del danno, ovvero della legge dello Stato di residenza abituale comune delle parti al momento del danno ovvero ancora di quella dello Stato con il quale l'illecito presenti collegamenti manifestamente più stretti¹⁴.

Qualora la vittima scegliesse di agire dinanzi ad uno (o più) dei giudici dei vari Stati in cui il contenuto lesivo è stato distribuito o è accessibile e in cui la vittima assume di aver subito un danno, chiedendo il risarcimento del danno patito nel solo Stato del foro, tale giudice (o tali giudici) dovrebbe(ro) applicare la *lex fori*, in quanto legge del luogo in cui il danno oggetto del giudizio si è verificato. Il giudice, tuttavia, potrebbe essere chiamato ad applicare la diversa legge dello Stato in cui entrambe le parti risiedevano abitualmente al momento dell'illecito o quella dello Stato con cui l'illecito presenti il collegamento manifestamente più stretto¹⁵.

In definitiva, le soluzioni proposte consentirebbero, nella maggior parte dei casi, di garantire una coincidenza tra *forum e ius*¹⁶ e allo stesso tempo assicurerebbero un buon bilanciamento degli interessi delle parti. Da un lato, il possibile vantaggio che l'autore della violazione potrebbe ottenere agendo in giudizio per l'accertamento negativo dell'illecito davanti al foro della propria sede risulterebbe controbilanciato dall'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il danno, e non di quella dello Stato in cui l'autore stesso ha agito. Dall'altro lato, il rischio di *libel tourism* correlato alla pluralità di fori tra i quali la vittima potrebbe scegliere (specialmente nei casi di violazioni commesse a mezzo internet) risulterebbe temperato dalla clausola d'eccezione basata sul collegamento più stretto, contenuta nella norma sulla legge applicabile.

¹³ Il luogo in cui si trova il centro degli interessi della vittima coincide, infatti, nella maggior parte dei casi, con il luogo in cui questa risiede abitualmente (v. *supra*, parte prima, capitolo III, par. 3).

¹⁴ Negli illeciti *online*, tale giudice dovrebbe fare applicazione della legge dello Stato in cui si trova il centro degli interessi della vittima. Negli illeciti a mezzo stampa, occorre distinguere due ipotesi: se si opta per la tesi favorevole a considerare, anche per tali illeciti, il centro degli interessi della vittima quale luogo di verifica del danno globalmente patito dalla stessa, il giudice applicherà la legge di tale Stato ai sensi dell'art. 4, par. 1; se si opta per la tesi contraria, il giudice dovrebbe fare applicazione distributiva delle leggi dei vari Stati in cui la pubblicazione è stata distribuita e in cui la vittima ha subito danni, salvo che non applichi la legge del centro degli interessi della vittima in forza della clausola di cui al par. 3.

¹⁵ Quanto all'operare della clausola d'eccezione rispetto a tali ipotesi occorre fare alcune precisazioni. Dal momento che i vari giudici dei c.d. "procedimenti mosaico" traggono la legittimazione della propria competenza dalla loro posizione di particolare vicinanza al danno, sarebbe poco auspicabile che gli stessi fossero chiamati ad applicare la legge di un diverso Stato per pronunciarsi sui danni verificatisi nel proprio territorio nazionale. Occorre allora ritenere che la clausola d'eccezione debba operare solo in quei casi – che i correttivi al criterio dell'accessibilità sopra analizzati dovrebbero, invero, fortemente ridurre – in cui il foro presenti scarsi collegamenti con l'illecito e sia stato scelto per ragioni meramente opportunistiche da parte della vittima.

¹⁶ Per i casi in cui tale coincidenza non sussiste si osservi comunque che qualora la legge straniera richiamata dovesse risultare in contrasto con la *lex fori* sotto il profilo della tutela del diritto alla libertà di espressione ovvero al diritto all'onore e alla reputazione, entrerebbe in gioco la clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 26 del regolamento.

BIBLIOGRAFIA

- Anderson, *Transnational Libel*, in *Virginia Journal of International Law*, 2012, pagg. 70-98.
- Auda, *A proposed solution to the problem of libel tourism*, in *Journal of Private International Law*, 2016, pagg. 106-131.
- Audit, d'Avout, *Droit international privé*, 7^a edizione, Parigi, 2013.
- Barletta, *La tutela effettiva della Privacy nello spazio giudiziario europeo e nel tempo (della "aterritorialità") di internet*, in *Europa e diritto privato*, 2017, pagg. 1179-1214.
- Batiffol, *Le pluralisme des méthodes en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 139, 1973.
- Bellot, *La théorie anglosaxonne des conflits de lois*, in *Recueil des Cours*, vol. 3, 1924.
- Bigos, *Jurisdiction over cross-border wrongs on the internet*, in *International & Comparative Law Quarterly*, 2005, pagg. 585-620.
- Bizer, *International jurisdiction for violations of personality rights on the internet: Bolagsupplysningen*, in *Common Market Law Review*, 2018, pagg. 1941-1957.
- Blom, *Choice of law Methods in the Private International Law of Contracts*, in *Canadian Yearbook of International Law*, 1980, pagg. 161-200.
- Bogdan, *Regulation Brussels Ia and Violations of Personality Rights on the Internet*, in *Nordic Journal of International Law*, 2018, pagg. 212-219.
- Bollée, *L'extension du domaine de la méthode de reconnaissance unilatérale*, in *Revue critique de droit international privé*, 2007, pagg. 307-355.
- Bonifay, *Le principe de reconnaissance mutuelle et le droit international privé. Contribution à l'édification d'un espace de liberté, sécurité et justice*, Marseille, 2017.
- Bourel, *Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 2014, 1989.
- Buchner, *Kläger-und Beklagtenschutz im Recht der internationalen Zuständigkeit: Lösungsansätze für eine zukünftige Gerichtsstands-und Vollstreckungskonvention*, Tubinga, 1998.
- Bureau, Muir Watt, *Droit international privé. Tome 2 Partie spéciale*, 3^a edizione, Parigi, 2014.
- Cafari Panico, *Diritto internazionale privato inglese e "jurisdiction" con particolare riguardo ai rapporti di famiglia*, Padova, 1979.
- Campiglio, *Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2011, pagg. 1029-1064.
- Campiglio, *La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (con particolare riguardo alla violazione della privacy)*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, pagg. 857-866.

- Carrascosa González, *The Internet – Privacy and Rights Relating to Personality*, in *Recueil des Cours*, vol. 378, 2016.
- Carrascosa González, *Distance Torts: The Mines de Potasse Decision Forty Years On*, in *Yearbook of private international law*, 2016/2017, pagg. 19-38.
- Cedeño Hernán, *La tutela transfronteriza de los derechos de la personalidad en la Unión Europea*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2021, 1, pagg. 110-133.
- Chen, *How the Best-laid Plans Go Awry: the (Unsolved) Issues of Applicable Law in the General Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, 2016, pagg. 310-323.
- Corneloup, Muir Watt, *Le for du droit à l'oubli*, in *Revue critique de droit international privé*, 2018, pagg. 290-306.
- Coyle, *The SPEECH Act and the Enforcement of Foreign Libel Judgments in the United States*, in *Yearbook of Private International Law*, 2017-2018, pagg. 245-258.
- Cuniberti, Rueda, *Article 39*, in Magnus e altri (eds.), *Brussels Ibis Regulation – Commentary*, Monaco, 2016, pagg. 836 e ss.
- D'Avout, *Droits fondamentaux et coordination des ordres juridiques en droit privé*, in E. Dubout, S. Touzé (a cura di), *Les droits fondamentaux: charnières entre ordres juridiques et systèmes juridiques*, Paris, 2010, pagg. 159 e ss.
- Davì, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, in *Recueil des Cours*, vol. 352, 2012.
- Davì, *Ancora sulle finalità (e sui diversi modelli) del rinvio nel diritto internazionale privato contemporaneo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, pagg. 1032-1107.
- De Cristofaro, *La Corte di Giustizia tra forum shopping e forum non conveniens nelle azioni risarcitorie da illecito*, in *Giurisprudenza italiana*, 1997, pagg. 5 e ss.
- De Luca, Tucci, *Il caso Google c. Vivi Down e la responsabilità dell'Internet service provider. Una materia che esige chiarezza*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2011, pagg. 1215-1232.
- De Miguel Asensio, *Conflict of laws and the internet*, Regno Unito, 2020.
- De Miguel Asensio, *La Resolución del IDI sobre internet y la vulneración de la privacidad. Tutela transfronteriza de los derechos de la personalidad ¿Hacia la armonización internacional? (A propósito de la Resolución del Institut de Droit International de 2019)*, in *Revista española de derecho internacional*, 2020, pagg. 205-212.
- Dickinson, *The Rome II Regulation: the Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, Oxford, 2008.
- Dickinson, *By Royal Appointment: No Closer to an EU Private International Law Settlement?*, in *conflictoflaws.net* (24 ottobre 2012).
- El Hage, *Le droit international privé à l'épreuve de l'internet*, Parigi, 2022.
- Escamez, *Propositions pour la formation, la reconnaissance et l'efficacité internationale des unions conjugales ou de couple*, in *Revue critique de droit international privé*, 2007, pagg. 357-382.

- Fallon, Meeusen, *Le commerce électronique, la directive 2000/31/CE et le droit international privé*, in *Revue critique de droit international privé*, 2002, pagg. 435-490.
- Feraci, *La legge applicabile alla tutela dei diritti della personalità nella prospettiva comunitaria*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2009, pagg. 1020-1085.
- Feraci, *Diffamazione internazionale a mezzo di Internet: quale foro competente? Alcune considerazioni sulla sentenza eDate*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2012, pagg. 461-469.
- Foyer, *Requiem pour le renvoi?*, in *Travaux du Comité français de droit international privé 1979-1980*, Parigi, 1981, pagg. 105-133.
- Foyer, *Problèmes de conflits de lois en matière de filiation*, in *Recueil des Cours*, vol. 193, 1985.
- Franco, *Article 45*, in Magnus e altri (eds.), *Brussels Ibis Regulation – Commentary*, Monaco, 2016, pagg. 879 e ss.
- Franco, *Public Policy and Overriding Mandatory Rules as Mirrors of the EU System of Thought and Integration: On the ‘Europeanness’ of Exceptions and Oddities*, in Von Hein, Kieninger, Ruth (eds.), *How European is European Private International Law? Sources, Court Practice, Academic Discourse*, Cambridge, 2019, pagg. 305-332.
- Franzina, *L’incidenza dei diritti fondamentali sul diritto internazionale privato: il caso della protezione degli adulti vulnerabili*, in *federalismi.it*, 2013, pagg. 1 e ss.
- Franzina, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation*, in De Franceschi (ed.), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge, Antwerp, Portland, 2016, pagg. 81- 108.
- Franzina, Leandro, *La Convenzione dell’Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento delle sentenze straniere: una prima lettura*, in *Quaderni di SIDIBlog*, 2019, pagg. 215-231.
- Geist, *Is There a There There? Toward Greater Certainty for Internet Jurisdiction*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2001, pagg. 1361-1406.
- Gioia, *Sulla distribuzione della competenza internazionale nelle liti da diffamazione tramite Internet*, in *Rivista di diritto processuale*, 2012, pagg. 1317-1334.
- González Campos, *Diversification, spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de droit international privé. Cours général*, in *Recueil des Cours*, vol. 287, 2000.
- Hartley, *‘Libel Tourism’ and Conflict of Laws*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2010, pagg. 25-38.
- Heiderhoff, *Privacy and Personality Rights in the Rome II Regime-Yes, Lex Fori, Please!*, in *conflictoflaws.net* (20 luglio 2010).
- Hellner, *The Country of Origin Principle in the E-Commerce Directive: A Conflict with Conflict of Laws*, in *European Review of Private Law*, 2004, pagg. 193-213.

- Hess, *The Brussels I Regulation: Recent Case-law of the Court of Justice and the Commission's Proposed Recast*, in *Common Market Law Review*, 2012, pagg. 1075-1112.
- Hess, *The Protection of Privacy in the Case Law of the CJUE*, in Hess, Mariottini (a cura di), *Protecting Privacy in Private International and Procedural Law and by Data Protection*, Baden-Baden, 2015.
- Hess, *Protecting Privacy by Cross-Border Injunction*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2019, pagg. 284-301.
- Jones, *The Defamation Act 2013: a free speech retrospective*, in *Communications Law*, 2019, pagg. 117-131.
- Kaye, *Civil Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments: The Application in England and Wales of the Brussels Convention of 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters Under the Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982*, Abingdon, 1987.
- Kaye, *Law of the European Judgments Convention*, vol. 2, Chichester, 1999.
- Kegel, *The Crisis of Conflict of Laws*, in *Recueil des Cours*, vol. 112, 1964.
- King, *Personal Jurisdiction, Internet commerce, and privacy: the pervasive legal consequences of modern geolocation technologies*, in *Albany Law Journal of Science & Technology*, 2011, pagg. 61 e ss.
- Kinsch, *L'apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in Lagarde, *La reconnaissance des situations en droit international privé*, Pedone, 2013, pagg. 43 e ss.
- Kohler, *Conflict of Law Issues in the 2016 Data Protection Regulation of the European Union*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2016, pagg. 653-675.
- Kokott, Sobotta, *The Distinction Between Privacy and Data Protection in the Jurisprudence of the CJEU and the ECtHR*, in *International Data Privacy Law*, 2013, pagg. 222-228.
- Krog, *Jurisdiction pursuant to the Lugano Convention art. 5.3 applied on defamatory statements in TV broadcasting*, in *IPRax*, 2004, vol. 2, pagg. 154-157.
- Kropholler, *Internationales Privatrecht*, Tubinga, 1994.
- Kubis, *Internationale Zuständigkeit bei Persönlichkeits- und Immaterialgüterrechtsverletzungen*, Bielefeld, 1999.
- Kuipers, *Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Personality Rights*, in *German Law Journal*, 2011, pagg. 1681-1705.
- Kuipers, *Joined Cases C-509/09 & 161/10, eDate Advertising v. X and Olivier Martinez and Robert Martinez v. MGN Limited, Judgment of the Court of Justice (Grand Chamber) of 25 October 2011, nyr.*, in *Common Market Law Review*, 2012, pagg. 1211-1232.
- Kuner, Cooper, *Data Protection Law and International Dispute Resolution*, in *Recueil des Cours*, vol. 382, 2015.

- Lagarde, *Note TGI Paris 19 June 1974*, in *Revue critique de droit international privé*, 1974, pagg. 700 e ss.
- Lagarde, *Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain*, in *Recueil des Cours*, vol. 196, 1986.
- Lagarde, *Développements futurs du droit international privé dans une Europe en voie d'unification: quelques conjectures*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht/The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 2004, pagg. 225-243.
- Lagarde, *Remarques sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)*, in *Revue critique de droit international privé*, 2006, pagg. 331-359.
- Lagarde, *La méthode de la reconnaissance est-elle l'avenir du droit international privé? Conférence inaugurale, session de droit international privé, 2014*, in *Recueil des Cours*, vol. 371, 2015.
- Leclerc, *La protection de la partie faible dans les contrats internationaux*, Bruxelles, 1996.
- Leohnard, *Persönlichkeitsverletzungen im Internet - Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht*, in Leipold, *Rechtsfragen des internet und der Informationsgesellschaft*, Heidelberg, 2002.
- Levi, *The Problem of Trans-National Libel*, in *American Journal of Comparative Law*, 2012, pagg. 507-553.
- Little, *Internet defamation, freedom of expression, and lessons of Private International Law for the United States*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012/2013, pagg. 181-204.
- Lutzi, *Internet Cases in Eu Private International Law — Developing A Coherent Approach*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2017, pagg. 687-721.
- Lutzi, *Shevill is dead, long live Shevill*, in *Law Quarterly Review*, 2018, pagg. 208-213.
- Lutzi, *Private International Law Online: Internet Regulation and Civil Liability in the EU Law*, Oxford, 2020.
- Maier, *How Has the Law Attempted to Tackle the Borderless Nature of the Internet?*, in *International Journal of Law and Information Technology*, 2010, pagg. 142-175.
- Malatesta, *Riflessioni per una revisione della legge n. 218/1995 in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, pagg. 318-331.
- Mankowski, *Special Jurisdictions: Article 7*, in Magnus e altri (eds.), *Brussels Ibis Regulation – Commentary*, Monaco, 2016.
- Mansel, *Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraum. Zur Herausbildung eines europäischen Anerkennungs-Kollisionsrechts: Anerkennung statt Verweisung als neues Strukturprinzip des Europäischen internationalen Privatrechts?*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales*

- Privatrecht/The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 2006, pagg. 651-731.
- Mantovani, *Horizontal Conflicts of Member States' GDPR-Complementing Laws: The Quest for a Viable Conflict-of-Laws Solution*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2019, pagg. 535-562.
- Marino, *Metodi di diritto internazionale privato e tutela del contraente debole nel diritto comunitario*, Milano, 2010.
- Marino, *La violazione dei diritti della personalità nella cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2012, pagg. 363-380.
- Marino, *Brevi considerazioni sulle interazioni tra diritto internazionale privato e diritti umani*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2015, 1, pagg. 112-127.
- Mariottini, *The Exclusion of Defamation and Privacy from The Hague Draft on Judgments*, in *Yearbook of Private International Law*, 2017/2018, pagg. 475-486.
- Marongiu Buonaiuti, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Milano, 2013.
- Marongiu Buonaiuti, *La disciplina della giurisdizione nel Regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento "Bruxelles I-bis"*, in *Cuadernos de derecho transnacional*, 2017, 2, pagg. 448-464.
- Márton, *Violation of Personality Rights through the Internet: Jurisdictional Issues under European Law*, Baden-Baden, 2016.
- Mayer, *Droit international privé*, 6^a edizione, Parigi, 1998.
- Mayer, *Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé*, in *Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde*, Paris, 2005, pagg. 547 e ss.
- Mayer, *Le phénomène de la coordination des ordres juridiques étatiques en droit privé (Cours général de droit international privé)*, in *Recueil des Cours*, vol. 327, 2007.
- Mills, *The law applicable to cross-border defamation on social media: whose law governs free speech in 'Facebookistan'?*, in *Journal of Media Law*, 2015, pagg. 1-35.
- Mills Wade, *EPC on The Link between Brussels I and Rome II in Cases Affecting the Media*, in *conflictoflaws.net* (25 luglio 2010).
- Milo, *Defamation and Freedom of Speech*, Oxford, 2008.
- Monico, *Il foro in materia di diffamazione online alla luce della sentenza IIsjan*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2018, pagg. 359-381.
- Morris, *The proper law of Tort*, in *Harvard Law Review*, 1950-1951, pagg. 881-895.
- Morris, *L'évolution récente du droit international privé anglais*, in *Clunet*, 1973, pagg. 158 e ss.
- Mosconi, Campiglio, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol. 1, 8^a edizione, Milano, 2017.

- Mostowik, Figura-Góralczyk, *Ordre public and non-enforcement of judgments in intra-EU civil matters: remarks on some recent Polish-German cases*, in *Journal of Private International Law*, 2022, pagg. 317-336.
- Muir Watt, *Discours sur les méthodes du droit international privé (des formes juridiques de l'inter-altérité) Cours général de droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 389, 2018.
- Nagy, *The Word is a Dangerous Weapon: Jurisdiction, Applicable Law and Personality Rights in EU Law – Missed and New Opportunities*, in *Journal of Private International Law*, 2012, pagg. 251-296.
- Nielsen, *Libel Tourism: English and Eu Private International Law*, in *Journal of private International Law*, 2013, pagg. 269-288.
- North, *Private international law: change or decay?*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2001, pagg. 477-508.
- North, *The Exclusion of Privacy Matters from the Judgments Convention*, in *Netherlands International Law Review*, 2020, pagg. 33-48.
- Overbeck, *Les questions générales du droit international privé à la lumière des codification et projets récents. Cours général du droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 176, 1982.
- Patocchi, *Règles de rattachement localisatrices et règles de rattachement à caractère substantiel, De quelques aspects récents de la diversification de la méthode conflictuelle en Europe*, Ginevra, 1985.
- Picone, *Ordinamento competente e diritto internazionale privato*, Padova, 1986.
- Picone, *La méthode de la référence à l'ordre juridique compétent en droit international privé*, in *Recueil des Cours*, vol. 197, 1986.
- Picone, *La teoria generale del diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1996, pagg. 289-364.
- Picone, *Caratteri ed evoluzione del metodo tradizionale del conflitto di leggi*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1998, pagg. 5 e ss.
- Picone, *Il metodo dell'applicazione generalizzata della lex fori*, in *La riforma italiana del diritto internazionale privato*, Padova, 1998, pagg. 371 e ss.
- Picone, *Les méthodes de coordination entre ordres juridiques en droit international privé cours général de droit international privé*, in *Recueil des Cours*, 1999, vol. 276.
- Picone, *Diritto internazionale privato comunitario e metodi di coordinamento tra ordinamenti*, in Picone (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, pagg. 469-499.
- Picone, *Riflessioni sulle finalità del "rinvio" nel diritto internazionale privato contemporaneo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2013, pagg. 1192-1205.
- Picone, *Ancora sul rinvio "integrale" nel diritto internazionale privato*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, pagg. 135-147.
- Pino, *Teorie e dottrine dei diritti della personalità. Uno studio di metagiurisprudenza analitica. Materiali per una storia della cultura giuridica*, Bologna, 2003.

- Piroddi, *Profili internazional-privatistici della responsabilità del gestore di un motore di ricerca per il trattamento dei dati personali*, in Resta, Zeno-Zenovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, pagg. 62-97.
- Putman, *La protection internationale des droits de la personnalité sur le web*, in *Le droit international du web, actes du colloque organisé par G. Lardeux et D. Martel à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence, le 24 juin 2011*, in *Revue Lamy droit de l'immateriel*, 2012, pagg. 94-98.
- Quadri, *Lezioni di diritto internazionale privato*, 5^a edizione, Napoli, 1969.
- Rescigno, *Personalità (i diritti della)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. 13, Roma, 1991.
- Reymond, *The ECJ eDate Decision: A Case Comment*, in *Yearbook of Private International Law*, 2011, pagg. 493-506.
- Reymond, *Jurisdiction in Case of Personality Torts Committed over the Internet: a Proposal for Targeting Test*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012/2013, pagg. 205-246.
- Rosen, *The Speech Act's Unfortunate Parochialism: of Libel Tourism and Legitimate Pluralism*, in *Virginia Journal of International Law*, 2012, pagg. 99-126.
- Samuel, *Taking Methods Seriously (Part One)*, in *Journal of Comparative Law*, 2007, vol. 2 (1), pagg. 94 -119.
- Samuel, *Taking Methods Seriously (Part Two)*, in *Journal of Comparative Law*, 2007, vol. 2 (2), pagg. 210-237.
- Saravalle, *Forum damni o fora damni?*, in *Il foro italiano*, 1995, pagg. 331-340.
- Schmitz, *From where are they Casting Stones? – Determining Jurisdiction in Online Defamation Claims*, in *Masaryk University Journal of Law and Technology*, pagg. 159-176.
- Schröder, *Das Günstigkeitsprinzip im internationalen Privatrecht*, Francoforte, Berlino, 1996.
- Smith, *Directing and Targeting: the Answer to the Internet's Jurisdiction Problems? A Discussion of Directing and Targeting Internet Activities Towards a Foreign Country as the Threshold Test for Triggering Foreign Law or Jurisdiction*, in *Computer Law Review International*, 2004, pagg. 145-152.
- Smith, *Here, There or Everywhere? Corss-border Liability on the Internet*, in *Computer and Telecommunications Law Review*, 2007, pagg. 41 e ss.
- Smolla, *Law of defamation*, 2^a edizione, New York, 2017.
- Šrámek, *Brussels I: Recent Developments in the Interpretation of Special Jurisdiction Provisions for Internet Torts*, in *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 2015, vol. 1, pagg. 165-173.
- Svantesson, *Private International Law and the Internet*, 2^a edizione, Alphen aan den Rijn, 2012.
- Svantesson, *The CJEU's Weltimmo Data Privacy Ruling: Lost in the Data Privacy Turmoil, Yet So Very Important*, in *Maastricht Journal of European & Comparative Law*, 2016, pagg. 332-341.

Thunken, *Multi-State Advertising over the Internet and the Private International Law of Unfair Competition*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2002, pagg. 909-942.

Vlas, *Chapter V: General Provisions*, in Magnus e altri (eds.), *Brussels Ibis Regulation – Commentary*, Monaco, 2016.

Von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, traduzione dall'originale tedesco di Scialoja, vol. 8, Torino, 1898.

Wagner, *Ehrenschaft und Pressefreiheit im europaischen zivilverfahrens-und Internationalen Privatrecht*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht/The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 1998, pagg. 243-285.

Wagner, *Article 5 of the Commission Proposal: Violation of Privacy – defamation by Mass Media*, in *European Review of Private Law*, 2005, pagg. 21-37.

Warshaw, *Uncertainty From Abroad: Rome II and the Choice of Law for Defamation Claims*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 2006, pagg. 269 e ss.

Weller, Schulz, *Political private international law. How European are Overriding Mandatory Provisions and Public Policy Exceptions?* in Von Hein, Kieninger, Ruth (eds.), *How European is European Private International Law? Sources, Court Practice, Academic Discourse*, Cambridge, 2019, pagg. 285 e ss.

Whitman, *The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty*, in *Yale Law Journal*, 2004, pagg. 1151-1222.

Zarra, *Conflitti di giurisdizione e bilanciamento dei diritti nei casi di diffamazione internazionale a mezzo internet*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, pagg. 1234-1262.

Zeno-Zencovich, *Personalità (diritti della)*, in *Digesto delle discipline privatistiche - sez. civile*, vol. 13, 1995.

ELENCO DELLE SENTENZE

Corte di giustizia dell'Unione europea

30 novembre 1976, in causa 21/76, *Bier Handelskwekerij G. J. Bier BV contro Mines de potasse d'Alsace SA*, ECLI:EU:C:1976:166.

4 febbraio 1988, in causa C-145/86, *Horst Ludwig Martin Hoffmann contro Adelheid Krieg*, ECLI:EU:C:1988:61.

27 settembre 1988, in causa C-189/87, *Athanasios Kalfelis contro Banque Schröder, Hengst & Co., ed altri*, ECLI:EU:C:1988:459.

11 gennaio 1990, in causa C-220/88, *Dumez France e Tracoba contro Hessische Landesbank (Helaba) e altri*, ECLI:EU:C:1990:8.

7 marzo 1995, in causa C-68/93, *Fiona Shevill e altri contro Presse Alliance SA*, ECLI:EU:C:1995:61.

19 settembre 1995, in causa C-364/93, *Antonio Marinari contro Lloyds Bank plc e Zubaidi Trading Company*, ECLI:EU:C:1995:289.

10 ottobre 1996, in causa C-78/95, *Bernardus Hendrikman e Maria Feyen contro Magenta Druck & Verlag GmbH*, ECLI:EU:C:1996:380.

27 ottobre 1998, in causa C-51/97, *Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne e altri contro Zurich España e Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans)*, ECLI:EU:C:1998:509.

28 marzo 2000, in causa C-7/98, *Dieter Krombach contro André Bamberski*, ECLI:EU:C:2000:164.

11 maggio 2000, in causa C-38/98, *Régie nationale des usines Renault SA contro Maxicar SpA e Orazio Formento*, ECLI:EU:C:2000:225.

17 settembre 2002, in causa C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA contro Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS)*, ECLI:EU:C:2002:499.

1° ottobre 2002, in causa C-167/00, *Verein für Konsumenteninformation contro Karl Heinz Henkel*, ECLI:EU:C:2002:555.

20 maggio 2003, nelle cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, *Österreichischer Rundfunk e a.*, ECLI:EU:C:2003:294.

5 febbraio 2004, in causa C-18/02, *Danmarks Rederiforening, che agisce per conto del DFDS Torline A/S contro LO Landsorganisationen i Sverige, che agisce per conto del SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation*, ECLI:EU:C:2004:74.

10 giugno 2004, in causa C-168/02, *Rudolf Kronhofer contro Marianne Maier e altri*, ECLI:EU:C:2004:364.

3 maggio 2007, in causa C-386/05, *Color Drack GmbH contro Lexx International Vertriebs GmbH*, ECLI:EU:C:2007:262.

14 ottobre 2008, in causa C-353/06, *Grunkin e Paul*, ECLI:EU:C:2008:559.

7 maggio 2009, in causa C-533/07, *College van burgemeester en wethouders van Rotterdam contro M. E. E. Rijkeboer*, ECLI:EU:C:2009:293.

16 luglio 2009, in causa C-189/08, *Zuid-Chemie BV contro Filippo's Mineralenfabriek NV/SA.*, ECLI:EU:C:2009:475.

29 giugno 2010, in causa C-28/08, *Commissione europea contro The Bavarian Lager Co. Ltd.*, ECLI:EU:C:2010:378.

1° luglio 2010, in causa C-211/10PPU, *Doris Povse contro Mauro Alpago*, ECLI:EU:C:2010:400.

9 novembre 2010, nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Volker und Markus Schecke and Eifert*, ECLI:EU:C:2010:662.

7 dicembre 2010, nelle cause riunite C-585/08 e C-144/09, *Peter Pammer contro Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08) e Hotel Alpenhof GesmbH contro Oliver Heller (C-144/09)*, ECLI:EU:C:2010:740.

12 luglio 2011, in causa C-324/09, *L'Oréal SA e altri contro eBay International AG e altri*, ECLI:EU:C:2011:474.

25 ottobre 2011, nelle cause riunite C-509/09 e C-161/2010, *eDate Advertising GmbH e a. contro X e Société MGN LIMITED*, ECLI:EU:C:2011:685.

19 aprile 2012, in causa C-523/10, *Wintersteiger AG contro Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, ECLI:EU:C:2012:220.

13 maggio 2012, in causa C-131/2014, *Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, ECLI:EU:C:2014:317.

18 ottobre 2012, in causa C-173/11, *Football Dataco Ltd e altri contro Sportradar GmbH e Sportradar AG*, ECLI:EU:C:2012:642.

18 luglio 2013, in causa C-147/12, *ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB contro Frank Koot e Evergreen Investments BV*, ECLI:EU:C:2013:490.

3 ottobre 2013, in causa C-170/12, *Peter Pinckney contro KDG Mediatech AG*, ECLI:EU:C:2013:635.

16 gennaio 2014, in causa C-45/13, *Andreas Kainz contro Pantherwerke AG*, ECLI:EU:C:2014:7.

13 marzo 2014, in causa C-548/12, *Marc Brogsitter v. Fabrication de Montres Normandes EURL*, ECLI:EU:C:2014:148.

11 settembre 2014, in causa C-291/13, *Sotiris Papasavvas contro O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd e a.*, ECLI:EU:C:2014:2209.

24 ottobre 2014, in causa C-302/13, *flyLAL-Lithuanian Airlines AS contro Starptautiskā lidosta Rīga VAS e Air Baltic Corporation AS*, ECLI:EU:C:2014:2319.

22 gennaio 2015, in causa C-441/13, *Pez Hejduk contro EnergieAgentur.NRW GmbH*, ECLI:EU:C:2015:28.

28 gennaio 2015, in causa C-375/13, *Harald Kolassa contro Barclays Bank plc*, ECLI:EU:C:2015:37.

21 maggio 2015, in causa C-352/13, *Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA contre Akzo Nobel NV e a.*, ECLI:EU:C:2015:335.

16 luglio 2015, in causa C-681/13, *Diageo Brands BV contro Simiramida-04 EOOD*, ECLI:EU:C:2015:471.

10 settembre 2015, in causa C-47/14, *Ferho Exploitatie BV e a. contro F.L.F. Spies von Büllenheim*, ECLI:EU:C:2015:574.

1° ottobre 2015, in causa C-230/14, *Weltimmo s.r.o. contro Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság*, ECLI:EU:C:2015:639.

22 ottobre 2015, in causa C-523/14, *Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrassements*, ECLI:EU:C:2015:722.

16 giugno 2016, in causa C-12/15, *Universal Music International Holding BV contro Michael Tétéreault Schilling e a.*, ECLI:EU:C:2016:449.

13 ottobre 2016, in causa C-294/15, *Edyta Mikołajczyk contro Marie Louise Czarnecka e Stefan Czarnecki*, ECLI:EU:C:2016:772.

6 settembre 2017, in causa C-413/14 P, *Intel/Commissione*, ECLI:EU:C:2017:632.

17 ottobre 2017, in causa C-194/16, *Bolagsupplysningen OÜ e Ingrid Ilsjan contro Svensk Handel AB*, ECLI:EU:C:2017:766.

12 settembre 2018, in causa C-304/17, *Helga Löber contro Barclays Bank plc*, ECLI:EU:C:2018:701.

14 febbraio 2019, in causa C-345/17, *Sergejs Buivids*, ECLI:EU:C:2019:122.

8 maggio 2019, in causa C-25/18, *Brian Andrew Kerr contro Pavlo Postnov e Natalia Postnova*, ECLI:EU:C:2019:376.

29 luglio 2019, in causa C-451/2018, *Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. contro DAF TRUCKS N.V.*, ECLI:EU:C:2019:635.

24 settembre 2019, in causa C-507/17, *Google LLC contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*, ECLI:EU:C:2019:772.

3 ottobre 2019, in causa C-18/18, *Eva Glawischnig-Piesczek contro Facebook Ireland Limited*, ECLI:EU:C:2019:821.

16 luglio 2020, in causa C-73/19, *Belgische Staat e Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie contro Movic BV e a.*, ECLI:EU:C:2020:568.

24 novembre 2020, in causa C-59/19, *Wikingerhof GmbH & Co. KG v. Booking.com BV*, ECLI:EU:C:2020:950.

17 giugno 2021, in causa C-800/19, *Mittelbayerischer Verlag KG contro SM*, ECLI:EU:C:2021:489.

25 novembre 2021, in causa C-289/20, *IB contro FA*, ECLI:EU:C:2021:955.

9 dicembre 2021, in causa C-242/20, *RVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb contro BP Europa SE*, ECLI:EU:C:2021:985.

21 dicembre 2021, in causa C-251/20, *Gfllix Tv c. DR*, ECLI:EU:C:2021:1036.

Corte europea dei diritti dell'uomo

- 21 settembre 1990, *Fayed c. Regno Unito*, ric. n. 17101/90.
16 febbraio 2000, *Amann c. Svizzera*, ric. n. 27798/95.
4 maggio 2000, *Rotaru c. Romania*, ric. n. 28341/95.
7 maggio 2002, *Khadija Ismayilova c. Azerbaijan*, ric. n. 35283/14.
6 giugno 2006, *Segerstedt-Wiberg e altri c. Svezia*, ric. n. 62332/00.
28 giugno 2007, *Wagner c. Lussemburgo*, ric. n. 76240/01.
22 maggio 2009, *Bigaeva c. Grecia*, ric. n. 26713/05.
3 maggio 2011, *Negrepontis-Giannins c. Grecia*, ric. n. 56759/08.
7 febbraio 2012, *Axel Springer AG c. Germania*, ric. n. 39954/08.
7 febbraio 2012, *Von Hannover c. Germania (no. 2)*, ric. nn. 40660/08 e 60641/08.
13 novembre 2012, *M.M. c. Regno Unito*, ric. n. 24029/07.
18 aprile 2013, *Ageyevy c. Russia*, ric. n. 7075/10.
26 giugno 2014, *Menesson c. Francia*, ric. n. 65192/11.
26 giugno 2014, *Labassee c. Francia*, ric. n. 65941/11.
16 giugno 2015, *Delfi As c. Estonia*, ric. n. 64569/09.
27 giugno 2017, *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia*, ric. n. 931/13.
25 settembre 2018, *Denisov c. Ucraina*, ric. n. 76639/11.

Giurisprudenza nazionale

Francia

Cour de Cassation, ch. civ., 25 maggio 1948, in *Revue critique de droit international privé*, 1949, pagg. 89 e ss., con nota di Batiffol.

Germania

Bundesgerichtshof, 19 luglio 2018, IX ZB 10/18.

Irlanda

Supreme Court of Ireland, *Grehan v. Medical Incorporated and Pine Valley Associates* [1986] IR 528.

Italia

Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40548.

Regno Unito

England and Wales High Court - Queen's Bench Division, 23 giugno 1870, *Phillips v. Eyre* (1870) LR 6 QB 1.

Queen's Bench Division, del 23 aprile 1999, *Godfrey v. Demon Internet Ltd (Application to Strike Out)*, [2001] QB 201.

House of Lords, 11 maggio 2000, *Berezovsky v. Forbes Inc. & Micheals*, [2000] EMLR 643.

England and Wales Court of Appeal, 5 dicembre 2001, *Loutchansky v. Times Newspapers Ltd (No 2)*, [2002] EMLR 241.

England and Wales High Court - Queen's Bench Division, 3 febbraio 2005, *Jameel (Yousuf) v. Dow Jones & Co. Inc.*, [2005] QB 946.

England and Wales High Court - Queen's Bench Division, 3 maggio 2005, *Bin Mahfouz v. Ehrenfeld*, [2005] EWHC 1156 (QB).

England and Wales High Court - Queen's Bench Division, 29 luglio 2011, *Al Amoudi v. Kifle*, [2011] EWHC 2037 (QB).

England and Wales High Court - Queen's Bench Division, 6 marzo 2015, *The Bussey Law Firm PC v. Page*, [2015] EWHC 563 (QB).

Supreme Court of the United Kingdom, 12 giugno 2019, *Lachaux v. Independent Print Ltd and another*, [2019] UKSC 27.

Stati Uniti d'America

New York Appellate Division, 19 ottobre 1938, *Wolfson v. Syracuse Newspaper Inc.*, 4 N.Y.S.2d 640.

U.S. Supreme Court, 9 marzo 1964, *New York Times Co. v. Sullivan*, 376 U.S. 254.

Supreme Court of the United States, 20 marzo 1984, *Calder v. Jones*, 465 U.S. 783.

New York Court of Claims, 8 marzo 2000, *George Firth v. State of New York*, 706 N.Y.S.2d 835.

U.S. Court of Appeal for the 4th circuit, 13 dicembre 2002, *Young v. New Haven Advocate*, 315 F.3d 256.

U.S. Court of Appeals for the 5th Circuit, 31 dicembre 2002, *Revell v. Lidov*, 317 F.3d 468.

Court of Appeal of the Fifth District, 5 settembre 2013, *Trout Point Lodge Ltd v. Handshoe*, 729 F.3d 481, 483 (5th Cir. 2013).

U.S. District Court for the District of Massachusetts, 27 agosto 2010, *Broadvoice Inc. v. TP Innovations LLC*, 733 F. Supp.2d 219.